



Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

On. Presidente,

ho il piacere di trasmettere la sesta edizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” e la relativa Relazione 2024 concernente gli esiti dell’aggiornamento del documento, previsti dall’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Auspico che le informazioni contenute nel Catalogo possano contribuire allo sviluppo di politiche ambientali ed economiche sostenibili, in linea con gli obiettivi nazionali della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile e come base informativa per conseguire gli impegni del PNRR e l’attuazione della legge delega per la riforma fiscale.

L’occasione mi è gradita per inviare i migliori saluti.

On. Gilberto Richetto Frattini

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati





Relazione alle Camere e al CITE

*Esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le
proposte per la progressiva eliminazione dei
sussidi ambientalmente dannosi e per la
promozione dei sussidi ambientalmente
favorevoli*

Art. 68 c. 2 Legge 28 dicembre 2015 n. 221

2024



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

SOMMARIO

Premessa	3
Introduzione	5
La riforma delle accise ai combustibili fossili nella Legge Delega	8
Le sovvenzioni energetiche inefficienti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima	11
La riforma dei sussidi ambientalmente dannosi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza	14
Il monitoraggio della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: l'indicatore sui sussidi alle fonti fossili (UN-IAEG-SDGs 12.c.1)	16
La riforma dell'IVA nei sussidi ambientali	18
La riforma fiscale ambientale attuata nell'ambito del Piano per la Transizione Ecologica e del CITE	20
Sintesi dei dati	21
<i>Categoria Energia</i>	22
<i>Categoria Trasporti</i>	23
<i>Categoria Agricoltura e Pesca</i>	23
<i>Categoria Altri sussidi</i>	23
<i>Categoria IVA</i>	24
<i>Riformabilità dei sussidi</i>	26
<i>Focus: Differente trattamento fiscale della benzina e del gasolio in Italia</i>	28
Sussidi ambientalmente favorevoli introdotti nel 2022	33
Conclusioni	34

PREMESSA

GILBERTO PICHETTO FRATIN

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

La scorsa edizione del Catalogo si è conclusa con l'attuazione di un importante provvedimento di riforma fiscale ambientale, fortemente voluto dal Governo e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha portato all'abrogazione di cinque sussidi alle fonti fossili per circa 100 milioni di euro in meno all'anno di effetto finanziario dannoso per l'ambiente.

L'attività di revisione periodica dei sussidi, in particolare delle spese fiscali, è richiesta dalla normativa nazionale che attribuisce un insito carattere di transitorietà ai provvedimenti fiscali stessi in funzione della variabilità delle contingenze socio-economiche del Paese. In tal senso, la vigente legge di contabilità e finanza pubblica incarica il Governo di attuare, con la periodica manovra finanziaria, gli interventi utili a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali ed economiche.

In conformità con la norma, la recente Legge Delega fiscale richiama il Governo a procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come Sussidi Ambientalmente Dannosi e che risultino particolarmente impattanti.

Una proposta di riforma fiscale ambientale è declinata nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), all'interno del quale è contenuta, già dalla prima edizione del 2019, la lista dei sussidi inefficienti prioritari di riforma, tratti dalla terza edizione del Catalogo. Nel corso del 2023, nell'ambito dei lavori di aggiornamento del Piano, si è svolta la periodica revisione dell'elenco delle sovvenzioni energetiche inefficienti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del pacchetto Fit for 55 e la successiva trasmissione delle informazioni alla Commissione europea.

Il ruolo chiave della revisione dei sussidi inefficienti è stato riaffermato anche nel recente G7 Italia 2024, prospettando la promozione di una definizione comune di sussidi inefficienti ai combustibili fossili nel contesto dei lavori del G20 e la valutazione delle opzioni per lo sviluppo di inventari pubblici congiunti e di cooperazione e condivisione delle migliori pratiche.

Più di recente, l'assunzione di impegni specifici nell'ambito del RePowerEU per il raggiungimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica dell'Unione ha fornito un'ulteriore spinta al processo di riforma. Infatti, nell'ambito del processo di revisione del PNRR per consentire l'integrazione degli obiettivi del RePowerEU, è stata approvata la nuova Missione 7 e la Riforma 2 per la riduzione dei Sussidi Dannosi per l'Ambiente (SAD) e il Catalogo è stato indicato quale riferimento tecnico per la consultazione dei dati. La Riforma

pone un primo obiettivo di riduzione dei SAD al 2026 e un percorso di ulteriore graduale riduzione fino al 2030, a seguito di un'ampia consultazione con gli stakeholders.

Nel percorso da qui al 2030, si dovrà sicuramente tenere conto anche di altri obiettivi europei in materia, quali ad esempio gli obiettivi di riduzione degli incentivi ai prodotti energetici. Le modifiche alla Direttiva IVA, obbligherà i Paesi membri al phase out delle aliquote ridotte o delle esenzioni dell'IVA sui combustibili fossili o su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra entro il primo gennaio 2030 nonché sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici entro il primo gennaio 2032.

I diversi tracciati della riforma fiscale nazionale, del PNIEC e del PNRR sembrano convergere verso un unico obiettivo di revisione dei sussidi ambientali tenendo a comune riferimento il Catalogo. Anche alla luce della rinnovata Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che definisce per l'Italia il piano d'azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti in sede Nazioni Unite per l'Agenda 2030, è plausibile attendersi che la coerenza tra i processi e la costruzione fattiva di sinergie saranno fattori determinanti per le accelerazioni in corso nell'ambito della transizione energetica dell'Unione.

In questo complesso tracciato si colloca, dunque, la sesta edizione del Catalogo che, sin dalle sue origini, ambisce a svolgere al meglio il proprio ruolo di strumento tecnico conoscitivo, con la propria vocazione ambientale, a supporto dei processi decisionali per lo sviluppo sostenibile. Con la pubblicazione del Catalogo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rinnova ancora una volta il proprio impegno e il proprio sostegno tecnico e politico al progredire di una riforma che sia, come più volte sottolineato, qualificante e graduale e svolta secondo i principi di compensazione.

INTRODUZIONE

La presente relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, intende rendere conto alle Camere e al Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) degli esiti dell'aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientali e delle proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli.

Al fine di restituire il maggior numero di informazioni possibili rispetto ai lavori dell'ultimo anno svolti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dal Governo sul tema, nella relazione saranno descritte le diverse attività che hanno beneficiato dei dati e delle valutazioni ambientali del Catalogo.

La premessa al tema è che la fiscalità rappresenta uno strumento utile a favorire la transizione energetica ed ecologica, con un graduale passaggio verso un'economia neutrale dal punto di vista di impatto ambientale e climatico. Anche secondo la Corte di Giustizia dell'UE (sentenza C-833/21 del 23 giugno 2023) *“l'imposta deve essere istituita «per motivi di politica ambientale» qualora esista un nesso diretto tra l'impiego del gettito della tassazione in questione e la sua finalità o qualora tale imposta, senza perseguire una finalità puramente di bilancio, sia concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta di garantire una migliore tutela dell'ambiente”*.

Secondo il Rapporto annuale sulle spese fiscali (MEF, 2023): *“la strada preferibile sul piano dei principi sarebbe quella di effettuare una revisione dei vari regimi di favore chiedendosi alcune domande generali voce per voce e cioè: a) quali sono gli obiettivi del governo a cui esse rispondono? b) questi obiettivi sono stati raggiunti? c) vi sono soluzioni alternative? d) le misure di agevolazione sono ancora necessarie? e) quali sono i possibili effetti? Potrebbe esserci un'ovvia e diversa sensibilità dei governi nel selezionare le diverse spese fiscali da sottoporre a revisione, ma è evidente che inevitabilmente il numero e il loro peso nel bilancio pubblico vada riconsiderato”*.

Il ruolo chiave della revisione dei sussidi inefficienti è stato riaffermato anche nel recente *Communiqué* della riunione dei Ministri del clima, dell'energia e dell'ambiente del G7 (Torino, 29-30 aprile 2024). L'impegno espresso dai Ministri, infatti, è di promuovere una definizione comune di sussidi inefficienti ai combustibili fossili nel contesto dei lavori del G20 e di valutare le opzioni per lo sviluppo di inventari pubblici congiunti e di cooperazione e condivisione delle migliori pratiche con altri Paesi, in particolare con i Paesi emergenti e in via di sviluppo, per la riforma, la riduzione e l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili. Il *Communiqué* ha richiamato, inoltre, allo sviluppo di migliori pratiche per garantire che le misure politiche adottate in risposta a situazioni di crisi siano tempestive, trasparenti e limitate a gruppi vulnerabili senza distorsioni degli incentivi al risparmio energetico.

Il lavoro di monitoraggio annuale delle sovvenzioni dannose all'ambiente viene svolto dal MASE già dal 2015, rendendo l'Italia pioniera rispetto agli altri Stati membri nell'affrontare il tema. Nel 2015, infatti, con la legge sulla *green economy* e l'efficienza delle risorse, il

Parlamento ha incaricato il MASE di predisporre un Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF) e dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD). Ad oggi sono state pubblicate e trasmesse, secondo le disposizioni vigenti, dal Ministro ai Presidenti del Consiglio e delle Camere, cinque edizioni del Catalogo, con una serie storica di dati monitorati che va dal 2016 al 2021. Allegata alla presente Relazione è trasmessa la sesta edizione con l'aggiornamento dei dati al 2022.

Nel corso dell'ultimo anno, i dati e le valutazioni contenuti nel Catalogo sono stati presi a riferimento nell'ambito di ulteriori processi in atto, che prevedono l'uso di strumenti fiscali per il conseguimento di obiettivi ambientali, sia a livello nazionale che europeo. Pertanto, ad oggi, il Catalogo costituisce un riferimento tecnico per la rassegna dei sussidi ad impatto ambientale e dei sussidi alle fonti fossili, nei seguenti processi:

- revisione delle accise dei combustibili fossili in base alla Legge Delega sulla riforma fiscale, richiamata nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza del 2023;
- riforma dei SAD prevista dalla Missione 7 Riforma 2 del PNRR;
- definizione delle sovvenzioni energetiche inefficienti contenute nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2023.

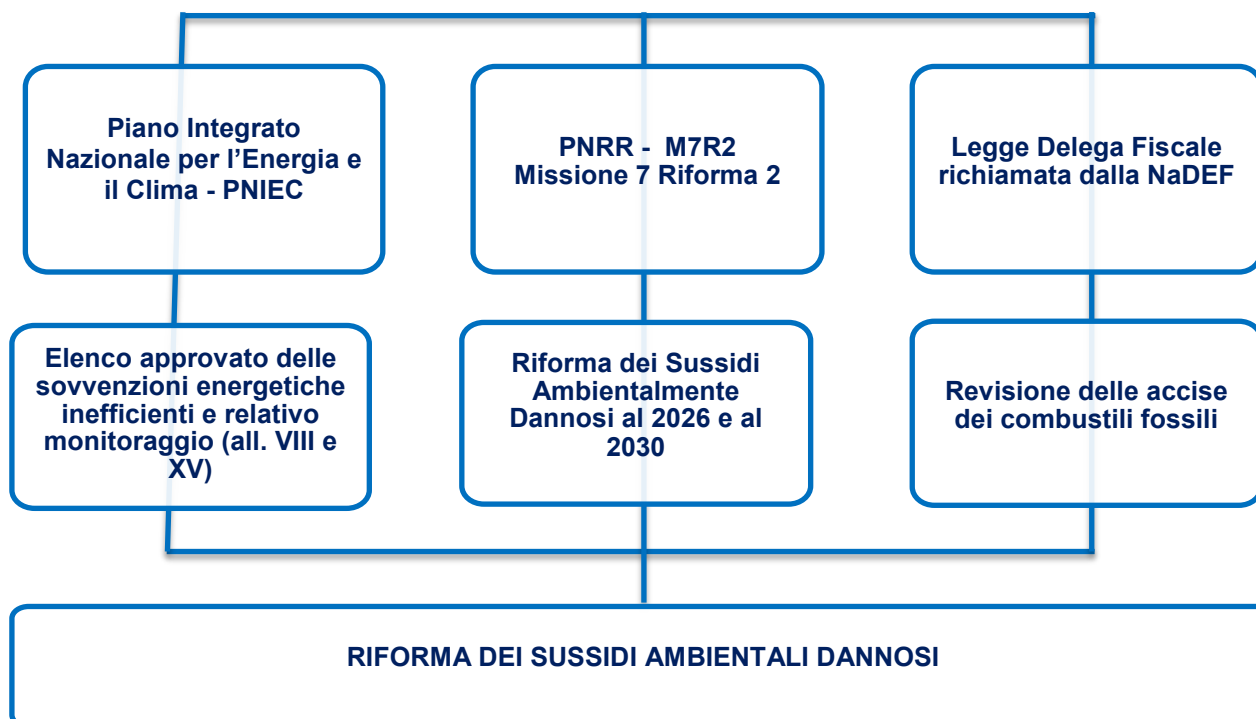
Le tre linee di lavoro, esemplificate nella figura seguente, convergono sul medesimo obiettivo, cioè il completamento di una riforma dei SAD, così come richiesto dall'UE e dal Governo centrale, orientata a sostenere la transizione energetica ed ecologica del Paese.

A queste si aggiungono i lavori per:

- il monitoraggio della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile attraverso l'indicatore sui sussidi alle fonti fossili (UN-IAEG-SDGs 12.c.1);
- la riforma dell'IVA, al momento in fase di definizione da parte dell'UE;
- i processi di attuazione del Piano per la Transizione Ecologica che hanno portato, nel 2022, alla prima riforma fiscale ambientale attuata congiuntamente dal CITE e dal MASE.

I paragrafi successivi forniscono una descrizione più dettagliata sui lavori di aggiornamento del Catalogo.

PRINCIPALI LINEE DI LAVORO CONVERGENTI PER LA RIFORMA DEI SAD



LA RIFORMA DELLE ACCISE AI COMBUSTIBILI FOSSILI NELLA LEGGE DELEGA

Il processo di riforma dei sussidi energetici rappresenta un punto cruciale della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale nazionale. Il legislatore, infatti, è intervenuto con diversi punti sulle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD). A questo proposito la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NaDEF) pubblicata nel 2023 e valida per il triennio 2024-2026 ricorda che la Legge Delega prevede che siano rimodulate o eliminate anche alcune delle agevolazioni catalogate come SAD e segnala che in Italia la rassegna di tali misure è contenuta nel Catalogo dei SAD, curato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

A livello nazionale, un primo intervento di riforma sulle accise dei prodotti energetici a scopo ambientale si è registrato nel 2021, con l'abrogazione del Punto 11 e la modifica dell'articolo 21 del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise) ad opera dell'art. 1 comma 631 della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160. La modifica ha previsto che, *nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, gli impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, siano sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I. In caso di autoproduzione di energia elettrica, inoltre, le aliquote sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.*

L'articolo 1 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi cui deve attenersi, disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo e le modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali. Stabilisce, inoltre, le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

L'articolo 12 è di particolare interesse per la riforma fiscale ambientale, poiché reca i principi e criteri per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. In particolare, la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, deve tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto. La promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili e la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica dovrà incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente, intervenendo sulle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi.

Nello stesso mese di approvazione della Legge Delega, con Decreto MEF 99/2023, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Comitato tecnico per la riforma tributaria». Il Comitato tecnico è tenuto a predisporre una serie di schemi di decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale da trasmettere alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere corredati di relazione tecnica con gli effetti sul gettito che ne derivano, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione. Gli schemi dovranno essere trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

Il Comitato è composto da una serie di Commissioni di esperti in materia fiscale e tributaria con diverse competenze, alcune di particolare interesse per la fiscalità ambientale come le materie di fiscalità interna nazionale, l'imposta sul valore aggiunto e le accise.

Per la fiscalità interna, il fine è di assicurare l'adeguamento e la coerenza dell'ordinamento tributario nazionale alle raccomandazioni dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e ai principi stabiliti in materia dall'ordinamento dell'Unione Europea nonché di rendere il sistema di imposizione sul reddito maggiormente competitivo. I lavori in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e delle altre imposte indirette (lettera E) del DM 99/2023) dovranno ridefinire i presupposti dell'IVA e le operazioni esenti, razionalizzare il sistema delle aliquote secondo i criteri della normativa unionale, riformare la disciplina della detrazione. Infine, in materia doganale (lettera F) del DM 99/2023) si terrà conto dell'accisa e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi al fine in particolare di rimodulare i meccanismi impositivi sui prodotti energetici e sull'energia elettrica (tenendo conto dell'impatto ambientale) e di riordinare le agevolazioni di settore.

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;

b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;

c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;

d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;

f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.

Interessante per la riforma fiscale ambientale anche l'articolo 10 lettera h) che prevede il riordinamento delle tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

LE SOVVENZIONI ENERGETICHE INEFFICIENTI NEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

Con l'adozione del pacchetto *Fit for 55%*, l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e a conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

Secondo la *Relazione sulle sovvenzioni all'energia nell'UE* della Commissione europea (COM(2022) 642 final), gli obiettivi di riduzione implicherebbero la necessità di eliminare le sovvenzioni ai combustibili fossili, creando al contempo le condizioni favorevoli all'efficienza energetica e alle fonti di energia rinnovabile. Poiché le sovvenzioni ai prodotti energetici fossili sono contenute nella spesa fiscale (esenzioni, riduzioni, ecc.), gli interventi sottoposti all'attenzione della politica dovrebbero essere incentrati su meccanismi per la rimodulazione della tassazione dell'energia e per favorire la produzione di energia rinnovabile in relazione all'impatto ambientale, tra queste le aliquote di accisa.

La disciplina della tassazione dell'energia è al momento in revisione da parte dell'UE e i negoziati si trovano in una fase di stallo. L'ultima normativa vigente in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità è la Direttiva 2003/96/CE, ritenuta ormai obsoleta. Secondo la *Comunicazione COM(2021) 563 final*, rispetto all'epoca dell'adozione della direttiva sulla tassazione dell'energia, il quadro sottostante delle politiche in materia di clima ed energia è cambiato radicalmente e la direttiva non risulta più allineata alle politiche attuali dell'UE.

La declinazione nazionale per gli obiettivi energetici del pacchetto *Fit for 55%* è il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), presentato nel 2019 da ciascun Paese membro. Il Piano copre il periodo 2021-2030 e prescrive la rendicontazione periodica, ogni due anni, dei progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili.

Il Piano, infatti, conteneva i sussidi dannosi del settore energetico – presenti nella terza edizione del Catalogo – raggruppati in base alla riformabilità tecnica (nazionale, unionale o internazionale). Nell'aggiornamento 2023, sono state selezionate le sovvenzioni energetiche inefficienti nazionali che, in via prioritaria, saranno sottoposti ad analisi per una possibile riforma (cfr. Tabella 1). I sussidi interessati sono riferiti alle fonti fossili e derivanti dal Testo Unico delle Accise e dal Testo sull'IVA agevolata.

In applicazione dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2018/1999, a cadenza biennale, ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione lo stato di attuazione del PNIEC attraverso relazioni intermedie secondo le modalità dettate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 e le indicazioni della Commissione europea (*Guidance to Member States for the update of 2021-2030 national energy and climate plans - 2022/C495/02*): Allegato VIII sugli obiettivi nazionali per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, e per l'Allegato XV sulle politiche e le misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili.

Tabella 1 - Elenco SAD da riformare – PNIEC 2023 (effetto finanziario 2022)

N	Codice Catalogo	Nome Catalogo SAD	Norma di riferimento	MIn €
1	TR.SI.04	A agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)	Art. 51 c. 4 lett. a) TUIR; Art. 1 c. 632 e 633 L. 27 dicembre 2019 n. 160	1.231,0
3	EN.SI.22 a	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane Sardegna isole minori)	Art. 8 c. 10 lett. c) L. n. 448/98; Art. 2 c. 12 L. n. 203/08; Art. 1 c. 242 L. n. 190/2014; DPCM 15/01/1999	60,6
4	EN.SI.03	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica	Art. 62 c. 2 TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)	78,8
6	EN.SI.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	Art. 21 c. 1 L. 448/1998; Art. 6 c. 3 L. n. 388/2000; Art. 1 c. 129 L. 266/2005; Art. 1 c. 393 L. 296/2006; Art. 1 c. 168 L. 244/2007; Art. 1 c. 8 D.L. 194/2009; Art. 2 c. 5 D.L. 225/2010; Art. 34 co. 1-3 L. 183/2011	45,0
7	EN.SI.20	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	Art. 4 D.L. 1 ottobre 2001 n. 356 convertito con modifica in L. 30 novembre 2001 n. 418 e divenuta agevolazione strutturale ai sensi dell'art. 2 c. 11 della L. 22 dicembre 2008 n. 203	28,7
8	EN.SI.17	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali	Tab. A punto 16-bis TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)	3,9
9	EN.SI.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	Tab. A punto 15 TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)	15,7
10	EN.SI.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	Tab. A punto 12 TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)	12,0
5	EN.SI.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	Art. 19 D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 625; Art. 45 L. 23 luglio 2009 n. 99 e s.m.i ex art. 736 e 737; L. 27 dicembre 2019 n. 160	5,0
11	EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	Tab. A punto 13 TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)	2,4
2	EN.SD.03	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	0*
12	EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	Tab. A punto 6 TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)	0,5

N	Codice Catalogo	Nome Catalogo SAD	Norma di riferimento	MIn €
13	EN.SI.08	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	Tab. A punto 7 TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)	0,5
14	EN.SI.09	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	Tab. A punto 8 TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)	0,5
15	EN.SI.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi	Tab. A punto 10 TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)	0,2
16	EN.SI.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	Tab. A punto 16 TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)	1,0
17	IVA.08	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive agricole e manifatturiere	Tab. A parte III D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)	d.q.
18	IVA.09	IVA agevolata per oli minerali greggi oli combustibili	Tab. A parte III D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)	d.q.

* Per l'anno 2022 la spesa per gli oneri generali (componenti ASOS e ARIM) è stata sostenuta dallo Stato per far fronte alla crisi energetica che ha investito l'Europa. Il provvedimento di Delibera Arera 35/2022/R/eel del 31 gennaio 2022, ha disposto l'annullamento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per il I trimestre 2022 per tutte le tipologie di utenza in attuazione del decreto-legge n. 17/22 (DL Sostegni ter). Successivi aggiornamenti sono: dal 1.4.22 - Delibera Arera 141/2022/R/com; dal 1.7.22 - Delibera Arera 295/2022/R/com; dal 1.10.22 - Delibera Arera 462/2022/R/com.

LA RIFORMA DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Nel novembre 2021, il *Patto per il clima di Glasgow* ha invitato ad accelerare gli sforzi tesi a eliminare progressivamente le sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili e allo stesso tempo nuovi scenari geopolitici hanno rimesso in discussione la politica energetica degli Stati membri. Pertanto, nel 2022, la Commissione europea ha presentato il Piano *RePowerEU* in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia e finalizzato all'indipendenza energetica dell'UE attraverso il risparmio dell'energia, la produzione di energia pulita e la diversificazione delle forniture energetiche. Il Piano si basa sull'attuazione delle proposte del pacchetto *Fit for 55%* e la base del finanziamento del Piano è il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Le sovvenzioni all'energia, rispetto al Piano *RePowerEU*, svolgono un ruolo cruciale nel favorire la diffusione delle rinnovabili e nel promuovere le opere di efficienza energetica sulle quali l'Italia è tenuta, tra l'altro, a rendicontare all'interno del PNIEC.

Sulle priorità di fiscalità energetica si sono espresse anche le annuali *Raccomandazioni del Consiglio europeo del semestre relative al programma nazionale di riforma 2023 dell'Italia*.

Secondo le Raccomandazioni, le misure previste dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) avrebbero dovuto essere integrate da altre misure, quali *sistemi di incentivi mirati volti ad aumentare l'efficienza energetica negli edifici con le prestazioni peggiori, compresi gli edifici commerciali e gli alloggi pubblici, garantendo nel contempo che le famiglie vulnerabili beneficino di tali misure ed evitando effetti regressivi*.

Sui trasporti, il Consiglio ha affermato che le *lacune infrastrutturali e le sovvenzioni dannose per l'ambiente, compreso il trasporto su strada, rimangono considerevoli e scoraggiano la transizione verso soluzioni di trasporto più sostenibili*. [...] Le sovvenzioni dannose per l'ambiente comprendono la tassazione forfettaria delle autovetture aziendali ad uso privato e il rimborso delle accise sul gasolio utilizzato per il trasporto di merci. Onde consolidare il mercato dei veicoli a emissioni zero, occorre proseguire gli sforzi per installare stazioni di ricarica ed eliminare tali sovvenzioni.

[...] *Sull'energia l'Italia dovrebbe impegnarsi a migliorare il contesto imprenditoriale e a garantire che il sostegno per l'energia destinato alle imprese sia efficace sotto il profilo dei costi, temporaneo e mirato alle imprese economicamente sostenibili e che siano mantenuti incentivi per la transizione verde*.

La raccomandazione è di prendere provvedimenti nel 2023 e nel 2024 al fine di:

(1) *eliminare gradualmente entro la fine del 2023 le vigenti misure di sostegno connesse all'energia, usando i relativi risparmi per ridurre il disavanzo pubblico; qualora nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero richiedere misure di sostegno, provvedere a che queste mirino a tutelare le famiglie e le imprese vulnerabili, siano fiscalmente sostenibili e preservino gli incentivi al risparmio energetico;*

(2) ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; razionalizzare le procedure di concessione per accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive e sviluppare interconnessioni delle reti elettriche per assorbirla; accrescere la capacità di trasporto interno del gas al fine di diversificare le importazioni di energia e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento; aumentare l'efficienza energetica nei settori residenziale e produttivo, anche attraverso sistemi di incentivi maggiormente mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori; promuovere la mobilità sostenibile, anche eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente e accelerando l'installazione di stazioni di ricarica; intensificare le iniziative a livello politico a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde.

La risposta del Governo alle nuove esigenze nazionali ed europee è stata la revisione del PNRR alla luce degli obiettivi del *RePowerEU* con l'avvio di un processo di integrazione dei nuovi obiettivi di indipendenza energetica, la cui modifica è consentita dal *Regolamento (UE) 2023/435*. Le nuove risorse messe a disposizione, a livello nazionale, sono di 2,76 miliardi di euro ai quali si aggiungono le risorse delle politiche di coesione 2021-2027, già destinate a obiettivi assimilabili.

Alla fine del 2023, a conclusione del processo di revisione, è stata aggiunta una nuova Missione, la Missione 7, alle sei originarie, finalizzata: (i) al rafforzamento delle reti di trasmissione e distribuzione di energia, comprese quelle relative al gas; (ii) all'accelerazione della produzione di energia rinnovabile; la riduzione della domanda di energia, incluso attraverso l'aumento dell'efficienza energetica; (iii) alla creazione di competenze per la transizione verde nel mercato del lavoro e nella pubblica amministrazione; (iv) alla promozione delle catene del valore delle energie rinnovabili e dell'idrogeno attraverso misure che facilitino l'accesso al credito e crediti d'imposta.

Secondo la *Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Ripresa e resilienza* presentata nel mese di febbraio 2024 dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR – insieme ai Ministeri competenti, i rappresentanti dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni e Province autonome – la nuova Missione 7 si compone di 22 misure, per un importo complessivo pari a 11.178 milioni di euro. Le 22 misure si distinguono a loro volta in 5 riforme e 17 investimenti.

Di particolare interesse per la fiscalità ambientale è la Riforma 2 della Missione 7 che prevede la Riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente. L'obiettivo è di *portare a una riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, sulla base del Catalogo annuale dei Sussidi Dannosi per l'Ambiente pubblicato dal MASE. Il processo prevede un'ampia consultazione degli stakeholders con un primo obiettivo volto a ridurre i SAD nel 2026 (2 miliardi di euro) e a definire un percorso di ulteriore graduale riduzione fino al 2030 (altri 3,5 miliardi di euro)*. La consultazione mira a individuare le possibili misure di accompagnamento in consultazione con la Commissione europea che in diversi contesti ha sottolineato il rilievo della progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

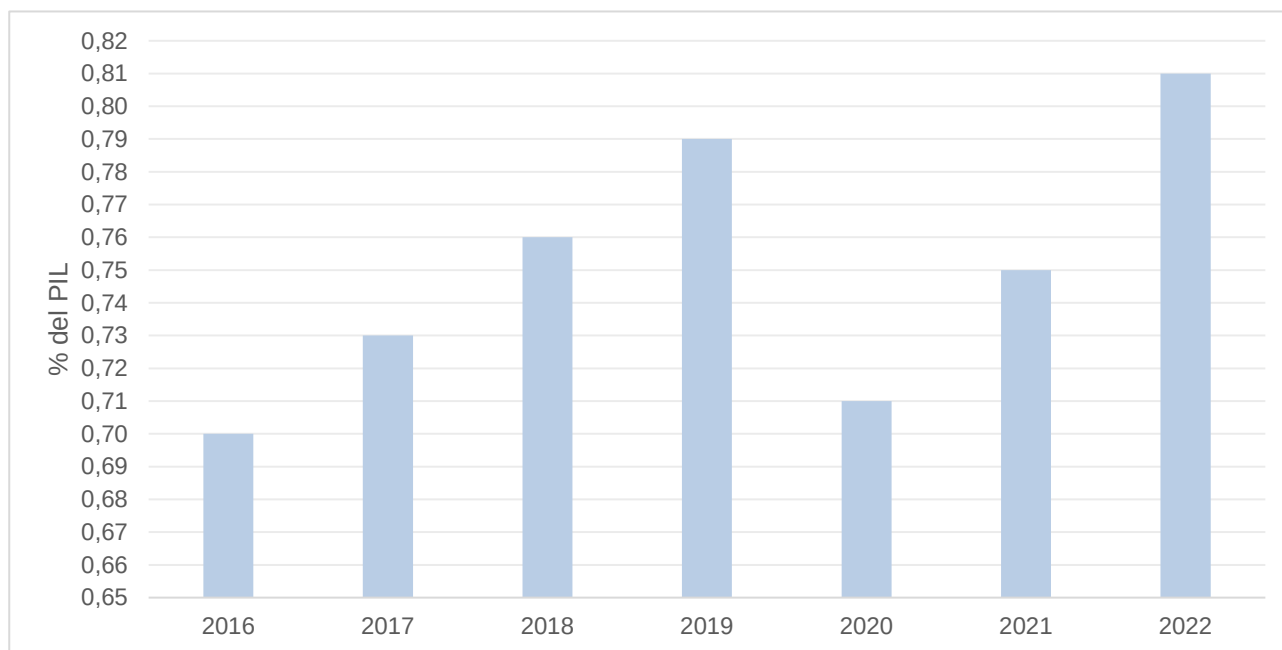
IL MONITORAGGIO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: L'INDICATORE SUI SUSSIDI ALLE FONTI FOSSILI (UN-IAEG-SDGS 12.C.1)

Il 18 settembre 2023, con Delibera 1/2023, il CITE ha approvato la revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, lo strumento di cui si è dotata l'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

La Strategia rinnovata nel 2023 rappresenta l'esito di un esteso e intenso percorso di revisione svolto in collaborazione con le amministrazioni centrali, territoriali e con gli attori della società civile. Essa si propone di definire gli obiettivi di sviluppo sostenibile italiani, identificando 15 Scelte Strategiche Nazionali (SSN), a loro volta articolate in 55 Obiettivi Strategici Nazionali (OSN). Alle SSN e agli OSN vengono associati, ove disponibili e previsti da norme e pianificazioni vigenti, valori obiettivo e relativi indicatori, monitorati attraverso un articolato sistema di monitoraggio integrato.

Uno specifico Obiettivo Strategico è dedicato proprio ad “Attuare la riforma fiscale ecologica ed espandere l'applicazione dei green bond sovrani” e viene monitorato, tra gli altri, dall'indicatore 12.c.1 “Volume di sussidi alle fonti fossili (produzione e consumo) in percentuale sul PIL”.

Figura 1 – Volume di sussidi alle fonti fossili FFS (produzione e consumo) in percentuale sul Pil



Fonte: ISTAT su dati MASE e MEF

L'indicatore mostra una dinamica di medio periodo in aumento rispetto al 2016, crescita che si conferma tra il 2020 e il 2022.

Anche in tale contesto, dunque, il Catalogo si pone quale strumento tecnico e conoscitivo finalizzato a valutare lo stato dell'arte dei sussidi ambientali e il loro contributo, in positivo o in negativo, ai processi di sviluppo sostenibile. La riforma dei SAD si colloca dunque

nell'ambito di un più ampio quadro volto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello nazionale e internazionale.

LA RIFORMA DELL'IVA NEI SUSSIDI AMBIENTALI

Nell'aprile del 2022, il Consiglio dell'UE ha adottato la Direttiva di modifica (UE) 2022/542 per riformare le regole sulle aliquote fiscali nella Direttiva IVA dell'UE (Direttiva 2006/112/CE). Gli obiettivi sono da un lato fornire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote IVA, dall'altro di allineare la Direttiva IVA dell'UE con altre politiche, tra le quali il Green Deal europeo.

La Direttiva ha aggiornato l'elenco dei beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA e introdotto un limite specifico, in termini di tipologia di beni o servizi, a cui è possibile applicare aliquote ridotte, al fine di evitarne la proliferazione. Tra i beni da rendere accessibili, rientrano i pannelli solari, le fonti di energia verde in generale, e i sistemi di riscaldamento rispettosi dell'ambiente. In linea con gli impegni ambientali assunti dall'Unione in materia di decarbonizzazione la Direttiva si propone quindi, di offrire agli Stati membri la possibilità di promuovere mediante aliquote IVA ridotte l'uso di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi di riscaldamento rispettosi dell'ambiente a basse emissioni ad alto rendimento che soddisfano i criteri della legislazione ambientale.

L'articolo 105-bis, par. 4 della Direttiva UE 2022/542 prevede l'eliminazione delle aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente sui combustibili fossili, su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra – come la torba – e sulla legna da ardere entro il 1 gennaio 2030; prevede, inoltre, l'eliminazione delle aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici entro il 1 gennaio 2032.

Anche il settore dei trasporti sarà investito da una riforma fiscale che prevede l'abrogazione di meccanismo di incentivazione per i Veicoli a Basse e a Zero Emissioni (ZLEV) a partire dal 1° gennaio 2030, secondo il Regolamento UE 2023/851 entrato in vigore nel 2023. Il meccanismo di incentivazione, per tutto il decennio in corso, continuerà a sostenere la diffusione di veicoli con emissioni da zero fino a 50 g CO₂/km, compresi i veicoli elettrici a batteria, i veicoli elettrici a celle a combustibile che utilizzano l'idrogeno e i veicoli elettrici ibridi ricaricabili efficienti. Dopodiché vigerà un sistema premiante per il costruttore su obiettivi di ecoinnovazione che si baserà sul numero di ZLEV immesse annualmente sul mercato.

La riduzione di aliquota IVA diviene strumentale per sostenere la transizione verso l'uso di fonti energetiche rinnovabili e promuovere l'autosufficienza dell'Unione dal punto di vista energetico, e consentire agli Stati membri di migliorare l'accesso dei consumatori finali alle fonti di energia verde.

L'effetto dell'eliminazione obbligatoria del trattamento IVA preferenziale di beni ad impatto ambientale negativo si rifletterà sui prezzi dei prodotti e di conseguenza si dovrebbe creare un incentivo a passare ad alternative più ecologiche (ad esempio, il teleriscaldamento e i fertilizzanti naturali). Tuttavia, ciò presuppone che tali alternative siano disponibili, accessibili e convenienti (e idealmente anche più economiche di eventuali sostituti dannosi

per l'ambiente). Di conseguenza, gli Stati membri non possono limitarsi ad abolire i regimi IVA preferenziali per scoraggiare l'uso e il consumo dei beni dannosi per l'ambiente in questione, ma devono integrare queste misure con investimenti strategici, tra cui la sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti (se necessario, in parallelo al miglioramento dell'isolamento termico), l'espansione del trasporto pubblico e delle reti ciclabili, l'acquisto e l'utilizzo di veicoli a funzionamento sostenibile e la conversione all'agricoltura biologica .

LA RIFORMA FISCALE AMBIENTALE ATTUATA NELL'AMBITO DEL PIANO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DEL CITE

La riforma del sistema fiscale costituisce uno dei pilastri del Piano di Transizione Ecologica (PTE) ed è annoverata tra le leve economiche di attuazione del Piano stesso. Una riforma complessiva e strutturata che sia mirata ad affrontare le problematiche ambientali, senza effetti negativi per la finanza pubblica, potrebbe comprendere una serie di correzioni delle attuali distorsioni del mercato.

La governance del PTE è stata affidata al Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), istituito con l'articolo 4 del decreto-legge del 1° marzo 2021 n. 22 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al CITE spetta il compito, oltre che di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione (ferme restando le competenze del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile – CIPESS), di deliberare sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, supportato da un Comitato tecnico.

Pertanto, tra il 2021 e il 2022, sono stati avviati a riforma cinque sussidi, presenti nel catalogo e classificati come SAD, attraverso la loro abrogazione:

- Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci (EN.SI.06) prevista dalla Tabella A, punto 4, del TUA e soppresso dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare (EN.SI.14) prevista dalla Tabella A, punto 4, del TUA e soppresso dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment (EN.SI.25) soppresso dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi – petrolio, per il gas naturale e per il carbone EN SI 27 e EN SI 28 modificati con dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25.

SINTESI DEI DATI

La stima del sesto Catalogo su dati del 2022 è di 20,3 miliardi di euro per i Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF), di 24,2 miliardi di euro per i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) e di 13,8 miliardi di euro per i Sussidi Ambientalmente Incerti (SAI). I sussidi alle fonti fossili (*Fossil Fuel Subsidies* – FFS) sono 17,1 miliardi di euro. La sesta edizione ha preso in esame 183 incentivi con impatto ambientale che hanno registrato un effetto finanziario nel corso del 2022 (cfr. Tabella 2); l'analisi, come per le edizioni precedenti, non è da ritenersi esaustiva del complesso scenario di fiscalità ambientale nazionale, ma si basa sulla miglior conoscenza disponibile che deriva dagli approfondimenti delle norme vigenti, dalle collaborazioni attivate e dalle osservazioni raccolte.

Secondo il disposto della Legge sulla *green economy* (Art. 68 della L. n. 221/2015) “*i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente*”. A livello di classificazione, il Catalogo suddivide i sussidi in due principali categorie: sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (spese fiscali); sono stati inclusi i sussidi “impliciti” come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo, investimento e produzione favorevoli o dannosi per l'ambiente.

Sono considerate, nel monitoraggio del Catalogo, le misure che determinano: (i) un trasferimento dello Stato verso un soggetto privato (Organizzazione Mondiale del Commercio – WTO); (ii) un vantaggio in termini di reddito o di costo (OCSE); (iii) uno scarto tra prezzo osservato e costo marginale sociale della produzione che internalizzi i danni arrecati alla società (Fondo Monetario Internazionale - FMI). L'aggiornamento dei dati include, come per le precedenti edizioni, gli incentivi a carattere emergenziale comunicati dal Ministero di Economia e Finanza e non inclusi nelle stime totali poiché si tratta di provvedimenti straordinari, verosimilmente transitori e comunque in rapida evoluzione. La valutazione ambientale, infine, è stata svolta per competenza dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è supportata dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale e dai dati e relative valutazioni delle Amministrazioni e degli Istituti di ricerca nazionali e internazionali.

Nel 2022, i SAD registrano un incremento di 3,2 miliardi di euro dovuto prevalentemente alla crisi energetica e all'instabilità dell'approvvigionamento delle fonti fossili; i sussidi imputabili dell'incremento sono prevalentemente *l'Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (EN.SI.04) +0,7 miliardi di euro; IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico (IVA.07) +1,3 miliardi di euro; Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito EN.SD.01 +1,3 miliardi di euro.*

Tabella 2 – Sintesi SAD, SAF e SAI (numero delle misure e stima dell'effetto finanziario) dal 2017 al 2022¹

Qualifica sussidi	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€
SAD	57	20.007,8	60	20.265,0	60	21.174,2	59	17.969,2	61	21.018,1	55	24.187,0
SAI	29	8.398,1	30	10.141,8	31	12.176,3	32	13.951,3	31	12.829,6	31	13.786,7
SAF	67	17.241,9	74	18.393,0	84	18.941,2	91	20.731,8	84	19.804,0	97	20.291,6
Totale	153	45.647,8	164	48.799,9	175	52.291,7	182	52.652,3	176	53.651,7	183	58.265,3
<i>di cui FFS</i>	45	13.973,4	46	14.714,3	46	15.334,8	45	13.013,9	45	14.833,6	39	17.081,1

La sesta edizione aggiorna i sussidi distribuiti nelle cinque categorie che sono: Agricoltura e Pesca, Energia, Trasporti, IVA agevolata e Altri Sussidi (cfr. Tabella 3). I codici univoci utilizzati dal MASE per la classificazione dei sussidi ambientali sono riportati tra parentesi, per maggiori dettagli si consulti la sesta edizione del Catalogo.

Categoria Energia

Un primo intervento di riforma sulle accise dei prodotti energetici a scopo ambientale si è registrato nel 2021, con l'abrogazione del Punto 11 e la modifica dell'articolo 21 del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise) ad opera dell'art. 1 comma 631 della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160. La modifica ha interessato le *Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione (EN.SI.11)* e gli incentivi alla *Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica – alimentati da combustibili fossili (EN.SI.23)*. Per quanto riguarda, invece, il sussidio *EN.SI.30 (Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza)*, l'articolo 21 del decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 ne prevede l'abrogazione per obbligo per l'Italia derivante dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 56/02 in relazione all'adeguamento, entro il 31 dicembre 2023, dei regimi di aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia.

Sono stati abrogati, con l'art. 21 Legge 3 maggio 2019 n. 37, gli *Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (EN.SD.05)* e non risulta il rinnovo per le *Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (EN.SI.29)*, trattandosi di un sussidio temporaneo che consisteva in aiuti non a regime. Per ulteriori dettagli sulla politica energetica di emergenza si rimanda alla descrizione dei

¹ Gli importi sono stati elaborati tenendo conto delle migliori informazioni a disposizione e selezionate nell'ordine seguente di priorità: 1) i pagamenti; 2) gli stanziamenti; 3) le stime. In caso di stime diverse sono state adottate ipotesi conservative e prudenziali (v. singole schede). Le serie storiche sono ricostruite in conseguenza di variazioni nel numero di misure e negli importi tra le varie edizioni del Catalogo dovute a: a) nuovi sussidi, b) cessazione di sussidi, c) cambiamento della qualifica del sussidio, d) nuova disponibilità degli importi, e) revisione degli importi.

principali provvedimenti su misure di incentivazione e aiuti diretti ai settori e alle fasce più vulnerabili, riportata nel capitolo 3 della sesta edizione del Catalogo.

Infine, dalla Legge di bilancio del 2022 e dal Rapporto per le spese fiscali del MEF 2022, sono stati introdotti nel monitoraggio due SAD che sono: *Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia (EN.SI.39)* e *Riduzione dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice (EN.SI.40)*.

Categoria Trasporti

Nella categoria Trasporti il nuovo Regolamento UE 2023/851 del 19 aprile 2023 restringe l'obiettivo di riduzione per le emissioni medie per l'intero parco dell'UE per le autovetture nuove del 55% anziché del 37,5% (ex obiettivo nel 2021) e dei veicoli commerciali leggeri nuovi del 50% anziché del 31% (ex obiettivo nel 2021). Entro il 2035, la riduzione delle emissioni dovrà essere del 100%, sia per le autovetture nuove che per i veicoli commerciali. Nell'ambito del percorso di transizione dovrebbero essere valutati adeguati interventi e incentivi a livello di Unione e di Stato membro per migliorare l'accessibilità economica dei veicoli a zero emissioni. I progressi compiuti in tale percorso organico di transizione per l'ecosistema della mobilità dovrebbero essere monitorati ogni due anni nell'ambito di una relazione sullo stato di avanzamento che la Commissione dovrà presentare. Attualmente il Catalogo monitora, i seguenti sussidi sul tema: *Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km (TR.SD.11)*, *Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli M1 e N1 nuovi di fabbrica omologati per emissioni fino a 70g CO2/km (TR.SD.07)* e *Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (TR.SD.06)*. Per il 2022 è stato aggiunto al monitoraggio del Catalogo un SAD dal Rapporto spese fiscali del MEF *Esenzione bonus carburante dipendenti (TR.SI.16)*.

Categoria Agricoltura e Pesca

I sussidi monitorati nella categoria Agricoltura e Pesca derivano principalmente da misure comunitarie della Politica Agricola Comune (PAC) e in minor parte dagli interventi nazionali di agevolazione fiscale che interessano il settore. La sesta edizione riporta i dati relativi al biennio di proroga 2021-2022 che ha preceduto l'avvio definitivo della nuova PAC a partire dal 2023 che sarà quindi monitorata dalla prossima edizione.

Il settore sarà interessato dalla riforma sui fertilizzanti chimici sancita dal Consiglio dell'UE con l'adozione della Direttiva di modifica 2022/542 per riformare le regole sulle aliquote fiscali nella Direttiva IVA dell'UE (Direttiva 2006/112/CE). Secondo l'articolo 105-bis, par. 4, di tale Direttiva di modifica, gli Stati membri dovranno eliminare le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici entro il 1° gennaio 2032.

Categoria Altri Sussidi

Nella Categoria Altri Sussidi sono quantificate le voci di sussidio a rilevanza ambientale imputabili a diverse dimensioni incluse: il settore dell'edilizia, i beni strumentali destinati a strutture produttive; il settore dei rifiuti; il settore idrico; il settore della finanza verde.

I sussidi all'edilizia e all'efficienza energetica monitorati dal Catalogo sono 6: *Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile (AL.SI.15); Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici (AL.SI.16); Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali (AL.SI.17); Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (AL.SI.18); Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (AL.SI.10); e Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private (AL.SI.20).*

Il monitoraggio del Catalogo sugli incentivi dedicati all'acquisto di beni strumentali è diretto sia alle erogazioni disposte per "Industria 4.0", sia ai finanziamenti per ricerca e sviluppo (R&S). Lo strumento fiscale prevalente è il credito di imposta, ma in alcuni casi ci sono anche i finanziamenti agevolati. Nell'ultimo triennio i beni strumentali sono stati incentivati anche da misure di natura emergenziale che, in quanto temporanee, non sono state considerate dal monitoraggio annuale.

In merito alla definizione dell'oggetto di incentivo, la norma definisce "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»" tutti quelli compresi nell'Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Nella formulazione degli incentivi fiscali, però, non sempre sono fornite indicazioni di merito rispetto ai criteri o alle caratteristiche di sostenibilità dei beni materiali che le imprese andranno ad acquistare con i finanziamenti pubblici; potrebbe trattarsi, senza una chiara distinzione, di beni a maggiore efficienza energetica o realizzati con la migliore tecnologia disponibile, o meno.

Infine, risultano terminate le *Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina (AL.SD.07)* e gli *Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (AL.SD.04).*

Categoria IVA

Nella categoria IVA sono inclusi i regimi di IVA agevolata al 4%, al 5% e al 10%, sono tutti a regime e in gran parte introdotti nel 1972 con il D.P.R. n. 633. Al pari delle precedenti edizioni del Catalogo, l'elenco delle agevolazioni IVA esaminate costituisce un sottoinsieme selezionato delle agevolazioni vigenti, volto a individuare quelle meritevoli di valutazione sotto il profilo ambientale. Con la sesta edizione, si è registrato un incremento dell'*IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione (IVA.01)*, *IVA agevolata per case di abitazione non di lusso (IVA.13)*, *IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private (IVA.20)* e *IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico (IVA.07).*

Tabella 3 – Numero ed effetto finanziario dei sussidi rispetto alla categoria e alla classificazione, anni 2017-2022²

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€
Agricoltura e Pesca	47	6.128,2	49	7.227,8	50	7.407,1	51	7.286,8	51	7.289,5	54	7.116,0
SAD			1	1,0	1	3,0	1	3,0	1	2,0		
Diretto			1	1,0	1	3,0	1	3,0	1	2,0		
Incerto	16	2.816,7	16	2.801,8	17	2.918,7	17	2.920,0	17	2.909,6	16	2.835,7
Diretto	14	2.522,0	14	2.490,5	15	2.465,3	15	2.468,3	15	2.471,2	14	2.410,0
Indiretto	2	294,7	2	311,4	2	453,4	2	451,7	2	438,4	2	425,7
SAF	31	3.311,5	32	4.425,0	32	4.485,4	33	4.363,9	33	4.377,9	38	4.280,2
Diretto	30	3.309,9	30	4.421,5	30	4.479,9	31	4.359,1	31	4.375,1	36	4.275,3
Indiretto	1	1,5	2	3,5	2	5,5	2	4,8	2	2,8	2	5,0
Altri sussidi	47	22.869,9	48	23.152,5	48	23.704,7	47	21.798,8	49	22.466,4	46	19.462,9
SAD	33	10.670,8	34	11.308,0	34	11.894,1	33	9.435,4	35	11.284,8	29	12.161,8
Diretto	3	1.155,2	4	1.745,4	4	2.185,1	4	1.710,7	4	2.494,3	4	3.712,7
Indiretto	30	9.515,6	30	9.562,6	30	9.709,0	29	7.724,7	31	8.790,6	25	8.449,0
Incerto	4	80,2	4	75,7	4	94,6	4	12,9	4	8,0	4	8,5
Diretto	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
Indiretto	3	80,2	3	75,7	3	94,6	3	12,9	3	8,0	3	8,5
SAF	10	12.118,8	10	11.768,9	10	11.716,1	10	12.350,5	10	11.173,6	13	7.292,6
Diretto	5	12.040,4	5	11.679,0	5	11.561,0	5	12.264,9	5	11.007,0	5	6.928,0
Indiretto	5	78,4	5	89,9	5	155,1	5	85,6	5	166,6	8	364,6
Energia	11	1.381,8	12	1.357,0	17	1.486,6	19	2.474,6	15	2.271,3	18	2.185,8
SAD	4	1.271,1	4	1.272,5	4	1.271,9	4	1.258,9	4	1.261,7	5	1.271,0
Diretto	4	1.271,1	4	1.272,5	4	1.271,9	4	1.258,9	4	1.261,7	5	1.271,0
Indiretto	1	44,1	1	48,9	1	0,0	1	50,0				
Incerto	1	44,1	1	48,9	1	0,0	1	50,0				
Diretto	6	66,6	7	35,6	12	214,7	14	1.165,6	11	1.009,6	13	914,8
Indiretto	2	55,0	2	24,0	6	104,8	8	1.057,8	5	904,6	6	856,0
SAF	4	11,6	5	11,6	6	109,9	6	107,8	6	105,0	7	58,8
Diretto	27	2.717,1	34	4.872,3	39	7.239,7	43	8.470,6	39	7.203,8	43	11.478,4
Indiretto	5	38,3	6	38,3	6	38,3	6	38,3	6	39,7	6	54,7
IVA agevolata	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
SAD	4	38,3	5	38,3	5	38,3	5	38,3	5	39,7	5	54,7
Indiretto	7	968,9	8	2.712,6	8	4.716,8	9	5.615,1	9	3.979,9	10	3.679,7
Incerto	2	46,6	2	79,6	2	153,1	2	362,3	2	1.063,9	2	0,0
Indiretto	5	922,3	6	2.633,0	6	4.563,7	7	5.252,8	7	2.916,0	8	3.679,7
SAF	15	1.709,9	20	2.121,3	25	2.484,6	28	2.817,2	24	3.184,2	27	7.744,0
Indiretto							2	20,0	3	40,0	4	174,0

² Cfr. nota 1.

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€
Trasporti	15	1.709,9	20	2.121,3	25	2.484,6	26	2.797,2	21	3.144,2	23	7.570,0
SAD	21	12.550,8	21	12.190,3	21	12.453,6	22	12.621,5	22	14.420,7	22	18.022,3
<i>Indiretto</i>	15	8.027,6	15	7.645,3	15	7.966,9	15	7.233,6	15	8.429,9	15	10.699,6
Incerto	15	8.027,6	15	7.645,3	15	7.966,9	15	7.233,6	15	8.429,9	15	10.699,6
<i>Diretto</i>	1	4.488,2	1	4.502,8	1	4.446,3	1	5.353,3	1	5.932,1	1	7.262,8
SAF	1	4.488,2	1	4.502,8	1	4.446,3	1	5.353,3	1	5.932,1	1	7.262,8
<i>Diretto</i>	5	35,1	5	42,2	5	40,4	6	34,6	6	58,7	6	59,9
<i>Indiretto</i>	5	35,1	5	42,2	5	40,4	6	34,6	6	58,7	6	59,9
Totale	153	45.647,8	164	48.799,9	175	52.291,7	182	52.652,3	176	53.651,7	183	58.265,3

Riformabilità dei sussidi

Una delle informazioni raccolte all'interno delle schede del Catalogo è il livello di riformabilità che si potrebbe definire come il contesto politico e giuridico di competenza e di riferimento per l'avvio di un eventuale processo di negoziato e di riforma degli incentivi dannosi e incerti.

La definizione del livello di riformabilità dipende in gran parte dall'attribuzione delle competenze tra UE e Stati membri. Determinati settori sono di competenze esclusiva dell'UE e i Paesi membri si limitano ad adottare le leggi europee ed è il caso del mercato unico, della politica monetaria e del commercio. In certi settori, invece, sia l'UE che gli Stati membri possono legiferare e si tratta di competenze concorrenti quali occupazione e affari sociali, coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, trasporti, energia, etc. Tuttavia, per le competenze concorrenti, i Paesi membri tengono conto dell'azione politica e giuridica dell'UE.

Infine, diversi sussidi presentano una situazione "ibrida" (i.e. le categorie "Internazionale/Nazionale" e "Europea/Nazionale"), ovvero possono essere riformati solo in parte a livello nazionale e in altra parte procedendo attraverso i negoziati. Il livello internazionale, in particolare, vincola i Paesi attraverso la ratifica dei trattati e limita in questo modo l'autonomia del processo di riforma.

La maggior parte dei Sussidi Dannosi Ambientali (SAD) sono comunque rifornibili a livello nazionale con 20 miliardi di euro di SAD di cui 10,7 riguardano il Testo Unico dell'IVA e 6,2 i sussidi energetici inefficienti e alle fonti fossili.

Tabella 4 – Tavola degli Incerti e dei SAD per categoria e livello di riformabilità (2022; mln €)

Livello di riformabilità	Agricoltura e Pesca		Energia		Trasporti		Altri sussidi		IVA agevolata		Totale	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€
SAD	29	12.161,8	5	1.271,0	6	54,7	15	10.699,6			55	24.187,0

Livello di riformabilità	Agricoltura e Pesca		Energia		Trasporti		Altri sussidi		IVA agevolata		Totale	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€
Europeo	1	3.712,7									1	3.712,7
Europeo/Nazionale	1	0,0									1	0,0
Internazionale/Nazionale	3	2.088,4			1	0,0					4	2.088,4
Nazionale	24	6.360,6	5	1.271,0	5	54,7	15	10.699,6			49	18.385,9
Incerto	4	8,5			10	3.679,7	1	7.262,8	16	2.835,7	31	13.786,7
Europeo									14	2.410,0	14	2.410,0
Nazionale	4	8,5			10	3.679,7	1	7.262,8	2	425,7	17	11.376,6
Totale	46	19.462,9	18	2.185,8	43	11.478,4	22	18.022,3	54	7.116,0	183	58.265,3

FOCUS: DIFFERENTE TRATTAMENTO FISCALE DELLA BENZINA E DEL GASOLIO IN ITALIA

In passato le accise sono state introdotte primariamente con l'obiettivo di incrementare le entrate dello Stato, facendo leva su costi di raccolta relativamente ridotti e facilità di adeguamento delle aliquote. Oggi, in alcuni casi, sono utilizzate per influire sul comportamento di spesa dei singoli individui tramite un disincentivo economico, in particolare in capo a prodotti che possono danneggiare la salute dell'uomo e l'ambiente circostante. L'esempio più evidente è rappresentato dall'imposta indiretta sugli alcolici e sul tabacco, oggi utilizzata per favorire una riduzione dei consumi e ridurre gli impatti sulla salute umana.

Allo stesso modo, sarebbe auspicabile che la finalità ambientale assumesse un ruolo crescente nella definizione delle accise sul carburante. A tal proposito, l'OCSE ha più volte sottolineato la preferibilità della tassazione ambientale ad altre forme di tassazione sotto diversi aspetti: efficacia ambientale, efficienza economica, capacità di creazione di ulteriore gettito e trasparenza.

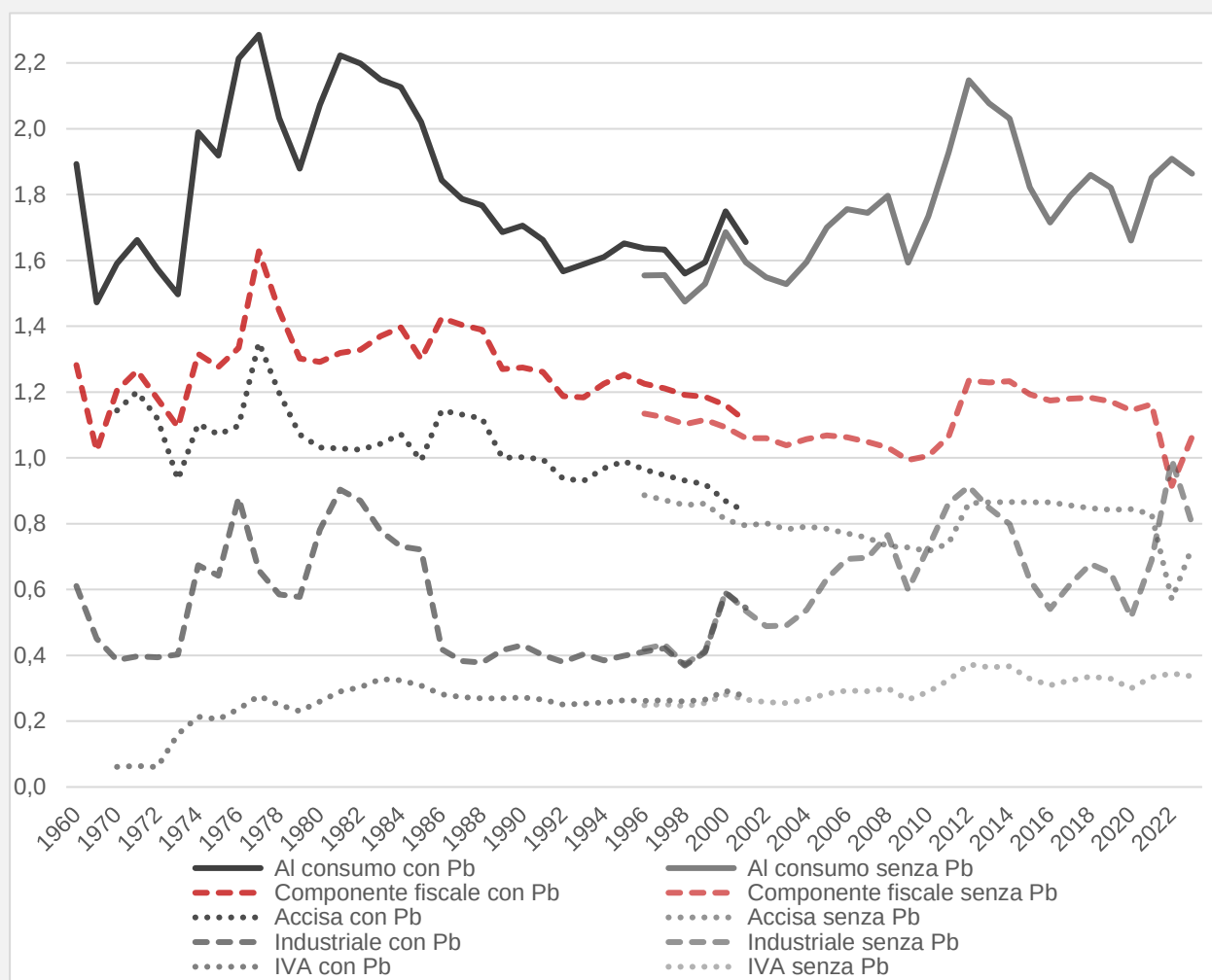
Per l'analisi dell'andamento del prezzo della benzina e del gasolio, e delle loro componenti fiscali, sono stati utilizzati i dati del MASE e dell'Unione Energie per la Mobilità (UNEM). I valori sono stati aggiornati al 2023 con i coefficienti di rivalutazione monetaria ISTAT.

Considerato che dal 2002 la benzina super con piombo non è più commercializzata e che quella senza piombo viene commercializzata dal 1996, si è tenuto conto degli andamenti della prima fino al 2001 e della seconda dal 1996.

La Figura 2 e la Figura 5 illustrano l'andamento del prezzo al consumo, del prezzo industriale e delle due componenti fiscali (accise³ ed IVA⁴), sia della benzina (con e senza piombo), sia del gasolio. Le principali indicazioni, in termini reali (valori aggiornati al 2023), per la benzina (cfr. Figura 3) si possono riassumere in:

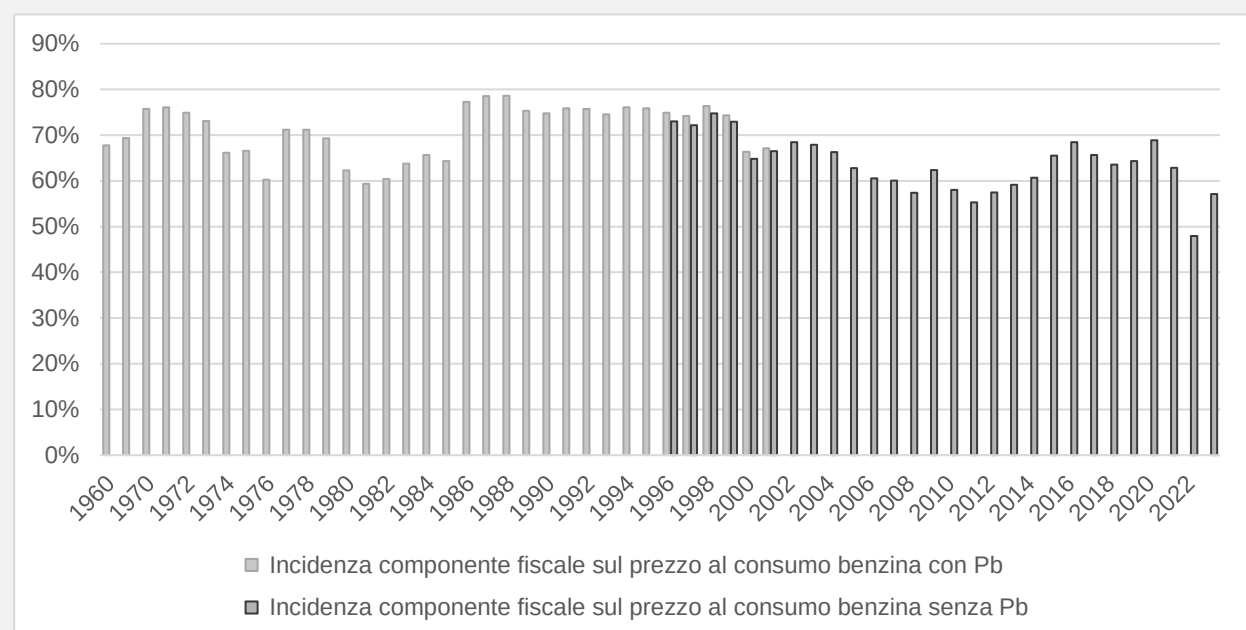
- il prezzo al consumo ha subito continue oscillazioni sempre restando all'interno del prezzo minimo di 1,47 €/litro registrato nel 1965 e del valore massimo di 2,28 €/litro registrato nel 1977;
- dal 2012 (anno di picco del nuovo secolo), il prezzo della benzina ha avuto una riduzione di circa il 13%, tornando ai livelli del 2018 (pari a quelli di metà anni '80);
- l'incidenza della componente fiscale, dopo il picco della fine degli anni '80 (78,6%), ha avuto una tendenza decrescente toccando il minimo nel 2022 (47,9%) – con una crescita della quota IVA e una decrescita della quota accise. Dopo essere diminuita di circa 15 punti percentuali tra 2021 e 2022 (a causa delle misure emergenziali), nel 2023 l'incidenza della componente fiscale è del 57,1%, restando sotto la media degli ultimi 30 anni (63,9%);
- in termini assoluti, la componente fiscale dell'accisa per la benzina ha avuto, nel lungo periodo, un andamento decrescente in termini reali, raggiungendo il minimo, sempre a causa delle misure emergenziali, di 0,57 €/litro nel 2022 (il massimo era stato registrato nel 1977 con 1,35 €/litro). Terminate le già menzionate misure, nel 2023 l'accisa torna al valore di 0,72 €/litro.

Figura 2 – Andamento del prezzo della benzina con componente fiscale (euro costanti 2023 per litro)



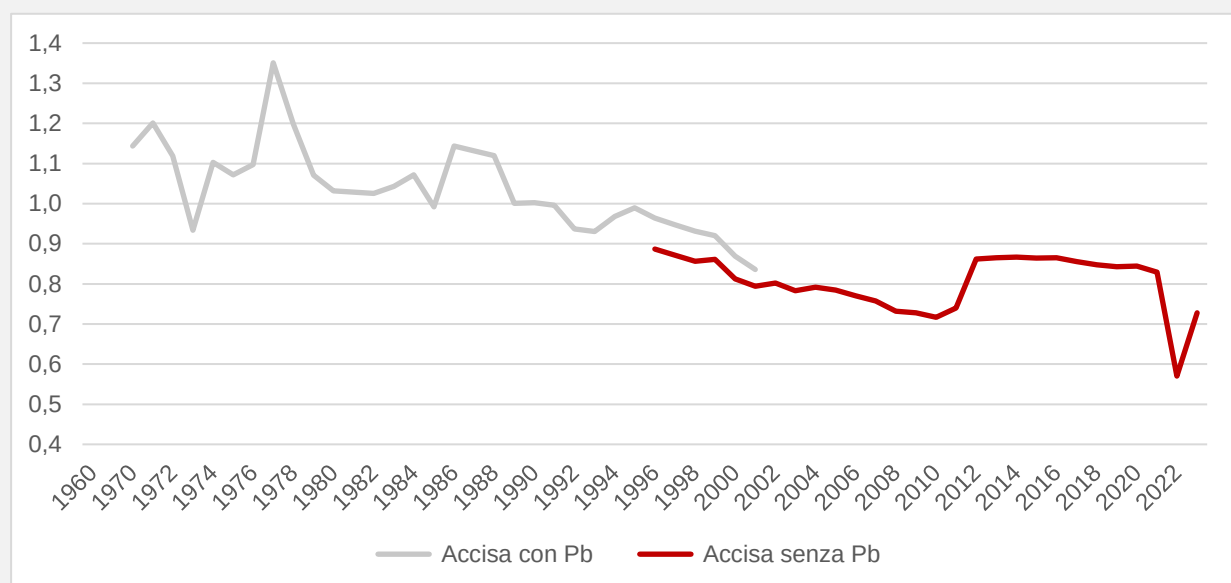
Fonte: MASE, UNEM (coefficiente di attualizzazione ISTAT)

Figura 3 – Incidenza della componente fiscale sul prezzo della benzina



Fonte: MASE, UNEM

Figura 4 – Andamento dell'accisa sulla benzina (euro costanti 2023 per litro)

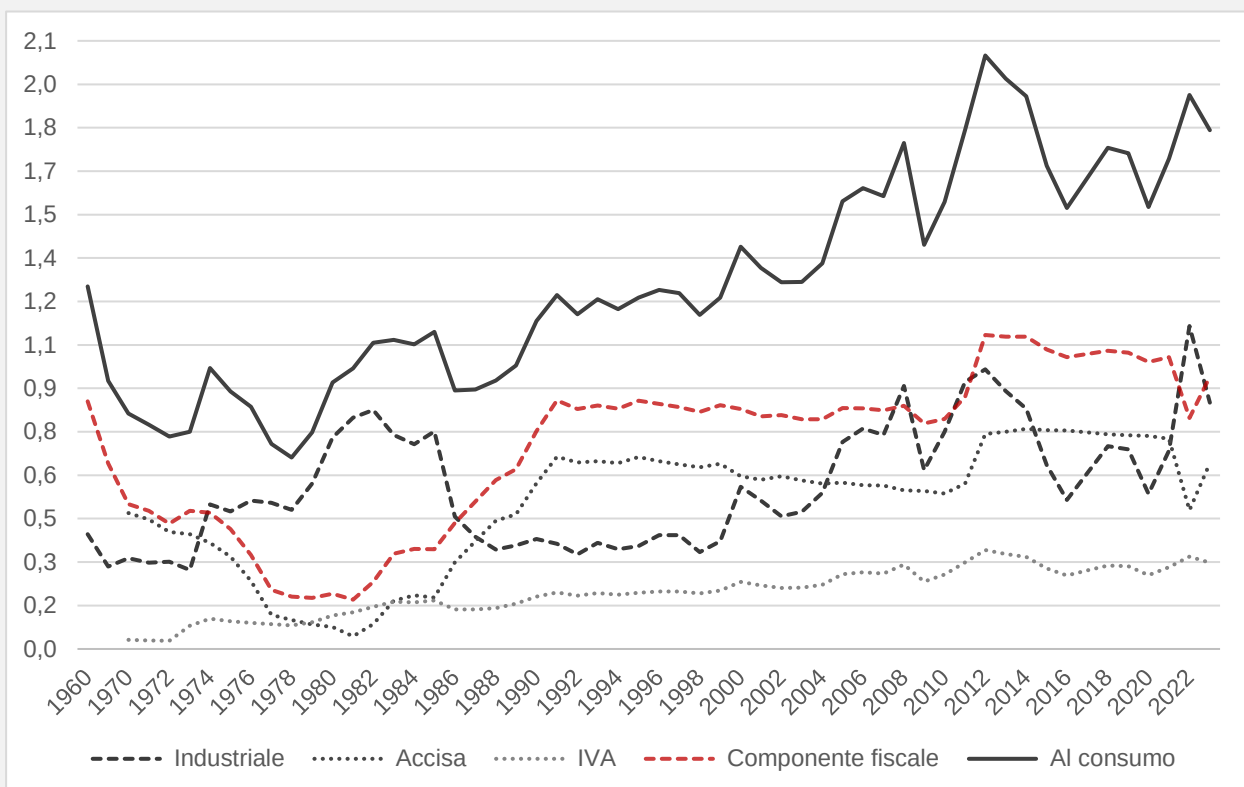


Fonte: MASE, UNEM (coefficiente di attualizzazione ISTAT)

Per quanto riguarda il gasolio, sempre in termini reali (cfr. Figura 6 e Figura 7):

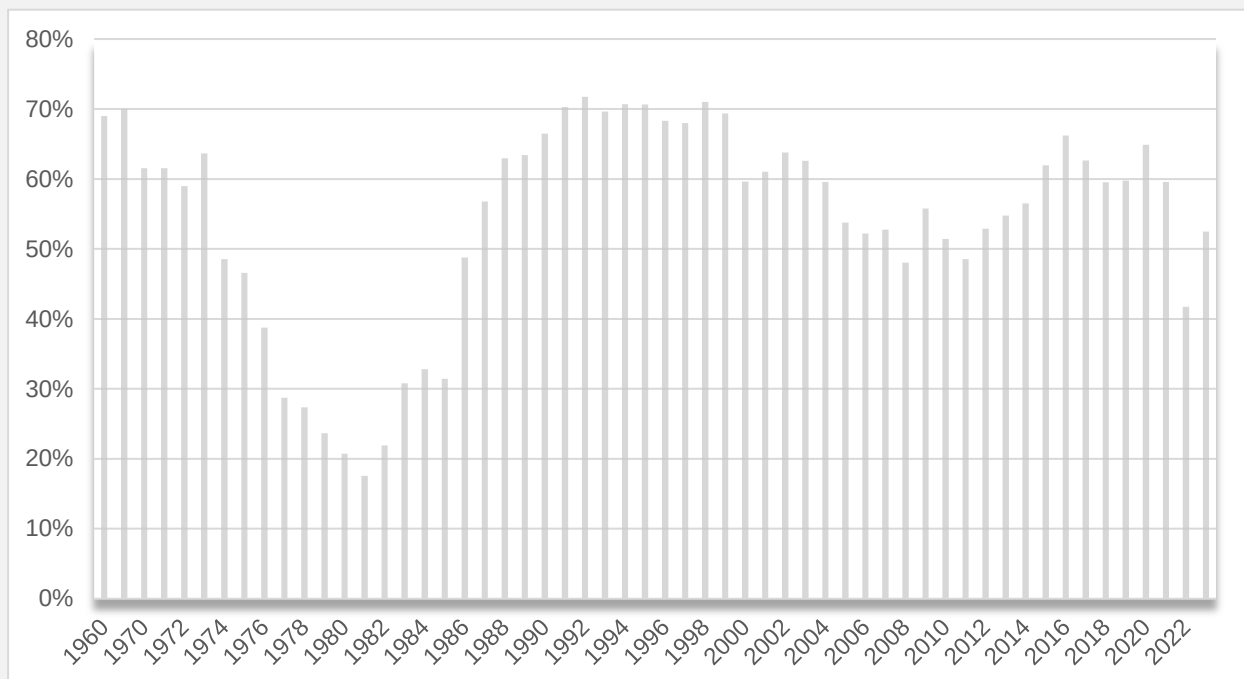
- il prezzo al consumo ha avuto un andamento, nel lungo periodo, di crescita, seppur – analogamente a quanto visto per il prezzo al consumo della benzina – si registrino delle ciclicità legate all'andamento delle quotazioni internazionali del greggio. Il valore di minimo si è registrato nel 1978 con 0,66 €/litro e il massimo nel 2012 con 2,04 €/litro;
- dal 2012 al 2019 il prezzo ha avuto una riduzione del 12,6%, tornando, circa, al livello del 2008;
- l'incidenza della componente fiscale, dopo il punto di minimo del 1981 (17,6%), è cresciuta rapidamente fino al 1992 (71,7%), rimanendo sostanzialmente stabile fino al 1999. Nel 2000 è crollata di circa 10 punti percentuali. Successivamente e con comportamento altalenante, si è ridotta fino al 2008 (48,0%) per, poi, tornare nuovamente a crescere fino al 2016 (66,2%). Dal 2016 all'ultimo anno osservato, 2023, si è ridotta di circa 13 punti percentuale (52,5%);
- in termini assoluti, la componente fiscale di accisa del gasolio ha dettato l'andamento, nel lungo periodo, dell'intera componente fiscale (accisa + IVA), attestandosi su un valore medio di 71,4 centesimi di Euro/litro dal 2012 (in leggera riduzione dal 2014, con un picco minimo dovuto alle misure emergenziali nel 2022, pari a 47 centesimi di Euro/litro). Nell'anno in esame, 2023, torna ai valori del 1994, 64,2 centesimi di Euro/litro.

Figura 5 – Andamento del prezzo del gasolio con componente fiscale (euro costanti 2023 per litro)



Fonte: MASE, UNEM (coefficiente di attualizzazione ISTAT)

Figura 6 – Incidenza della componente fiscale sul prezzo del gasolio



Fonte: MASE, UNEM

Figura 7 – Andamento dell'accisa sul gasolio (euro costanti 2023 per litro)



Fonte: MASE, UNEM (coefficiente di attualizzazione ISTAT)

SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI INTRODOTTI NEL 2022

Con l'analisi della Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) sono stati selezionati 9 sussidi favorevoli per l'ambiente e introdotti nella sesta edizione del Catalogo. Di questi 4 SAF sono destinati all'agricoltura biologica e sostenibile che sono: *Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati (AP.SD.54)*, *Contributo ai produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico (AP.SD.55)*, *Contributo settore apistico (AP.SD.56)*. Infine, è stato individuato e incluso nel monitoraggio il SAF *Fondo per l'agricoltura biologica (AP.SD.57)* stanziato con Legge di bilancio del 2020 e aggiornato con DM del MASAF a luglio 2023.

Nella categoria Energia, è stato individuato il *Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo (EN.SI.38)* che ha sostenuto le spese eseguite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per l'installazione di sistemi di accumulo energia da fonti rinnovabili, secondo le modalità del DM del 6 maggio 2022.

Infine, altri provvedimenti presi in considerazione con la sesta edizione sono 4 misure di economia circolare che sostengono il recupero e il riutilizzo di materia ed energia, classificati nella Categoria Altri sussidi e sono: *Credito d'imposta per impianti di compostaggio (AL.SI.43)*, *Fondo per l'apertura di centri per il riutilizzo (AL.SD.14)*; *Contributi alle imprese che operano nei settori del settore turistico e alberghiero (AL.SD.15)* e *Fondo per il sostegno alla transizione industriale (AL.SI.13)* rifinanziato nel 2022.

Oltre alla Legge di bilancio 2022, l'analisi è stata ampliata anche ad altri contesti di riferimento, al fine di individuare ulteriori elementi utili alla definizione del quadro dei Sussidi Favorevoli per l'Ambiente (SAF).

Pertanto, sono state riprese dal Rapporto spese fiscali 2021 del MEF 4 SAF che sono: *Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi (TR.SI.13)*; *Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto (TR.SI.14)*; *Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico (TR.SI.15)* e *Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione (EN.SI.42)*.

Infine, la sesta edizione ha incluso tra i SAF un sussidio stato approvato con il decreto-legge 17/2022 *Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud (EN.SI.41)* e due SAF dagli articoli 25 e 27 del Regolamento UE che disciplina il Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura (FEAMPA) che sono *Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici (AP.SD.58)* e *Sostegno all'acquacoltura (AP.SD.59)*. In un'ottica di incentivazione il FEAMPA fornisce indicazioni per la predisposizione di sostegni a indennizzo dei pescatori che raccolgono passivamente attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini e incentivi per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino in conformità con la normativa europea in vigore.

CONCLUSIONI

L'analisi dei dati della sesta edizione per il 2022 ha riconfermato l'andamento per cui la maggior parte dei sussidi ambientali sono caratterizzati da una breve finestra temporale e un limitato effetto finanziario. Secondo il Rapporto MEF sulle spese fiscali del 2023, dal quale il Catalogo trae la maggior parte delle misure, l'Italia si caratterizza per avere molte spese fiscali con un valore medio molto basso, un numero di beneficiari molto contenuto e molte voci con importi trascurabili o non stimabili. Secondo il MEF, la *“politica economica”* delle spese fiscali, più che agli obiettivi tributari, di efficienza o distributivi, è orientata al processo di scambio con i gruppi di pressione.

Principalmente in questo quadro si incardina la riforma dei SAD, da intendersi come un percorso pluriennale per la razionalizzazione dei sussidi ad impatto ambientale e con l'impegno a intraprendere, sulla base del quadro giuridico esistente, una mappatura della programmazione temporale che ne stabilisca gli attori, le modalità e le scadenze. Il Catalogo rappresenta un valido supporto tecnico a riguardo; riconosciuto come un importante prodotto da OCSE, Commissione Europea e mondo della ricerca, ha collocato l'Italia a livello internazionale tra i Paesi che guidano la riflessione sul tema dei sussidi e dell'impatto che il sistema fiscale ha sull'ambiente. La linea dell'Italia sulla riforma fiscale ambientale si basa su tre principi:

1. **“principio di gradualità”**, prevedere un corretto lasso di tempo durante il quale ridurre il sussidio statale, fino alla definitiva eliminazione, per dar tempo ai settori produttivi di trovare ed implementare alternative con un impatto sull'ambiente minore o trascurabile;

2. **“principio di compensazione”**, prevedere misure transitorie compensative per i settori sottoposti alla riduzione dei sussidi statali, soprattutto nei casi in cui l'eliminazione dell'esenzione si tradurrebbe in una perdita di competitività con conseguenze sullo sviluppo economico e sull'occupazione;

3. **“principio di semplificazione”**, prevedere la riforma di tutte le misure con un effetto finanziario di dimensione ridotta e/o con un impatto economico dubbio.

Negli ultimi anni, anche a livello nazionale è cresciuto l'interesse per il Catalogo in seguito all'evolversi delle politiche fiscali, con la riforma europea dell'IVA, la revisione dei sussidi alle fonti fossili e alle mobilità sostenibili e, in particolare, con i nuovi obiettivi di indipendenza energetica del *RePowerEU* integrati nel PNRR lo scorso febbraio.

Il nuovo quadro politico nazionale ed europeo ha fatto in modo che crescesse la consapevolezza del ruolo della fiscalità ambientale nel sostenere la transizione energetica ed ecologica per lo sviluppo sostenibile. Pertanto, il Catalogo è stato preso a riferimento sia dal PNRR, sia dal PNIEC, e richiamato nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, in ambito di delega fiscale, per la rassegna dei SAD nella riforma nazionale. Il Catalogo inoltre rappresenta uno degli elementi informativi utili per il monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile nazionali, come definiti dalla relativa

Strategia Nazionale, in particolare in riferimento all'obiettivo di *“Attuare la riforma fiscale ecologica ed espandere l'applicazione dei green bond sovrani”*.

L'attuale sistema di *governance* dei processi collegati alla riforma dei SAD vede, da una parte, il Comitato tecnico per la riforma tributaria, istituito con Decreto MEF 99/2023, al quale spetta il coordinamento tecnico della riforma nazionale; dall'altra, il CITE, al quale spetta la competenza per la definizione di una riforma unitaria volta alla revisione dei sussidi ambientali, secondo l'articolo 4 del decreto-legge del 1° marzo 2021 n. 22. Sono da definire, invece, i dispositivi normativi attuativi, e i tempi delle consultazioni.

Proprio in vista e con l'obiettivo di effettuare una riforma unitaria, sarà decisivo adottare un approccio basato sulla coerenza delle politiche che possa facilitare il dialogo tra i diversi attori del sistema di *governance* attuale e il coordinamento tra le diverse linee di lavoro descritte nei capitoli precedenti. Tali politiche sono accomunate dal medesimo obiettivo di rimodulazione dei sussidi e formulazione delle relative proposte di alternative sostenibili e di reindirizzamento del gettito evitato o modificato.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI E DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI

2024

(DATI 2022)

ARTICOLO 68 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221

*(“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY
E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI”)*

DETTA COLLEGATO AMBIENTALE

(GU SERIE GENERALE N. 13 DEL 18-1-2016)



Immagine di copertina: Luca Grassi

INDICE

Indice delle Tabelle	4
Lista di abbreviazioni ed acronimi.....	6
1. Il Catalogo dei Sussidi: definizioni e metodologia	8
1.1 <i>Definizioni di sussidio</i>	8
1.2 <i>Valutazione ambientale</i>	11
1.3 <i>Quantificazione del sussidio</i>	12
2. Il Catalogo dei Sussidi: dati e analisi	13
2.1 <i>Agricoltura e Pesca</i>	16
2.2 <i>Energia</i>	87
2.3 <i>Trasporti</i>	160
2.4 <i>Altri Sussidi</i>	190
2.5 <i>IVA agevolata</i>	249
2.6 <i>Tabelle di sintesi</i>	277
1.1 <i>Focus regionali: cave e torbiere</i>	303
2.7 <i>Riferimenti bibliografici e web (capitolo 2)</i>	309
3. I sussidi nei decreti di emergenza.....	316
3.1 <i>La crisi del mercato energetico</i>	316
4. Gruppo di lavoro.....	332
Indice Analitico	334

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Classificazione dei sussidi – approccio teorico	8
Tabella 2 – Classificazione dei sussidi – approccio pragmatico.....	9
Tabella 3 – Sintesi dei dati 2017-2022	278
Tabella 4 – Classificazione dei sussidi per categoria 2017- 2022	278
Tabella 5 – Tavola riassuntiva dei sussidi per qualifica e classificazione 2017- 2022	278
Tabella 6 – Tavola riassuntiva dei SAD 2017-2022.....	279
Tabella 7 – Tavola riassuntiva dei SAI 2017-2022.....	279
Tabella 8 – Tavola riassuntiva dei SAF 2017-2022.....	280
Tabella 9 – Tavola degli Incerti e dei SAD per categoria e livello di riformabilità (2022; mln €).....	280
Tabella 11 – Elenco dei provvedimenti normativi vigenti in tema di tariffazione per cave e torbiere ..	304
Tabella 12 – Confronto delle tariffe per cave e torbiere anni 2017 e 2023.....	305
Tabella 13 – Interventi di legge per il contenimento dell’aumento dei prezzi del gas naturale, dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022	318
Tabella 14 – Interventi di legge per il contenimento dell’aumento dei prezzi dell’elettricità, dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022	319
Tabella 15 – Interventi di legge a rinforzo del bonus sociale gas ed elettricità.....	320
Tabella 16 – Provvedimenti di contenimento dell’aumento del prezzo internazionale del greggio	321
Tabella 17 – Credito d’imposta e riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA per elettrico, gas e carburante	321
Tabella 18 – Sintesi dei dati utilizzati nell’analisi delle misure fiscali di emergenza dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022	324
Tabella 19 – Interventi di legge per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali.....	325
Tabella 20 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.....	326

Tabella 21 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas per usi energetici diversi dal teleriscaldamento	328
Tabella 22 – Contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio	330
Tabella 18 – Sintesi dei dati utilizzati nell'analisi delle misure fiscali di emergenza dal secondo trimestre 2022 al primo trimestre 2023	331

LISTA DI ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

AEA	Agenzia Europea per l'Ambiente (vedi EEA)
AIE	Agenzia Internazionale dell'Energia (vedi IEA)
ARERA (ex AEEGSI)	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico)
c.d.	cosiddetto
CBA	Cost-Benefit Analysis (ACB Analisi Costi-Benefici)
CSEA	Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali
d.q.	da quantificare
EEA	European Environmental Agency
EFS	Environmentally Friendly Subsidy
EHS	Environmentally Harmful Subsidy
ETS (o EU-ETS)	European Union - Emission Trading System
EU	European Union
FER	Fonti Energetiche Rinnovabili
FFS	Fossil Fuel Subsidy
FMI	Fondo Monetario Internazionale
G20	Gruppo dei 20 Paesi (G7 + Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Messico, Russia, Sud Africa, Turchia, UE)
G7	Gruppo dei 7 Paesi: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d'America + UE
G8	Gruppo dei 7 Paesi + UE + Russia
GHG	Greenhouse Gases (gas a effetto serra)
GNC	Gas Naturale Compresso
GNL	Gas Naturale Liquefatto
GPL	Gas Petrolio Liquido
IEA	International Energy Agency
IEEP	Institute for European Environmental Policy
IMF	International Monetary Fund (vedi FMI)
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IRP	International Resource Panel
OCM	Organizzazione Comune di Mercato
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici

OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (vedi OCSE)
OMC	Organizzazione Mondiale per il Commercio (vedi WTO)
PAC	Politica Agricola Comunitaria
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
SAD	Sussidio Ambientalmente Dannoso
SAF	Sussidio Ambientalmente Favorevole
SAI	Sussidio Ambientalmente Incerto
UNEP	United Nations Environment Programme / Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente
WB	World Bank / Banca Mondiale
WRI	World Resources Institute
WTO	World Trade Organization / Organizzazione Mondiale del Commercio

1. IL CATALOGO DEI SUSSIDI: DEFINIZIONI E METODOLOGIA

1.1 DEFINIZIONI DI SUSSIDIO

Il lavoro di identificazione dei sussidi ambientali inizia dalla definizione del “raggio di analisi” entro il quale un sussidio possa essere considerato tale. In letteratura, vi sono diverse definizioni più o meno ampie riconducibili a tre profili principali, secondo cui un sussidio è:

- un trasferimento dello Stato verso un soggetto privato. Questa definizione, adottata dal WTO, indica il sussidio come qualsiasi trasferimento di natura finanziaria pubblica che apporti un beneficio o un vantaggio e, in tale contesto, il trasferimento può avvenire sia direttamente o tramite la rinuncia a ottenere un trasferimento inverso (dal beneficiario al soggetto erogatore pubblico);
- “il risultato di un’azione statale che procura un vantaggio a produttori o consumatori con l’obiettivo di ridurre i loro costi o aumentare i loro redditi”*, come indicato dall’OCSE (2005);
- “lo scarto fra il prezzo osservato e il costo marginale sociale della produzione, che internalizza i danni alla società”*, secondo la definizione condivisa dal FMI.

Nel Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli e dei Sussidi Ambientalmente Dannosi, già dalla sua prima edizione e nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, cosiddetto *“Collegato ambientale”*, si considera una definizione molto ampia di sussidio comprendendo *“incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati ed esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente”*, in accordo con la definizione OCSE (2006) per cui: *“un sussidio è una misura che mantiene i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato, o mantiene i prezzi per i produttori al di sopra dei livelli di mercato o che riduce i costi per i produttori e i consumatori, tramite sostegno diretto o indiretto”*. In alcuni casi, è stata inclusa anche una tipologia di sussidio *“implicito”*, ovvero quella forma di agevolazione che emerge implicitamente da una determinata differenziazione del livello di tassazione e che può favorire l’adozione di tecnologie o combustibili più o meno inquinanti.

A livello di classificazione, seguendo l’approccio teorico i sussidi sono distinti in sussidi diretti (*on-budget*) e sussidi indiretti (*off-budget*), come riportato nella Tabella 1. L’approccio pragmatico di classificazione è riportato nella Tabella 2.

Tabella 1 – Classificazione dei sussidi – approccio teorico

Descrizione dei sussidi	Classe	
Trasferimenti diretti ai produttori, es. concessioni	On-budget	Sussidi diretti
Trasferimento diretto di fondi al fine di coprire i costi		
Rinuncia a prelevare parte del gettito, es. crediti d’imposta	Off-budget	Sussidi indiretti (spese fiscali, ovvero
Sostegno da meccanismi di regolamentazione, es. <i>feed-in-tariff</i>		
Esenzione dalla tassazione e rimborsi		

Descrizione dei sussidi	Classe	
Effetti di reddito impliciti derivanti dalla volontaria rinuncia a richiedere l'intero costo di un'operazione, es. richiesta di garanzie ridotte per "appalti verdi"		esenzioni o sconti fiscali)
Altre agevolazioni fiscali		

Fonte: Elaborazione Mase su dati OCSE (2005)

Tabella 2 – Classificazione dei sussidi – approccio pragmatico

Classificazione di primo livello	Classificazione di secondo livello (esempi da CSA)	Chi paga il sussidio (e con quali modalità)
Sussidi diretti	Trasferimenti diretti di risorse pubbliche a soggetti economici	Amministrazione pubblica (spesa pubblica)
	Trasferimento potenziale di risorse pubbliche a soggetti economici	
	Trasferimento diretto di risorse prelevate attraverso tariffe sui servizi pubblici	Utenti di servizi pubblici (es. bollette)
Sussidi indiretti	Spese fiscali (qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti¹): - esenzione selettiva di categorie di contribuenti da principi e obblighi di carattere generale, derivante da disposizioni normative vigenti (es. esenzioni da aliquote); - riduzioni di aliquota (applicazione di un'aliquota ridotta rispetto ad un'aliquota ordinaria); - deduzione dalla base imponibile (es. importo sottratto dal reddito complessivo, franchigie es. royalties oil e gas); - riduzione di imposta (detrazioni di imposta, crediti di imposta, imposte sostitutive); - rimborso di imposta; - differimento di imposta (misure che consentono il differimento dell'imposta); - regimi fiscali di favore (regime fiscali alternativi a regimi ordinari); - applicazione di criteri forfettari di determinazione della base imponibile che comportano una rinuncia a gettito (es. fringe benefit dipendenti per auto aziendali).	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito)
Sussidi indiretti	Sussidi impliciti per disparità di trattamento rispetto ad attività o prodotti equivalenti (accise sui combustibili impiegati per la	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito)

¹ In linea con l'art. 21, comma 11 bis, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 così come modificato dall'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 160 "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23".

Di seguito, si riporta il testo dell'art 1 del dlgs. n. 160/2015:

Art. 1 – Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio.

[...] 3. All'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...] b) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11 bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separate indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi 6 mesi dell'anno in corso. [...]».

Classificazione di primo livello	Classificazione di secondo livello (esempi da CSA)	Chi paga il sussidio (e con quali modalità)
	generazione di elettricità vs. impieghi industriali, differenziale accisa gasolio-benzina, <i>underpricing</i> per l'estrazione di risorse naturali, ecc.)	
	Previsioni normative di internalizzazione dei costi esterni ambientali non pienamente applicate (es. tasse sugli scarichi inquinanti)	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito) e cittadini (trasferimento di costi ambientali dagli inquinatori ai soggetti impattati)
	Agevolazioni o esenzioni tariffarie a favore di determinate categorie di utenti (sussidi incrociati) (es. energivori, bonus per famiglie disagiate, ecc.)	Determinate categorie di utenti di servizi pubblici (disparità di trattamento che determinano distorsioni ambientali)
Fuori perimetro	Incompleta internalizzazione dei costi esterni ambientali nella fiscalità ambientale - <i>Implicit financial transfers resulting from a lack of full cost pricing (external costs)</i>	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito) e cittadini (trasferimento di costi ambientali dagli inquinatori ai soggetti impattati)

Fonte: Elaborazione Mase

Come richiesto dal Collegato ambientale, i sussidi ambientali individuati sono distinti in Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF) e Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) tramite i criteri di dell'analisi di valutazione di impatto ambientale. In linea di principio, qualsiasi aumento del livello di produzione o di consumo di un bene potrebbe provocare un danno all'ambiente. Secondo l'OCSE (2005), si può definire un SAD come quella misura che, *ceteris paribus*, aumenta i livelli di produzione tramite il maggior utilizzo della risorsa naturale con un conseguente aumento del livello dei rifiuti, dell'inquinamento e dello sfruttamento della risorsa naturale, o ancora una misura di sostegno che aumenta lo sfruttamento delle risorse e danneggia la biodiversità. Ciononostante, è convinzione diffusa presso gli studiosi che gli effetti di un SAD siano spesso complessi e possano essere diretti o indiretti e non sempre il collegamento fra il volume, la natura del sussidio e l'impatto ambientale può essere definito in maniera univoca.

Sul fronte opposto, un SAF dovrebbe – in prima istanza – essere un sussidio creato con esplicite finalità ambientali, ossia ambientalmente favorevole “per definizione”; di conseguenza un sussidio può essere definito come SAF se l'obiettivo primario include la salvaguardia ambientale o la gestione sostenibile delle risorse.

Vi sono, tuttavia, casi in cui il sussidio introdotto ha altre finalità, ma può avere effetti positivi sull'ambiente circostante e casi, numerosi, i cui effetti ambientali sono incerti. Essi possono difatti avere un impatto ambientale negativo e positivo all'interno del medesimo processo che ne rendono ostica una valutazione netta.

Le valutazioni delle misure presenti sono state formulate a seguito di una riflessione interna al gruppo di lavoro, prendendo in considerazione le indicazioni fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema e

le osservazioni e suggerimenti espressi da esperti e organizzazioni. L'elenco di base delle spese fiscali è costituito dal Rapporto Annuale sulle spese fiscali e successivi aggiornamenti, che riporta la previsione degli effetti finanziari di gettito mancato. L'oggetto della ricognizione dell'Allegato alla manovra di bilancio è costituito dalle agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente e include, fra le altre, detrazioni, deduzioni, talune specifiche aliquote agevolate IVA, crediti di imposta. Ai fini del presente lavoro, accanto alle spese fiscali sono stati aggiunti, laddove disponibili, i sussidi diretti sotto le diverse forme *on-budget* e alcuni sussidi presenti nelle tariffe.

1.2 VALUTAZIONE AMBIENTALE

Per valutare gli effetti ambientali dei sussidi sono state sviluppate negli anni diverse metodologie con l'intento di fornire ai *policy-makers* procedure di identificazione standardizzate sia pratiche, che teoriche. Nella prima edizione del Catalogo sono state prese in rassegna le principali metodologie sviluppate dalle organizzazioni internazionali di cui si riporta una sintesi a seguire.

L'OCSE è stato uno dei primi organismi internazionali a sviluppare linee guida e metodologie per identificare gli effetti ambientali di un sussidio. Il primo metodo proposto, denominato *quickscan* (OCSE, 1998), permette di classificare quantitativamente ciascun sussidio per punto di impatto e di valutare, contestualmente, l'elasticità rispetto al prezzo, le ricadute sugli altri settori e gli effetti delle politiche ambientali. L'analisi tramite *quickscan* richiede l'utilizzo di strumenti per l'applicazione di modelli di equilibrio parziale o generale che non sempre sono disponibili.

Pertanto, come evoluzione del *quickscan*, l'OCSE ha elaborato uno strumento di valutazione qualitativa, la *checklist* (2003, 2005). Secondo lo IEEP (2009), la *checklist* offre il vantaggio di: a) stabilire una cornice metodologica comune applicabile a diversi contesti; b) facilitare l'individuazione degli ambiti più critici e aiutare a identificare ove vi sia maggiore necessità di un approfondimento empirico; c) essere intuitivo e facile da applicare; d) presentare costi di applicazione relativamente contenuti e una maggior convenienza rispetto ad una tradizionale analisi costi-benefici.

L'adozione della *checklist* prevede la ricerca delle risposte alle seguenti domande (IEEP, 2009; OCSE, 2005): 1) gli standard ambientali, le restrizioni e le politiche ambientali in generale sono in grado di mitigare l'impatto ambientale del sussidio? 2) Vi sono tecnologie, prodotti o metodi di produzione disponibili in grado di rimpiazzare il prodotto sussidiato e quali sono i profili ambientali di queste tecnologie e metodi di produzione rispetto a quelli oggetto del sussidio? 3) Qualora il sussidio fosse rimosso, quale sarebbe la risposta delle imprese precedentemente sussidiate in termini di volume di produzione, sfruttamento delle risorse e conseguente impatto ambientale?

Il metodo della *checklist*, al contrario del *quickscan*, non richiede l'utilizzo di modelli, ciò non esclude che si possa successivamente, valutare la necessità di un ulteriore approfondimento di stampo quantitativo.

In questo quadro metodologico, le valutazioni ambientali delle misure presenti nel Catalogo sono state formulate da *focus group* di esperti in materia economica ed ecologica con l'ausilio di enti, ministeri e istituzioni pubbliche che hanno fornito indicazioni e suggerimenti. Le indicazioni di riferimento sono fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema. In molti casi, infatti, la letteratura economico-ambientale, presente e citata in diversi punti del Catalogo, permette di valutare l'impatto ambientale delle misure tramite ricerche svolte da centri di ricerca, istituzioni internazionali e altri autorevoli *think tanks*. Laddove ritenuto necessario, l'analisi si è avvalsa di riferimenti normativi nazionali o comunitari, al fine

di definire, ad esempio, la classificazione di determinati combustibili o le risorse impiegate in determinati processi.

Nei casi in cui la valutazione di un sussidio rimanga incerta, si procede a elencare gli effetti contrastanti, gli elementi di incertezza e i *caveat* emersi durante la ricerca e il processo di analisi. In generale, nei casi più complessi, accanto all'ausilio dei riferimenti di letteratura, l'analisi è stata condotta tramite l'utilizzo di banche dati rese pubblicamente disponibili dagli enti del sistema statistico nazionale (es. Istat, Ispra). Ciò ha permesso non solo di valutare in termini qualitativi, ma anche di quantificare l'impatto ambientale dei sussidi analizzati in questo Catalogo.

In alcuni casi, quali ad esempio i sussidi ai combustibili fossili, il sussidio ha esternalità negative sull'ambiente evidenti e rilevanti e, di conseguenza, esso può essere classificato come un Sussidio Ambientalmente Dannoso (SAD). La letteratura in merito risulta difatti vasta e ricca di contributi. In altri casi, i sussidi introdotti con finalità ambientali specifiche possono essere definiti Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF), poiché nel momento stesso in cui vengono introdotti, mirano a raggiungere obiettivi ambientali quali la riduzione delle emissioni da GHG, la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici o la salvaguardia dell'ecosistema. In altri casi, il sussidio introdotto ha finalità non ambientali, ma può comunque avere effetti positivi sull'ambiente circostante.

Per ulteriori dettagli su queste e altre metodologie si rimanda al capitolo 3 della prima edizione del Catalogo.

1.3 QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO

Nella prima edizione del Catalogo ampio spazio era stato dedicato all'analisi delle diverse metodologie che cercano, a vario titolo, di dare una soluzione pratica al problema della quantificazione dei sussidi. Di seguito sono sintetizzate le diverse metodologie, sviluppate dalle principali istituzioni internazionali, per la cui trattazione completa si rimanda alla prima edizione del Catalogo (par. 3.2).

Nell'approccio *price gap*, adottato in particolare dall'OCSE, il sussidio viene calcolato quale differenza fra i prezzi domestici del bene sussidiato e i prezzi del bene sul mercato internazionale o su mercati nazionali in cui il bene in questione non è sussidiato. Un secondo metodo, sempre utilizzato dall'OCSE ma specificatamente per i sussidi all'agricoltura, è quello che si basa sulla stima del sussidio a consumatori/produttori e considera i trasferimenti di bilancio e le differenze di prezzo causati dal sussidio sul lato della produzione e del consumo.

Il metodo *resource rent* misura la differenza fra il prezzo pagato per l'attività inquinante e la rendita garantita dallo sfruttamento delle risorse. Il costo marginale sociale, invece, misura il costo sociale di produzione di un bene o servizio unitamente ai costi esterni generati nella sua produzione. Infine, abbiamo la metodologia che si basa sui costi esterni, viene cioè stimato il valore monetario dei danni ambientali generati da una certa attività.

Per le spese fiscali che il Catalogo riprende dal Rapporto annuale del Mef, il riferimento è il sistema tributario corrente. Secondo quanto riportato nel testo del Rapporto sulle spese fiscali (2016), infatti, tra i *benchmark* più ampiamente utilizzati e discussi nella letteratura economica vi sono:

- a) il *benchmark teorico* (normativo), che identifica il sistema tributario di riferimento con un modello teorico e ideale di tassazione;
- b) il *benchmark legale* che identifica il riferimento con il sistema tributario vigente;

c) il *benchmark della spesa equivalente*, in base al quale si considerano spese fiscali soltanto quelle che possono essere sostituite con un'equivalente misura di spesa (sussidio).

Il Mef utilizza il *benchmark legale* valutando lo strumento agevolativo e il suo effetto rispetto all'assetto vigente, ovvero se rappresenta una deviazione dalla norma. Solo in questo caso la disposizione sarà ritenuta spesa fiscale e l'effetto finanziario sarà pari alla deviazione stessa. Secondo il Rapporto, *la scelta se considerare, o meno, spesa fiscale una determinata agevolazione viene fatta spesso poggiare, in concreto, sull'impiego di una serie di indicatori e di regole pratiche. È d'uso diffuso, per esempio, fare riferimento al numero di soggetti interessati dalla norma e alla dimensione della perdita di gettito: qualora il beneficio riguardi una platea molto ampia di contribuenti e abbia ingenti implicazioni finanziarie, si può ragionevolmente supporre che la norma attenga alla struttura del tributo e non possa pertanto essere qualificata come spesa fiscale.*

2. IL CATALOGO DEI SUSSIDI: DATI E ANALISI

Obiettivo principale di questo lavoro è passare in rassegna i sussidi presenti nel sistema economico italiano e valutarne l'impatto ambientale, tendendo a una valutazione delle esternalità, positive o negative, sull'ambiente circostante e fornendo una quantificazione dell'effetto finanziario associato. In tal senso, gli importi sono stati elaborati tenendo conto delle migliori informazioni a disposizione e selezionate nell'ordine seguente di priorità: 1) i pagamenti; 2) gli stanziamenti; 3) le stime. In caso di stime diverse sono state adottate ipotesi conservative e prudenziali (v. singole schede).

Per i sussidi indiretti, la principale fonte d'indagine è il Rapporto annuale sulle spese fiscali, che riporta annualmente – per ogni misura classificata come spesa fiscale – gli effetti finanziari di gettito mancato. L'oggetto della ricognizione dell'Allegato alla manovra di bilancio è costituito dalle agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente e include, fra le altre, detrazioni, deduzioni, alcune aliquote agevolate IVA, crediti di imposta. Ai fini del presente lavoro, accanto ai sussidi indiretti (es. spese fiscali) sono stati aggiunti, laddove disponibili, i sussidi diretti sotto le diverse forme *on-budget*.

Gli effetti finanziari del sussidio indiretto (a cominciare dalla spesa fiscale) sono usualmente stimati come l'incremento (la perdita) del gettito conseguente all'abolizione (all'introduzione) della misura in esame, a invarianza di comportamenti da parte dei contribuenti (Rapporto Ceriani, 2011). Laddove queste stime non fossero disponibili, sono state riportate le risorse effettivamente erogate nell'ultimo anno disponibile.

I sussidi sono suddivisi in 5 categorie: agricoltura, energia, trasporti, IVA e altri sussidi. La motivazione della scelta è dettata da classificazioni presenti in numerosi studi internazionali e dall'importanza rivestita dai singoli settori nell'impatto ambientale esercitato. Un paragrafo a parte è stato dedicato all'aliquota IVA agevolata che per diverse categorie merceologiche esercita un impatto ambientale meritevole di attenzione (IEEP, 2009; Rapporto Sainteny, 2012).

Per ogni misura di sussidio ritenuta meritevole di analisi ambientale (e successivamente classificata come dannosa, favorevole o incerta), il Catalogo prevede una scheda di valutazione, che riguarda i seguenti aspetti:

nome del sussidio: il “titolo” di ciascun sussidio, espresso in maniera il più possibile sintetica, in modo da rendere più fruibile il riferimento a ciascuna singola misura;

il codice del sussidio: è composto dalle prime due cifre della categoria di riferimento (AP = Agricoltura e Pesca; EN = Energia; TR = Trasporti, AL = Altri sussidi), seguite dalle due cifre che indicano se si tratta di sussidio indiretto (SI) o sussidio diretto (SD) e dal numero progressivo per tipologia di sussidio indiretto/diretto. Per le misure IVA analizzate, il codice è individuato attraverso il ricorso alla dicitura IVA seguita dal solo numero progressivo²;

i riferimenti normativi, in maniera tale da facilitare al lettore i necessari approfondimenti;

una descrizione sintetica delle principali caratteristiche del sussidio (modalità di funzionamento, beneficiari, etc.);

Aliquota Ordinaria/Agevolata: nel caso di spesa fiscale, abbiamo indicato, laddove applicabili, i livelli di aliquota ordinaria e agevolata per ciascun bene, al fine di permettere un confronto immediato con riferimento agli effetti finanziari;

livello di riformabilità: abbiamo qui incluso il livello di giurisdizione del sussidio analizzato, ovvero se esso possa essere riformato autonomamente dal Governo nazionale, esclusivamente in sede comunitaria o a livello internazionale (trattati bilaterali o accordi multilaterali). Si noterà, in molti casi, l'esistenza di situazioni “ibride” in cui il sussidio è solo in parte riformabile a livello nazionale (cfr. i sussidi ai combustibili per uso marittimo e aereo).

Alla fine dell'introduzione di ciascun settore beneficiario di sussidio, prima delle singole schede-sussidio, è stata inserita una tabella riepilogativa, in modo da fornire sinteticamente alcune informazioni quantitative contenute nelle schede. Sono stati segnalati, inoltre, i nuovi sussidi, ovvero quelle misure non presenti nella precedente edizione del Catalogo e incluse in questa a seguito del lavoro aggiuntivo di *screening*. Tutte le misure sono riassunte in una tabella finale per ciascun capitolo contenente la lista di tutte le misure, con i relativi codici e l'effetto finanziario complessivo.

L'obiettivo è il miglioramento della trasparenza dell'analisi delle diverse misure ritenute dalle comunità scientifica e politica particolarmente “sensibili”. L'intenzione è di nutrire il dibattito e favorire un dialogo fra esperti e *policy-makers* imprescindibile nel contesto di riforma in cui SAD e SAF potrebbero andare a inserirsi.

In virtù delle osservazioni raccolte e degli approfondimenti effettuati su specifiche misure, dalla sesta edizione sono state escluse alcune misure su cui sono stati ravvisati dubbi sulla qualificazione ambientale, dubbi sollevati anche dal Mef, non ritenendole significative sotto il profilo degli effetti ambientali. Si tratta, ad esempio, di sussidi con finalità di sostegno alla competitività e all'occupazione nei settori della pesca e del trasporto marittimo attraverso sostegni diretti ai settori che non comportano riduzione di prezzi (come lo sarebbero ad es. sconti sui carburanti da fonti fossili) e di sussidi impliciti il cui effetto finanziario è oggetto di specifici calcoli non sempre affidabili. Le motivazioni dettagliate sono esplicitate nei paragrafi introduttivi delle rispettive categorie.

² La numerazione del codice è quella effettuata per la seconda edizione. In caso di nuovi sussidi, la numerazione riprende dai sussidi della seconda edizione. In caso di eliminazione di un sussidio dal Catalogo, il codice non viene riutilizzato per un nuovo sussidio per evitare possibili confusioni.

Nella sesta edizione, sono stati eliminati 6 sussidi tra terminati ed esclusi dal monitoraggio e aggiunti 21 sussidi selezionati dal Rapporto spese fiscali del Mef 2021, dalla Legge di bilancio per l'anno 2022 e dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura. Il totale delle misure per l'anno 2022 è quindi di 183 sussidi e include per lo più le misure pregresse a regime.

Il Catalogo è uno strumento informativo richiesto dal Parlamento, in evoluzione ed in funzione delle nuove conoscenze e riflessioni disponibili. La valutazione sulla qualifica ambientale dei singoli sussidi è responsabilità del Mase, tuttavia, essa non va considerata come una sentenza definitiva. Si riconosce la possibilità che altre Amministrazioni o portatori di interesse possano esprimere perplessità su alcune valutazioni; fra un'edizione e l'altra sono pertanto previsti appositi momenti di confronto per consentire la raccolta delle osservazioni. Il gruppo di studio si riserva la possibilità di approfondire le osservazioni pervenute in vista delle edizioni successive del Catalogo.

2.1 AGRICOLTURA E PESCA

2.1.1 Introduzione

I sussidi individuati in questa categoria, fanno riferimento ai principali strumenti di intervento della politica agricola europea e, in parte, nazionale, che sono:

- i pagamenti diretti derivanti dalla Politica Agricola Comune (PAC), ossia aiuti concessi direttamente agli agricoltori al fine di garantire loro una stabilità di reddito. In essi rientrano i seguenti regimi: regime di pagamento base, sostegno specifico e accoppiato facoltativo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), pagamento per i giovani agricoltori;
- interventi finanziati attraverso l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) derivante dalla PAC, in cui rientrano le OCM vino e OCM ortofrutta. L'OCM è un insieme di norme che regola i mercati agricoli nell'Unione Europea, stabilendo i parametri per intervenire sui mercati agricoli e per fornire un sostegno specifico per il settore (ad esempio per frutta e verdura, vino, olio d'oliva);
- la politica di sviluppo rurale anch'essa derivante dalla PAC, per le quali sono state selezionate le misure che prevedono sussidi alle imprese finanziati attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- le agevolazioni previste a livello nazionale.

Il negoziato per la riforma e, quindi, per il rinnovo della Politica Agricola Comune, valida per il periodo 2021-2027, è stato avviato nel 2017 con la pubblicazione della Comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" da parte della Commissione europea.

Il successivo protrarsi del negoziato ha reso, tuttavia, necessario un periodo di transizione per il biennio 2021-2022 con l'adozione del Regolamento UE n. 2020/2220 del 23 dicembre, cosiddetto "Regolamento transitorio".

Secondo il Regolamento transitorio, la politica agricola comune dopo il 2020 dovrà conferire agli Stati membri una maggiore responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi, attraverso l'elaborazione di piani strategici da attuare previa approvazione della Commissione.

Per il biennio 2021-2022, i sostegni provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) dovranno essere concessi alle stesse condizioni con l'aggiunta del Fondo EURI per la ripresa post-COVID 19. Pertanto, i pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio, recante le Modifiche del Reg. (UE)1307/2013 e stabilendo che, entro il 1° agosto 2021, possono essere modificate o prorogate le regole nazionali attuative per l'anno di domanda 2022.

A tal riguardo il Masaf ha dato conferma attraverso le circolari del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021 e ha proposto alla Conferenza Stato-Regioni di rinviare al negoziato sul Piano strategico della PAC le principali decisioni riguardanti i pagamenti diretti (*capping*, pagamento redistributivo, sostegno accoppiato, pagamento per i giovani agricoltori e flessibilità tra primo e secondo pilastro).

Per quanto riguarda l'Organizzazione Comune di Mercato, l'articolo 10 del Regolamento transitorio recante le Modifiche del Reg. (UE)1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.

Infine, per la politica di sviluppo rurale, il Regolamento transitorio con l'articolo 7 recante Modifiche del Reg. (UE)1305/2013 comma 2 aggiunge il seguente comma: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.»

In tale direzione, il Masaf ha pubblicato la versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021 e i rispettivi allegati rinnovando gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 e introducendo un aumento dell'importo stanziato per la sottomisura 17.1 (premio assicurativo).

L'analisi dei sussidi in agricoltura è da ritenersi complessa se si considera che le interazioni degli strumenti economici in merito debbano tener conto di diversi aspetti ambientali – ad esempio, emissioni, suolo, biodiversità – ed essere influenzati in maniera contraddittoria da un medesimo sussidio. Un esempio è il tema della biodiversità e dei *Biodiversity Harmful Subsidies* – BHS, che è stato approfondito nella quarta edizione del Catalogo – alla quale si rimanda per ulteriori dettagli – contribuendo ad arricchire le motivazioni dietro le valutazioni delle singole misure.

Infine, nell'analisi dei sussidi all'agricoltura, va considerato anche che la politica agricola nazionale è in continua evoluzione e che, trattandosi in prevalenza del risultato di un negoziato europeo, essa tende nel tempo ad inglobare, seppur gradualmente, i relativi principi e obiettivi comunitari di sostenibilità (es. *Green Deal* e *Farm to Fork Strategy*).

Un'importante misura è stata varata dal Masaf con la Legge del 9 marzo 2022, n. 23 che ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che le disponibilità esistenti all'articolo 59, comma 2, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono trasferite al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali. Le disponibilità finanziarie in questione, infatti, derivano dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari.

A partire dal 2022, quindi, il ricavato derivante dal versamento del contributo a carico dai venditori di prodotti fitosanitari autorizzati, viene reindirizzato verso lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico e in base ad un Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici che il Masaf adotta con decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nell'aprile del 2022, il Consiglio dell'UE ha adottato la Direttiva di modifica 2022/542 per riformare le regole sulle aliquote fiscali nella Direttiva IVA dell'UE (Direttiva 2006/112/CE). Secondo l'articolo 105-bis, par. 4, di tale Direttiva di modifica, gli Stati membri dovranno eliminare le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici entro il 1° gennaio 2032. Attualmente il SAD IVA.03 (*IVA agevolata per i fertilizzanti*) consiste in una IVA al 4% disciplinata dalla Tabella A parte II DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e con effetto finanziario di 118,7 milioni di euro al 2022.

Anche se si tratta di un sussidio che non rientra nella categoria Agricoltura, sarà di interesse del settore anche la potenziale riforma del sussidio IVA.10 – *IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne*. Come per i pesticidi, anche i prodotti petroliferi sono individuati nell'articolo 105-bis, par. 4, all'interno dei combustibili fossili e le relative agevolazioni dovranno essere riviste, con un termine più stringente, entro il 1° gennaio 2030.

Secondo il Masaf, il costante aumento dei prezzi delle materie prime e dei carburanti ha generato pressioni significative sui costi di produzione, legati all'acquisto di macchinari, attrezzature, compromettendo la redditività delle aziende del settore e i comparti agricoli, della pesca e forestali che sono attualmente impegnati nel processo di transizione energetica e in particolare di decarbonizzazione, attraverso un'ampia risposta alle opportunità offerte dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalla Politica Agricola Comune (PAC).

Per quanto riguarda la pesca, il Feamp è stato aggiornato con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

La durata del Feampa è allineata alla durata del QFP 2021-2027. Esso stabilisce le priorità, il suo bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le regole generali applicabili a norma del regolamento (UE) 2021/1060.

Il Programma Operativo Nazionale Feampa 2021-2027 si concentrerà sulle seguenti priorità:

- 1) promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;
- 2) promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione;
- 3) consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura;
- 4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Dagli articoli 25 e 27 del Regolamento UE che disciplina il Feampa sono stati identificati 2 nuovi SAF che sono AP.SD.58 (*Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici*) e AP.SD.59 (*Sostegno all'acquacoltura*). In un'ottica di incentivazione, il Feampa dà indicazioni per la predisposizione di sostegni per indennizzare, tra l'altro, i pescatori che raccolgono passivamente attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini, comprese le alghe sargasso e per gli investimenti intesi a predisporre nei porti adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi e i rifiuti raccolti. Dovrebbero inoltre esser predisposti incentivi per le azioni volte a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino in conformità con la normativa europea in vigore.

Il sussidio AP.SD.08 (*Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa*) è stato escluso dal monitoraggio del Catalogo poiché inglobato con il Decreto Interministeriale 2484/2020 nell'ambito più ampio del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia e specifici contributi e aiuti stanziati con il Decreto del Masaf del 1° settembre 2022. Gli stanziamenti del fondo originario del 2016 istituito con le Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio risultano terminati il 2021 (art. 23 bis comma 1 ter Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113).

In seguito ad una revisione effettuata dal Masaf sulla valutazione ambientale dei sussidi AP.SI.13 *Misura 4 PSR 2014-2022: Investimenti in immobilizzi materiali*, AP.SI.14 *Misura 6 PSR 2014-2022: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese* e AP.SI.15 *Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori*, la qualifica è stata modificata da Incerto a SAF. Il Masaf ha precisato che nelle norme che disciplinano tali sussidi sono già presenti valutazioni ex ante sui temi di ambiente e clima per

cui le attività incentivate sono tenute a concorrere a migliorare le prestazioni e la sostenibilità agricola. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione delle Motivazioni delle singole schede.

Con la Legge di bilancio 2022 si aggiungono 3 nuovi SAF per l'Agricoltura biologica e sostenibile che sono: AP.SD.54 (*Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati*), AP.SD.55 (*Contributo ai produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico*), AP.SD.56 (*Contributo settore apistico*). Infine, è stato individuato e incluso nel monitoraggio il SAF AP.SD.57 (*Fondo per l'agricoltura biologica*) stanziato con Legge di bilancio del 2020 e con ultimo aggiornamento al DM del Masaf di luglio 2023.

2.1.2 Tavola riassuntiva Agricoltura e Pesca – sussidi 2022 e terminati 2021

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	AP.SI.04	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo	SAF	1,7	3,7	3,7	1,7	3,9
2	AP.SI.05	Apicoltura in aree montane	SAF	1,8	1,8	1,1	1,1	1,1
Totale sussidi indiretti "SAF" in Agricoltura e Pesca				3,5	5,5	4,8	2,8	5,0
3	AP.SI.02	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	Incerto	306,2	448,0	445,9	431,0	416,6
4	AP.SI.03	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	Incerto	5,2	5,4	5,8	7,4	9,1
Totale sussidi indiretti "Incerto" in Agricoltura e Pesca				311,4	453,4	451,7	438,4	425,7
5	AP.SD.08	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa	SAD	1,0	3,0	3,0	2,0	terminato
Totale sussidi diretti "SAD" in Agricoltura e Pesca				1,0	3,0	3,0	2,0	-
6	AP.SD.11	Sostegno accoppiato per la zootecnia da latte in zone montane	SAF	11,0	26,4	26,0	26,0	25,4
7	AP.SD.13	Misura 4 PSR 2014-2022: Investimenti in immobilizzi materiali	SAF	629,5	754,4	632,9	632,9	896,4
8	AP.SD.14	Misura 6 PSR 2014-2022: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	SAF	207,4	197,2	171,9	171,9	121,8
9	AP.SD.15	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori	SAF	240,5	264,7	266,5	266,5	252,8

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
10	AP.SD.17	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)	SAF	1.125,6	1.111,3	1.111,3	1.111,3	1.088,0
11	AP.SD.18	Pagamento per i giovani agricoltori	SAF	37,5	37,0	74,1	74,1	71,4
12	AP.SD.21	Sostegno accoppiato per la zootecnia ovino-caprina	SAF	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1
13	AP.SD.22	Misura 2 PSR 2014-2022: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	SAF	0,0	0,4	1,0	1,0	2,3
14	AP.SD.23	Misura 3 PSR 2014-2022: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	SAF	19,9	27,6	21,1	21,1	18,8
15	AP.SD.24	Misura 5 PSR 2014-2022: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	SAF	9,0	13,7	33,3	33,3	34,0
16	AP.SD.25	Misura 8 PSR 2014-2022: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	SAF	84,9	78,4	97,0	97,0	67,9
17	AP.SD.26	Misura 10 PSR 2014-2022: Pagamenti agro-climatico-ambientali	SAF	449,9	436,3	555,8	555,8	358,3
18	AP.SD.27	Misura 11 PSR 2014-2022: Agricoltura biologica	SAF	512,1	444,6	474,0	474,0	480,7
19	AP.SD.28	Misura 12 PSR 2014-2022: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	SAF	11,3	28,5	5,9	5,9	2,9

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
20	AP.SD.29	Misura 13 PSR 2014-2022: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	SAF	410,1	322,5	300,4	300,4	324,6
21	AP.SD.30	Misura 15 PSR 2014-2022: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste	SAF	2,3	13,5	8,4	8,4	2,6
22	AP.SD.31	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero	SAF	16,6	22,3	22,0	22,0	21,5
23	AP.SD.32	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza	SAF	12,8	12,6	12,4	12,4	12,1
24	AP.SD.33	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	SAF	12,4	12,2	12,0	12,0	11,7
25	AP.SD.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	SAF	120,0	116,0	123,0	123,0	144,2
26	AP.SD.35	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti	SAF	67,5	94,0	67,2	67,2	57,7
27	AP.SD.36	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Distillazione dei sottoprodotti	SAF	12,0	18,0	16,0	16,0	19,2
28	AP.SD.37	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose	SAF	13,6	13,5	13,3	13,3	12,9
29	AP.SD.38	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose	SAF	11,4	11,2	11,0	11,0	10,8
30	AP.SD.39	Aiuti nel settore apistico	SAF	6,1	6,1	7,1	7,1	7,8

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
31	AP.SD.40	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali	SAF	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
32	AP.SD.41	Produzione zootecnica estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate	SAF	d.q.	10,0	10,0	10,0	10,0
33	AP.SD.48	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio	SAF	251,3	280,0	59,5	59,5	50,0
34	AP.SD.49	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone	SAF	2,3	13,9	13,7	13,7	13,4
35	AP.SD.52	Misura 14 PSR 2014-2022 - Benessere degli animali	SAF	104,1	73,4	168,4	168,4	101,4
36	AP.SD.54	Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati	SAF					1,0
37	AP.SD.55	Contributo ai produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico	SAF					1,0
38	AP.SD.56	Contributo settore apistico	SAF					7,8
39	AP.SD.57	Fondo per lo sviluppo della produzione biologica	SAF			4,0	20,0	5,0
40	AP.SD.58	Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici	SAF					d.q.
41	AP.SD.59	Sostegno all'acquacoltura	SAF					d.q.
Totale sussidi diretti "SAF" in Agricoltura e Pesca				4.421,5	4.479,9	4.359,1	4.375,1	4.275,3

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
42	AP.SD.03	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini	Incerto	68,3	67,5	66,5	66,5	65,1
43	AP.SD.04	Sostegno accoppiato per le superfici a soia	Incerto	9,5	9,4	9,2	9,2	9,0
44	AP.SD.05	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.	Incerto	21,9	33,8	33,3	33,3	32,6
45	AP.SD.06	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione	Incerto	10,9	10,7	10,6	10,6	10,3
46	AP.SD.07	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro	Incerto	65,5	80,6	79,4	79,4	77,7
47	AP.SD.09	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte	Incerto	84,6	70,0	67,0	67,0	65,6
48	AP.SD.10	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	Incerto	4,0	3,9	3,9	3,9	3,8
49	AP.SD.16	Regime di pagamento di base	Incerto	2.138,6	2.111,5	2.118,1	2.118,1	2.074,0
50	AP.SD.19	Sostegno accoppiato olivicoltura	Incerto	42,5	42,0	41,3	41,3	40,5
51	AP.SD.43	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
52	AP.SD.44	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	Incerto	0,1	2,5	3,1	d.q.	d.q.
53	AP.SD.45	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
54	AP.SD.50	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici	Incerto	36,8	24,8	24,4	24,4	23,9

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
55	AP.SD.51	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici	Incerto	7,9	7,8	7,7	7,7	7,5
56	AP.SD.53	Fondo nazionale per la suinicoltura	Incerto		1,0	4,0	10,0	terminato
Totale sussidi diretti "Incerto" in Agricoltura e Pesca				2.490,5	2.465,3	2.468,3	2.471,2	2.410,0

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti si veda la scheda del singolo sussidio.

2.1.3 I sussidi indiretti

2.1.3.1 Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Regime speciale IVA per i produttori agricoli – Detrazione forfetizzata [AP.SI.02]							
Norma di riferimento:	Art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; art. 4 comma 1 lettera b) decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262; art. 34-ter Legge 30 dicembre 2018 n. 145.							
Co-finanziamento dall’UE:	No							
Anno di introduzione:	2006							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Regime speciale IVA per i produttori agricoli per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A del D.P.R. n. 633/1972 – Calcolo dell’imposta in base ad applicazione percentuali di compensazione e detrazione forfetizzata.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria n. a.	Ridotta: n. a.						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione:	L’agevolazione si applica a prodotti derivanti da attività agricola di coltivazione del fondo e da attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione. La norma non fornisce ulteriori specifiche riguardo alla sostenibilità dei metodi utilizzati. In mancanza di una condizionalità ambientale (ovvero premiante le pratiche sostenibili in agricoltura) nella detrazione forfetizzata, l’impatto è incerto.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	294,0	281,4	289,3	306,2	448,0	445,9	431,0	416,6

2.1.3.2 Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse

Categoria:	Agricoltura e Pesca								
Nome del sussidio:	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse								
[Codice CSA sussidio]	[AP.SI.03]								
Norma di riferimento:	Art. 34 bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633; art. 2 comma 7 Legge 24 dicembre 2003 n. 350								
Co-finanziamento dall'UE:	No								
Anno di introduzione:	2004								
Anno di cessazione:	a regime								
Descrizione:	Attività agricole connesse: detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c.								
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto								
Aliquota:				Ordinaria:			Ridotta:		
				n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale								
Qualifica sussidio:	Incerto								
Motivazione:	Secondo la definizione dell'Agenzia delle Entrate, le attività agricole connesse sono attività che l'imprenditore agricolo esercita allo scopo di ottenere uno sviluppo dell'attività agricola principale nel momento dell'utilizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall'allevamento. Si tratta, pertanto, di attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all'attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione. La norma non fornisce condizionalità ambientale (ovvero premiante le pratiche sostenibili in agricoltura) nella detrazione forfettizzata e pertanto il sussidio è classificato come incerto.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Effetto finanziario (mln €):	5,4	6,2	5,4	5,2	5,4	5,8	7,4	9,1	

2.1.3.3 Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SI.04]							
Norma di riferimento:	Art. 5 comma 2 Legge 30 dicembre 1991 n. 413; art. 2 Legge 20 febbraio 2006 n. 96							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1991							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le attività di agriturismo.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:		Ordinaria	Ridotta:					
		n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione: L'art. 2 della Legge 20 febbraio 2006 n. 96, che disciplina l'agriturismo, stabilisce che le attività agrituristiche sono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (...) attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Il presupposto dell'agriturismo è la continuazione delle attività agricole in senso ampio mediante l'aggiunta di servizi di ricezione e ospitalità, creando, quindi, una fonte addizionale di eventuale reddito. Il regime di detrazione forfettizzata costituisce un'agevolazione essenziale a fronte delle spese aggiuntive, d'investimento e correnti, per l'esercizio di attività di ospitalità il cui successo commerciale è necessariamente legato alla qualità del territorio, con l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle attività agricole e stimolare il miglioramento qualitativo della tutela del territorio.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	2,1	0,8	1,5	1,7	3,7	3,7	1,7	3,9

2.1.3.4 Apicoltura in aree montane

Categoria:	Agricoltura e Pesca				
					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Apicoltura in aree montane [AP.SI.05]				
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 511 Legge 27 dicembre 2017 n. 205				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2018				
Anno di cessazione:	a regime				
Descrizione:	Esclusione dall'IRPEF dei proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.				
Tipo di sussidio:	Esclusione della base imponibile IRPEF – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria : n. a.		Ridotta: n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio:	SAF				
Motivazione: L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la riproduzione vegetale e per la produttività agricola. La mortalità delle api è causata dal cambiamento climatico e dall'uso di alcuni pesticidi in agricoltura (Indicatori PAN-Fitosanitari - Ispra). Il fine della legge è di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema di integrazione del reddito nelle aree montane; pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.					
	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1,8	1,8	1,1	1,1	1,1

2.1.4 I sussidi diretti

2.1.4.1 Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini

Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.03]		
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Regolamento (UE) 1307/2013; art. 9 paragrafi 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.; Circolare AGEA 45363.2022 del 9 giugno 2022. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione:	2022		
Descrizione:	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, allevati in azienda del richiedente per almeno sei mesi prima della macellazione.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio:	Incerto		
Motivazione: Il sostegno accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) 1307/2013 può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. L'ammontare del sostegno è finalizzato a mantenere i livelli produttivi dell'anno di riferimento scelto nell'ultimo quinquennio. Il sistema di calcolo applicato fa sì che l'ammontare dell'aiuto per singolo capo di bestiame diminuisca all'aumentare del numero dei capi allevati disincentivando così il superamento dei livelli produttivi di riferimento. L'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di "condizionalità", nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 7 identificazione e registrazione dei bovini; CGO 9 prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; CGO 11 norme minime per la protezione dei vitelli; CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici. L'allevatore che non rispetta tali impegni subisce riduzioni dei pagamenti PAC. Relativamente agli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili, in particolare, di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (Ispra, 2016) ³ si rileva che il livello globale di			



³ Gli allevamenti zootecnici bovini risultano responsabili di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto, due gas serra con GWP3 rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO₂ (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH₃), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008, Ispra 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH₃) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed externalità monetarie elevate (CAFE 2005; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010).

emissioni di questi gas è determinato principalmente dalla domanda del mercato di carni macellate e dai sistemi di allevamento applicati. È quindi prevedibile che una disincentivazione della produzione di carne a livello nazionale possa portare ad un ulteriore aumento delle importazioni di carne dall'estero (il saldo nazionale della bilancia commerciale di animali e carni, nel 2019, registrava un passivo di 2.629 Mln € con una spesa per l'importazione di carni bovine fresche pari a 1.746,9 Mln € (ISMEA, 2019). Per le stesse ragioni è difficile stimare l'effetto che si avrebbe in caso di introduzione di meccanismi che subordinino la fruizione del beneficio all'adozione di pratiche di allevamento più stringenti, in quanto il prevedibile aumento dei costi di produzione potrebbe orientare il mercato verso un maggior consumo di carne di importazione, soggetta a sistemi di allevamento meno rispettosi del benessere animale e dell'ambiente in generale" (Masaf).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	67,0	61,3	69,2	68,3	67,5	66,5	66,5	65,1

2.1.4.2 Sostegno accoppiato per le superfici a soia

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a soia [AP.SD.04]							
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Regolamento (UE) 1307/2013; art. 9 paragrafi 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.; Circolare AGEA 39797.2023 del 25 maggio 2023 (Circolare di integrazione alla circolare Agea.2023.12923 del 22 febbraio 2023). I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno per la coltivazione della soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione: Dalle informazioni fornite dal Masaf “il sostegno specifico per la soia è motivato da ragioni prevalentemente ambientali. L’areale di coltivazione della soia si sovrappone a quello del mais, coltura quest’ultima che per la sua redditività viene spesso preferita alle altre. Con l’introduzione del sostegno è stata offerta un’alternativa economicamente valida alla mono-successione di mais e altri cereali con evidenti vantaggi a livello ambientale in considerazione anche del ruolo svolto dalla soia quale specie azotofissatrice, con scarse esigenze di concimazioni minerali rispetto al mais. L’efficacia dell’introduzione del sostegno è stata confermata dai dati di coltivazione: infatti la superficie coltivata a mais nelle regioni del nord Italia (il sostegno è attivato nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna) nel 2014 si estendeva su 777.150 ettari, nel 2015 - anno di attivazione del sostegno – tale superficie si è ridotta a 579.802 ettari, parallelamente la superficie investita a soia ha subito un incremento dai 231.644 ettari del 2014 ai 307.752 coltivati nel 2015. Nel quinquennio successivo le superfici investite con le due colture si sono mantenute stabili (nel 2019 le superfici coltivate a mais e soia erano pari rispettivamente a 556.782 ha e 271.810 ha) (fonte Istat), innescando virtuose rotazioni tra le due colture. Inoltre, occorre considerare che l’aumento della produzione nazionale riduce la necessità di importazione di soia da Paesi esteri, riducendo così l'utilizzo di mangimi OGM destinati all'alimentazione del bestiame”. Si è inoltre considerata la minore esigenza di input chimici (sia in termini di fertilizzazione sia in termini di trattamenti antiparassitari specie contro la diabrotica) della coltivazione della soia rispetto a quella del mais e la possibilità di rompere la coltivazione del mais in monosuccessione. Tuttavia, tale approccio sembrerebbe comunque teso a favorire il pacchetto mais-soia, limitandosi a richiedere due o al più tre colture a seconda degli ettari, senza specifiche condizionalità sulla biodiversità.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	9,9	9,7	11,1	9,5	9,4	9,2	9,2	9,0

2.1.4.3 Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso. [AP.SD.05]							
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Regolamento (UE)1307/2013; art. 9 pp. e 15 Regolamento (UE) 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.; AGEA.39797.2023 del 25 maggio 2023 (Circolare di integrazione alla circolare Agea.2023.12923 del 22 febbraio 2023). I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE)1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno accoppiato per le risaie, seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n. a.	n. a.						
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione: Dalle informazioni fornite dal Masaf “la coltura del riso riveste da sempre un ruolo centrale nel contesto agricolo nazionale, questo ha fatto sì che nel corso del tempo siano state sviluppate molte cultivar locali di grande pregio. Le risaie costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio e contribuiscono al mantenimento delle zone umide (canali, argini, ecc.), rilevanti per la conservazione della biodiversità. Le aree risicole sono infatti caratterizzate dalla presenza di canali, argini ed altre strutture per il governo delle acque spesso realizzate nei secoli passati. Tali realizzazioni rendono queste superfici di solito non utilizzabili per altri tipi di colture. Il settore mostra, da tempo, evidenti segni di crisi a causa della concorrenza dei produttori asiatici che sono in grado di fornire un prodotto economicamente molto competitivo con costi di produzione notevolmente inferiori. L'attivazione del sostegno è mirata ad evitare l'abbandono di tale coltura che avrebbe gravi conseguenze sia economiche che ambientali. La mancata sistemazione di territori antropizzati da secoli avrebbe irrimediabilmente conseguenze sugli habitat delle numerose specie di uccelli, invertebrati acquatici e pesci che popolano le superfici risicole. È anche da tenere in debita considerazione che le risaie svolgono funzioni di cassa di espansione naturale dei fiumi, salvaguardando le città e i paesi della piana dalle alluvioni.”. Tuttavia, vanno tenute in considerazione le tecniche di coltivazione. Un esempio è quello della semina in asciutta che, pur avendo minori emissioni climalteranti, ha impatti negativi sulla biodiversità nelle risaie e può mettere a rischio una gestione sostenibile delle risorse idriche nella stagione in cui i prelievi idrici sono maggiori (Giuliano <i>et al.</i> , 2017). L'introduzione di alcune condizionalità ambientali, come ad esempio il mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte o l'inerbimento di un margine della risaia (misure facoltative già presenti nei PSR del Piemonte e della Lombardia).								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	22,7	22,5	22,2	21,9	33,8	33,3	33,3	32,6

2.1.4.4 Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.06]							
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Regolamento (UE) 1307/2013; art. 9 paragrafi 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno per le superfici a pomodoro seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali, mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori e impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione: Dalle informazioni fornite dal Masaf: “Il pomodoro da industria riveste un’importanza vitale nel contesto economico dell’agricoltura italiana. L’Italia è infatti il primo produttore europeo ed il primo esportatore di prodotto trasformato con alti standard di qualità. L’ingresso sul mercato di pomodoro extra UE, con prezzi e standard qualitativi più bassi del prodotto nazionale ha determinato una crisi del settore. Il sostegno accoppiato mira a mitigare gli effetti di tali crisi che si estendono a tutto l’indotto da trasformazione. La modalità di calcolo del sostegno disincentiva l’aumento delle superfici coltivate e nello stesso tempo l’utilizzo diffuso di contratti con le industrie di trasformazione fa sì che i quantitativi richiesti rimangano costanti, limitando il ricorso a sistemi di coltivazione intensivi per aumentare le rese per superficie. Il pomodoro è una coltura da rinnovo, migliora quindi la struttura dei terreni sui quali viene coltivato, la permanenza in campo per un periodo limitato (da aprile-maggio a agosto-settembre) favorisce l’alternanza con coltivazioni invernali e, mediante il sostegno accoppiato accordato anche al frumento duro e alle leguminose da granella, favorisce anche l’adozione di sistemi di rotazione più complessi aumentando le colture in successione nella rotazione della tipica filiera alimentare italiana frumento duro/pomodoro da industria, attraverso l’inserimento di una leguminosa da reddito (pisello da industria) o da sovescio (favino) e di un coltura a ciclo breve di secondo raccolto, inserita tra due colture principali. Il terreno, pertanto, risulta poco soggetto ai fenomeni erosivi tipici di terreni privi di copertura vegetale. Tuttavia, tenuto conto degli input chimici richiesti dalla coltivazione, si ritiene che l’incentivo possa essere classificato come incerto” (Masaf).								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	11,3	11,1	11,0	10,9	10,7	10,6	10,6	10,3

2.1.4.5 Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro [AP.SD.07]							
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Regolamento (UE) 1307/2013; art. 9 paragrafi 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.: AGEA.39797.2023 del 25 maggio 2023 (Circolare di integrazione alla circolare Agea.2023.12923 del 22 febbraio 2023). I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100%							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno per il mantenimento delle superfici coltivate a frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n. a.	n. a.						
Livello di riformabilità:	Europea							
Qualifica sussidio	Incerto							
Motivazione: La coltivazione del frumento duro in Italia è dedicata all'approvvigionamento dell'industria nazionale, in particolar modo di quella della pasta; la produzione nazionale, tuttavia, riesce a soddisfare solo in parte le necessità interne; pertanto, l'industria deve ricorrere a produzioni d'importazione che spesso presentano standard qualitativi inferiori e, dopo il trasporto, problemi di carattere igienico-sanitari. La volatilità dei prezzi, l'aumento dei costi di produzione e la scarsa redditività della coltura determinano da anni un calo costante della produzione nazionale (fonte ISMEA) e la sostituzione della coltura con il frumento tenero che, sopportando maggiori concimazioni azotate, garantisce maggiori rese. Il sostegno ha lo scopo di sostenere la produzione nazionale garantendo standard qualitativi adeguati alle richieste dell'industria nazionale. Il frumento duro è una coltura depauperante, tuttavia, tenuto conto della volatilità dei prezzi della produzione e considerando gli obblighi di diversificazione imposti alle aziende più grandi dalle norme europee che regolano l'accesso ai pagamenti diretti della PAC e gli analoghi sostegni accoppiati concessi per la stessa area geografica alla coltivazione di colture proteaginose e leguminose da granella, non si ritiene ci sia il rischio di favorire l'insorgere di successioni monocolturali (Masaf).								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	59,9	59,1	66,3	65,5	80,6	79,4	79,4	77,7

2.1.4.6 Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa*

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da <i>Xylella fastidiosa</i>							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.08]							
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 126-128 Legge 27 dicembre 2017 n. 205							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2018							
Anno di cessazione:	2021							
Descrizione:	Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i>: destinazione delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i> attraverso la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio (1 milione di euro per il 2018, 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020). Inoltre, è previsto un ulteriore incremento delle risorse (1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020) da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio <i>Xylella fastidiosa</i> nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, a eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAD							
Motivazione:	Il sussidio ha i seguenti scopi: i) realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i>, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità attraverso il finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio; ii) contrastare la diffusione delle specie alloctone, iii) miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, evitando così l'abbandono dei terreni agricoli. Tuttavia, la misura incentiva un reimpianto con piante tolleranti al batterio che favorisce una riduzione di diversità di specie esponendo le stesse a nuove epidemie in futuro. L'obiettivo dovrebbe essere quello di diversificare in termini genetici per minimizzare il rischio futuro.							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,0	3,0	3,0	2,0	TERMINATO	

2.1.4.7 Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte

Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte [AP.SD.09]		
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Regolamento (UE) 1307/2013; art. 9 paragrafi 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.; Circolare AGEA 45363.2022 del 9 giugno 2022. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione:	2022		
Descrizione:	Sostegno alle vacche da latte che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione: In base alle informazioni fornite dal Masaf “il settore lattiero caseario rappresenta una quota consistente del valore della produzione agricola italiana. L’industria di trasformazione è strettamente legata alla produzione nazionale, considerando che una quota rilevante del prodotto è utilizzata per la produzione di formaggi ad indicazione geografica (DOP – IGP), che devono essere prodotti nel rispetto di disciplinari che prevedono l’origine locale della materia prima. Il sistema di calcolo applicato per la determinazione del sostegno fa sì che l’ammontare dell’aiuto a capo di bestiame diminuisca all’aumentare del numero dei capi per i quali è richiesto l’aiuto, disincentivando così il superamento dei livelli di riferimento. L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di “condizionalità”, nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 7 identificazione e registrazione dei bovini; CGO 9 prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; CGO 11 norme minime per la protezione dei vitelli; CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici. Relativamente agli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili, in particolare, di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto ⁴ , si rileva che il livello globale di emissioni di questi gas è determinato principalmente dalla domanda del mercato di prodotti lattiero-caseari e dai sistemi di allevamento applicati. È quindi possibile che una disincentivazione dell'allevamento di bovini da latte a livello nazionale possa portare ad un aumento delle importazioni di latte dall'estero (tra il 2015 ed il 2019 si è registrato un progressivo miglioramento del deficit strutturale del settore con un recupero di quasi 760 milioni di euro (fonte ISMEA), con un prevedibile aumento dei costi ambientali derivanti dal trasporto. Per le stesse ragioni è difficile stimare l'effetto che si avrebbe in caso di introduzione di meccanismi che subordinino la fruizione del beneficio all'adozione di pratiche di allevamento più stringenti, in quanto il			

4 Si veda nota relative a scheda [AP.SD.03]

prevedibile aumento dei costi di produzione potrebbe orientare il mercato verso un aumento delle importazioni con ripercussioni ambientali incerte (il concetto è più generico rispetto a quello utilizzato per la zootecnia da carne perché importiamo latte prevalentemente da paesi UE soggetti alle stesse regole)”.
Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all’adozione di buone pratiche ambientali nella zootecnia (ad es. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bovina da latte).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	75,1	74,1	85,6	84,6	70,0	67,0	67,0	65,6

2.1.4.8 Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte [AP.SD.10]							
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Regolamento (UE) 1307/2013; art. 9 paragrafi 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.; Circolare AGEA 45363.2022 del 9 giugno 2022 I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno all'allevamento bufalino.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	n. a.		n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione: In base alle informazioni fornite dal Masaf: “la filiera del latte bufalino riveste un ruolo preponderante nelle zone dove viene prodotto ed è difficilmente sostituibile con altre produzioni dal momento che i processi produttivi vengono eseguiti su terreni non altrimenti utilizzabili per le loro peculiari caratteristiche agronomiche e per le particolari sistemazioni idriche. Le forme di allevamento utilizzate sono prevalentemente estensive. Il sistema di calcolo applicato fa sì che l'ammontare dell'aiuto per capo di bestiame diminuisca all'aumentare del numero dei capi allevati disincentivando così il superamento dei livelli produttivi di riferimento. L'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di “condizionalità”, nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici. Si evidenzia infine che l'introduzione dell'obbligo di identificazione e registrazione degli animali ha ridotto fortemente la deplorable pratica dell'uccisione alla nascita dei neonati maschi, in quanto senza alcun futuro produttivo”. Il sostegno è, comunque, volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili – in particolare – di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra, 2016), due gas serra con Global Warming Potential - GWP rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO ₂ (fonte IPCC, AR5, p. 714), ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH ₃), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008; Ispra, 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH ₃) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbidità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE, 2005; NEEDS, 2008; EXIOPOL, 2010). Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche ambientali nell'allevamento zootecnico (ad es. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bufalina da latte).								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,8

2.1.4.9 Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per la zootecnia da latte in zone montane [AP.SD.11]							
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Regolamento (UE) 1307/2013; art. 9 paragrafi 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i; Circolare AGEA 45363.2022 del 9 giugno 2022. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno per le vacche da latte allevate in zone montane che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione: Secondo il parere del Masaf: “l’incentivo promuove l’allevamento di vacche da latte, che partoriscono nell’anno, allevate per almeno sei mesi in zone montane. Il 59% delle zone agricole in zone di montagna sono adibite a pascolo e molto spesso per questi terreni non è possibile un uso agricolo alternativo, di conseguenza, in queste zone, la produzione lattiera riveste un ruolo di fondamentale importanza per il tessuto economico e sociale oltre che per l’ambiente; infatti, l’agricoltura di montagna costituisce un presidio fondamentale per molti territori rurali ed è strategica per il contrasto al dissesto idrogeologico. L’esigenza di un maggiore sostegno a questa tipologia di allevamento deriva dalla minore redditività degli allevamenti di montagna rispetto a quella di allevamenti situati in zone più competitive, sia per la resa più bassa, dovuta al minor grado di specializzazione produttiva delle vacche ed alla tipologia delle risorse foraggiere, sia per i maggiori costi di produzione. La finalità è quindi quella di sostenere l’allevamento nelle zone di montagna e con esso il presidio dei territori dove questo è praticato, limitando il rischio di abbandono e con evidenti vantaggi per la preservazione dei pascoli permanenti e del territorio montano”.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	9,9	9,7	11,1	11,0	26,4	26,0	26,0	25,4

2.1.4.10 Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali [AP.SD.13]						
Norma di riferimento:	Art. 17 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Si						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione:	2023						
Descrizione:	La Misura è finalizzata a consolidare i livelli di competitività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali promuovendo l'innovazione e conciliando redditività e dimensione ambientale, anche attraverso l'introduzione di tecnologie ecologicamente sostenibili, e favorendo il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro nelle zone rurali.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto in conto interessi o conto capitale						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:	
			n. a.			n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Secondo il parere del Masaf: “la misura finanzia interventi strutturali nelle imprese che puntano all'innovazione e all'efficientamento produttivo delle imprese agricole, agroalimentari e forestali. In linea con gli impegni internazionali in tema di ambiente e clima, il Reg. UE 1305/13 stabilisce che tali interventi devono concorrere a migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola (art. 17 Reg. UE 1305/13). A tal fine si procede, ove previsto, alla preventiva valutazione dell'impatto ambientale che esclude o previene interventi impattanti. Inoltre, le regioni tendono a promuovere, attraverso l'utilizzo di appositi criteri di selezione investimenti che comportano la realizzazione/ristrutturazione di strutture, o l'introduzione di macchinari e processi produttivi a più basso impatto ambientale. In più, tutte le regioni hanno attribuito, attraverso i criteri di selezione, una premialità agli investimenti connessi alla tutela ambientale. Infine, uno degli interventi finanziati (Sottomisura 4.4) sostiene gli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	346,5	243,8	629,5	754,4	632,9	632,9	896,4

2.1.4.11 Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Categoria:	Agricoltura e Pesca		
			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese [AP.SD.14]		
Norma di riferimento:	Art. 19 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	Si		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione:	2023		
Descrizione:	La Misura incentiva la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore con gli obiettivi di favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali. La Misura mira, inoltre, a ridurre i gravi ritardi in termini di opportunità occupazionali attraverso il sostegno alla nascita di nuove imprese, lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, e la diversificazione delle attività economiche nelle aree rurali.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	Secondo il parere del Masaf: “la Misura 6 raggruppa al suo interno un insieme variegato di interventi. La tipologia d'intervento principale è quella dedicata ai giovani agricoltori, che, da sola, assorbe il 56% del budget totale della misura. Ha lo scopo di favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori, quindi, di per sé non ha conseguenze negative sull'ambiente, anzi, al contrario, sono proprio i giovani ad essere maggiormente permeabili all'innovazione ed ai processi formativi, dunque ad una modernizzazione aziendale che vada di pari passo con una maggiore sostenibilità ambientale. I dati a disposizione indicano che la diminuzione dell'età media degli imprenditori agricoli favorisce lo sviluppo di sistemi di gestione agricola con minore impatto ambientale. Già dai dati rilevati nel censimento dell'agricoltura condotto dall'Istat nel 2010 emerge che giovani di età compresa tra i 20 ed i 33 anni rappresentano il 9% dei capi azienda delle imprese agricole e il 22% dei capi azienda delle imprese biologiche. I giovani imprenditori agricoli hanno una maggiore scolarizzazione rispetto alla media degli imprenditori agricoli e ciò è correlato a una maggiore propensione all'innovazione tecnologica e, quindi, ad un uso più razionale delle risorse e a una maggiore sensibilità alla tutela dell'ambiente e all'uso di tecniche agricole più sostenibili sotto il profilo ambientale. Inoltre, non bisogna trascurare che favorire il ricambio generazionale esercita un'indubbia azione di contrasto allo spopolamento, garantendo, di conseguenza il presidio dei territori rurali. Le altre tipologie d'intervento tendono a favorire l'avvio di start up innovative che sfruttino le potenzialità dei territori rurali o siano a servizio delle popolazioni rurali. Si precisa che l'aiuto è concesso in forma di premio a Fondo perduto teso a garantire al giovane o allo <i>start-upper</i> le risorse per l'avvio dell'impresa. Pertanto, gli investimenti che seguono spesso sono immateriali e finalizzati alle spese di natura amministrativa e alla progettazione della nuova attività aziendale. Mentre gli investimenti veri e propri vengono rimandati ad altre specifiche misure del PSR. Anche in questo caso si tratta di investimenti accomunati da un unico fine: rivitalizzare le aree rurali per porre un freno al processo di spopolamento così da garantire il presidio del territorio. Anche questa misura nell'attuazione deve attenersi agli impegni europei in tema di ambiente e clima. I criteri di selezione tendono a promuovere tutte quelle iniziative che promuovono la sostenibilità, la riduzione degli		

impatti ambientali e la lotta ai cambiamenti climatici attraverso l'introduzione di innovazioni (anche tecnologiche) e l'efficientamento delle risorse".

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	38,1	66,8	207,4	197,2	171,9	171,9	121,8

2.1.4.12 Aiuti nel settore degli ortofrutticoli

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni di produttori riconosciute						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.15]						
Norma di riferimento:	Artt. 32-38 Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Organizzazione Comune di Mercato (OCM). L’articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell’apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.						
Co-finanziamento dall’UE:	Generalmente pari al 50% delle Spese del Programma Operativo, in alcuni casi può arrivare al 60% comunque nei limiti del 4,1% del valore della produzione commercializzata dalle OP (Organizzazioni di produttori). Per determinate azioni (ritiri dal mercato per beneficenza e attività di orientamento) il sostegno UE può raggiungere il 100%.						
Anno di introduzione:	1996						
Anno di cessazione:	2022.						
Descrizione:	Il sostegno è volto ad incrementare la competitività nel settore attraverso il finanziando di programmi operativi realizzati da organizzazioni di produttori (OP). La tipologia del sussidio è in relazione al contenuto dei programmi, nei quali ad una parte dedicata a misure ed azioni neutre dal punto di vista ambientale, si affianca una parte minima obbligatoria dedicata ad azioni a valenza ambientale positiva, che deve assorbire almeno il 10% della spesa totale del programma operativo.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Secondo il parere del Masaf: “la normativa comunitaria nell’istituire il regime di aiuti alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, tramite il finanziamento di specifici programmi operativi, stabilisce che la produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio. In coerenza con l’enunciato, l’Italia ha elaborato una strategia ambientale e le organizzazioni dei produttori devono destinare almeno il 10% della spesa dei Programmi Operativi (PO) ad azioni ambientali, (in alternativa il PO deve scegliere tra due azioni ambientali tra quelle contenute nella Disciplina ambientale). La Disciplina ambientale rappresenta una specifica sezione del documento nazionale di programmazione per il settore Ortofrutticolo (Strategia Nazionale) ed è soggetta a valutazione preventiva da parte della Commissione UE che ne accerta la conformità al programma di azione dell’UE in materia di ambiente nonché agli obiettivi previsti nell’articolo 191 del Trattato funzionamento Unione Europea (TFUE). Inoltre, in considerazione che taluni investimenti realizzati con i programmi operativi potrebbero incrementare la pressione ambientale, la strategia nazionale prescrive che le organizzazioni di produttori devono indicare le misure di protezione dell’ambiente, in atto o da realizzare, che proteggono l’ambiente dalle pressioni individuate”.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	220,6	239,9	240,5	264,7	266,5	266,5	252,8

2.1.4.13 Regime di pagamento di base

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Regime di pagamento di base [AP.SD.16]						
Norma di riferimento:	Artt. 21-26 Reg. (UE) n. 1307/2013; art. 9 Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.; Circolare AGEA 5586.2023 del 25 gennaio 2023. L'articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE)1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione:	2022						
Descrizione:	Regime di pagamento di base: sostegno al reddito delle aziende agricole.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio:	Incerto						
Motivazione:							
In base alle informazioni fornite dal Masaf: “il pagamento di base è un sostegno assegnato agli agricoltori per garantire equità e stabilità ai redditi agricoli, mediamente più bassi rispetto a quelli percepiti dagli operatori di altri settori economici e soggetti ad elevate fluttuazioni (dipendenti dal mercato e dai fattori ambientali che incidono sulle produzioni). Il rischio di impresa è inoltre accentuato dagli investimenti e dalle anticipazioni che devono essere sostenute per l'esercizio dell'attività agricola. Il pagamento di base contribuisce alla stabilità dei redditi in agricoltura riducendo il rischio di abbandono dell'attività agricola con conseguenti ripercussioni sullo stato di mantenimento delle aree rurali, soprattutto quelle marginali. L'erogazione dei sostegni è, in ogni caso, subordinata al rispetto di impegni per la sostenibilità ambientale dell'attività agricola attraverso l'osservanza delle buone pratiche agricole ed ambientali (BCAA) e dei criteri di gestione obbligatoria (CGA) richiesti dalla condizionalità, ossia il rispetto di norme a tutela delle acque, del suolo e del suo contenuto di carbonio, della biodiversità, dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, del benessere degli animali ed altre norme a difesa dell'ambiente e della salute animale e umana. Va, infine, rilevato che il sostegno è disaccoppiato ovvero assegnato per superficie senza alcun collegamento con le produzioni agricole ottenute, a condizione che tali superfici siano mantenute dall'agricoltore in condizioni idonee alla coltivazione evitando così finanziamenti associati a superfici agricole in stato di degrado e abbandono”. Viene inoltre tenuto conto “dell'importanza del sostegno per la mitigazione dei rischi di abbandono dei terreni oggetto di attività agricola e del suo conseguente ruolo nella gestione del patrimonio rurale e nella riduzione del rischio idrogeologico e di innesco degli incendi”. Il sostegno di base della PAC non è, comunque, direttamente legato al rispetto delle pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente in quanto il pagamento è intaccato solo in misura marginale dall'eventuale mancato rispetto del <i>greening</i>. Come confermato anche recentemente dalla Corte dei conti europea (Relazioni speciali n. 21/2017 e n. 16/2021⁵), l'attività agricola ha un forte impatto ambientale ed il pagamento di base sostiene un settore con notevoli esternalità negative che sono tuttavia solo marginalmente migliorate dal <i>greening</i>.							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	2.233,5	2.165,7	2.138,6	2.111,5	2.118,1	2.118,1	2.074,0

5 Relazione speciale n. 21/2017: <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44179>

Relazione speciale n. 16/2021, disponibile attualmente solo in inglese:

<https://www.eca.europa.eu/IT/Pages/DocItem.aspx?did=58913>

2.1.4.14 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio:	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (<i>greening</i>)		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.17]		
Norma di riferimento:	Artt. 43-47 Regolamento (UE) n. 1307/2013; art. 9 Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.; Circolare AGEA 5586.2023 del 25 gennaio 2023. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione:	2022		
Descrizione:	Remunerazione all'agricoltore per la produzione di beni pubblici ambientali attraverso lo svolgimento di pratiche ambientali (diversificazione colture, mantenimento prati permanenti e mantenimento aree di interesse ecologico) che comportano riduzioni della redditività aziendale.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	Secondo il parere del Masaf: “il pagamento per superficie è aggiuntivo al pagamento di base, che obbliga gli agricoltori al rispetto di talune pratiche agricole riconosciute dal Regolamento (UE) n. 1307/2013, favorevoli per il clima e l'ambiente. In particolare, si tratta della conservazione dei prati permanenti esistenti; della costituzione e mantenimento di un'area d'interesse ecologico, di superficie pari ad almeno il 5% della superficie dei seminativi aziendali; della diversificazione delle colture (ovvero la coltivazione di almeno due colture diverse, se la superficie dei seminativi aziendali supera i 10 ettari o di almeno tre colture se la superficie dei seminativi aziendali supera i 30 ettari). La valutazione del sussidio non può fondarsi su alcune critiche mosse dalla Corte dei conti europea che, nel 2017 ha giudicato troppo esigui gli obblighi imposti dal “<i>greening</i>”, sul fatto che tali obblighi avrebbero interessato soltanto il 5% circa di tutta la superficie agricola dell'UE. Infatti, a riguardo occorre tenere presente che la superficie agricola dell'UE (soggetta all'obbligo di mantenimento) è composta per il 34% da prati permanenti, per il 60% da seminativi e per il restante 6% da colture permanenti. Per la pratica di diversificazione colturale nei seminativi, la Corte ha stimato che la superficie in cui sono stati apportati cambiamenti si aggira attorno al 15% rispetto a una percentuale massima potenzialmente soggetta a modifica del 25%. Il risultato rilevato dalla Corte è al di sotto di questa percentuale perché molte aziende che hanno dovuto diversificare maggiormente le colture in seguito all'introduzione dell'inverdimento, praticavano già nel 2014 l'avvicendamento (ad esempio, in Italia con la passata programmazione era stato incentivato l'avvicendamento con colture miglioratrici per contrastare il ristoppio del frumento duro). In ogni caso è fuor di dubbio la valenza ecologica delle pratiche di diversificazione che hanno ridotto le estensioni di monoculture praticate dalle grandi aziende, della costituzione di aree d'interesse ecologico che ha sottratto terreno alle coltivazioni e del mantenimento dei prati permanenti e che ha contrastato la rottura dei prati a favore della semina di colture più redditizie. Infine, occorre tenere presente che alcune aziende, al fine di ottenere il riconoscimento ipso facto del pagamento <i>greening</i>, hanno aderito ai metodi di coltivazione dell'agricoltura biologica contribuendo così a posizionare il nostro paese ai primi posti in Europa per numero di operatori biologici e per estensione delle		

superfici certificate. Per quanti esposto si ritiene comunque che il sussidio in oggetto debba essere classificato come SAF”.

Va tuttavia notato che due relazioni della Corte dei conti europea hanno sottolineato la scarsa efficacia delle misure di “*greening*” nel raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati e nel ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (Corte dei conti europea, 2017; Corte dei conti europea, 2021).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1.155,2	1.139,9	1.125,6	1.111,3	1.111,3	1.111,3	1.088,0

2.1.4.15 Pagamento per i giovani agricoltori

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Pagamento per i giovani agricoltori [AP.SD.18]							
Norma di riferimento:	Artt. 50-51 Regolamento (UE) n. 1307/2013; art. 9 Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.; Circolare AGEA 77968.2022 del 27 ottobre 2022. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno all'insediamento dei giovani come capi azienda.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione: Secondo il parere del Masaf: “la Misura è finalizzata a favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli, con l'erogazione di una quota aggiuntiva al pagamento di base, pari al 25% dello stesso, per i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni. Il pagamento viene corrisposto per cinque anni a partire dalla prima domanda successiva all'insediamento come capo azienda. I dati a disposizione indicano che la diminuzione dell'età media degli imprenditori agricoli favorisce lo sviluppo di sistemi di gestione agricola con minore impatto ambientale. Già dai dati rilevati nel censimento dell'agricoltura condotto dall'Istat nel 2010 emerge che giovani di età compresa tra i 20 ed i 33 anni rappresentano il 9% dei capi azienda delle imprese agricole e il 22% dei capi azienda delle imprese biologiche. Inoltre, i giovani imprenditori agricoli hanno una maggiore scolarizzazione rispetto alla media degli imprenditori agricoli e ciò è correlato a una maggiore propensione all'innovazione tecnologica e, quindi, ad un uso più razionale delle risorse e a una maggiore sensibilità alla tutela dell'ambiente e all'uso di tecniche agricole più sostenibili sotto il profilo ambientale”.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	39,0	32,6	38,0	37,5	37,0	74,1	74,1	71,4

2.1.4.16 Sostegno accoppiato olivicoltura

Categoria:	Agricoltura e Pesca									
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato olivicoltura [AP.SD.19]									
Norma di riferimento:	Artt. 52 e 53 Regolamento (UE) n. 1307/2013; Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell’articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Re Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021									
Co-finanziamento dall’UE:	100% UE									
Anno di introduzione:	2015									
Anno di cessazione:	2022									
Descrizione:	Sostegno per il mantenimento delle superfici olivicole di Liguria, Puglia e Calabria le cui produzioni sono regolarmente registrate nei registri decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2013.									
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto									
Aliquota:				Ordinaria:				Ridotta:		
				n. a.				n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo									
Qualifica sussidio:	Incerto									
Motivazione:	Secondo il parere del Masaf: “l’olivicoltura per l’Italia è un settore economicamente importante e storicamente strategico che attraversa da anni un periodo di crisi. In molte regioni del Paese, gli olivi sono un elemento caratteristico del paesaggio rurale, tutelato dalla legislazione nazionale, habitat centrale per la biodiversità e risorsa economica oltre che sociale. L’olivicoltura rappresenta, in molti areali delle Regioni in cui è stato attivato il finanziamento, l’unica possibilità di coltivazione a causa delle peculiari condizioni climatiche, geologiche e topografiche dei terreni agricoli ed alla limitata disponibilità di acqua di irrigazione. In queste aree l’olivo, coltivato da secoli, è specie centrale dell’agroecosistema che caratterizza il paesaggio rurale e della stabilità idrogeologica dei territori. La concessione del sostegno accoppiato mira a ridurre il rischio di abbandono delle superfici olivicole, già in atto in diversi territori, per mantenere in vita le realtà economiche, sociali ed ambientali appena citate ed evitare i problemi di dissesto idrogeologico derivanti dall’abbandono”. Tuttavia, Salomone e Ioppolo (2012) dimostrano l’alto potenziale d’impatto ambientale della coltivazione dell’olivo e della produzione di olio. Il tema necessita un maggior approfondimento anche considerando le diverse tecniche di coltivazione.									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Effetto finanziario (mln €):	44,2	43,6	43,0	42,5	42,0	41,3	41,3	40,5		

2.1.4.17 Sostegno specifico per la zootecnica ovino-caprina

Categoria:	Agricoltura e Pesca								
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per la zootecnia ovino-caprina [AP.SD.21]								
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Regolamento (UE) 1307/2013; art. 9 p. 14 e 15 Regolamento (UE) 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 art. 21 comma 6 e AGEA.39797.2023 del 25 maggio 2023 (Circolare di integrazione alla circolare Agea.2023.12923 del 22 febbraio 2023). I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE)1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.								
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE								
Anno di introduzione:	2015								
Anno di cessazione:	2022								
Descrizione:	Sostegno a favore di ovini da rimonta allo scopo di ridurre rischi sanitari della <i>scrapie</i> (malattia neurodegenerativa che colpisce gli ovini). Sostegno agnello IGP								
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto								
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:				
			n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europea								
Qualifica sussidio:	SAF								
Motivazione:	“L'allevamento ovi-caprino è un'attività diffusa su tutto il territorio nazionale, in particolare in zone marginali a bassa redditività, altrimenti non utilizzabili per altre attività agricole. I sistemi di allevamento impiegati prevedono inoltre l'esecuzione di pratiche a basso impatto ambientale. I premi sono assegnati agli ovini appartenenti a greggi soggette a piani di selezione per la resistenza alla “<i>scrapie</i>” ed agli ovini e caprini certificati a denominazione di origine protetta ed a indicazione geografica protetta. Il sostegno contribuisce al mantenimento di razze autoctone e alla biodiversità garantendo la variabilità genetica intraspecifica e, indirettamente, tende a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti nei territori montani e al presidio dei territori vulnerabili” (Masaf).								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Effetto finanziario (mln €):	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1	



2.1.4.18 Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.22]						
Norma di riferimento:	Art. 15 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Si						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione:	2023						
Descrizione:	La misura sostiene l'erogazione di servizi di consulenza diretti ad agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori e altri gestori del territorio, oltre che alle piccole e medie imprese insediate nelle aree rurali, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, al fine di favorire un processo di innovazione per rendere un'economica rurale più sostenibile e competitiva.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:	
			n. a.			n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	La Misura ha un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale. Infatti, sia i bandi fin qui emessi, sia le schede di misura contenute nei PSR, sanciscono che una serie di tematiche aventi effetti diretti sulla sostenibilità ambientale devono essere obbligatoriamente comprese nei pacchetti di consulenza ammessi a finanziamento (es. gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013; le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'Art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 1307/2013; i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'Art. 11, paragrafo 3, della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque); i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'Art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'Art. 14 della Direttiva 2009/128/CE (Uso sostenibile dei pesticidi, ecc.).						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1,8	0,2	0,04	0,4	1,0	1,0	2,3

2.1.4.19 Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.23]						
Norma di riferimento:	Art. 16 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione:	2023						
Descrizione:	La Misura sostiene i processi di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed alimentari regionali, favorendo l'adozione, da parte delle aziende agricole, dei regimi di qualità e di certificazione.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:							
Generalmente le produzioni di qualità sono gestite da disciplinari di produzione fortemente ancorati ai principi ambientali dell'UE. Di conseguenza, il sussidio si qualifica come un SAF.							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	2,6	8,7	19,9	27,7	21,1	21,1	18,8

2.1.4.20 Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.24]						
Norma di riferimento:	Art. 18 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione:	2022						
Descrizione:	Il sostegno mira a favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche e disastri ambientali.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	La misura interviene soprattutto per l'introduzione di misure di prevenzione che spesso si traducono nella gestione più adeguata delle risorse naturali e degli ecosistemi.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	11,8	1,5	9,0	13,7	33,3	33,3	34,0

2.1.4.21 Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.25]							
Norma di riferimento:	Artt. da 21 a 26 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	Si							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	La Misura prevede l'attivazione di una serie di interventi per aumentare le superfici boscate e per promuovere forme di gestione silvicolturale sostenibile, contribuendo a favorire l'aumento della redditività delle aziende agricole e forestali ed a sostenere processi produttivi e pratiche forestali che favoriscano una migliore gestione del suolo.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	La Misura contribuisce positivamente alla sostenibilità ambientale con una serie di interventi nel settore forestale che hanno l'obiettivo primario di accrescere la gestione attiva delle foreste, garantirne la conservazione e la valorizzazione, oltre che di incrementare la competitività del settore e il potenziale della filiera bosco-legno. Per tutte le azioni e gli interventi forestali potenzialmente attivabili dalla Misura 8, sono garantiti criteri di gestione sostenibile delle foreste così come definiti nel Processo Pan Europeo con la risoluzione di Helsinki del 1993 (Gestione forestale sostenibile in Europa), che richiede una «gestione corretta e l'uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro diversità biologica, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire, ora e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale ma che non determini danni ad altri ecosistemi.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	105,4	50,0	84,9	78,4	97,0	97,0	67,9

2.1.4.22 Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali [AP.SD.26]						
Norma di riferimento:	Art. 28 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell’articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021						
Co-finanziamento dall’UE:	Si						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione:	2022						
Descrizione:	La Misura 10 sostiene interventi finalizzati ad una gestione sostenibile delle superfici agricole per limitare i danni provocati dallo sfruttamento delle risorse naturali e generare effetti ambientali positivi, contribuendo al sostegno della biodiversità ed al mantenimento degli agrosistemi agricoli.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:	
			n. a.			n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione: Il sussidio è favorevole poiché destinato a finanziare operazioni benefiche per il clima e l’ambiente, come da Regolamento (UE) 1305/2013 prorogato al 2022.							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	271,6	304,9	449,9	436,3	555,8	555,8	358,3

2.1.4.23 Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica [AP.SD.27]						
Norma di riferimento:	Art. 29 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione:	2022						
Descrizione:	Sostegno concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione: Il sussidio favorisce la conversione ad agricoltura biologica riducendo, tra l'altro, l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici.							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	129,8	317,9	512,1	444,6	474,0	474,0	480,7

2.1.4.24 Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio:	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.28]						
Norma di riferimento:	Art. 30 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione:	2022						
Descrizione:	Sostegno erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:							
L'indennità Natura 2000 è un sussidio favorevole per la biodiversità. Il sostegno nell'ambito di questa misura è fornito per compensare i beneficiari per i costi aggiuntivi e per il mancato guadagno dovuto a svantaggi nelle aree interessate dall'attuazione delle direttive citate. La tutela della biodiversità comporta anche una compensazione indiretta con la fornitura di servizi ecosistemici, come ad esempio l'impollinazione, la fitodepurazione delle acque o la mitigazione del microclima locale.							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,8	0,5	11,3	28,5	5,9	5,9	2,9

2.1.4.25 Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o specifici

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.29]							
Norma di riferimento:	Artt. 31 e 32 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	Sì							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Per definizione in quanto collegata al mantenimento di ecosistemi di interesse ecologico.							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		266,5	300,0	410,1	322,5	300,4	300,4	324,6

2.1.4.26 Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
							
Nome del sussidio:	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.30]						
Norma di riferimento:	Art. 34 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione:	2022						
Descrizione:	Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvo-ambientali e climatici. I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Per definizione, in quanto, come espressamente previsto nel Regolamento (UE) 1305/2013, destinata a finanziare operazioni benefiche per il clima e l'ambiente.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,6	2,2	2,3	13,5	8,4	8,4	2,6

2.1.4.27 Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero [AP.SD.31]							
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Reg. n. (UE)1307/2013; Art. 9 p. 14 Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i; AGEA.39797.2023 del 25 maggio 2023 (Circolare di integrazione alla circolare Agea.2023.12923 del 22 febbraio 2023). I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno atto a garantire la coltivazione di una coltura miglioratrice e un adeguato approvvigionamento per la residua industria nazionale dello zucchero.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione: “La coltivazione della barbabietola da zucchero riveste un ruolo molto importante nel contesto agricolo italiano, in molti territori rappresenta una delle poche colture da rinnovo che consente di evitare la monosuccessione della coltivazione dei cereali. Tuttavia, a causa dei notevoli cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato europeo e mondiale dello zucchero, il settore attraversa una situazione di crisi con notevoli ripercussioni su tutta la filiera, soprattutto di carattere occupazionale. La misura mira a limitare l'abbandono della coltivazione mantenendo gli attuali livelli produttivi e limitando così anche gli approvvigionamenti dall'estero. La barbabietola è una coltura da rinnovo, migliora quindi la struttura dei terreni sui quali viene coltivata con una valenza ambientale positiva nelle pratiche di rotazione colturale, si ritiene pertanto che il sussidio debba essere considerato come favorevole” (Masaf).								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	17,2	17,0	16,8	16,6	22,3	22,0	22,0	21,5

2.1.4.28 Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza [AP.SD.32]							
Norma di riferimento:	Art. 52 e 53 Regolamento (UE) n. 1307/2013; Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno accoppiato alle superfici olivicole su terreni con pendenza superiore al 7,5%							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione: In base alle informazioni fornite dal Masaf “l’olivicoltura italiana rappresenta un settore economicamente importante e storicamente strategico che attraversa da anni un periodo di crisi, accentuata in quei territori la cui orografia influisce negativamente sulla produttività. Nelle Regioni oggetto di intervento, gli olivi sono un elemento caratteristico del paesaggio rurale, tutelato dalla legislazione nazionale, habitat centrale per la biodiversità e risorsa economica oltre che sociale. In queste aree spesso marginali l’olivicoltura rappresenta l’unica possibilità di coltivazione a causa delle peculiari condizioni climatiche, altimetriche e topografiche dei terreni agricoli e della limitata disponibilità di acqua di irrigazione. L’olivo, coltivato da secoli, è specie centrale dell’agroecosistema che caratterizza il paesaggio rurale e l’economia locale. La concessione del sostegno accoppiato mira a ridurre l’abbandono di queste superfici, già in atto in diversi territori, a causa della scarsa redditività della coltivazione dell’olivo non sostituibile con altre attività agricole, ed a mantenere in vita le realtà economiche sociali ed ambientali di questi territori evitando così l’accentuarsi del dissesto idrogeologico derivante dal venir meno delle attività antropiche di gestione del territorio”. È, comunque, bene ricordare che Salomone e Ioppolo (2012) dimostrano l’alto potenziale di impatto ambientale della coltivazione dell’olivo e della produzione di olio nel contesto italiano.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	13,3	13,1	13,0	12,8	12,6	12,4	12,4	12,1

2.1.4.29 Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.33]							
Norma di riferimento:	Art. 52 e 53 Reg. (UE) n. 1307/2013; Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, le cui produzioni sono regolarmente registrate nei registri decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2013.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n. a.	n. a.						
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione: In base alle informazioni fornite dal Masaf: “l'olivicoltura, per l'Italia è un settore economicamente importante e storicamente strategico che attraversa da anni un periodo di crisi, accentuata in quei territori la cui orografia influisce negativamente sulla produttività. In Italia le aree olivicole a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta tutelate dall'UE sono 43 (42 DOP, 1 IGP). Gli olivi sono un elemento caratteristico del paesaggio rurale italiano, tutelato dalla legislazione nazionale, habitat centrale per la biodiversità e risorsa economica oltre che sociale. In queste aree spesso marginali l'olivicoltura rappresenta l'unica possibilità di coltivazione a causa delle peculiari condizioni geologiche, climatiche, altimetriche e topografiche dei terreni agricoli ed alla limitata disponibilità di acqua di irrigazione. L'olivo, coltivato da secoli, è specie centrale dell'agroecosistema che caratterizza il paesaggio rurale e l'economia locale. La crisi che interessa da anni il settore della produzione di olio di oliva è accentuata nelle aree tipiche e tutelate (DOP e IGP) in quanto vi sono maggiori costi dovuti alle spese di certificazione e ai vincoli imposti dai disciplinari di produzione che prevedono minori input e rese in olio minore con parametri fisico chimici del prodotto più restrittivi rispetto a quelli imposti in agricoltura convenzionale. L'applicazione dei disciplinari impone l'utilizzo di pratiche agricole maggiormente sostenibili”.								
È, comunque, bene ricordare che Salomone e Ioppolo (2012) dimostrano l'alto potenziale di impatto ambientale della coltivazione dell'olivo e della produzione di olio nel contesto italiano.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	12,9	12,7	12,5	12,4	12,2	12,0	12,0	11,7

2.1.4.30 Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.34]							
Norma di riferimento:	Organizzazione comune di mercato (OCM) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 (artt. 39-54). L’articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell’apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.							
Co-finanziamento dall’UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo destinato alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti con finalità di promuovere effetti strutturali positivi per il settore.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:					
		n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europea							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	La misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ha una valenza ambientale positiva, nella misura in cui garantisce un’allocazione migliore del vigneto stesso, in considerazione degli elementi di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle tradizioni culturali del territorio e del valore paesaggistico.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	164,1	159,3	146,4	120,0	116,0	123,0	123,0	144,2*
* da Rapporto PSR - Indagine sulla misura di promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino. Ismea, Masaf 2023. Dato relativo alla dotazione 2022.								

2.1.4.31 Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti [AP.SD.35]							
Norma di riferimento:	Organizzazione comune di mercato (OCM) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Artt. 39-54). L’articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell’apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.							
Co-finanziamento dall’UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Investimenti nel settore vitivinicolo destinati a incrementare la competitività del mercato e promuovere le prospettive di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Europea							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	La misura per gli investimenti nel settore ha una valenza ambientale positiva perché dispone interventi che stimolano la sostenibilità ambientale privilegiando obiettivi legati all’efficienza e al risparmio energetico.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	47,6	45,3	62,8	67,5	94,0	67,2	67,2	57,7*
*da Rapporto PSR - Indagine sulla misura di promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino. Ismea, Masaf 2023. Dato relativo alla dotazione 2022.								

2.1.4.32 Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.36]							
Norma di riferimento:	Organizzazione comune di mercato (OCM) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Artt. 39-54). L’articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell’apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.							
Co-finanziamento dall’UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo destinato alla distillazione dei sottoprodotti con finalità di incremento della competitività, dell’offerta e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n. a.	n. a.						
Livello di riformabilità:	Europea							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Tendenzialmente positivo poiché incentiva interventi per ridurre gli impatti ambientali legati all’eliminazione di fecce e vinacce.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	12,0	16,5	17,9	12,0	18,0	16,0	16,0	19,2*
*da Rapporto PSR - Indagine sulla misura di promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino. Ismea, Masaf 2023. Dato relativo alla dotazione 2022.								

2.1.4.33 Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose [AP.SD.37]							
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Regolamento (UE) n. 1307/2013; art. 9 p. 14 e 15 Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.; AGEA.39797.2023 del 25 maggio 2023 (Circolare di integrazione alla circolare Agea.2023.12923 del 22 febbraio 2023). I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Garantire l'attuale livello di approvvigionamento delle filiere zootecniche; disincentivare l'orientamento a favore di altre colture più redditizie che potrebbero determinare un deterioramento della fertilità dei suoli.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	“Il sostegno mira a favorire la coltivazione di colture proteaginose, in particolare di girasole, colza e leguminose da granella (nello specifico pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce), ed erbai annuali di sole leguminose a scapito di colture più redditizie ma che determinano un deterioramento della fertilità dei suoli. I vantaggi ambientali, derivanti dalla concessione dei sussidi sono indubbi, essendo le piantagioni oggetto di incentivi colture miglioratrici dei suoli agrari ovvero piante da rinnovo che svolgono un'azione positiva sulla composizione e sulla struttura dei terreni sui quali vengono coltivate.” (Masaf).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	14,2	14,0	13,9	13,6	13,5	13,3	13,3	12,9

2.1.4.34 Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.38]							
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Regolamento (UE) n. 1307/2013; art. 9 pp. 14 e 15 Regolamento (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e s.m.i.; AGEA.39797.2023 del 25 maggio 2023 (Circolare di integrazione alla circolare Agea.2023.12923 del 22 febbraio 2023). I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Garantire l'attuale livello di approvvigionamento delle filiere zootecniche; disincentivare l'orientamento a favore di altre colture più redditizie che potrebbero determinare un deterioramento della fertilità dei suoli.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	“Il sostegno mira a favorire la coltivazione di colture leguminose per la produzione di granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce, ed erbai annuali di sole leguminose a scapito di colture più redditizie, ma che determinano un deterioramento della fertilità dei suoli. I vantaggi ambientali derivanti dalla concessione dei sussidi sono indubbi, essendo le piantagioni oggetto di incentivi colture miglioratrici dei suoli agrari che svolgono un'azione positiva sulla composizione dei terreni sui quali vengono coltivate, con una valenza ambientale positiva nelle pratiche di rotazione colturale” (Masaf).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	11,8	11,7	11,5	11,4	11,2	11,0	11,0	10,8

2.1.4.35 Aiuti nel settore apistico

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Aiuti nel settore apistico [AP.SD.39]							
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 860 Legge 30 dicembre 2021 n. 234; DM 20 luglio 2022: artt. 55-57 Regolamento (UE) n. 1308/2013; D.M. 25/03/2016 e D.M. 28/02/2017; Regolamento delegato (UE) 2015/1366 e di esecuzione (UE) n. 2015/1368. L'articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.							
Co-finanziamento dall'UE:	Pari al 50% delle spese effettuate sul programma nazionale							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Realizzare programmi di aiuto destinati a soggetti che operano nel settore (associazioni, imprese, enti di ricerca) con la finalità di: migliorare le condizioni generali di produzione, azioni volte al miglioramento della commercializzazione dei prodotti, prevenzione delle malattie degli alveari, razionalizzazione della transumanza, ripopolamento apistico e produzioni di qualità.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Europea							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:								
Positivo per la valenza e la funzione svolta dalle api stesse che, mediante processo di impollinazione (servizio ecosistemico) agevolano il naturale ciclo di vita delle piante, favorendo anche meccanismi di conservazione della flora e mantenimento della biodiversità. La valenza ambientale è positiva anche laddove mira a finanziare progetti di ricerca che favoriscono la produzione sostenibile, il ripopolamento e la difesa di questi insetti.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	5,4	5,7	6,1	6,1	6,1	7,1	7,1	7,8



2.1.4.36 Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.40]							
Norma di riferimento:	Art. 1 commi da 862 a 865 Legge 28 dicembre 2015 n. 208							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	I commi 862 e 863 istituiscono, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole; l'intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse al Fondo per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità per i benefici sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso l'INAIL si fa fronte, ai sensi del comma 864: quanto a 20 milioni di euro annui, sulle risorse destinate dallo stesso INAIL alla riduzione in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli; quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante l'impiego di una quota delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n. a.	n. a.						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	I trattori e le macchine agricole sono fonte di rilevanti emissioni in atmosfera di inquinanti dannosi per la qualità dell'aria e di gas serra. La statistica NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto per oltre sessanta branche dell'economia italiana, evidenzia un indicatore di emissioni di gas serra per il settore dell'agricoltura ("Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi") pari a 1.452 tCO₂eq di gas serra per milione di euro di valore aggiunto del settore: esso è circa sette volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/milione di euro). Il provvedimento è un sussidio diretto, che va nella direzione di favorire il miglioramento ambientale del parco mezzi e beni strumentali agricoli, riducendo non solo gli effetti sanitari nocivi a carico dei lavoratori ma anche, più in generale, gli impatti ambientali dell'agricoltura.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	45	35	35	35	35	35

2.1.4.37 Produzione zootecnica estensiva

Categoria:	Agricoltura e Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Produzione zootecnica estensiva [AP.SD.41]						
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 130 Legge 27 dicembre 2017 n. 205; Agea Rettifica alle I.O. n. 116 del 9 dicembre 2021						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	Produzione zootecnica estensiva. Aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo attraverso l'incremento delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari. Gli interventi sono destinati alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate.						
Tipo di sussidio:	Aiuti <i>de minimis</i> – Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Sostegno a pratiche zootecniche che permettono la preservazione dei terreni agricoli delle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, delle zone svantaggiate.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	3	7	d.q.	10	10	10	10

2.1.4.38 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori [AP.SD.43]							
Norma di riferimento:	Art. 17 Regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Feampa e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004; art. 31 Regolamento (UE) n. 508/2014.							
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione:	2027							
Descrizione:	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori. La misura intende supportare pescatori con un'età inferiore a 40 anni nell'acquisizione di un peschereccio di seconda mano di lunghezza inferiore ai 24 metri in un segmento di flotta che ha dimostrato di essere in equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di tale segmento. Il sostegno non supera il 25% del costo d'acquisizione del peschereccio e non può superare 75.000 € per giovane pescatore.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:					
		n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione:	Nella valutazione degli effetti ambientali degli incentivi alla pesca, si considera dannoso l'uso prevalente dell'incentivazione alla capacità di cattura del pescato come, ad esempio, i sussidi per l'aumento del numero di imbarcazioni e la modernizzazione della flotta, i canoni per la pesca, le agevolazioni fiscali per i fattori produttivi intermedi (es. carburante) che riducono i costi operativi (OECD, 2017). Secondo la <i>Review of Fisheries</i> (OECD, 2022), nei Paesi OCSE il 42% del sostegno fornito nel periodo 2018-2020 è stato finalizzato a garantire una pesca produttiva e sostenibile attraverso la spesa per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza. Allo stesso tempo, il 12% del sostegno alla pesca nell'OCSE è stato concesso attraverso politiche che presentano un elevato rischio di incoraggiare la pesca non sostenibile in assenza di una gestione efficace della pesca, soprattutto come sostegno al carburante e alle imbarcazioni. Nel giugno 2022, i membri dell'OMC hanno siglato un Accordo sui sussidi alla pesca in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 14.6, con una serie di discipline che vietano i più dannosi tra cui quelli che favoriscono la pesca di stock sovrasfruttati e si sono impegnati a continuare a negoziare per concordare discipline volte a eliminare le sovvenzioni che incoraggiano la sovraccapacità e la pesca eccessiva. Poiché nella norma istitutiva del sussidio, non sono presenti riferimenti a specifiche condizionalità ambientali, il sussidio è considerato incerto.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.1.4.39 Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)

Categoria:	Agricoltura e Pesca								
Nome del sussidio:	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)								
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.44]								
Norma di riferimento:	Art. 19 Regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Feampa e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004; art. 41 comma 1 lettera a) e art. 44 comma 1 lettera d) Regolamento (UE) n. 508/2014.								
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE								
Anno di introduzione:	2014								
Anno di cessazione:	2027								
Descrizione:	La misura intende sostenere investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.								
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto								
Aliquota:				Ordinaria:			Ridotta:		
				n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo								
Tipo di sussidio:	Incerto								
Motivazione:									
L'obiettivo del sussidio è aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.									
Tuttavia, uno studio ha sottolineato che la mancanza di chiarezza su questa misura ha comportato un basso numero di domande pervenute e che inoltre alcuni interventi ammissibili possano di fatto aumentare la stazza lorda dei pescherecci, l'indicatore utilizzato per la capacità di pesca (Ballesteros <i>et al.</i> , 2019).									
	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021	2022	
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	0,1	2,5	3,1	d.q.	d.q.	
*Dati OCSE Fisheries Support Estimate (Miscellaneous subport for services to the sector)									

2.1.4.40 Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.45]							
Norma di riferimento:	Art. 18 Regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Feampa e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004; art. 41 comma 2 e art. 44 comma 1, lettera b) Regolamento (UE) n. 508/2014.							
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione:	2027							
Descrizione:	La misura intende sostenere la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW (per pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri) o che il nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore (pescherecci tra 12 e 18 metri) o del 30% inferiore (pescherecci tra 18 e 24 metri).							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n. a.	n. a.						
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione: L'obiettivo del sussidio è aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Vengono inoltre previste delle condizionalità per non aumentare la potenza dei motori e di conseguenza la capacità di pesca dei pescherecci. Questa tipologia di sussidi viene classificata in letteratura come “ <i>capacity-enhancing</i> ”, cioè come potenzialmente in grado di aumentare la capacità di pesca (Sumaila <i>et al.</i> , 2010 ⁶). Infatti, un rapporto della Corte dei conti europea relativo al periodo in cui era in vigore il Fondo Europeo per la Pesca (2007-2013) aveva segnalato alcune criticità derivanti dal fatto che questo tipo di sussidio poteva aumentare la capacità di pesca di alcuni pescherecci e che inoltre, in alcuni casi, la potenza in kW dei motori non era misurata accuratamente (Corte dei conti europea, 2011 ⁷ ; Skerrit <i>et al.</i> , 2020 ⁸). Va comunque notato che, in base all'ultimo Rapporto annuale di attuazione (Masaf, 2019) ⁹ , rispetto alle risorse stanziare sono pervenute pochissime domande agli Organismi intermedi e quasi tutte fanno riferimento a beneficiari che operano nella pesca costiera artigianale. In assenza di studi relativi al periodo 2014-2020 ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del Catalogo.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

6 Sumaila, U. R., Khan, A. S., Dyck, A. J., Watson, R., Munro, G., Tydemers, P., & Pauly, D. (2010). “A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies”. *Journal of Bioeconomics*, 12(3), 201-225.

7 Corte dei Conti Europea, (2011). “Have EU Measures Contributed to Adapting the Capacity of the Fishing Fleets to Available Fishing Opportunities?”, Special Report No 12/2011

8 Skerritt *et al.*, (2020). “A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union”. *ICES Journal of Marine Science*, 77(7-8), 2741-2752.

9 Mipaaf, (2019), “Relazione di attuazione annuale per il Feamp – Versione 2018”

2.1.4.41 Incentivi pubblici in materia di strumenti di gestione del rischio

Categoria:	Agricoltura e Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio [AP.SD.48]		
Norma di riferimento:	Art. 69 Regolamento (UE) 2021/2115 che abroga art. 36 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; art. 1 comma 515 Legge 30 dicembre 2021 n. 234; D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102. Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	Sì		
Anno di introduzione:	2004		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali nonché per Strumenti di stabilizzazione del reddito.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	Fino al 70% dei premi assicurativi e mutualistici		
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	“L’approfondimento effettuato su questo sussidio, programmato dall’Italia nel Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, porta a ritenere che si tratti di un sussidio positivo per l’ambiente. Infatti, il principale obiettivo è rappresentato dall’adattamento ai cambiamenti climatici – in termini di promozione di interventi finalizzati ad aumentare la resilienza delle imprese agricole anche tramite strumenti di gestione del rischio per fronteggiare eventi avversi biotici o abiotici sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Questi interventi concorrono infatti a fronteggiare i rischi connessi ai cambiamenti climatici, all’aumento della frequenza e gravità degli eventi estremi ad esso collegati, e all’intensificarsi delle crisi sanitarie e fitosanitarie che colpiscono il patrimonio zootecnico e fondiario dell’UE. Se è vero che gli agricoltori, in qualità di imprenditori, hanno la responsabilità finale dell’elaborazione delle proprie strategie nelle aziende, questo incentivo per il settore agricolo mira a prevenire o affrontare i rischi più consistenti e le crisi che potrebbero mettere a repentaglio la sostenibilità del comparto e, quindi, non consentirgli di svolgere il ruolo produttivo, sociale ed ambientale che ad esso la PAC gli assegna. In questa ottica, questo intervento riproposto anche nella nuova PAC post-2020 (insieme ad altri come l’architettura verde) concorre a migliorare la resilienza del comparto aiutandolo a mettere in campo una “rete di sicurezza” per tutte le aziende agricole che percepiscono i sussidi della PAC al fine di esaltare sia la robustezza che l’adattabilità del sistema di fronte ai fenomeni più estremi con cui esso si confronterà e al tempo stesso fornire gli incentivi giusti per attirare iniziative dal settore privato in maniera sinergica (sistema assicurativo e finanziario). In tutti i contratti assicurativi e mutualistici è richiesto da parte dell’imprenditore agricolo l’utilizzo delle buone pratiche agronomiche allo scopo di assicurare la corretta gestione agronomica della produzione, minimizzando i rischi di danno sia per l’agricoltore che per l’ambiente. In una Instant survey condotta nel 2021 da Ismea, intervistando le Compagnie assicurative, emerge che non solo secondo l’87,5% degli intervistati le polizze assicurative agevolate in agricoltura non danneggiano l’ambiente ma anche che il 12,5% favoriscono metodi di produzione più in linea con le esigenze di tutela ambientale. Per questi ultimi le polizze favoriscono, in pari misura, sia il consolidamento aziendale		

investimenti maggiormente in ricerca e innovazione, compresa Agricoltura 4.0 sia i mezzi finanziari garantiti dai risarcimenti assicurativi favoriscono gli investimenti anche per l'efficientamento degli input produttivi, compresa l'acqua, e per lo sviluppo tecnologico.

A comprova dell'effetto positivo di questo intervento, si riportano gli esiti del Rapporto sulle polizze assicurative nel settore dell'agricoltura biologica (ISMEA, 2020) dal quale emerge come questo settore sia in forte crescita anche dal punto di vista assicurativo, a dimostrazione di una tendenza "concorde" nella positiva crescita sia del settore biologico dal punto di vista economico sia dal punto di vista del sistema assicurativo agevolato.

Vi sono poi interventi particolari promossi da Fondi di mutualità di diretto beneficio per l'ambiente, come nel caso di copertura tramite lo strumento mutualistico dei rischi derivanti dall'utilizzo di pratiche agronomiche ecosostenibili senza l'utilizzo di presidi chimici e fitosanitari che, esponendo la coltivazione a maggiori rischi di danno, sono risarciti dal Fondo stesso (esempio, Fondo mutualistico sul mais senza concia alla semina in Veneto)" (Masaf).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario(mln €)*:	202,7	191,1	180,0	251,4	280,0	59,5	59,5	50,0

**Contributo liquidato sulle polizze colture vegetali a carico del PSRN 2014/2020 (2020 stima).*

2.1.4.42 Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone [AP.SD.49]							
Norma di riferimento:	Circolare AGEA 45363.2022 del 9 giugno 2022; art. 9 Regolamento (UE) 2020/2220; art. 21 comma 3 DM 7 giugno 2018 n. 5465 (Attuazione Regolamento Omnibus - Pagamenti diretti); artt. 52-53 Regolamento (UE) n. 1307/2013. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno per il risanamento degli allevamenti di razze autoctone dall'IBR.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione: “L’incentivo promuove l'allevamento di vacche iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze: Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR). L'IBR è una malattia particolarmente pericolosa in quanto facilmente trasmissibile tra gli animali e pertanto la presenza di un solo individuo malato nell'allevamento può richiedere l'abbattimento della totalità degli individui. L'adesione ai piani di risanamento per le razze autoctone, molte delle quali allevate allo stato brado e semibrado, è uno strumento fondamentale sia per il mantenimento della variabilità genetica intraspecifica, sia per la tutela dei territori in cui è praticato l'allevamento di queste razze, spesso unica attività economica praticabile. Si ritiene che la misura sia quindi positiva per il benessere animale, in quanto il risanamento degli allevamenti comporta il minor ricorso a farmaci veterinari, e tenuto conto dei sistemi di allevamento prevalentemente estensivi praticati. La misura, inoltre, tutela i territori in cui l'allevamento è praticato, che altrimenti sarebbero a rischio di abbandono” (Masaf).								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	2,5	3,6	2,4	2,3	13,9	13,7	13,7	13,4

2.1.4.43 Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici

Categoria:	Agricoltura e Pesca							
								
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio] Norma di riferimento:	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici [AP.SD.50] Circolare AGEA 45363.2022 del 9 giugno 2022; art. 9 Regolamento (UE) 2020/2220; art. 21 comma 1 DM 7 giugno 2018 n. 5465 (Attuazione Regolamento Omnibus - Pagamenti diretti); artt. 52-53 Regolamento (UE) n. 1307/2013. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell’articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall’UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Sostegno alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine, che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione: “L’incentivo promuove l’allevamento di vacche iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine. L’erogazione dell’incentivo ha lo scopo di mantenere stabile il numero delle vacche nutrici allevate in Italia, settore da anni in difficoltà, limitando così l’importazione dall’estero di animali vivi da allevamento (nel 2019 sono stati importati circa 800.000 bovini destinati all’allevamento – fonte ISMEA). Si ritiene che la misura non abbia effetti sull’impronta ecologica derivata dall’allevamento in quanto non influisce sul numero di capi allevati ma solo sulla loro localizzazione. È positiva invece per il benessere animale in quanto influisce sul numero di animali trasportati per lunghe distanze sottoposti ad alti livelli di stress.” (Masaf)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	40,8	36,6	37,3	36,8	24,8	24,4	24,4	23,9

2.1.4.44 Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici

Categoria:	Agricoltura e Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.51]					
Norma di riferimento:	Circolare AGEA 45363.2022 del 9 giugno 2022; art. 9 Regolamento (UE) 2020/2220; art. 21 comma 5 DM 7 giugno 2018 n. 5465 (Attuazione Regolamento Omnibus - Pagamenti diretti); artt. 52-53 Regolamento (UE) n. 1307/2013 I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Masaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione:	2022					
Descrizione:	Premi alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio:	Incerto					
Motivazione:	“L’incentivo promuove l'allevamento di vacche non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'erogazione dell'incentivo ha lo scopo di mantenere stabile il numero delle vacche nutrici allevate in Italia, settore da anni in difficoltà, limitando così l'importazione dall'estero di animali vivi da allevamento (nel 2019 sono stati importati circa 800.000 bovini destinati all'allevamento – fonte ISMEA), incentivando la regolare registrazione anche dei nascituri negli allevamenti allo stato brado e semibrado. Si ritiene che la misura non abbia effetti sull'impronta ecologica derivata dall'allevamento in quanto non influisce sul numero di capi allevati ma solo sulla loro localizzazione. È positiva invece per il benessere animale in quanto influisce sul numero di animali trasportati per lunghe distanze sottoposti ad alti livelli di stress.” (Masaf)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	8,0	7,9	7,8	7,7	7,7	7,5

2.1.4.45 Misura 14 PSR 2014-2020: Benessere degli animali

Categoria:	Agricoltura							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 14 PSR 2014-2020 - Benessere degli animali [AP.SD.52]							
Norma di riferimento:	Art. 33 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Masaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	Sì							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione:	2023							
Descrizione:	I pagamenti per il benessere degli animali sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali. Tali pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:				Ordinaria:		Ridotta:		
				n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Regionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Per definizione, in quanto relativa ad interventi a favore del rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere animale.							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		34,4	43,9	104,1	73,4	168,4	168,4	101,4

2.1.4.46 Fondo nazionale per la suinicoltura

Categoria:	Agricoltura e Pesca				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo nazionale per la suinicoltura [AP.SD.53]				
Norma di riferimento:	Art. 26 decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4; DM Masaf 12/4/2022; art. 2 Decreto 7 aprile 2020: Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura; art. 1 Decreto 12 aprile 2022 che modifica l'art. 2 del DM 7 aprile 2020 n. 3632.				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2019				
Anno di cessazione:	A regime				
Descrizione:	In coerenza con le finalità del decreto il Fondo concede: i) contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine al fine di valorizzare le carni nazionali e garantire una più oggettiva trasparenza nella formazione del valore; ii) finanziamenti per campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e promozione presso i consumatori; iii) contributi per sostenere il rafforzamento della trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, attraverso il potenziamento dell'acquisizione e delle analisi dei dati oggettivi di mercato e dell'aggiornamento dell'equazione di stima, anche con utilizzo di software avanzati e accordi con università e centri di ricerca.				
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
		n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio:	Incerto				
Motivazione:	La misura promuove il settore della suinicoltura, sia con contributi all'acquisto di macchinari per la valutazione delle carcasse, sia con contributi per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e promozione presso i consumatori. I contributi previsti incentivano un settore caratterizzato da elevati impatti ambientali, per esempio da emissioni di ammoniaca e ossidi di azoto (Ispra, 2021)¹⁰. D'altra parte, la Legge di bilancio per il 2021 (art. 1 comma 136 lettera b) ha aggiunto tra gli obiettivi del fondo la contribuzione a “progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche”. Secondo il parere del Masaf, l'interruzione del sostegno alla filiera nazionale della suinicoltura potrebbe avere come effetto la perdita di competitività della medesima sui mercati, senza necessariamente comportare una modificazione nelle abitudini di consumo di questo prodotto a livello domestico, che verrebbe a quel punto importato da paesi con disciplinari qualitativi meno stringenti. La posizione delle associazioni ambientaliste che si occupano del tema (ad esempio Associazione Lav) è di considerare SAD tale misura, così come anche altre misure a favore della suinicoltura.				
		2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		1	4	10	*
* Nel 2022, il Fondo è stato utilizzato per risarcire le imprese danneggiate dai danni causati dalla peste suina africana.					

¹⁰ Ispra, 2021. *Italian Emission Inventory* 1990-2019.

2.1.4.47 Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati

Settore:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio:	Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.54]							
Norma di riferimento:	Articolo 1 commi 826-827 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234; DM Masaf del 6 maggio 2022.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2022							
Anno di cessazione	2022							
Descrizione:	Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.							
Tipo di sussidio:	Contributo a fondo perduto - Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n.a.			n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	L'incentivo è volto a sostenere e incrementare l'offerta e la conoscenza, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici. I soggetti ammessi a presentare istanza di agevolazione sono le imprese di ristorazione, le strutture ricettive, ivi inclusi gli agriturismi e i pubblici esercizi, ivi incluse scuole ed ospedali, con attività di somministrazione pasti (l'effetto finanziario richiesto dal pubblico andrebbe disaggregato dall'ammontare destinato al settore privato). L'incentivo tende a favorire i prodotti sostenibili e a km Ø considerando che l'incentivo viene erogato solo se i prodotti alimentari tipici provengono dalla Regione ove è ubicato l'esercizio o, in caso di necessità, da Regioni limitrofe, nonché di prodotti ad indicazione geografica e biologici.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	-	1,0

2.1.4.48 Contributo produttori vino biologico

Settore:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Contributo produttori vino biologico [AP.SD.55]							
Norma di riferimento:	Articolo 1 commi 842-843 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234; DM Masaf del 20 giugno 2022.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2022							
Anno di cessazione	2022							
Descrizione:	Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	I soggetti ammessi al contributo sono i produttori di vino biologico, DOP e IGP, che esercitino anche l'attività agrituristica o enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Il contributo incentiva l'uso del sistema digitale del codice a barre (QR code) per diffondere, tra i consumatori, la conoscenza delle pratiche sostenibili di coltivazione e le informazioni sul territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, anche al fine della promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	-	1,0

2.1.4.49 Contributo settore apistico

Settore:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Contributo settore apistico [AP.SD.56]							
Norma di riferimento:	Articolo 1 commi 859-860 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234; articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2022							
Anno di cessazione	2022							
Descrizione:	Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 dell'incremento di cui al comma 859 è destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313: lettera d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; lettera i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; lettera l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:					
		n.a.	n.a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la riproduzione vegetale e per la produttività agricola. La mortalità delle api è causata dal cambiamento climatico e dall'uso di alcuni pesticidi in agricoltura. L'articolo 1 della Legge del 24 dicembre 2004, n. 313, riconosce l'apicoltura come “attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine”.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	-	7,8

2.1.4.50 Fondo per l'agricoltura biologica

Settore:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per l'agricoltura biologica [AP.SD.57]							
Norma di riferimento:	DM Masaf 14 ottobre 2022; art. 68 comma 15-bis Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni Legge 23 luglio 2021 n. 106; art. 1 comma 522 Legge 27 dicembre 2019 n. 160							
Co-finanziamento dall'UE:	no							
Anno di introduzione:	2021							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 è istituito un fondo denominato Fondo per l'agricoltura biologica al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica. Il Fondo è stato incrementato con 15 milioni per il solo 2021 con il Decreto Sostegni-bis.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n.a.			n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	Gli interventi sono rivolti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e alla promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa con l'obiettivo di promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico. Inoltre, il fondo promuove le relazioni di mercato e le ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	4	20	5

2.1.4.51 Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

Settore:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici [AP.SD.58]							
Norma di riferimento:	Articolo 25 del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.							
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE							
Anno di introduzione:	2021							
Anno di cessazione	2027							
Descrizione:	Il sostegno può riguardare tra l'altro: indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta passiva in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini; investimenti intesi a predisporre – nei porti o in altre infrastrutture – adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n.a.	n.a.						
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione: Le priorità del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 hanno integrato gli obiettivi della Strategia europea per la biodiversità al 2030 e tra l'altro anche la promozione della pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche; la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	-	d.q.



2.1.4.52 Sostegno all'acquacoltura

Settore:	Agricoltura e Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno all'acquacoltura [AP.SD.59]							
Norma di riferimento:	Articolo 27 del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.							
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE							
Anno di introduzione:	2021							
Anno di cessazione	2027							
Descrizione:	Il sostegno riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso i seguenti obiettivi specifici: a) promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo allo stesso tempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale).							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n.a.			n.a.		
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	Le priorità del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 include la promozione delle attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione. 1. Il sostegno può riguardare gli indennizzi agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o per i costi aggiuntivi e gli interventi che contribuiscono all'acquacoltura che fornisce servizi ambientali e garantisce la salute e il benessere degli animali nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio). Secondo l'articolo 2 del Reg 1380/2013 citato dalla norma, la PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	-	d.q.

2.2 ENERGIA

2.2.1 Introduzione

I sussidi che hanno i maggiori impatti sull'ambiente, sono associati al settore dell'energia, infatti, “*le emissioni di origine energetica (combustione e fuggitive) rappresentano oltre l'80% delle emissioni totali nazionali.*”¹¹.

Nel 2021 le emissioni europee del settore ETS sono state pari a 1,36 mld tCO₂eq, in crescita del 7% rispetto al 2020. Il 61% delle emissioni deriva dalla combustione principalmente in impianti di produzione di energia elettrica e calore. Le emissioni in Italia pesano circa il 10% del totale delle emissioni europee; nel 2021 sono state pari a circa 132 mln t CO₂ con un incremento del 5% dovuto alla ripartenza post Covid ¹² e del +1% nel 2022, rispetto al 2021, riconducibile al settore trasporti e alla produzione termoelettrica, in particolare da carbone¹³.

In merito alle emissioni di gas serra per unità di energia consumata (primaria e finale), secondo i dati Ispra del 2023¹⁴, negli ultimi anni si osserva un disaccoppiamento tra le curve dei consumi e delle emissioni, principalmente a seguito della sostituzione di combustibili ad alto contenuto di carbonio con gas metano nella produzione di energia elettrica e nell'industria.

Le fonti fossili costituiscono tuttora i principali combustibili per la produzione di energia elettrica nazionale, i cui danni per la salute umana, l'ambiente ed il clima sono ampiamente riportati dalla riconosciuta letteratura scientifica internazionale¹⁵.

Dal 1990 al 2021, la quota di energia fossile è scesa dal 95,5% all'80,1%, con il valore più basso nel 2020 (78,5%) e la quota dei prodotti petroliferi è diminuita costantemente fino a raggiungere il 31,7% nel 2020, con una ripresa nel 2021 (33,2%). Nel periodo 1990-2021 si è registrato un corrispondente aumento della quota di gas naturale, dal 26,3% al 40,6% (la quota nel 2020 era del 41,2%).

Per quanto riguarda i consumi, dopo il calo verificatosi nel 2020 a causa della pandemia di SARS-CoV-2 nel 2021 si è registrato un rimbalzo dei consumi (+8,5% in più rispetto al 2020)¹⁶ per poi scendere nuovamente dell'1,7% tra il 2021 e il 2022 e assestandosi a 295,8 TWh.¹⁷

¹¹ “Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico”, Ispra 363/2022.

¹² GSE (2023): Rapporto trimestrale Energia e clima in Italia

¹³ GSE (2023): Rapporto trimestrale Energia e clima in Italia

¹⁴ Ispra (2023): Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European Countries. Edition 2023. <https://www.isprambiente.gov.it/files2023/pubblicazioni/rapporti/r386-2023.pdf>

¹⁵ A titolo d'esempio, si veda Kijewska A. e A. Bluszcz (2016), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2300396016300799>.

¹⁶ Ispra 2023: Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European Countries. Edition 2023. <https://www.isprambiente.gov.it/files2023/pubblicazioni/rapporti/r386-2023.pdf>

¹⁷ Terna (2022) o storico dei dati statistici sull'energia elettrica e l'ultimo bilancio elettrico. [https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche#:~:text=La%20produzione%20nazionale%20lorda%20%C3%A8,4%25%20rispetto%20al%202021\).](https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche#:~:text=La%20produzione%20nazionale%20lorda%20%C3%A8,4%25%20rispetto%20al%202021).)

Similmente, nel 2020 si è rilevata una diminuzione piuttosto netta della produzione lorda totale di elettricità in Italia rispetto all'anno precedente pari a -4% (da 294 a 281 TWh) e nel 2022 si è attestata sui 283,9 TWh.

La fonte termoelettrica non rinnovabile ha coperto la maggior parte del fabbisogno, rappresentando il 63,9% della produzione (in aumento del 6,4% rispetto al 2021). Il contributo delle fonti di energia rinnovabili (FER) ha registrato il record storico del fotovoltaico, che nel 2022 ha totalizzato oltre 28 TWh di produzione (+12,3% rispetto al 2021); al contrario è stato registrato un minimo storico nella produzione idroelettrica che scende del 36,2% attestandosi a 30,3 TWh. In calo anche le altre fonti rinnovabili: eolica -2,1%, geotermica -1,3% e bioenergie -7,6% rispetto al 2021. Principale responsabile della diminuzione delle bioenergie, che registrano il delta negativo più significativo degli ultimi anni, è la produzione ottenuta utilizzando come combustibile gli oli vegetali grezzi che scende del 24,8%.¹⁸

Nel corso del 2022 si è osservata in Italia una notevole accelerazione delle installazioni di impianti fotovoltaici. La crescita è sostenuta principalmente dagli impianti di piccola taglia (< 20 kW), che hanno beneficiato di interventi normativi e fiscali introdotti nel biennio 2021-2022 (in particolare il Superbonus 110%)¹⁹.

Come per le edizioni precedenti sono stati analizzati i sussidi per la categoria Energia, inclusi i sussidi ai combustibili fossili (*Fossil Fuel Subsidies – FFS*) che riguardano i meccanismi incentivanti, sia diretti che indiretti, e le relative norme che prevedono sistemi di agevolazione (es. i meccanismi d'incentivazione alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione *Emissions Trading System*²⁰ - ETS - con assegnazione delle quote gratuite). In linea con gli obiettivi del Catalogo, sono stati inclusi nell'analisi anche i meccanismi di incentivazione, per lo più diretta, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dell'efficienza energetica, gestiti attraverso meccanismi finanziari che gravano sulle bollette elettriche (oneri di sistema - voce A_{sos}).

I sussidi alle fonti fossili sono valutati in relazione agli obblighi europei e internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti (e.g. Accordo di Parigi) e in considerazione del principio “chi inquina paga” e del Regolamento (UE) 2023/857 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030.

Con la sesta edizione sono terminati 3 sussidi energetici di cui 2 SAD e un SAF e che sono rispettivamente: EN.SI.29 *Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica*, EN.SI.30 *Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza* e EN.SD.05 *Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili*.

Il sussidio EN.SI.29 *Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica*, un sussidio temporaneo che consisteva in aiuti non a regime, è stato sostituito con nuove misure di emergenza, come ad esempio il Decreto Sostegni-ter (DL n. 4/2022) che ha introdotto, per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per i costi energetici effettivi relativi al primo trimestre 2022. Per ulteriori dettagli sulla politica energetica di emergenza si rimanda alla descrizione dei principali provvedimenti su

¹⁸ Terna (2022) o storico dei dati statistici sull'energia elettrica e l'ultimo bilancio elettrico. <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche#:~:text=La%20produzione%20nazionale%20lorda%20%C3%A8,4%25%20rispetto%20al%202021>.

¹⁹ GSE 2022: Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato. https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Bilanci/Bilancio%20esercizio%20e%20consolidato%20GSE%202022.pdf

misure di incentivazione e aiuti diretti ai settori e alle fasce più vulnerabili, riportata nel capitolo del Catalogo dedicato.

Non è stato rinnovato il sussidio EN.SD.05 *Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili* abrogato con art. 21 Legge 3 maggio 2019 n. 37. Il sussidio era stato introdotto con art. 1 comma 149 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili. Il sussidio era stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 con art. 3 quater comma 1 Decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 (Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse).

Inoltre, sono state aggiornate le stime delle entrate non riscosse derivanti dall'assegnazione gratuita delle quote di emissione previste dal sistema ETS. L'articolo 10 bis della Direttiva 2009/29/CE, in modifica della Direttiva 2003/87/CE, prevede al par. 1 che “*Al momento dell'approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale*”. Il Regolamento (Reg. 2019/331²¹) è entrato in vigore a febbraio 2019 e stabilisce le norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione per il periodo 2021-2030 e indirizza correttamente i finanziamenti dell'Unione Europea alle imprese²².

Infine, dalla Legge di bilancio del 2022 e dal Rapporto per le spese fiscali del Mef 2022, sono stati individuati e introdotti nel monitoraggio 5 nuovi sussidi di cui 2 SAD e sono:

EN.SI.38 *Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo*

EN.SI.39 *Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia*

EN.SI.40 *Riduzione dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice*

EN.SI.41 *Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud*

EN.SI.42 *Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione*

2.2.2 Tavola riassuntiva Energia – sussidi 2022 e terminati 2021

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	EN.SI.22 b	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GPL	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	82,2	82,2
2	EN.SI.34	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni	SAF	59,6	123,3	54,2	59,6	74,5
3	EN.SI.35	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	SAF	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0
4	EN.SI.36	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	SAF	29,6	31,3	30,9	24,2	52,6
5	EN.SI.37	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non	SAF	0,5	0,5	0,50	0,5	0,50

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
		modificati chimicamente.						
6	EN.SI.38	Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo	SAF					3,0
7	EN.SI.41	Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud	SAF					145,0
8	EN.SI.42	Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione	SAF					6,9
Totale sussidi indiretti "SAF" in Energia				89,9	155,1	85,6	166,6	364,6
9	EN.SI.31	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	Incerto	64,5	82,1	2,0	2,0	2,0
10	EN.SI.32	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	Incerto	10,4	12,2	10,6	5,7	6,1
11	EN.SI.33	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	Incerto	0,8	0,3	0,3	0,3	0,4
Totale sussidi indiretti "Incerto" in Energia				75,7	94,6	12,9	8,0	8,5
12	EN.SI.02	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	SAD	591,8	578,7	582,3	591,8	554,2
13	EN.SI.03	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica	SAD	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
14	EN.SI.04	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici	SAD	1.912,2	2.014,2	682,3	878,3	1.523,8
15	EN.SI.05	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima	SAD	435,7	490,2	513,5	618,7	563,6
16	EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	SAD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
17	EN.SI.08	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	SAD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	EN.SI.09	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	SAD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19	EN.SI.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi	SAD	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
20	EN.SI.11	Accisa agevolata sui prodotti energetici usati per la produzione di energia integrata con impianti di gassificazione	SAD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
21	EN.SI.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	SAD	10,6	11,8	8,5	11,4	12,0
22	EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	SAD	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
23	EN.SI.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	SAD	11,3	11,8	13,0	11,8	15,7
24	EN.SI.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	SAD	d.q.	d.q.	1,0	d.q.	1,0
25	EN.SI.17	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali	SAD	15,7	12,6	4,7	5,6	3,9
26	EN.SI.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	SAD	41,1	42,5	39,3	42,5	45,0
27	EN.SI.19	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	SAD	1.319,9	1.361,8	1.293,8	1.157,2	1.142,6
28	EN.SI.20	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	SAD	29,1	29,0	7,4	29,1	28,7
29	EN.SI.21	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	SAD	938,7	935,4	942,7	1.217,7	1.153,6

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
30	EN.SI.22 a	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GASOLIO	SAD	152,8	152,8	152,8	60,6	60,6
31	EN.SI.23	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica – alimentati da combustibili fossili	SAD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
32	EN.SI.24	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio. La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell'autotrasporto	SAD	3.183,2	3.144,9	2.610,7	3.377,6	3.157,3
33	EN.SI.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	SAD	52,0	52,0	5,0	5,0	5,0
34	EN.SI.29	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	SAD	580,0	580,0	580,0	580,0	terminato
35	EN.SI.30	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza	SAD	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
36	EN.SI.39	Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia	SAD				0,1	0,1

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
37	EN.SI.40	Riduzione dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice	SAD				d.q.	d.q.
Totale sussidi indiretti "SAD" in Energia				9.455,9	9.599,5	7.618,8	8.769,3	8.449,0
38	EN.SD.04.b	Regime di particolare favore per [...] i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
39	EN.SD.06	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico- Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile- Incentivazione degli Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	SAF	5.700,0	5.616,0	5.775,2	4.893,0	640,0
40	EN.SD.07	Conto energia	SAF	5.979,0	5.945,0	6.187,0	5.750,0	5.906,0
41	EN.SD.08	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR)	SAF	d.q.	d.q.	302,7	364,0	382,0
42	EN.SD.09	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi diretti "SAF" in Energia				11.679,0	11.561,0	12.264,9	11.007,0	6.928,0

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
43	EN.SD.04.a	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi diretti "Incerto" in Energia				d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
44	EN.SD.01	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	SAD	980,0	1.581,9	1.402,0	2.412,3	3.712,7
45	EN.SD.02	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
46	EN.SD.03	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	SAD	577,4	407,2	308,7	82,0	0,0
47	EN.SD.12	Mercato della capacità (termoelettrico)	SAD	188,0	196,0	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi diretti "SAD" in Energia				1.745,4	2.185,1	1.710,7	2.494,3	3.712,7

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

2.2.3 I sussidi indiretti

2.2.3.1 Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile

Categoria:	Energia 							
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.02]							
Norma di riferimento:	Art. 52 comma 3 lett. e) D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 17 comma 6 Decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41 D.lgs.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2007							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW e fino ai primi 150 kWh di consumo mensile, a tutela delle famiglie meno abbienti.							
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:					
Accisa elettricità (uso domestico):	0,0227 €/kWh		Esenzione					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:								
L'impatto ambientale di questa misura può risultare dannosa per la percentuale di elettricità agevolata prodotta attraverso le fonti fossili. Ciononostante, essa fu introdotta per ragioni sociali al fine di sostenere i piccoli consumatori finali e per incoraggiare i consumatori vicino soglia a risparmiare energia attraverso l'auto-regolazione dei loro consumi. Questa misura, inoltre, potrebbe spiegare dal punto di vista qualitativo la performance italiana in termini di consumi elettrici pro-capite, inferiore rispetto agli altri Paesi UE. Il sussidio è da intendersi sussidio alle fonti fossili per la parte di elettricità generata attraverso l'impiego di combustibili fossili, che, da composizione del mix medio nazionale, nel 2021 è stata stimata a circa il 54% (GSE, 2021).²³ Durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, alcuni giuristi hanno segnalato la sentenza della Corte di cassazione (n. 26145) che conferma che l'esenzione dell'accisa sull'elettricità prodotta da fonti rinnovabili vale solo per i produttori e non spetta ai consorzi d'impresa.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario(mln €):	634,1	586,4	586,7	591,8	578,7	582,3	591,8	554,2

²³ Nel dettaglio, la componente fossile è data da: 4,5% carbone, 48,6% gas naturale e 1,4% prodotti petroliferi. Rispetto all'anno precedente (2020) l'uso dei prodotti petroliferi è aumentata del 33%, e il gas naturale del 4,5%. Invariata la quota di carbone. La quota FER è stimata al 40,2% in leggera riduzione (-1,5%) rispetto al 2020 – pur con una serie storica che dal 2012 si mantiene senza grosse deviazioni dal valore medio.

2.2.3.2 *Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica*

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.03]							
Norma di riferimento:	Art. 62 comma 2 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 14 comma 1 Decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91D.lgs.conv. con mod. dalla Legge del 7 ottobre 2013 n. 112							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.							
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:					
Oli lubrificanti (imposte di consumo)	787,81 €/t		Esenzione					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:								
Dal punto di vista ambientale, gli oli lubrificanti ricavati da oli minerali hanno elevati livelli di emissione e potrebbero provocare pesanti danni dovuti all'immissione accidentale nell'ambiente e allo smaltimento, compreso il rischio di smaltimento illegale. Al meglio delle nostre conoscenze, non c'è evidenza su minori impatti ambientali associati all'impiego di oli lubrificanti nei processi produttivi inclusi nella misura.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8

2.2.3.3 *Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici*²⁴

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici ²⁵							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.04]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 2 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); Decreto Mef 9 settembre 2021 n. 154; art. 14 par. 1b) e 2 Direttiva 2003/96/EC (ETD); Decreto MEF 16 dicembre 1996 n. 692.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici. In altre parole, l'esenzione si applica ai voli adibiti al trasporto merci (commerciali) o passeggeri.							
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:					
- Cherosene (uso carburazione):	€ 337,49 /1000 litri		Esenzione					
- Benzina (uso carburazione):	€ 728,40 /1000 litri		Esenzione					
Livello di riformabilità:	Nazionale per i voli domestici e bilaterale per i voli fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: “2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al par. 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.”							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	L'esenzione ha l'effetto di contenere i costi dei voli passeggeri e del trasporto merci per via aerea. Sotto il profilo ambientale, l'assenza di accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea incentiva l'utilizzo dei carburanti di origine petrolifera (carboturbo o cherosene). La letteratura sugli impatti ambientali e sui costi esterni del trasporto aereo è vasta ed evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi impiegati dal trasporto aereo, con relativi danni ambientali ed effetti sanitari di diverso genere (si veda: CE Delft, 2003; Impact, 2008; Ricardo - AEA, 2014). Durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, è stato fatto presente che, per evitare di perdere competitività a livello internazionale nel settore aereo, tale esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti debba essere riformata attraverso accordi internazionali. Dal punto di vista ambientale, l'esenzione rimane non giustificabile.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1.608,4	1.705,2	1.799,8	1.912,2	2.014,2	682,3	878,3	1.523,8

²⁴ Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154 – Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti o sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per voli didattici –

²⁵ Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

2.2.3.4 Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima²⁶

Energia			
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.05]		
Norma di riferimento:	Tabella A punto 3 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); Sentenza della Corte europea (Ottava Sezione) 16 settembre 2021; art. 14 par. 1c) e par. 2 della Direttiva 2003/96/EC (ETD); Decreto Mef 15 dicembre 2015 n. 225; art. 34 bis Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 (estensione alla pesca professionale in acque interne e lagunari); art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n. 228.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come: 1) carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; 2) carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:	
- Gasolio (uso carburazione):	617,40 €/1000 litri	Esenzione	
- Benzina (uso carburazione):	728,40 €/1000 litri		
- Olio combustibile denso ATZ (usi industriali):	63,75351 €/t		
- Olio combustibile denso ATZ (usi per riscaldamento):	128,26775 €/t		
- Olio combustibile denso BTZ (usi industriali):	31,38870 €/t		
- Olio combustibile denso BTZ (usi per riscaldamento):	64,24210 €/t		
Livello di riformabilità:	Nazionale per i collegamenti marittimi domestici e bilaterale per i collegamenti fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: “2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato Membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.”		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione:	L'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittime nelle acque interne incentiva l'utilizzo di carburanti di origine fossile. La letteratura sugli impatti e sui costi esterni ambientali del trasporto marittimo e fluviale evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi (particolarmente elevati per il <i>bunker fuel</i> ad alto tenore di zolfo), seppur con danni ambientali e sanitari associati alle rotte marittime inferiori rispetto a quelli generati dai trasporti terrestri. Fonti: CAFE (2005b); Methodex (2007); Maffii et al. (2007), Impact (2008), NEEDS (2008), Ricardo - AEA (2014). Parimenti all'esenzione sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea è stato fatto presente, durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, che la riformabilità		

²⁶ Il 16 giugno 2021 è stata pubblicata la circolare n. 20/2021 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sugli indirizzi operativi per la norma "impieghi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione marittima" previsti dal D.lgs. n. 504/95, Tabella A, punto 3, che ha previsto rifornimenti in esenzione da accisa a navi da crociera in sosta forzata per far fronte alle ricadute negative che l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 ha prodotto su questa tipologia di navi.

dell'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima dovrà prevedere un accordo internazionale. Dal punto di vista ambientale, l'esenzione rimane non giustificabile.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	421,3	430,0	409,8	435,7	490,2	513,5	618,7	563,6

2.2.3.5 *Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione*

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.07]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 6 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n. 228.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.							
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:					
- Gasolio (uso carburazione):	617,40 €/1000 litri		Esenzione					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:								
I combustibili fossili, in questo particolare contesto, sono utilizzati per scopi d'emergenza. Nondimeno, il sussidio è diretto ai combustibili fossili e questo ne incoraggia l'utilizzo, a detrimento di alternative meno impattanti per la salute umana e dell'ambiente, ponendosi in contrasto con un'equa applicazione del principio “chi inquina paga” e contrastando con il principio “do not significantly harm” (DNSH) Art. 17 Reg. 2020/852 del 18 giugno 2020.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2.2.3.6 *Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati*

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.08]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 7 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n.228.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.							
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:						
- Gasolio (uso carburazione):	617,40 €/1000 litri	Esenzione						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:								
Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società.								
La riduzione dell'accisa incoraggia l'uso di combustibili fossili che porta ad elevati impatti ambientali, in contrasto con un'equa applicazione del principio “chi inquina paga” e contrastando con il principio “do not significantly harm”.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2.2.3.7 Riduzione dell'accisa sui carburanti per prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.09]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 8 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n.228; DPCM 15 gennaio 1999.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Riduzione dell'accisa, al 30% di quella ordinaria, sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina.							
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
- Gasolio (uso carburazione):	617,40 €/1000 litri	185,22 €/1000 litri						
- Cherosene (uso carburazione):	337,49 €/1000 litri	101,25 €/1000 litri						
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 15, co. 1(j), Direttiva 96/2003/UE (ETD).							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:								
Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società.								
La riduzione dell'accisa crea inoltre una disparità nell'applicazione del principio “chi inquina paga” e contrasta con il principio “do not significantly harm”, favorendo l'uso di carburanti di origine fossile.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2.2.3.8 *Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi*

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.10]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 10 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); DPCM 15 gennaio 1999.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2007							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi.							
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
- Gas naturale (uso industriale):	12,49 €/1000 mc	11,73 €/1000 mc						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. La riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato come input per l'estrazione di idrocarburi è un ulteriore sussidio ad una produzione già dannosa per la salute umana e dell'ambiente. Inoltre, la riduzione dell'accisa sul gas naturale in questo contesto crea una disparità nell'applicazione del principio “chi inquina paga” per un combustibile fossile.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2

2.2.3.9 Accisa agevolata su prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Accisa agevolata sui prodotti energetici usati per la produzione di energia integrata con impianti di gassificazione							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.11]							
Norma di riferimento:	D. Lgs. Art. 21 commi 1-9-bis D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e Allegato I (Testo Unico Accise); Tabella A Punto 11 abrogato con art. 1 comma 631 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; art. 19 Decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2011							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Applicazione dell'accisa sui prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione.							
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione					
- Olio combustibile denso ATZ (uso industriale):	63,75351 €/t		15,4 €/t					
- Olio combustibile denso BTZ (uso industriale):	31,38870 €/t		15,4 €/t					
- Carbone (uso riscaldamento da parte di imprese):	12,0 €/t		11,8 €/t					
- Gas naturale (uso industriale):	12,498 €/1000 m³		0,45 €/1000 m³					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:								
Con l'emanazione del D.L. 119/2018 e dei consumi specifici convenzionali per le quantità da applicare ad accisa e la successiva abrogazione del Punto 11 ad opera della Legge di bilancio del 2020, i prodotti energetici sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote differenziata qualora impiegati negli impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore. La gassificazione è un processo chimico che, attraverso una serie di reazioni (principalmente di decomposizione termochimica e solo in misura limitata di combustione), permette di convertire un combustibile solido ricco di carbonio, quale il carbone, il petrolio o le biomasse, in un gas combustibile con un potere calorifico inferiore rispetto al combustibile di partenza (syngas o gas di sintesi), composto principalmente da monossido di carbonio e idrogeno e, in misura inferiore, da altri composti, fra cui metano e CO₂ (cfr. Bassano, 2012). La previsione di un sistema di depurazione a valle del processo di gassificazione mira a togliere elementi problematici per la successiva fase di combustione, quali ad esempio lo zolfo, il cloro e il potassio, permettendo di produrre un gas molto pulito. Sotto il profilo ambientale, la riduzione dell'inquinamento atmosferico è il principale beneficio della gassificazione dei combustibili fossili. Per quanto riguarda, invece, la riduzione delle emissioni di gas serra, il bilancio netto del ciclo di vita (incluse le fasi di gassificazione e di combustione) per lo stesso combustibile di partenza sembra essere fortemente negativo (maggiori emissioni comprese fra il 36% e l'82% nel caso del carbone, cfr. Yang e Jackson, 2013). Il syngas prodotto dalla gassificazione delle biomasse presenta, invece, un bilancio completamente neutrale delle emissioni di CO₂ (Mattm, 2012).								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2.2.3.10 Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi [EN.SI.12]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 12 D. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); DPCM 20 febbraio 2014; art. 1 comma 577 Legge 27 dicembre 2013 n. 147; art 1 comma 242 Legge 23 dicembre 2014 n. 190; art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n. 228; art 15 comma 1 Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modifiche dalla Legge del 29 novembre 2007 n. 222; art. 1 comma 23 quinquies del Decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con modifiche dalla Legge del 27 febbraio 2010 n. 25.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi. La riduzione dell'accisa si esplica attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta in capo ai conducenti di taxi, i quali per poterne usufruire devono fare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane. Il D.P.C.M. 20.2.2014 ha stabilito il taglio delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura non inferiore all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta. Ulteriore riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015).							
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Agevolazione:			
- Benzina (uso carburazione):			728,40 €/1000 litri		359,00 €/1000 litri			
- Gasolio (uso carburazione):			617,40 €/1000 litri		330,00 €/1000 litri			
- GPL (uso carburazione):			267,77 €/1000 kg		40% aliquota ordinaria			
- Gas naturale (uso autotrazione):			0,00331 €/mc					
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'Annex II della Direttiva 2003/96/UE (ETD)							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	La riduzione dell'accisa per i conducenti di taxi riguarda benzina, gasolio, GPL e metano. L'agevolazione incentiva tutti i carburanti senza tener conto alcuno della performance ambientale, finanziando i taxi che competono con il trasporto pubblico. Questo si traduce in elevate emissioni e costi esterni dati da un aumento dell'utilizzo del trasporto su strada rispetto ad altre forme di mobilità più sostenibili (Impact, 2008; Ricardo – AEA, 2014).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	22,9	12,7	10,8	10,6	11,8	8,5	11,4	12,0

2.2.3.11 Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze [EN.SI.13]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 13 D. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 39 ter comma 1 lett. b) punto 2) Decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertito con modifiche dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222. art. 1 comma 23 quinquies del Decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con modifiche dalla Legge del 27 febbraio 2010 n. 25; art 15 comma 1 Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 21; art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n. 228.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze. Le agevolazioni previste e per le autoambulanze sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta.							
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
- Benzina (uso carburazione):			728,40 €/1000 litri			359,0 €/1000 litri		
- Gasolio (uso carburazione):			617,40 €/1000 litri			330,0 €/1000 litri		
- GPL (uso carburazione):			267,77 €/1000 kg			107,108 €/1000 kg		
- Gas naturale (uso autotrazione):			0,00331 €/mc			0,0013 €/mc		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	La riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze riguarda tutti i carburanti utilizzati (le benzine, il gasolio, il GPL e il metano per autotrazione), a prescindere dalle loro prestazioni ambientali, favorendo il loro consumo e introducendo un'eccezione al principio "chi inquina paga". Il sussidio potrebbe essere modificato trasformando il sussidio ambientalmente dannoso in un sussidio favorevole all'ambiente, semplicemente limitando l'agevolazione all'uso di carburanti alternativi ai sensi del Regolamento UE 2023/1804 entrato in vigore il 12 ottobre 2023. Poiché si tratta di un sussidio estremamente sensibile socialmente, la misura potrebbe essere riformata dopo una verifica attenta di modalità alternative di finanziamento al settore.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

2.2.3.12 Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.15]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 15 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul GPL (al 10% dell'aliquota normale) utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali.							
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
- GPL (uso riscaldamento):	189,945 €/t	18,994 €/t						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	<i>Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) per uso industriale:</i> Il GPL, combustibile ambientalmente più pulito – in termini di rilascio di inquinanti locali - se paragonato al carbone o ad altri combustibili derivanti dal petrolio (gasolio, olio combustibile), è utilizzato principalmente in industrie non collegate alla rete del gas. La riduzione dell'accisa è stata introdotta molti anni fa quando non c'erano alternative più favorevoli all'ambiente rispetto al GPL. Seguendo la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (Eucar, JRC, Concawe, 2007) il GPL registra, però, valori emissivi in atmosfera in termini di CO₂ maggiori rispetto ai carburanti non fossili, come il biogas, ed anche rispetto a un combustibile fossile come il gas naturale.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	11,4	14,5	12,6	11,3	11,8	13,0	11,8	15,7

2.2.3.13 Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per i processi produttivi

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.16]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 16 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise) art. 1 comma 631 lettera b) punto 3) Legge 27 dicembre 2019 n. 160.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Esenzione totale dall'accisa su prodotti energetici (oli minerali) iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi: promuove il mercato del settore produttivo dell'acciaio e degli altri prodotti da altoforno attraverso la riduzione dei costi operativi.							
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:					
- Olio combustibile ATZ (per usi industriali):	63,75351 €/t		Esenzione					
- Olio combustibile BTZ (per usi industriali):	31,38870 €/t							
-Oli minerali greggi e naturali (uso prod. energia elettrica)	15,4 €/mille litri							
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione: L'iniezione di prodotti energetici in altiforni per scopi produttivi comporta elevati consumi e rilevanti emissioni in atmosfera. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) fornisce dati utili per il calcolo dell'intensità di carbonio rispetto al valore aggiunto dei settori NAMEA (<i>National Accounts Matrix including Environmental Accounts</i>). I due principali settori che utilizzano altiforni sono C23 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) e C24 (Attività metallurgiche), che registrano rispettivamente un'intensità di carbonio pari a 3036 tCO ₂ eq e 1647 tCO ₂ eq. per milioni di euro di valore aggiunto, contro un valore di riferimento di 437 tCO ₂ eq/milioni di euro per il settore manifatturiero (benchmark di primo livello), di 715 tCO ₂ eq/milioni di euro per l'intero settore industriale (benchmark di secondo livello) e di 244 tCO ₂ eq/milioni di euro per l'intera economia nazionale (benchmark di terzo livello). Tale misura se da un lato favorisce la competitività del settore industriale nazionale, evitando eventuali problemi di <i>carbon leakage</i> (seppur improbabili vista la dimensione del sussidio), produce, da un punto di vista socio-ambientale, un effetto perverso a favore dell'utilizzo di combustibili fossili negli altiforni, penalizzando la possibilità dell'uso di biocombustibili e contrastando con i principi “chi inquina paga” e “ <i>do not significantly harm</i> ”.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	1.	d.q.	1

2.2.3.14 Agevolazioni accisa su carburanti e combustibili impiegati dalle Forze armate nazionali

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali [EN.SI.17]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 16 bis D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 1 comma 179 Legge 24 dicembre 2007 n. 244; art. 1 comma 23-quinquies Decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali: a) riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali; b) esenzione dell'accisa su combustibili (GPL) e carburanti (GPL e gas naturale) impiegati dalle Forze armate nazionali. A norma dell'Art. 1, co. 180, della Legge 24/12/2007, n. 244, rispetto al gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile per riscaldamento non si applicano né l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, né l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'Art. 9 del D.lgs. del 21/12/1990, n. 398 e successive modificazioni.							
Tipo di sussidio:	Riduzione ed esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
- Carburanti per motori:								
Benzina	728,40 €/1000 litri	359,00 €/1000 litri						
Gasolio	617,40 €/1000 litri	330,00 €/1000 litri						
GPL	267,77 €/t	Esenzione						
Gas naturale	0,00331 €/mc	Esenzione						
- Combustibili per riscaldamento:								
Gasolio	403,21391 €/1000 litri	21,00 €/1000 litri						
GPL	189,94458 €/1000 kg	Esenzione						
Gas naturale								
consumi fino a 120 mc annui	44,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc						
consumi > 120 mc annui e ≤ 480 mc	175,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc						
consumi > 480 mc annui e ≤ 1560 mc	170,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc						
consumi > 1560 mc annui	186,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	L'agevolazione favorisce l'utilizzo di combustibili e carburanti di origine fossile, a detrimento di soluzioni meno impattanti quali biocombustibili e combustibili alternativi (GPL, metano, GNL), creando una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga" e contrastando col principio "do not significantly harm".							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	29,0	47,6	23,2	15,7	12,6	4,7	5,6	3,9

2.2.3.15 *Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante*

Categoria:	Energia 							
Nome del sussidio:	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.18]							
Norma di riferimento:	Art. 21 comma 1 Legge 23 dicembre 1998 n. 448; art. 6 comma 3 Legge 23 dicembre 2000; art. 1 comma 129 Legge 23 dicembre 2005 n. 266; art. 1 comma 393 Legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1 comma 168 Legge 24 dicembre 2007 n. 244; art. 1 comma 8 Decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194; art. 2 comma 5 Decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225; art. 34 commi 1-3 Legge 12 novembre 2011 n. 183; art. 4 comma 7 bis Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1998							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	La disposizione stabilisce che il reddito degli esercenti impianti di distribuzione carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari: a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro; b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro; c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro.							
Tipo di sussidio:	Deduzione forfetaria – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	n. a.		n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	La deduzione forfetaria agevola la categoria degli esercenti degli impianti di distribuzione carburante aumentando le loro entrate. Essa riduce la naturale spinta ad aumentare, a fronte degli incrementi dei costi, le entrate degli esercenti con un aumento della componente di prezzo finale sul consumo associato alla distribuzione dei carburanti. Il sussidio, pertanto, ha un effetto distorsivo sui prezzi dei carburanti di origine fossile, favorendo il loro maggior consumo e registrando effetti ambientali negativi.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	51,0	41,2	40,3	41,1	42,5	39,3	42,5	45,0

2.2.3.16 *Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri*

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.19]		
Norma di riferimento:	Tabella A punto 4 bis e art. 24-ter D. lgs. 26 ottobre 1995 (Testo Unico Accise); DPR 9 giugno 2000 n. 277; art. 6 comma 2 D. lgs. 2 febbraio 2007 n. 26; art. 6 comma 2 D. lgs. 2 febbraio 2007 n. 26; art. 61 comma 4 Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1; art. 1 comma 487 Legge 24 dicembre 2012 n. 228; art. 4 ter comma 1 lett. f) e o) del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2010		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Rimborso della differenza di accisa sul gasolio tra l'aliquota prevista dall'art. 24 ter del TUA e l'aliquota normale di accisa prevista per l'uso autotrazione, maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri, a partire dal 2000 e per i provvedimenti successivi di aumento dell'accisa. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli (di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi: - attività di trasporto merci [...] - attività di trasporto persone [...]. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4 bis della Tabella A allegata al TUA vigente. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante quella ridotta per il gasolio commerciale. La Legge di bilancio 2016 ha ristretto il campo di applicazione dell'agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1° gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria “Euro 2” o inferiore. Con ciò assorbendo la precedente esclusione introdotta dall'art. 1, comma 233, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria “Euro 0”. Il punto 4 bis della Tabella A del Testo Unico Accise stabilisce la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta.		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- Gasolio (uso carburazione):	617,40 €/1000 litri	403,22 €/1000 litri	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAD		

Motivazione:

L'attuale livello di rimborso degli aumenti dell'accisa sul gasolio equivale a uno sconto del 34,7% sull'accisa normale, permettendo una riduzione del 17,2% sul prezzo finale al consumo del gasolio usato dall'autotrasporto. L'agevolazione riduce il livello di stimolo a un consumo efficiente del gasolio, carburante al quale sono associate emissioni in atmosfera che, seppur in riduzione nell'ultimo decennio, producono esternalità negative non trascurabili (si veda: Impact, 2008; Ricardo – AEA, 2014). La restrizione dell'ambito di applicazione del beneficio ai veicoli meno obsoleti e, quindi, anche meno dannosi sotto il profilo ambientale, introdotta con le leggi di stabilità 2015 e 2016, va nella giusta direzione di ridurre un sussidio ambientalmente dannoso.

I carburanti alternativi, promossi dall'UE, rappresentano un'opportunità valida anche per l'Italia. Di recente adozione è il Regolamento (UE) 2023/1804 del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE.

In occasione degli incontri con portatori di interesse per la presentazione della seconda edizione del Catalogo dei Sussidi, un'impresa ha fatto presente che il sussidio mette sullo stesso piano veicoli con tecnologia Euro 3, 4, 5 e 6 quando gli Euro 3 consumano di più e sono di conseguenza più incentivati. Il rimborso dovrebbe invece essere proporzionato alla performance ambientale. È bene che i sussidi tengano conto dei carburanti alternativi.

Un'associazione di categoria ha sottolineato l'importanza dell'agevolazione per la competitività del settore, suggerendo l'adozione di strumenti compensativi per non minare la competitività del settore.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1.264,4	1.587,5	1.319,9	1.361,8	1.293,8	1.157,2	1.142,6

2.2.3.17 *Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui*

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.20]							
Norma di riferimento:	Art. 4 Decreto-legge 1° ottobre 2001 n. 356 convertito con modifica in Legge 30 novembre 2001 n. 418 e divenuta agevolazione strutturale ai sensi dell'art. 2 comma 11 Legge 22 dicembre 2008 n. 203; DPCM 15 gennaio 1999.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2001							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Riduzione del 40% dell'aliquota normale di accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui.							
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
- Gas naturale (per uso industriale):	12,49 €/1000 mc	7,49 €/1000 mc						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:								
Non sussistono evidenze di minori emissioni o altri effetti ambientali positivi associati all'utilizzo intensivo del gas naturale per usi industriali, rispetto ad un utilizzo meno intensivo.								
L'agevolazione riduce lo stimolo all'efficienza energetica ed emissiva basato sul meccanismo di prezzo proprio nell'ambito dei soggetti che registrano i maggiori consumi in valore assoluto. Essa pone un grosso problema di equità nell'applicazione dei principi “chi inquina paga” e “do not significantly harm”.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	38,9	27,9	28,8	29,1	29,0	7,4	29,1	28,7

2.2.3.18 Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati

Categoria:	Energia								
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati [EN.SI.21]								
Norma di riferimento:	Tabella A punto 5 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise).								
Co-finanziamento dall'UE:	No								
Anno di introduzione:	1993								
Anno di cessazione:	a regime								
Descrizione:	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica). Riduzione delle aliquote pari: • al 22% di quella normale per il gasolio e • al 49% di quella normale per la benzina. L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 cavalli e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.								
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto								
Aliquota:			Ordinaria		Ridotta:				
- benzina (uso carburazione)			728,40 €/1000 litri		356,916 €/1000 litri				
- gasolio (uso carburazione)			617,40 €/1000 litri		135,828 €/1000 litri				
- oli vegetali non modificati chimicamente:			-		Esenzione				
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 15, comma 3, Direttiva 2003/96/CE (ETD)								
Qualifica sussidio:	SAD								
Motivazione:									
L'agevolazione prevista per gasolio e benzina ne incoraggia l'utilizzo nei lavori agricoli e assimilati, a discapito di carburanti alternativi meno impattanti e prodotti localmente (biogas, oli vegetali e altri). La letteratura e i database sulle emissioni da combustione nel settore agricolo evidenziano rilevanti emissioni in agricoltura (7,4% delle emissioni totali, 2022)²⁷. La statistica NAMEA dell'Istat, che elabora i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (per es. gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti) con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana, fornisce i dati sulle emissioni dell'agricoltura e relativi indicatori. Fra questi, si prenda ad esempio l'indicatore che rapporta le emissioni di gas serra al valore aggiunto del settore "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" (agricoltura in senso stretto), pari a 1.452 tCO₂eq di GHG per milione di € di valore aggiunto (tCO₂eq/mln €) del settore (anno 2013), che è circa sei volte superiore al livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €). Anche l'intero comparto che comprende l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, presenta un valore dell'indicatore di gas serra molto elevato, pari a 1.361 tCO₂eq/mln €. Una valutazione dei costi esterni associati alle emissioni nel settore agricolo e negli altri settori dell'economia italiana ed estratta dai dati sulle emissioni della NAMEA, è contenuta in Aspromonte e Molocchi (2013). La riduzione dell'aliquota di accisa per gasolio e benzina non favorisce un uso più efficiente di tali carburanti; determina quindi uno stimolo economico nella direzione opposta a quella necessaria sotto il profilo ambientale (SAD).									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Effetto finanziario(mln €):	843,2	864,8	913,0	938,7	935,4	942,7	1.217,7	1.153,6	

²⁷ [Rapporto-399-24-le-emissioni-di-gas-serra-in-italia.pdf \(isprambiente.gov.it\)](https://isprambiente.gov.it/rapporto-399-24-le-emissioni-di-gas-serra-in-italia.pdf)

2.2.3.19 *Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)*

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) – Riduzione di prezzo							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.22]							
Norma di riferimento:	Art. 8 comma 10 lett. c) Legge 23 dicembre 1998 n. 448; art. 2 comma 12 Legge 22 dicembre 2008 n. 203; art. 1 comma 242 Legge 23 dicembre 2014 n. 190; DPCM 15 gennaio 1999.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1998							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori): 1. gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori); 2. riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta.							
Tipo di sussidio:	Riduzione di prezzo e credito d'imposta – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
- Gasolio (uso riscaldamento):	403,21 €/1000 litri	274,10 €/1000 litri						
- GPL (uso riscaldamento):	189,94 €/t	30,87 €/t						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	a) SAD - Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GASOLIO b) SAF - Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GPL							
Motivazione:	L'agevolazione al gasolio favorisce l'utilizzo di un combustibile fossile con elevate emissioni in atmosfera (SAD). L'agevolazione del GPL seppur meno impattante sotto il profilo ambientale da un punto di vista sociale costituisce un importante strumento economico a sostegno delle aree svantaggiate in cui le infrastrutture energetiche sono ancora carenti. Sono, tuttavia, preferibili sussidi diretti che non diano segnali errati di prezzo e non facciano danno all'ambiente. Da un punto di vista ambientale nelle aree svantaggiate scollegate dalla rete gas, considerati i costi di compressione del biogas e la complessità tecnica del GNL per usi civili, il GPL costituisce il combustibile per riscaldamento domestico a minore impatto ambientale, con emissioni di particolato e di NOx notevolmente inferiori rispetto alle biomasse (legna e pellets) e inferiori rispetto ai combustibili convenzionali per riscaldamento (es. cherosene, olio combustibile, carbone e altri), si veda Enea, 2015. In occasione delle consultazioni con i portatori di interesse è stata evidenziata l'importanza dello sgravio come contrasto alla povertà energetica. Dal punto di vista economico ed ambientale, sarebbe appropriato che l'aiuto alle popolazioni disagiate avvenisse attraverso sussidi diretti e trasparenti, non tramite una sottovalutazione del costo marginale sociale della risorsa naturale scarsa e impattante, che si traduce in una discriminazione di prezzo.							
a) Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GASOLIO								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	60,6	60,6
b) Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GPL								

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	82,2*	82,2

** Il dato disaggregato per gasolio e GPL è disponibile a partire dal 2021*

2.2.3.20 *Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica - alimentati da combustibili fossili*²⁸

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica – alimentati da combustibili fossili		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.23]		
Norma di riferimento:	Art. 21 comma 9 lett. c) D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e Allegato I (Testo Unico Accise); Punto 11 abrogato con art. 1 comma 631 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; Tabella A punto 11 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 19 Decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione:	2021		
Descrizione:	I prodotti energetici di cui all'art. 21 comma 1 del TUA, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'Allegato I dello stesso. Le stesse aliquote sono applicate: a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh; b) gas naturale 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; d) gasolio 0,186 kg per kWh; e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh.		
Tipo di sussidio:	Aliquota ridotta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta (tab A):	
Uso produzione energia elettrica			
- Olio combustibile denso ATZ (uso industriale):	63,75351 €/t	15,4 €/t	
- Olio combustibile denso BTZ (uso industriale):	31,38870 €/t	15,4 €/t	
- Carbone (uso riscaldamento da parte di imprese):	12, 0 €/t	11, 8 €/t	
- Gas naturale (uso industriale):	12,49 €/1000 m³	0,45 €/1000 m³	
- Gasolio (uso riscaldamento):	403,21 €/1000 litri	12,8 €/1000 litri	
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'Art. 18, comma 1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)		
Qualifica sussidio:	SAD		

²⁸ Modifiche intervenute a livello normativo, cfr. <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D22050b.Pdf>

Motivazione:

L'applicazione di accise ridotte alla produzione di energia elettrica favorisce un livello di domanda di combustibili fossili maggiore, anche in presenza di un crescente contributo alla produzione da parte delle fonti rinnovabili. Dal punto di vista ambientale, l'elettricità prodotta con combustibili fossili presenta impatti ambientali e sanitari significativi rispetto all'uso di fonti rinnovabili.

Molti studi mostrano elevati rischi ambientali e sanitari associati alle emissioni inquinanti in atmosfera delle centrali di generazione che utilizzano combustibili fossili (principalmente per gli impianti a carbone e a olio combustibile, in misura inferiore per gli impianti a gas naturale) (cfr. ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)). Inoltre, nella contabilità economica nazionale il settore elettrico fa parte del più ampio comparto dell'industria.

Un'aliquota preferenziale per i prodotti energetici usati per la generazione (rispetto all'aliquota applicata agli stessi prodotti quando usati per altri impieghi industriali o, in assenza di un'aliquota per tale tipo di impiego, per impieghi simili elencati nell'allegato 1 del TUA) non è giustificata sotto il profilo ambientale e distorce la concorrenza tra combustibili nelle scelte energetiche.

Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione, è ampiamente riconosciuto che la valutazione di efficienza energetica di tali impianti dovrebbe tenere in considerazione sia l'output elettrico che quello termico: al contrario, i consumi specifici convenzionali usati dalla normativa vigente premiano (con l'aliquota ridotta prevista per i carburanti finalizzati alla generazione) solo gli impianti di cogenerazione molto efficienti nella produzione di energia elettrica, penalizzando le tecnologie di cogenerazione che producono o recuperano elevati quantitativi di energia sotto forma di calore.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2.2.3.21 Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio [EN.SI.24]		
Norma di riferimento:	Allegato 1 D. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Trattamento fiscale del gasolio uso carburazione più favorevole rispetto alla benzina (diverso trattamento fiscale di prodotti energetici per usi concorrenziali che si traduce in una discriminazione di prezzo unitario alla pompa). <i>La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell'autotrasporto.</i>		
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- Gasolio (uso carburazione):	797,80 €/1000 litri*	617,40 €/1000 litri**	
<i>*Livello di accisa sul gasolio equivalente all'accisa sulla benzina, a parità di contenuto energetico dei due carburanti (il livello attuale dell'accisa sulla benzina è di 728,40 €/1000 litri)</i>			
<i>**Livello attuale dell'accisa sul gasolio</i>			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione:	L'approfondimento effettuato su questo sussidio (confronto dei costi esterni associati alle emissioni sia di gas serra che di inquinanti locali – particolato, NOx e altri inquinanti – del parco circolante auto diesel rispetto a quello a benzina) evidenzia maggiori costi esterni specifici (per v-km) del diesel rispetto alla benzina in tutti e tre i cicli di guida considerati: urbano, autostradale e rurale. Sotto il profilo ambientale e della tutela della salute umana, quindi, il gasolio non merita un trattamento fiscale preferenziale. L'aliquota di accisa del gasolio dovrebbe essere innalzata al livello della benzina. Infatti, il trattamento più favorevole del gasolio contribuisce certamente al grave problema dell'Italia di inquinamento atmosferico da PM, ossidi di azoto e ozono, con sfioramento dei limiti previsti dalle direttive europee sulla qualità dell'aria e procedura di infrazione (tutti gli inquinanti citati sono direttamente o indirettamente associati alle maggiori emissioni specifiche del parco circolante a gasolio. In base al Rapporto “Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease 2023” dell'<i>European Environmental Agency</i> (EEA, 2023), l'Italia risulta al secondo posto in UE-27, dopo la Polonia, per morti attribuibili all'inquinamento atmosferico. Il trattamento fiscale preferenziale del gasolio ha favorito negli anni la graduale crescita del parco circolante diesel fino all'attuale 42%, nonostante la disponibilità da molti anni di alternative meno inquinanti a minor costo per l'utenza ad alta percorrenza (auto a GPL e metano). Le percorrenze veicolari (v-km) del parco auto diesel, calcolate in percentuale rispetto a quelle della benzina, sono addirittura aumentate dal 28% al 65% nel periodo 1990-2015 (Ispira). La serie storica di consumi di carburante 1990-2022 vede l'affermazione del gasolio come carburante prevalente per il trasporto su strada (65,1%, 2022), in parallelo ad una progressiva riduzione della benzina (23,6%, 2022). I veicoli a gasolio sono responsabili del 68,9% delle emissioni di gas serra, nel 2022, rispetto al 22,5% dei veicoli a benzina, 4,7% GPL, 1,3% metano, 2,6% ibridi²⁹. Il trattamento fiscale troppo favorevole del gasolio ostacola la diffusione dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi (elettricità, GPL, GNC), per i quali sono stati stabiliti obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di un'infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi nell'Unione (Regolamento (UE) 2023/1804). In occasione degli incontri con i portatori di interesse per la presentazione della seconda edizione del Catalogo dei Sussidi, un'associazione di categoria ha fatto presente che occorre anche tener conto della		

²⁹ [Emissioni-GHG-Trasporti-Anno-2022-def.pdf \(isprambiente.it\)](#)

componente rinnovabile presente nei prodotti petroliferi pari al 5-7% e con target al 2030 del 14% Un'altra associazione ha altresì rilevato la necessità di valutare tutti gli impatti ambientali inclusi quelli derivanti da NOx e altri inquinanti e di considerare anche le fonti fossili alternative come GPL e Metano che hanno accise molto più basse pur avendo impatti ambientali significativi. D'altra parte, come rileva un'altra associazione di categoria, modificare l'accisa sul metano avrebbe effetti di aumento di domanda del diesel.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	3.034,9	3.069,4	3.034,2	3.183,2	3.144,9	2.610,7	3.377,6	3.157,3

2.2.3.22 Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)

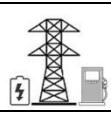
Categoria:	Energia	
Nome del sussidio:	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.26]	
Norma di riferimento:	Art. 19 D. lgs. 25 novembre 1996 n. 625; art. 45 Legge 23 luglio 2009 n. 99; art. 1 commi 736-737 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; Legge n. 99/2009.	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1997	
Anno di cessazione:	a regime	
Descrizione:	Il regime delle royalties è regolato dall'art. 19 del D.lgs. 25 novembre 1996 n. 625 di attuazione della Direttiva 94/22/CE. Le aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio sono state aumentate con la Legge n. 99/2009 sia per la produzione in terraferma (10% sia per il petrolio sia per il gas naturale) che per la produzione in alto mare (7% per il petrolio e 10% per il gas naturale). Il comma 3 dell'art. 19 del D.lgs. n. 625/1996 esenta dal pagamento dell'aliquota di prodotto determinati quantitativi della produzione annuale dei giacimenti, secondo i seguenti limiti produttivi, in relazione alla tipologia di idrocarburo estratto e relativa ubicazione del giacimento: - petrolio prodotto in terraferma: 20.000 ton; - petrolio prodotto a mare: 50.000 ton; - gas naturale prodotto in terraferma: 25 milioni di Smc; - gas naturale prodotto a mare: 80 milioni di Smc. Il comma 6 dell'art 19 del D.lgs. 625/1996 prevede delle ulteriori riduzioni dal pagamento delle <i>royalties</i>, "per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto". A decorrere dal 1° gennaio 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi secondo quanto stabilito annualmente da apposito Decreto ministeriale. Aggiornamento 2020: In materia di <i>royalties</i> in capo alle società titolari di concessioni di coltivazioni di idrocarburi, la legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge Bilancio 2020), con i commi 736 e 737, dispone, a partire dalle produzioni registrate nel 2019 (e quindi per i versamenti effettuati a partire dal 2020), una modifica del concetto di soglia di esenzione soggetta alle aliquote da applicare alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in mare che in terra, rispetto alle disposizioni legislative in vigore fino a tale data. Nello specifico, la Legge 27 dicembre 2019 n. 160', con l'art. 1, comma 736, modifica l'art. 19 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, aggiungendone i commi 7 bis e 7 ter, per effetto dei quali, per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata introdotta una rimodulazione delle franchigie o soglie di esenzione al pagamento delle aliquote di prodotto (royalties) per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare così definita: - produzione annua di gas naturale per concessione ▪ in terraferma: inferiore o pari a 10 M Smc ▪ in mare: inferiore o pari a 30 M Smc - produzione annua di petrolio per concessione	

	▪ in terraferma: nessuna soglia di esenzione ▪ in mare: nessuna soglia di esenzione Vengono conseguentemente anche eliminate tutte le riduzioni di cui all'art. 19 comma 6 del D.lgs. 625/96 riferite alle produzioni di olio. Inoltre, per le concessioni di coltivazione con volumi annui di produzione superiori alle predette soglie, relativamente al triennio 2020-2022, il nuovo comma 7 ter dell'art. 19 del D.lgs. 625/96 prevede che il versamento del valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, sia corrisposto per intero nelle casse dello Stato. A partire dall'anno 2023 rimangono valide le esenzioni per le concessioni con produzioni di gas inferiore a 10 milioni di Smc in terra e 30 milioni di Smc in mare, mentre il maggior gettito derivante dalla riduzione delle franchigie non sarà più versato in entrata nel bilancio dello Stato, ma seguirà le disposizioni previste dagli art. 20, art. 21 e art. 22 del D.lgs. 625/96 di versamenti allo Stato, alle Regioni e ai Comuni in relazione alla ubicazione territoriale della concessione. Le nuove soglie di esenzione così introdotte si applicano anche ai quantitativi di produzione correlati ai versamenti destinati ad alimentare il Fondo Sviluppo per lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui insistono concessioni di coltivazione introdotto dall'articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i. e il Fondo Ambiente e Sicurezza introdotto dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 destinati ad operazioni di salvaguardia della sicurezza in mare.							
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto							
Aliquota:					Ordinaria:	Ridotta:		
					n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	L'esenzione dal pagamento delle <i>royalties</i> si configura come un sussidio implicito alle fonti fossili. Il segnale di prezzo alterato che ne consegue non facilita l'internalizzazione dei costi esterni dovuti agli impatti negativi dei cambiamenti climatici. In base all'aggiornamento fornito dalla DG IS, i limiti di franchigia dal pagamento delle <i>royalties</i>, come aggiornati dall'art. 1, comma 736 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono stati azzerati (con un favorevole impatto ambientale) per le produzioni di olio e rimodulati per il gas al fine di salvaguardare le produzioni minori, che, sebbene più numerose rispetto a quelle con produzioni sopra la soglia delle franchigie, incidono in misura minima in termini di mancato gettito. Per le produzioni registrate nel triennio 2020 e 2022, il minor gettito associato al mantenimento delle franchigie per le produzioni di gas ammonta a circa 5 milioni di euro annui. Con riferimento alla opportunità di redigere una analisi comparata degli aspetti di natura fiscale correlati alle attività estrattive, che per l'Italia includono anche le royalties, si dovrebbe tenere conto di tutte le forme di imposizione fiscale (IRES, IRAP, partecipazioni statali, etc.) cui sono sottoposte le società del settore che operano nei vari paesi, europei ed extra europei.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	85,6*	52,0*	52,0*	52,0*	52,0*	5,0**	5,0**	5,0**
*Stimato. **Effettivo in conseguenza della riforma normativa del 2019.								

2.2.3.23 Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica [EN.SI.29]							
Norma di riferimento:	Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani); Decreto del 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico; Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/ del 28 dicembre 2017, di attuazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1998							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Agevolazioni a favore delle imprese manifatturiere grandi consumatrici di energia (c.d. “energivori”) sugli oneri di sistema della bolletta elettrica. Struttura ordinaria: la struttura ordinaria degli oneri generali di sistema è stabilita da ARERA. Agevolazioni rispetto alla struttura ordinaria: le agevolazioni a beneficio dei consumatori industriali “energivori” sono regolate dal decreto 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'esenzione totale dalla componente tariffaria (tariffa = 0) è fornita alle seguenti categorie di utenza: - utenti a medio voltaggio con consumi medi mensili > 8 GWh; - utenti ad alto voltaggio con consumi medi mensili > 12 GWh.							
Tipo di sussidio:	Agevolazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	n. a.		n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo Art. 107, co. 1, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)							
Qualifica sussidio	SAD							
Motivazione:	Questo sistema di agevolazioni incoraggia le imprese manifatturiere ad alto consumo energetico a consumare più elettricità del necessario. Questo provoca un effetto distributivo molto rilevante sulle altre categorie industriali che consumano energia e potrebbe indurre a sprechi nel consumo attraverso un segnale di prezzo distorto. Si tratta di un SAD e di un FFS per la quota di elettricità prodotta con combustibili fossili. Il costo finanziario è calcolato e recuperato in bolletta attraverso la componente tariffaria denominata A_{ESOS} (ex componente A_E, sostituita dal 1° gennaio 2018 in ottemperanza alla Decisione C3406 ARERA del 2017 e al D.L. 210/15), che è sostenuta da tutte le altre categorie di utenti che non beneficiano del sussidio. Questa componente è regolata dalle deliberazioni AEEGSI n. 467/2013/R/COM e 641/2013/R/COM ed è in vigore dal 1° gennaio 2014.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	689,0	0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	TERMINATO

2.2.3.24 *Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza*

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.30]							
Norma di riferimento:	Abrogato con art. 21 Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69; art. 30 comma 19 Legge 23 luglio 2009 n. 99.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2009							
Anno di cessazione:	2023							
Descrizione:	Esenzione dal pagamento di determinate componenti tariffarie della bolletta elettrica, rubricate sotto i costi del servizio di dispacciamento e a garanzia dell'equilibrio del sistema di rete elettrica, a beneficio di consumatori di dimensioni particolarmente grandi che forniscono il servizio di interrompibilità (il sussidio è limitato alle agevolazioni <i>aggiuntive</i> rispetto alle compensazioni <i>ordinarie</i> riconosciute a tutti gli utenti che forniscono il servizio di interrompibilità). Condizione standard: la compensazione ordinaria fornita agli utenti che forniscono il servizio di interrompibilità è di 150.000 € per MW l'anno per interruzioni improvvise, di 100.000 € per MW l'anno per interruzioni di emergenza e di 300.000 € per MW l'anno per interruzioni improvvise a industrie localizzate in Sardegna o Sicilia ("super interrompibilità"). Beneficio aggiuntivo a quello ordinario: i clienti intestatari di un contratto per una potenza interrompibile uguale o superiore a 40 MW per sito sono esentati dal pagamento delle seguenti componenti tariffarie: - oneri di approvvigionamento delle risorse nel mercato dei servizi di dispacciamento (corrispettivo DIS); - oneri delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (corrispettivo IES); - oneri per la remunerazione della disponibilità di capacità di produzione (corrispettivo CD); - oneri per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (corrispettivo INT).							
Tipo di sussidio:	Esenzione– Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo Art. 107, comma 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	Da un punto di vista sia energetico sia ambientale, le esenzioni dalle componenti tariffarie citate forniscono un incentivo aggiuntivo ad una determinata categoria di utenza, favorendo consumi energetici addizionali (un prezzo dell'elettricità senza sussidio avrebbe favorito un livello di efficienza maggiore nei consumi energetici, così come minori emissioni in atmosfera per la sua produzione). Questa esenzione favorisce il consumo di elettricità, che nel 2021 – dati preconsuntivo - era prodotta in Italia ricorrendo per circa il 54% a fonti fossili (GSE, 2021). L'effetto finanziario del sussidio, calcolato limitatamente al 2013, è di 98 milioni di euro.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	98	98	98	98	98	98	98	98

2.2.3.25 Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie [EN.SI.31]							
Norma di riferimento:	Art. 52 comma 3 lett. c) D lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 3 bis comma 3 lett. b) Decreto-legge 2 febbraio 2012 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2007							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri.							
Tipo di sussidio:	Esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
Per consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh: - per i primi 200.00 kWh: - per ulteriori consumi (Art. 3 bis, lettera b della Legge n. 447/2012):	0,0125 €/kWh 4.820 €/mese	0 €/kWh						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione: Sotto il profilo ambientale, l'esenzione dall'accisa potrebbe definirsi dannosa, poiché diminuisce l'incentivo a un uso più efficiente dell'elettricità, la cui produzione dipende ancora per più di metà (c.54% nel 2021) da fonti fossili (GSE, 2021). Alla produzione di elettricità da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). Ciononostante, all'interno del settore trasporti, il trasporto su rotaie è associato a minori emissioni di GHG se comparate con il trasporto su strada. L'ambizione del Green Deal è di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e i trasporti rappresentano il 24,6% delle emissioni totali dell'UE. Secondo i dati dell'Agenzia europea per l'ambiente, i treni sono la forma più efficiente di trasporto passeggeri, con emissioni di gas serra per km che sono solo una frazione della maggior parte delle altre modalità (EEA, 2021). Inoltre, un eventuale riutilizzo del gettito potrebbe tradursi in trasferimenti diretti alla utility basati sulla quantificazione monetaria del beneficio ambientale rispetto al trasporto privato. Questo non si tradurrebbe, come nel caso odierno, in un sotto-prezzamento (<i>underpricing</i>) della risorsa naturale. La misura favorisce una transizione modale in termini di mobilità (dal trasporto su strada al trasporto ferroviario), favorendo una modalità di trasporto che ha effetti meno negativi per l'ambiente ³⁰ . Pertanto, il sussidio ha un effetto ambientale incerto. Il fabbisogno finanziario a copertura della misura incentivante è calcolato annualmente dall'ARERA e recuperato tramite prelievo in bolletta elettrica attraverso la componente tariffaria A4 _{RIM} (ex componente A4, sostituita dal 1° gennaio 2018 in ottemperanza alla Decisione C3406 ARERA del 2017 e al D.L. 210/15), che è sostenuta da tutte le altre categorie di utenti che non beneficiano del sussidio.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	66,7	66,7	66,7	64,5	82,1	2,0	2,0	2,0
La brusca riduzione nelle stime degli importi è dovuta alla nuova metodologia di calcolo adottata, che sterilizza il dato da importi non strettamente riconducibili all'agevolazione sull'accisa (fonte: MEF, Rapporto annuale sulle spese fiscali).								

³⁰ In Italia il settore dei trasporti, nel 2022, contribuisce al 26,6% delle emissioni totali, dove il 91,5% dipende dal trasporto su strada mentre il 5,3% dal settore della navigazione, il 2,3% dall'aviazione, lo 0,9% da altro trasporto e per ultimo le ferrovie con 0,04% (Ispra - emissioni nazionali di gas serra Settore Trasporti – 2022)

2.2.3.26 Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.32]							
Norma di riferimento:	Art. 52 comma 3 lett. d) D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 3 bis comma 3 lett. b) Decreto-legge 2 febbraio 2012 n. 16 convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2007							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata per l'impianto e nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano.							
Tipo di sussidio:	Esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
Per i consumi mensili fino a 1.200.000 kWh:								
- per i primi 200.000 kWh:	0,0125 €/kWh							
- per gli ulteriori consumi e fino a 1.200.000 kWh: (Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. 02/03/2012, n. 16)	€ 0,0075 per kWh		0 €/kWh					
Per consumi mensili superiori a 1,2 GWh:								
- per i primi 200.000 kWh:	0,0125 €/kWh							
- per ulteriori consumi: (Art. 3 bis, lettera b, Legge n. 447/2012)	4.820 €/mese							
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione:	I temi e le preoccupazioni ambientali sono le stesse riscontrate per l'esenzione del trasporto ferroviario (Art. 52, comma 3, lettera c), TUA). Il sussidio è da intendersi come sussidio alle fonti fossili per la parte di elettricità generata attraverso l'impiego di combustibili fossili circa il 54% nel 2021 (GSE, 2021). Alla produzione di energia elettrica da fonti fossili sono, infatti, associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). Ciononostante, la diffusione del trasporto pubblico comporta una diminuzione delle emissioni generate dall'uso di mezzi privati (EEA, 2021). Pertanto, il sussidio ha un effetto ambientale incerto.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	8,0	7,7	12,8	10,4	12,2	10,6	5,7	6,1

2.2.3.27 *Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico*

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.33]							
Norma di riferimento:	Tabella A punto 15 (D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise); art. 15 comma 1 Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2001							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul GPL (al 10% dell'aliquota normale) utilizzato: a) [...] b) dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.							
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta						
- GPL (uso carburazione):	267,77 €/t	26,77 €/t						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione:	<i>Gas di Petrolio Liquefatto nei trasporti pubblici:</i> Secondo la Relazione Energetica Nazionale (Mase, 2022), , il GPL per autotrazione ha registrato un incremento del prezzo medio al consumo del 15,6% rispetto al prezzo medio del 2021, con una componente fiscale pari a 0,259 euro/litro, superiore alla media dell'area europea (0,201 euro/litro) e inferiore a quella dell'area monetaria (0,262 euro/litro). Secondo la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (IRC-Eucar-Concawe, Well-to-Whell report, 2014), il GPL, utilizzato come carburante nei trasporti registra valori emissivi di CO₂, più elevati rispetto ad altri carburanti disponibili come il biogas, il metano e l'elettricità (a patto che sia prodotta con un mix di gas e fonti rinnovabili, come in Italia). La riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus per il trasporto pubblico ostacola la concorrenza leale con i carburanti alternativi e più puliti utilizzabili per il trasporto pubblico, in particolare con il biogas (utilizzabile sia in forma compressa che liquefatta) e con l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ciononostante, la misura incentiva l'utilizzo di mezzi pubblici a impatto emissivo più basso rispetto alla flotta convenzionale (diesel) e riduce i costi di fornitura del servizio pubblico, favorendo quindi il contenimento dei prezzi del servizio e lo spostamento modale dal trasporto privato a quello pubblico. Il sussidio risulta, pertanto, avere un effetto ambientale incerto.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,8	0,8	0,8	0,8	0,3	0,3	0,3	0,4

2.2.3.28 *Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni*

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.34]		
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 911 Legge 28 dicembre 2015 n. 208; art. 52 comma 3 lett. b) D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2007		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	a) Esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; b) Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo. Si dispone che l'articolo 52, comma 3, lettera b), del D. lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'Art. 4, co. 1, n. 8 della Legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL al momento della nazionalizzazione) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	L'agevolazione in esame risponde all'esigenza di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, includendo anche i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica. Gli impianti a fonti rinnovabili hanno generalmente emissioni e impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti alimentati a fonti fossili. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonti rinnovabili quasi nulli (si veda: ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)), con l'eccezione degli impianti a biomasse, a biogas e fotovoltaici (in quest'ultimo caso per i costi esterni della produzione delle celle), che presentano valori di danno intermedi rispetto agli impianti a combustibili fossili (si veda ad es. CASES, 2008a). L'agevolazione risponde soprattutto alla finalità di ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre la dipendenza energetica dall'estero; onde evitare un consumo addizionale di suolo e limitare gli effetti di intrusione paesaggistica (localizzazione degli impianti al suolo, in aree agricole o verdi), sarebbe opportuno limitare l'ambito di applicazione del beneficio ai tetti degli edifici (specie condomini, che, con le nuove regole ex nuova direttiva quadro sulla promozione delle fonti di energia rinnovabile possono costituirsi come unità		

di autoconsumo o cooperativa energetica), ai suoli già urbanizzati, alle terre marginali e alle superfici improduttive quali cave e discariche dismesse.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	50,8	50,8	50,8	59,6	123,3	54,2	59,6	74,5

2.2.3.29 *Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL*

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.35]							
Norma di riferimento:	DPCM 20 febbraio 2014 "Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi dell'art. 1 comma 577 della medesima legge"; art. 1 comma 577 Legge 27 dicembre 2013 n. 147; art. 2 comma 59 Decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262; Decreto interministeriale 11 settembre 2006; art. 5 sexies Decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203; art. 1 comma 238 Legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 1 comma 53-54 Legge 23 agosto 2004 n. 239; art. 28 Legge 22 novembre 2002 n. 273; art. 145 comma 6 Legge 23 dicembre 2000 n. 388; art. 6 comma 4 Legge 11 maggio 1999 n. 140; art. 1 comma 2 bis Decreto-legge 25 settembre 1997 n. 324.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1997							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL. Il credito d'imposta è fissato a livelli non inferiori all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta.							
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n. a.	n. a.						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Il Regolamento (UE) 2023/1804 del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, riconosce come combustibili alternativi il metano (compresso o liquefatto), il GPL, l'idrogeno e l'elettricità. Il credito d'imposta per l'acquisto dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi favorisce la riduzione degli impatti ambientali dei trasporti rispetto allo scenario alternativo di prosecuzione dell'uso di gasolio e benzina. Il GPL, infatti, viene considerato tra i "combustibili alternativi non rinnovabili e combustibili fossili di transizione". Il Regolamento raccomanda comunque che i veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a gas naturale compresso (GNC), per i quali esiste già una rete di infrastrutture sufficiente in tutta l'Unione, dovrebbero essere gradualmente sostituiti da sistemi di gruppi propulsori a zero emissioni. Al fine di colmare le lacune ancora esistenti nelle reti principali è pertanto considerata necessaria unicamente una politica mirata, limitata alla realizzazione di un'infrastruttura per il metano liquefatto che consenta anche la fornitura di combustibili decarbonizzati.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,02	0,1	0,02

2.2.3.30 Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.36]							
Norma di riferimento:	DPCM 20 febbraio 2014 "Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi dell'art. 1 comma 577 della medesima legge"; art. 2 comma 12 Legge 22 dicembre 2008 n. 203; art. 1 comma 240 Legge 24 dicembre 2007 n. 244; art. 1 comma 394 lett. d) Legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 6 Decreto-legge 1 ottobre 2001 n. 356; art. 4 Decreto-legge 30 settembre 2000 n. 268; art. 60 Legge 21 novembre 2000 n. 342; art. 29 Legge 23 dicembre 2000 n. 388; art. 8 comma 10 lett. f) Legge 23 dicembre 1998 n. 448.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1999 per reti di teleriscaldamento a biomassa; 2001 per impianti e reti di teleriscaldamento ad energia geotermica							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica. Per il teleriscaldamento alimentato con biomassa, i comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per il teleriscaldamento alimentato con energia geotermica, l'intero territorio nazionale.							
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Le biomasse e la geotermia sono fonti di energia rinnovabile, con emissioni di CO₂ a bilancio nullo. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell'energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES, 2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l'agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all'ambiente.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	24,1	23,7	27,0	29,6	31,3	30,9	24,2	52,6

2.2.3.31 *Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente*³¹

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.37]		
Norma di riferimento:	Art. 21 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e Allegato I (Testo Unico Accise), Introdotto con Tabella A punto 11 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise) abrogato con art. 1 comma 631 lettera b) punto 2) Legge 27 dicembre 2019 n. 160.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1996		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione d'accisa sull'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente.		
Tipo di sussidio:	Esenzione imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	oli vegetali non modificati chimicamente	Ordinaria:	Agevolazione:
			Esenzione
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	Il bilancio netto di CO₂ associata alla combustione degli oli vegetali non modificati chimicamente, ottenuti da biomasse, è virtualmente nullo (alle emissioni fanno fronte pari assorbimenti di carbonio, rimanendo nel circuito biologico o “corto” del carbonio). L'esenzione per gli oli vegetali favorisce il loro utilizzo nella generazione di elettricità, in sostituzione ai combustibili fossili, con rilevanti risparmi in termini di emissioni di CO₂. La criticità nell'uso degli oli vegetali come combustibile ha origine nelle fasi a monte della filiera, vale a dire la coltivazione della materia prima, che in massima parte avviene in due paesi: Indonesia e Malesia. In questi due Paesi l'espansione di piantagioni monocolturali intensive di palma da olio ha storicamente determinato il drenaggio di zone umide, deforestazione primaria e, in generale, generale alto rischio ILUC – <i>Indirect Land Use Change</i> (Cambiamento Indiretto nell'Uso del Suolo). L'importazione di oli vegetali o di semi oleosi extra UE ha destato e continua a destare preoccupazioni per via dell'opacità della provenienza e le molteplici esternalità negative correlate, di matrice ambientale (Pendrill, <i>et al.</i>, 2019), climatico (Ecofys-IIASA-E4Tech, 2015) e sociale (Santika, <i>et al.</i>, 2019), (Tyson, Varkkey, e Al Banna Choiruzzad, 2018), (Murray Li, 2018), (Gellert, 2015). Nel 2020 l'Italia ha importato circa 1,25 Mt di olio di palma; 60% da Indonesia, 24% da Malesia. Di queste, circa il 35% viene impiegato nella produzione di energia elettrica in impianti alimentati a bioliquidi. Un altro 35% è usato nella bioraffinazione di carburanti. Il restante è impiegato dall'industria alimentare (dati Uiops - Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile). L'Uiops dichiara che “in Italia, secondo le ultime stime (2019), circa il 93% dell'olio di palma complessivamente utilizzato in Italia proviene da fonti sostenibili.” Per fonti sostenibili si intendono quelle certificate dalle seguenti sigle private: - ISCC – <i>International Sustainability e Carbon Certification</i> (77%) - RSPO - <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i> (15%) - NDPE - <i>No Deforestation, Peat, Exploitation</i> (1%) Pertanto, il sussidio si qualifica come ambientalmente favorevole per la parte di oli vegetali importati certificata (93%), come prodotto energetico sostenibile alternativo ai combustibili fossili e, in mancanza di ulteriori evidenze, incerta o dannosa per il restante 7%.		

³¹ Modifiche intervenute a livello normativo, cfr. <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D22050b.Pdf>

Si ricorda infine che la nuova direttiva quadro sulla promozione delle energie rinnovabili (2018/2001/UE o REDII), apportando sostanziali modifiche alla precedente in tema di bioliquidi e biocarburanti, riconosce le lacune della precedente e nella fattispecie dispone che (Art. 26 comma 2):

“la quota di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019 in tale Stato membro, a meno che siano certificati quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni. Dal 31 dicembre 2023 fino a non oltre il 31 dicembre 2030, tale limite diminuisce gradualmente fino a raggiungere lo 0 %”.

Rimane in capo agli SM la facoltà di anticipare la data di messa al bando dei biocarburanti prodotti con materie prime non sostenibili, come ha fatto l’Italia con la Legge di delegazione Europea n. 53/2020, il cui Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili o REDII), lettera ee) dispone:

“a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.”

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2.2.3.32 Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo

	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo [EN.SI.38]							
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 812 Legge 30 dicembre 2021 n. 234							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2022							
Anno di cessazione	2022							
Descrizione:	Il comma prevede un credito d'imposta per le persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25 bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.							
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n.a.	n.a.						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	Un Sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo) (fonte: GSE). L'accumulo di energia consente di conservare l'energia in surplus prodotta da fonte rinnovabile e di consumarla nelle ore in cui il fotovoltaico non produce, aumentando di fatto l'autoconsumo sostenibile.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	-	3,0

2.2.3.33 Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia

	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia [EN.SI.39]							
Norma di riferimento:	Art. 129 -bis commi 3-5 Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2021							
Anno di cessazione:	2027							
Descrizione:	Concessione, per una durata di sei anni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea, dell'applicazione di aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia, sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento e sull'energia elettrica. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; l'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa nelle misure ridotte di seguito indicate: a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.							
Tipo di sussidio:	Riduzione d'aliquota – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
- Gasolio (uso riscaldamento)	403,21 €/1000 litri	a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;						
- Energia elettrica (impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni)	a) euro 0,0227 per ogni;							
- Energia elettrica (impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni)	b)	b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.						
- per i primi 200.000 kWh:	0,0125 €/kWh							
- per gli ulteriori consumi e fino a 1.200.000 kWh:	0,0075 €/kWh							
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAD							
Motivazione:								
I sussidi energetici e gli interventi pubblici per incentivare il consumo di fonti fossili (FFS – <i>Fossil Fuel Subsidies</i>) mantengono i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato (es. aliquote fiscali ridotte sui carburanti per autotrazione) o per i produttori al di sopra dei livelli di mercato (es. tariffe incentivanti), o riducono i costi per i consumatori o i produttori mediante la concessione di specifici benefici. Ne risulta la mancata internalizzazione dei costi della crisi climatica (<i>Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union – 2022 edition</i>). La valutazione è di sussidio dannoso per l'ambiente in linea con il Piano nazionale per l'Energia e il Clima e con le politiche europee.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	0,1*	0,1**
* Effetto finanziario da Rapporto spese fiscali del Mef del 2020, previsione di spesa per l'anno 2021.								
** Effetto finanziario da Rapporto spese fiscali del Mef del 2021, previsione di spesa per l'anno 2022.								

	Energia																				
Nome del sussidio:	Riduzione di aliquota per i prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice																				
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.40]																				
Norma di riferimento:	Tabella A punto 9 D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise): numero sostituito dall'art. 4 ter comma 1 lett. o) n. 2) Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193																				
Co-finanziamento dall'UE:	No																				
Anno di introduzione:	2016																				
Anno di cessazione:	a regime																				
Descrizione:	La riduzione al 30% dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici, diversi dal gas naturale, impiegati per la produzione di forza motrice è destinata al carburante consumato da macchine o mezzi d'opera per attività lavorative quali Agricoltura, silvicoltura e pesca; Estrazione di minerali da cave e miniere; Attività manifatturiere, Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; Costruzioni; Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: Trasporto e magazzinaggio (Attività Ateco 2007 dalla A alla H).																				
Tipo di sussidio:	Riduzione d'aliquota – Sussidio indiretto																				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:																			
- Gasolio (uso carburazione):		617,40 €/1000 litri	185,22 €/1000 litri																		
Livello di riformabilità:	Nazionale																				
Qualifica sussidio	SAD																				
Motivazione:	I sussidi energetici e gli interventi pubblici per incentivare il consumo di fonti fossili (FFS – <i>Fossil Fuel Subsidies</i>) mantengono i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato (es. aliquote fiscali ridotte sui carburanti per autotrazione) o per i produttori al di sopra dei livelli di mercato (es. tariffe incentivanti), o riducono i costi per i consumatori o i produttori mediante la concessione di specifici benefici. Ne risulta la mancata internalizzazione dei costi della crisi climatica (<i>Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union – 2022 edition</i>). La valutazione è di sussidio dannoso per l'ambiente in linea con il Piano nazionale per l'Energia e il Clima e con le politiche europee. <table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>-</td><td>-</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td></tr></table>				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022													
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.													

	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud [EN.SI.41]							
Norma di riferimento:	Art. 14 Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2022							
Anno di cessazione:	2023							
Descrizione:	Fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a favore delle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.							
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	-		-					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:								
La misura incentiva gli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	-	145

	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione [EN.SI.42]							
Norma di riferimento:	Art. 16 bis comma 3-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi); comma inserito dall'art. 1 comma 60 Legge 30 dicembre 2020 n. 178							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2021							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	La detrazione di cui al comma 1, art. 16 bis del TUIR spetta, nella misura del 50%, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	-	-						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:								
La misura rientra tra i bonus all'edilizia e all'efficientamento energetico e incentiva l'acquisto di generatori più efficienti caratterizzati, tra l'altro, da migliore gestione dei gas di scarico, combustione pulita e minori emissioni in atmosfera.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	-	6,9*
*Dato da Rapporto spese fiscali del Mef 2021								

*Dato da Rapporto spese fiscali del Mef 2021

2.2.4 I sussidi diretti

2.2.4.1 Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito [EN.SD.01]		
Norma di riferimento:	Artt. 20-23 del D.lgs. 13 marzo 2013 n. 30, “Attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, Decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE		
Co-finanziamento dall’UE:	No		
Anno di introduzione:	2005		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito. L’obiettivo è evitare la rilocalizzazione di settori strategici dell’economia.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Aste EUA (<i>European Union Allowances</i>) ³²			
- prezzo medio ponderato nel 2019	24,61 €/tCO ₂	0 €/tCO ₂	
- prezzo medio ponderato nel 2020	24,32 €/tCO ₂	0 €/tCO ₂	
- prezzo medio ponderato nel 2021	53,6 €/tCO ₂	0 €/tCO ₂	
- prezzo medio ponderato nel 2022	80,9 €/tCO ₂	0 €/tCO ₂	
Livello di riformabilità:	Internazionale/Europeo		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione: L’assegnazione gratuita delle quote del sistema EU-ETS “ <i>Emission Trading System</i> ” dalla terza fase in poi si basa su <i>benchmark</i> correlati alle emissioni di gas a effetto serra del prodotto, al livello storico di attività e all’applicazione di fattori di correzione. Mentre le quote di emissione sono state ampiamente assegnate a titolo gratuito nel primo e secondo periodo di scambio, la maggior parte delle assegnazioni nel periodo 2013-2020 sono state assegnate in base ad un meccanismo di asta. Inoltre, la percentuale di quote assegnate gratuitamente dovrebbe calare dall’80% del 2013 al 30% nel 2020. Tuttavia, gli impianti delle industrie classificate a rischio rilocalizzazione o “ <i>carbon leakage</i> ” sono esenti da quest’ultima disposizione. Ciò a garanzia dal rischio che le normative sulle quote a emettere non determinino un trasferimento di alcune produzioni industriali e delle relative emissioni da Paesi dell’UE a Paesi terzi. Di conseguenza, diverse attività economiche, ricevono quote a emettere gratuitamente in differenti settori pur utilizzando combustibili fossili. Queste attività comprendono l’aviazione, la fabbricazione di componenti elettronici e la fornitura di vapore e aria condizionata (elencate nell’ambito del codice sulla combustione dei carburanti), la raffinazione di olio minerale, la produzione di coke, la produzione o la lavorazione di metalli ferrosi e così via. Tutti questi dati sono contenuti nel database dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA)*, in cui per alcune categorie di attività esiste ancora un significativo numero di quote assegnate gratuitamente. Per tale ragione si ritiene opportuno considerare l’assegnazione gratuita delle quote, del sistema EU-ETS, un sussidio alle fonti fossili. L’ipotesi di base adottata sin dalla prima edizione del Catalogo è stata di considerare tutte le quote assegnate gratuitamente come una forma di SAD. Dato che i proventi delle aste, e i relativi interessi maturati, sono trasferiti su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, e sono successivamente riassegnati ai pertinenti			

³² Fonte: (GSE, 2019) e (GSE, 2020).

capitoli di spesa relativi alle misure per la lotta contro i cambiamenti climatici, l'assegnazione gratuita comporta non solo un mancato gettito per lo Stato ma anche difficoltà di copertura dei necessari investimenti di mitigazione e adattamento.

Il costo del mancato introito è stato stimato moltiplicando il prezzo medio ponderato annuo formatasi nelle aste ETS del lotto EUA (che comprende tutti i settori ETS esclusa l'aviazione) per il numero di quote rilasciate a titolo gratuito ad operatori italiani, che ammontano a:

- 64.280.704 nel 2019 – il 44,72% del totale

- 57.649.149 nel 2020 – 52,6% del totale

(fonte: Comitato ETS).³³

- 45.910.000 nel 2022

(fonte: Commissione europea)

L'adozione del prezzo medio ponderato annuale delle quote ETS costituisce una stima conservativa e prudentiale, ma riflette il controvalore effettivamente realizzabile e disponibile sul mercato cap-and-trade europeo nell'anno corrente. Altri benchmark utilizzabili per stimare il mancato introito possono essere la tassa sul carbonio vigente nei paesi del Nord Europa (130 €/tCO₂ in Svezia) o anche la stima dell'esternalità del FMI (tra i 500 e i 700 €/tCO₂).

L'assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito costituisce una forma di sussidio a beneficio degli impianti assoggettati all'ETS, che è dannosa per la lotta contro il cambiamento climatico e in contrasto con gli obiettivi di riduzione delle emissioni su scala globale derivanti dall'Accordo di Parigi. La Direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism* — CBAM), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), sostituirà i meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori e sottosettori oggetto di tale misura non dovrebbero beneficiare dell'assegnazione a titolo gratuito. Tuttavia, è necessaria una eliminazione graduale e transitoria delle quote a titolo gratuito per consentire ai produttori, agli importatori e agli operatori commerciali di adeguarsi al nuovo regime. Nella fase di introduzione graduale del CBAM, la riduzione delle assegnazioni a titolo gratuito dovrebbe essere attuata applicando un fattore per i settori CBAM. Il fattore CBAM dovrebbe essere del 100% per il periodo tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, dovrebbe essere del 97,5% nel 2026, del 95% nel 2027, del 90 % nel 2028, del 77,5% nel 2029, del 51,5% nel 2030, del 39% nel 2031, del 26,5% nel 2032 e del 14% nel 2033. Dal 2034 non dovrebbe applicarsi alcun fattore CBAM.

* <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1>

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	654,0	370,8	394,6	979,0	1.581,9	1.402,0	2.412,3	3.712,7

³³ Le quote sono state conteggiate secondo un criterio “di cassa”: comprendono, cioè, anche assegnazioni di anni precedenti.

2.2.4.2 Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage [EN.SD.02]							
Norma di riferimento:	Art. 10 Legge 28 dicembre 2015, n. 221							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2016							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Si prevede che i proventi delle aste ETS siano utilizzati anche per compensare i costi per aiuti a imprese così come definiti dal par. 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230 def. (sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012) con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001 (norma relativa a “Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti e linee guida per l'uso”).							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria: n. a.		Ridotta: n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:								
in generale, qualsiasi forma di aiuto agli operatori a rischio di delocalizzazione costituisce un sussidio. In questo caso si tratta di aiuti per la prevenzione di delocalizzazioni dovute al prezzo dei permessi di CO ₂ dell'ETS, che è uno strumento economico annoverato dall'Istat fra le tasse ambientali (ovvero la cui base imponibile costituisce un effetto ambientale negativo). Il sussidio va a ridurre, per determinati operatori, il segnale di costo ambientale delle emissioni voluto dal legislatore europeo. La delocalizzazione industriale è dovuta a molti altri fattori, come il costo del lavoro, che potrebbe essere ridotto intervenendo sulla fiscalità che grava sul lavoro. Ne consegue che si tratta di un sussidio dannoso per l'ambiente.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.2.4.3 Provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi (“CIP6”) [EN.SD.03]		
Norma di riferimento:	Legge 9 gennaio 1991; Provvedimento CIP n. 6/92 del 29 aprile 1992; Legge 296/2006; Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; Dl 172/2008, convertito in Legge 210 il 30 dicembre 2008; art. 5, comma 5 del decreto-legge 69/2013; Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014.		
Co-finanziamento dall’UE:	No		
Anno di introduzione:	1992		
Anno di cessazione:	Periodo di accesso: 1992-2001. Durata incentivo: 8-15 anni.		
Descrizione:	Il meccanismo d’incentivazione dell’energia prodotta da fonti assimilate (*) consiste in una forma di remunerazione amministrata dell’energia attraverso una tariffa incentivante il cui valore è periodicamente aggiornato. Attualmente, salvo specifiche disposizioni normative, non è più possibile accedere a questo meccanismo d’incentivazione che continua comunque ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto la convenzione durante la vigenza del provvedimento. Si tratta di una tipologia di tariffa onnicomprensiva poiché la remunerazione riconosciuta include implicitamente sia una componente incentivante sia una componente di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete. La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria $A_3 \cdot S_{OS}$, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall’ARERA. Le convenzioni sono in scadenza. Nel 2020 risulta una sola convenzione attiva per le fonti assimilate: un impianto alimentato a combustibili di processo/residui/recuperi di energia, per una potenza contrattuale di 548 MW (c. 96% della potenza contrattuale totale). (*) Sono considerati impianti alimentati da fonti assimilate, di cui agli articoli 20 e 22 della Legge n. 9/91, quelli in cogenerazione; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati. Sono, inoltre, inclusi per gli impianti alimentati da rifiuti gli oneri riferiti all’incentivazione della parte non biodegradabile.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione:	Questo provvedimento premia il kWh prodotto da terzi e ceduto alla rete elettrica nazionale ottenuto da impianti atti a utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo. La produzione di energia elettrica e termica (cogenerazione) da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). La letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando il carbone, l’olio combustibile e – in misura minore – il gas naturale è vasta. Si veda ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys,		

2014. L'esenzione in esame va nella direzione opposta a quella necessaria per ridurre le emissioni e ottemperare a importanti impegni ambientali internazionali dell'Italia.

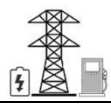
L'agevolazione, sotto il profilo ambientale, è dannosa per tutti gli impianti che generano elettricità da rifiuti, dal calore di risulta, dai fumi di scarico e da qualsiasi combustibile fossile.

Secondo la Relazione delle attività 2022 dell'Arera, per tutto l'anno 2022 sono state annullate, per tutti gli utenti elettrici, le componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} . Il mancato gettito delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} è stato coperto dalle risorse messe a disposizione dalle disposizioni del Governo:

- per l'annullamento delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} nel I trimestre 2022, la legge di bilancio 2022 e il decreto Sostegni-ter hanno messo a disposizione, rispettivamente, 1.800 e 1.200 milioni di euro, per un totale di 3.000 milioni di euro;
- per l'annullamento delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} nel II trimestre 2022, il decreto-legge n. 17/2022 ha messo a disposizione ulteriori 3.000 milioni di euro;
- per l'annullamento delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} nel III trimestre 2022, il decreto-legge n. 80/2022 ha messo a disposizione ulteriori 1.915 milioni di euro;
- per l'annullamento delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} nel IV trimestre 2022, il decreto-legge n. 115/2022 ha messo a disposizione ulteriori 1.100 milioni di euro. Le risorse sopra ricordate sono state destinate ai vari conti di gestione alimentati dalle componenti A_{SOS} e A_{RIM} a seconda del fabbisogno economico per l'anno 2022 di ciascun conto.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1063,2	927,8	760,6	577,4	407,2	308,7	82,0	0,0

2.2.4.4 Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utenza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>)							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.04]							
Norma di riferimento:	Art. 12 Legge 28 dicembre 2015 n. 221							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2016							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>): a) nella definizione di “sistema efficiente di utenza” (SEU), è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario; b) si è, inoltre, stabilito che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	a) incerto; b) SAF							
Motivazione:	Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utenza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>): a) il regime di esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e delle componenti tariffarie di distribuzione e trasmissione viene ampliato mediante soppressione del tetto di potenza, a prescindere dalla tipologia di fonte, se rinnovabile o meno. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti fossili, esso non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi nazionali di rinnovabili né mediante gli oneri di sistema dedicati all'incentivazione delle rinnovabili, né direttamente mediante la propria produzione. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti rinnovabili, esso contribuirebbe direttamente al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Per queste ragioni l'effetto ambientale del sussidio è incerto; b) la tecnologia ORC permette di recuperare e trasformare in elettricità il calore residuo di processo, disponibile anche a bassa temperatura. Esso consente quindi di recuperare un'energia altrimenti dispersa nell'ambiente, permettendo rilevanti risparmi energetici e di costo esterno ambientale della generazione. Il riconoscimento di determinati TEE a questa tecnologia permette la sua diffusione nei processi industriali nazionali, ed è senza dubbio un SAF.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.2.4.5 Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Categoria:	Energia	
Nome del sussidio:	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico - Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.06]	
Norma di riferimento:	D.M. 04/07/2019 (FER-E III) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 954/957D.M. 23/6/2016 (FER-E II); D.M. 6/7/2012 (FER-E I); L. 244/2007 (Tariffa Onnicomprensiva); D.M. 18 dicembre 2008 (Incentivi ex Certificati Verdi)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2016	
Anno di cessazione:	a regime	
Descrizione:	Il D.M. 23 giugno 2016 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" aggiorna i meccanismi d'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico, introdotti dal D.M. 6 luglio 2012. Viene in particolare incentivata l'energia elettrica prodotta da: 1. impianti idroelettrici; 2. impianti geotermoelettrici; 3. impianti eolici; 4. impianti alimentati da gas di discarica; 5. impianti alimentati da gas di depurazione; 6. impianti alimentati da biogas; 7. impianti alimentati da bioliquidi; 8. impianti alimentati da biomasse; 9. impianti solare termodinamici. La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria A₃*SOS, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall'ARERA. Il D.M. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento. Il Gruppo A comprende gli impianti: 1. eolici "on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; 2. fotovoltaici di nuova costruzione. Il Gruppo A-2 comprende gli impianti: 1. fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Il Gruppo B comprende gli impianti: 1. idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento; 2. a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento. Il Gruppo C comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale: 1. eolici "on-shore";	

	2. idroelettrici; 3. a gas residuati dei processi di depurazione. I meccanismi del provvedimento in esame rientrano tra i sussidi diretti ed hanno l'obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera dovute alla generazione di elettricità e la dipendenza energetica dall'estero. Infine, tra le FER, si prevede che gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione: I sistemi incentivanti previsti dal D.M. 23 giugno 2016 promuovono la produzione di energia elettrica prodotta da FER. In base alla letteratura, gli impianti sussidiati hanno generalmente emissioni in atmosfera ed impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. Ad esempio, il filone di letteratura basato sulla valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, metodo che consente l'aggregazione di effetti ambientali e sanitari di diverso tipo, esprimendoli con l'unità di misura monetaria (euro/MWh), stima costi esterni per le fonti rinnovabili generalmente nettamente inferiori a quelli da combustibili fossili (si veda: ExternE 1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005; CASES 2008a, 2008b; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010; EEA 2011a, 2014a; Ecofys 2014). Questo non significa che la generazione con fonti rinnovabili non possa generare impatti ambientali negativi. Di seguito si riportano alcune considerazioni riguardanti le singole fonti, a completamento di un giudizio complessivamente favorevole per l'ambiente: Geotermoelettrico Per quanto riguarda il geotermoelettrico, si prende nota delle osservazioni presentate dalle associazioni di rappresentanza, durante le consultazioni di ottobre 2019. Le Regioni interessate da questo tipo di impianti, come la Regione Toscana, sono intervenute ad integrazione della normativa nazionale prevedendo l'applicazione di valori limite di emissione più restrittivi o aggiuntivi. Inoltre, nel 2016 sono state emanate le Linee guida del Mattm e del Mise ³⁴ per la prevenzione e la mitigazione dei potenziali effetti sull'ambiente nell'uso della risorsa geotermica a media e alta entalpia. Le linee guida sottolineano l'importanza di una scelta oculata del sito, della valutazione caso per caso dei possibili fattori di impatto ambientale in funzione delle peculiarità geochimiche del territorio, delle attività di monitoraggio e controllo del campo geotermico, della microsismicità, della subsidenza e delle pressioni di poro. Ulteriori indicazioni per un rafforzamento dei criteri di tutela ambientale nello sfruttamento della risorsa geotermica per la produzione di energia elettrica potrebbero essere fornite con il D.M. FER 2. Idroelettrico Per l'idroelettrico, l'incentivo è considerato favorevole purché la sua fruizione sia compatibile con il quadro di regole e linee guida riguardanti la tutela della qualità dei corpi idrici ai sensi della direttiva Acque (2000/60/CE), in particolare secondo le indicazioni: a) del DM del 23 giugno 2016 (articolo 4, comma 3), che include le cosiddette "quattro i" ossia che l'impianto: I. sia realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; II. utilizzi acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; III. utilizzi salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;			

³⁴ <https://unmig.mise.gov.it/images/docs/linee-guida-geotermia.pdf>

IV. utilizzi parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

b) del Decreto n. 29/STA del 13.02.2017 di approvazione delle Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che prevede l'attestato di conformità rilasciato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) secondo le Linee guida sulla qualità dei corpi idrici emanate nel 2017 dal Ministero dell'Ambiente.

Inoltre, andrebbe posta sempre più attenzione ai sempre più frequenti stati di siccità associati ai cambiamenti climatici, che influiscono negativamente sulla produzione di energia da fonte idrica, per cui non solo i costi di investimento ma anche gli eventuali impatti ambientale dei nuovi impianti, ancorché minimi, non sarebbero più giustificati dai proventi economici e dai benefici sociali derivanti dall'attività stessa.³⁵

Ulteriori raccomandazioni per minimizzare gli impatti ambientali dei nuovi impianti sono fornite anche dalla Commissione europea³⁶ con riferimento alla pre-pianificazione e alla scelta oculata del sito (ad esempio, sfruttando canali già utilizzati per l'irrigazione e aree con uno stato di salute delle acque già compromesso), modernizzazione e *upgrading* degli impianti esistenti (considerando anche la elevata vetustà media degli invasi italiani), riattivazione dei numerosi impianti inattivi e rispetto dei parametri minimi ecologici e di funzionalità fluviale.

Eolico

Una valutazione analoga si riporta anche per l'energia eolica il cui incentivo è ritenuto favorevole purché la sua fruizione sia allineata almeno ai criteri del Protocollo d'intesa sottoscritto da ANEV e associazioni ambientaliste. Il Protocollo, tra l'altro, elenca le aree dove escludere la realizzazione di impianti, tra cui le aree di nidificazione di rapaci o uccelli che utilizzano pareti rocciose e a grotte utilizzate da popolazioni di chiroterteri; aree corridoio per l'avifauna migratoria interessate da flussi costanti nei periodi primaverili e autunnali; aree con presenza di alberi ad alto fusto e Zone A di parchi regionali e nazionali. Inoltre, affinché il progetto sia socialmente sostenibile, per cui siano chiari i vantaggi economici e sociali dovuti all'opportunità di impiego e climatici derivanti dalla sostituzione di fonti fossili, il Protocollo richiama il processo di partecipazione con la definizione prioritaria delle azioni di informazione e sensibilizzazione per la condivisione del progetto da parte delle popolazioni e delle autorità locali.

Impianti alimentati da biomasse

Affinché l'attività di produzione di energia dalle biomasse possa essere considerata ambientalmente sostenibile, uno dei presupposti fondamentali è la chiusura del ciclo del carbonio che prevede che il quantitativo di CO₂ emesso nelle fasi operative di semina, taglio, trasporto e combustione, sia interamente ricatturato nell'arco temporale della crescita dei nuovi serbatoi di biomasse. Il ciclo biogeochimico del carbonio non è comunque il solo ad essere incluso nell'analisi di sostenibilità, ma vi rientrano anche i potenziali impatti sui cicli biogeochimici dell'acqua e dell'azoto qualora attività come l'irrigazione e la fertilizzazione non venissero svolte in maniera sostenibile. Inoltre, secondo il gruppo di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE)³⁷ e sempre in un'ottica di ciclo di vita (LCA), occorre considerare anche gli impatti sulla qualità dell'aria ascrivibili alle altre emissioni di polveri e ossidi di azoto che avvengono nella combustione delle biomasse solide, in particolare per gli impianti più vetusti e per quelli domestici. Lo studio riporta un'elevata criticità relativa al settore residenziale privato ritenendolo non particolarmente sostenibile, ad eccezione di alcuni contesti come quello montano, a causa di un tessuto emissivo parcellizzato e di un numero elevato di impianti poco efficienti.

³⁵ Si veda ad esempio la richiesta dello stato di calamità naturale richiesto da Assoidroelettrica nell'aprile 2019. https://gallery.mailchimp.com/3b352a1fcf666b3725d227edf/files/05fbf9e4-97ca-4ff2-b195-d750dcc46c58/PROT_204_2019_WEB_Lettera_a_Angelo_Borrelli_Capo_Protezione_Civile.pdf

³⁶Guidance on the requirements for hydropower in relation to Natura 2000

<https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Hydro%20final%20May%202018.final.pdf>
Statement of the Water Directors

<https://circabc.europa.eu/sd/a/4e0cb9d2-c268-4d67-ac56-f1977c1b85fc/WD%20statement%20May%202010%20Hydropower%20Development%20under%20the%20Water%20Framework%20Directive.pdf>

Working Group ECOSTAT report on common understanding of using mitigation measures for reaching Good Ecological Potential for heavily modified water bodies

Working Group ECOSTAT report on common understanding of using mitigation measures for reaching Good Ecological Potential for heavily modified water bodies

³⁷ <https://www.dossierse.it/archivio/09-energia-dalle-biomasse-legnose/opinioni>

L'RSE raccomanda quindi la catena corta secondo un principio di prossimità della risorsa e la propensione all'uso di impianti più efficienti, come ad esempio gli impianti di conversione energetica cogenerativi, dotati di sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni (sia di NOx che di polveri sottili), favorendo livelli di prestazione e rendimento delle biomasse approssimabili a quelli del gas naturale.

Il D.M. 23 giugno 2016, come per l'idroelettrico, fornisce limiti all'incentivazione sulla base di criteri di sostenibilità anche per le biomasse, intervenendo sia sulla provenienza della materia che sulla tecnologia usata per la produzione di energia e calore. In particolare, il D.M. cita il Piano di settore per le bioenergie nel quale si prevede che la produzione di biomasse a destinazione energetica debba guardare prioritariamente al recupero e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici e della lavorazione dei prodotti agroalimentari, e solo in seconda istanza possono essere utilizzate le colture dedicate. Inoltre, il legislatore ritenendo applicabili alle biomasse prodotto i criteri di cui all'Art. 24, comma 2, lettere g) e h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 restringe il campo degli incentivi alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate non alimentari e, per quanto attiene la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione, mediante riduzione delle tariffe riconosciute agli impianti non cogenerativi.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	5.761,0	5.761,0	5.628,4	5.700,0	5.616,0	5.775,2	4.893,0	640,0

2.2.4.6 Conto energia

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Conto energia [EN.SD.07]		
Norma di riferimento:	I) DD.MM. 28/07/2005 e 06/02/2006 (I Conto Energia); II) D.M. 19/02/2007 (II Conto Energia); III) D.M. 06/08/2010 (III Conto Energia); IV) D.M. 05/05/2011 (IV Conto Energia); V) D.M. 05/07/2012 (V Conto Energia)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2005		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Il Conto Energia è il sistema incentivante dedicato agli impianti solari fotovoltaici consistente originariamente in un premio fisso erogato sulla base dell'energia prodotta. Tale meccanismo è stato modificato con il D.M. 5 luglio 2012 o V Conto Energia, in virtù del quale l'incentivo è corrisposto sulla quota di energia prodotta e autoconsumata (premio incentivante) e sulla quota di energia prodotta e immessa in rete (su tale quota l'incentivo assume la forma di una Tariffa Onnicomprensiva per impianti fino a 1 MW di potenza ed è, invece, pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario nel caso di impianti sopra il MW). Dal 6 luglio 2013 (30 giorni dopo la data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro) gli impianti fotovoltaici non possono più accedere a questo schema di incentivazione. L'incentivo continua però ad essere erogato a quegli impianti che a quella data avevano già avuto accesso al meccanismo, per un periodo contrattuale di 15-20 anni. La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria A₃*SOS, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall'ARERA.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n. a.	n. a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	Il Conto Energia (CE) risponde alla necessità di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti solari fotovoltaici hanno impatti ambientali ed emissioni, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. I piccoli impianti, con potenza maggiore o uguale a 3 kW installati su suoli già urbanizzati (<i>prosumer model</i>), hanno un impatto decisamente ridotto rispetto ai grandi impianti installati a terra sia per il consumo del suolo che da un punto di vista paesaggistico. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonte solare quasi nulli. I costi esterni della produzione delle celle fotovoltaiche presentano invece valori di danno non trascurabili, comunque largamente inferiori agli impianti a combustibili fossili. Principali fonti: ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a, 2008b); NEEDS (2008); EXIOPOL (2010); EEA (2011a, 2014a); Ecofys (2014).		



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	6.248,0	6.066,0	6.412,0	5.979,0	5.945,0	6.187,0	5.750,0	5.906,0

2.2.4.7 Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR)							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.08]							
Norma di riferimento:	D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102; DM 5 settembre 2011; Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012; Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR) attraverso il meccanismo dei CB o TEE e con il nuovo Conto Termico 2.0.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	n. a.		n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione: La produzione di energia termica da FER (biomasse, geotermia ecc.) sono fonti di energia rinnovabile, a minore emissione di CO ₂ . In particolare, l'uso delle biomasse, dei bioliquidi e del biogas negli impianti di cogenerazione e di CAR razionalizzano l'uso di risorse naturali ottimizzando la produzione combinata di energia elettrica e termica. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento, permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell'energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES, 2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l'agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all'ambiente. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica, essi permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. Inoltre, i CB o TEE intendono promuovere l'efficienza energetica sfruttando le opportunità fornite dalle nuove tecnologie per salvaguardare i consumi di energia.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	302,7	364,0	382,0

2.2.4.8 Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.09]							
Norma di riferimento:	Art. 32 Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2011							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	L'art. 32 "Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale" del D.lgs. n. 28/2011 riconosce, nell'ambito di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, la possibilità di incentivare gli interventi e le misure di sostegno a: i. progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassificazione ed alla piro gassificazione di biomasse, ai biocarburanti di seconda generazione, nonché di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell'energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione; ii. progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici; iii. creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto i); iv. ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici. Il finanziamento di tale meccanismo è assicurato da un apposito fondo tenuto presso la CSEA (Cassa Conguaglio per i Servizi Energetici e Ambientali), alimentato dal gettito della componente tariffaria A_{SVRIM}, in capo agli utenti elettrici, e RE, in capo agli utenti gas, in misura stabilita dall'ARERA pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/smc. Quest'ultimo importo va ad alimentare il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, insieme al gettito rinveniente dall'applicazione della componente RE della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale (Art. 40, comma 3, lettera d), della RTDG) e della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto RE_T (Art. 23, comma 1, lettera f) della RTTG).							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Trattandosi di un meccanismo incentivante per interventi sperimentali e innovativi a sostegno diretto di fonti rinnovabili (biocarburanti di seconda generazione, fotovoltaico ad alta concentrazione, gassificazione delle biomasse) o a sostegno di una ulteriore penetrazione delle fonti rinnovabili (potenziamento rete e sistemi di accumulo), la misura si configura come un sussidio ambientalmente favorevole (SAF).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.2.4.9 Mercato della capacità

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Mercato della capacità		
Codice CSA sussidio	[EN.SD.12]		
Norma di riferimento:	D.M. 30 giugno 2014; D.M. 28 giugno 2019 (Mise)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Il mercato delle capacità è un sistema di remunerazione della disponibilità della capacità produttiva (potenza, espressa in MW) di energia elettrica, atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di: garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva; rimediare al fallimento del mercato elettrico nel coordinare le scelte di investimento, rendendo le informazioni per gli investimenti degli operatori più complete e simmetriche; Il sistema promuove l'adozione di assetti e tecnologie efficienti e la partecipazione anche della generazione distribuita da fonti rinnovabili, purché abbia i requisiti funzionali idonei a contribuire all'adeguatezza del sistema. L'Autorità ha, dapprima, con la deliberazione ARG/elt 98/11, definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato delle capacità; successivamente, con la deliberazione 375/2013/R/eel, ha positivamente verificato (con alcune modifiche) la proposta di una tale disciplina predisposta da Terna. Per garantire un livello ottimale di adeguatezza Terna dovrà organizzare per ciascuna Area di rete rilevante apposite aste di approvvigionamento, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di opzioni su capacità produttiva reale o contratti standard. La capacità è approvvigionata con quattro anni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di consegna, che sarà triennale. Alle aste possono partecipare sia agli impianti esistenti sia quelli di nuova costruzione. Il 6 novembre 2019 si è svolta la prima asta madre per l'anno di consegna 2022. Il 28 novembre 2019 di è svolta la seconda asta madre per l'anno di consegna 2023.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:	
	Na	Na	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione:	La ratio dietro il mercato delle capacità è la seguente: un sistema centralizzato di remunerazione della messa a disposizione della capacità produttiva da parte degli operatori, basato su prezzi contrattualizzati sul lungo periodo, riduce i rischi degli investimenti in capacità produttiva (<i>greenfield</i> o ammodernamenti); incrementa la contendibilità del mercato; aumenta la stabilità del sistema. La maggiore stabilità e prevedibilità del sistema hanno l'effetto di ridurre la volatilità di prezzo dell'elettricità in borsa elettrica, il che si traduce –		

teoricamente – in una riduzione sulla componente energia in bolletta al consumatore finale.³⁸ Altro beneficio atteso per i consumatori è il superamento dell’attuale meccanismo di *capacity payment*, che trova copertura nella componente tariffaria “CD”, in capo alle utenze elettriche, sotto i costi per il servizio di dispacciamento. Inoltre, la creazione del mercato delle capacità è motivata con il completamento dell’Unione Europea dell’Energia (*Energy Union*), andando ad affiancare i vigenti mercati spot, a termine e di dispacciamento.

I risultati delle due aste sinora svoltesi, entrambe nel 2019, per produzioni da consegnarsi nel 2022 e nel 2023, vedono escluse de facto le fonti di energia rinnovabile intermittenti e non programmabili (solare ed eolico) dalla partecipazione al sistema di remunerazione, a causa delle regole che governano il mercato dei servizi di dispacciamento. Gli esiti delle due aste redatti da Terna mostrano un’assegnazione per $\frac{3}{4}$ della CDP (capacità disponibile in probabilità) a impianti termici alimentati da gas naturale o altro termico, 19% a rinnovabile programmabile (idroelettrico non fluente e a pompaggio, biocombustibili e accumuli) e solo il 3% al rinnovabile non programmabile. Inoltre, la quasi totalità della potenza contrattualizzata è già installata.

Il gas naturale è una fonte di energia di origine fossile che nelle strategie nazionali ed europee è transitoria e strumentale alla transizione verso fonti più pulite. La vasta letteratura sui costi esterni dei prodotti energetici di origine fossile, (si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014)), fornisce evidenze empiriche sulla loro nocività per la salute dell’uomo, dell’ambiente e dei servizi ecosistemici quali la regolazione del clima globale. Pertanto, adottando un criterio di sostenibilità forte, si ritiene dannoso un sussidio che premia, peraltro retroattivamente, il settore termoelettrico.

	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	188,0	196,0	d.q.	d.q.	d.q.

³⁸ Tuttavia, Italia Solare stima un rincaro fino a 50 €/MWh in bolletta, dato da un corrispettivo applicato nelle ore dell’anno in cui il sistema è maggiormente esposto al rischio di non riuscire a soddisfare interamente la domanda. Cfr. il documento presentato da Italia Solare all’audizione in X commissione al Senato il 20 gennaio 2021.

2.3 TRASPORTI

2.3.1 Introduzione

Il settore dei trasporti rappresenta una delle principali sfide per la decarbonizzazione dell'economia (EEA, 2020a). Il settore è responsabile del 27% delle emissioni europee ad effetto serra e di circa un terzo delle emissioni degli Stati Membri che sono soggette ad obblighi di riduzione nazionali (*Effort Sharing*). Inoltre, contribuisce in modo significativo all'inquinamento atmosferico, rumore e frammentazione degli habitat³⁹. In base ai dati del Ministero delle Infrastrutture, aggiornati al 2022, il settore dei trasporti è direttamente responsabile del 25,2% delle emissioni di gas a effetto serra e del 30,7% delle emissioni di CO₂, a cui si aggiungono le emissioni nel settore dell'aviazione e del trasporto marittimo internazionali. Il 92,6% delle emissioni del settore è attribuibile al trasporto stradale di passeggeri e merci⁴⁰.

Secondo i dati dell'ACI⁴¹, dal 2013 al 2019 si è verificato un costante aumento di immatricolazione di nuovi veicoli fino al tracollo determinato dal Covid-19 (-26% circa sul 2019). Nel 2021 si è verificato un effetto rimbalzo e poi una nuova diminuzione nel 2022 tranne che per i motocicli. Tra i veicoli che hanno registrato un aumento nello scorso decennio, ci sono le motrici per semirimorchi che hanno usufruito maggiormente, nei due anni 2016-2017, della norma relativa al superammortamento.

Considerando la tipologia di alimentazione, con la fine degli incentivi alla doppia alimentazione (benzina-GPL, benzina-metano), il diesel ha guadagnato punti percentuali fino al 2015 quando è iniziato l'incremento delle alimentazioni ecologiche (ibride ed elettriche) ancora in atto. Nel 2022 le vetture elettriche e ibride rappresentano di fatto l'alimentazione più numerosa in termini assoluti.

Secondo i dati dell'ACI, inoltre, il parco veicolare nel periodo 2000-2022 in circolazione è aumentato del 32% circa, con un massimo per la categoria dei motocicli (+116% circa) e un minimo per quella dei motocarri (-39% circa); le autovetture sono aumentate del 23% circa. Distinguendo le autovetture secondo la classe euro, nel 2022 la classe più rappresentata è la Euro 6 (33% circa), seguita dalla Euro 4 (23% circa) seguite dalla Euro 0-2 (17% circa).

Il nuovo Regolamento UE 2023/851 del 19 aprile 2023, entrato in vigore a maggio 2024, modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, per poter rispettare gli obiettivi in materia di clima posti dalla strategia europea "*Fit for 55*" e per ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili, in linea con il *RePowerEU*.

Secondo i principi della normativa, i requisiti più stringenti in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ dovrebbero incoraggiare l'immissione sul mercato dell'Unione di una quota maggiore di veicoli a

³⁹ La frammentazione degli ambienti naturali è considerata una tra le principali minacce di origine antropica alla diversità biologica (cfr., fra i tanti, Wilcove et al., 1986; Wilson, 1993; Dobson et al., 1999; Henle et al., 2004). La distruzione e la trasformazione degli ambienti naturali, la loro riduzione in superficie e l'aumento dell'isolamento, tutte componenti del processo di frammentazione, influenzano, infatti, la struttura e la dinamica di determinate popolazioni e specie animali e vegetali sensibili, fino ad alterare i parametri di comunità, le funzioni ecosistemiche e i processi ecologici. (Battisti C., 2004).

⁴⁰ Ministero delle Infrastrutture (2022): Decarbonizzare i trasporti Evidenze scientifiche e proposte di policy. https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-09/STEMI_Decarbonizzare%20i%20trasporti_ITA.pdf

⁴¹ ACI 2023: Annuario Statistico.

https://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi_e_ricerche/dati_statistiche/Annuario2023/Capitolo_1_2023.pdf

zero emissioni, garantendo al contempo benefici ai consumatori e ai cittadini in termini di qualità dell'aria, rafforzamento della sicurezza e dell'efficienza energetica e relativo risparmio energetico e assicurando che sia mantenuta l'innovazione nella catena del valore del settore automobilistico.

Tra le modifiche apportate al vecchio regolamento (UE) 2019/631 vi è la restrizione dell'obiettivo di riduzione per le emissioni medie per l'intero parco dell'UE per le autovetture nuove del 55% anziché del 37,5% (ex obiettivo nel 2021) e dei veicoli commerciali leggeri nuovi del 50% anziché del 31% (ex obiettivo nel 2021). Entro il 2035, la riduzione delle emissioni dovrà essere del 100%, sia per le autovetture nuove che per i veicoli commerciali.

Dati gli obiettivi più rigorosi per l'intero parco veicoli dell'UE, che saranno in vigore dal 2030 in poi, i costruttori dovranno immettere sul mercato dell'Unione un numero significativamente maggiore di veicoli a emissioni zero. In tale contesto, il meccanismo di incentivazione per i veicoli a basse e a zero emissioni non sarebbe più funzionale alla sua finalità originaria e rischierebbe di compromettere l'efficacia del Regolamento (UE) 2019/631. Il meccanismo di incentivazione per i veicoli a basse e a zero emissioni dovrebbe pertanto essere abrogato a partire dal 1° gennaio 2030. Prima di tale data, e per tutto il decennio in corso, il meccanismo di incentivazione per i veicoli a basse e a zero emissioni continuerà a sostenere la diffusione di veicoli con emissioni da zero fino a 50 g CO₂/km, compresi i veicoli elettrici a batteria, i veicoli elettrici a celle a combustibile che utilizzano l'idrogeno e i veicoli elettrici ibridi ricaricabili efficienti. Tuttavia, è opportuno rivedere i valori di riferimento dei veicoli a basse e a zero emissioni al fine di tenere conto della più rapida diffusione dei veicoli a emissioni zero sul mercato dell'Unione.

Successivamente al 1° gennaio 2030, i veicoli elettrici ibridi ricaricabili continueranno a essere considerati ai fini degli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE fissati per i costruttori. Pertanto, nell'ambito del percorso di transizione dovrebbero essere valutati adeguati interventi e incentivi a livello di Unione e di Stato membro per migliorare l'accessibilità economica dei veicoli a zero emissioni. I progressi compiuti in tale percorso organico di transizione per l'ecosistema della mobilità dovrebbero essere monitorati ogni due anni nell'ambito di una relazione sullo stato di avanzamento che la Commissione dovrà presentare.

Il limite massimo dei crediti per le ecoinnovazioni che possono essere richiesti da un costruttore è attualmente pari 7g CO₂/km. Tale limite massimo dovrebbe essere adeguato al ribasso in linea con i livelli obiettivo, al fine di garantire una proporzione equilibrata del livello di tale limite massimo rispetto alle emissioni specifiche medie di CO₂ dei costruttori.

In questa ottica andranno quindi rivisti, con ogni probabilità e nei prossimi anni, i sussidi TR.SD.07 *Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli M1 e N1 nuovi di fabbrica omologati per emissioni fino a 70g CO₂/km* e TR.SD.06 *Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica*.

Relativamente alle auto storiche, si riporta un aggiornamento dal Rapporto ACI pubblicato nel 2023 secondo il quale le auto ultraventennali rappresenterebbero il 24% del parco italiano con circa 10 milioni di autovetture. ACI Storico, in collaborazione con il Comitato Heritage, ha stilato una Lista in funzione di criteri significativi dal punto di vista collezionistico (originalità e pregio nel design, peculiarità o innovazione tecnica, eventuali risultati sportivi, successo commerciale, ma anche numero di esemplari sopravvissuti rispetto alla produzione complessiva). Tale Lista include meno del 7% del circolante effettivo con età tra i 20 e i 29 anni.

Secondo il Rapporto, i veicoli vetusti rischiano di avere significativi impatti, a causa dell'età e di un uso ordinario quotidiano, in termini di inquinamento e sicurezza stradale, oltre a determinare una mancata entrata per lo Stato. Infatti, da articolo 63 comma 1-ter della Legge 342/2000, l'onere derivante dalla riduzione al 50% del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli tra i venti e i ventinove anni, è valutato in 2,05 milioni di euro annui mentre per l'esenzione, da dati del Mef, è di 19,5 milioni di euro per il 2022 (TR.SI.09 *Esenzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali*).

Per quanto riguarda il sussidio TR.SI.04 *Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)*, le modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale sono disciplinate dall'art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986. La disposizione prevede che tale reddito concorra alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF in modo forfettario. La versione previgente della disposizione prevedeva che, alla determinazione forfettaria della base imponibile, calcolata per un importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico del veicolo pubblicato su base annuale nelle apposite tabelle ACI, si applicasse la percentuale del 30%, indicativa della quota di utilizzo del veicolo per uso personale e quindi assoggettato a imposizione. La ratio dell'utilizzo di tale percentuale considerava che su 7 giorni alla settimana il veicolo venisse utilizzato per 5 giorni a fini lavorativi e per 2 giorni per uso personale.

L'art. 1, commi 632 e 633 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha apportato talune modifiche alla disciplina, prevedendo che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti e assegnati con contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020, la percentuale di concorrenza alla base imponibile IRPEF vari in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo, secondo il seguente schema:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiori a 60 g/km;
- 30% per i veicoli, con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 40% per l'anno 2020 e 50% a partire dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
- 50% per l'anno 2020 e 60% a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 190 g/km.

Secondo le osservazioni del Mef, gli effetti finanziari riportati nel Catalogo potrebbero risultare non coerenti con l'evoluzione normativa, nonché con il dato riportato nel Rapporto sulle spese fiscali pubblicato annualmente dal MEF. Il *benchmark* è generalmente rappresentato dall'assoggettamento a imposizione secondo le regole "standard", vale a dire in assenza del regime agevolativo. La quantificazione degli effetti finanziari di qualsiasi spesa fiscale dipende, infatti, dalla scelta del *benchmark* rispetto al quale confrontare il trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente. Con specifico riferimento alla determinazione forfettaria del reddito ritraibile dall'utilizzo dell'auto aziendale assegnata in uso promiscuo, qualsiasi *benchmark* prescelto risulterebbe arbitrario. Non risulta, infatti, possibile individuare come *benchmark* la completa tassazione del beneficio poiché, laddove anche tale misura non fosse esistita nell'ordinamento così come attualmente formulata, si sarebbero dovute introdurre misure alternative, aventi il fine di distinguere la distanza relativa all'uso a fini privati dell'autoveicolo aziendale da quello a fini aziendali. Per tali ragioni, gli effetti finanziari di tale sussidio risultano non quantificabili. Al momento, nelle more della definizione di una metodologia robusta, si continua a riportare il dato stimato per gli anni precedenti.

Per il 2022 sono stati individuati e aggiunti al monitoraggio del Catalogo 3 SAF e un SAD dal Rapporto spese fiscali del Mef che sono rispettivamente: TR.SI.13 *Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi*; TR.SI.14 *Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto collettivo*; TR.SI.15 *Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico* e TR.SI.16 *Esenzione bonus carburante dipendenti*.

2.3.2 Tavola riassuntiva Trasporti – sussidi 2022

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	TR.SI.05	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)	SAF	d.q.	88,9	88,9	88,9	31,7
2	TR.SI.07	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici	SAF	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	TR.SI.08	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano	SAF	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
4	TR.SI.11	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	SAF		0,0	0,0	0,2	1,0
5	TR.SI.13	Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi	SAF					9,7
6	TR.SI.14	Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
7	TR.SI.15	Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico	SAF	d.q.	9,4	7,3	4,3	4,8
Totale sussidi indiretti "SAF" in Trasporti				11,6	109,9	107,8	105,0	58,8
8	TR.SI.03	Esenzione IVA del servizio taxi di trasporto urbano	SAD	19,0	18,5	5,5	8,3	8,5
9	TR.SI.04	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (<i>company car</i> lavoratore dipendente)	SAD	1.231,0	1.231,0	1.231,0	1.231,0	1.231,0
10	TR.SI.09	Esenzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali	SAD	20,4	20,4	20,4	20,4	19,5

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
11	TR.SI.10	Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	SAD	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
12	TR.SI.16	Esenzione bonus carburante dipendenti	SAD					9,9
Totale sussidi indiretti "SAD" in Trasporti				1.272,5	1.271,9	1.258,9	1.261,7	1.271,0
13	TR.SD.05	Fondo rottamazione carri merci	SAF	4,0	4,0	4,0	64,0	50,0
14	TR.SD.06	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica	SAF		10,0	d.q.	0,6	20,0
15	TR.SD.07	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli M1 e N1 nuovi di fabbrica omologati per emissioni fino a 70g CO ₂ /km	SAF		60,0	70,0	140,0	2,0
16	TR.SD.09	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane	SAF		5,0	140,0	70,0	55,0
17	TR.SD.11	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO ₂ g/km	SAF			600,0	630,0	650,0
18	TR.SD.12	Bonus mobilità	SAF			215,0		79,0
Totale sussidi diretti "SAF" in Trasporti				4,0	79,0	1.029,0	904,6	856,0

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

2.3.3 I sussidi indiretti

2.3.3.1 Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi

Categoria:	Trasporti									
Nome del sussidio:	Esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi									
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.03]									
Norma di riferimento:	Art. 10 comma 1 n. 14) DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata).									
Co-finanziamento dall'UE:	No									
Anno di introduzione:	1973									
Anno di cessazione:	a regime									
Descrizione:	Esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri. Esenzione con pro rata di detraibilità a monte.									
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto									
Aliquota:				Ordinaria:				Ridotta:		
				n. a.				n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale									
Qualifica sussidio:	SAD									
Motivazione:	L'agevolazione riduce il costo del servizio taxi per l'utente, ma incentiva una modalità di trasporto, quella veicolare su strada, che presenta impatti (costi esterni) per passeggero-km superiori rispetto al trasporto pubblico su strada e su rotaia (CE Delft, 2008; Ricardo-AEA, 2014).									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Effetto finanziario (mln €):		12,6	15,3	19,7	19,0	18,5	5,5	8,3	8,5	

2.3.3.2 Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale

Categoria:	Trasporti		
Nome del sussidio:	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (<i>company car</i> lavoratore dipendente)		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.04]		
Norma di riferimento:	Art. 51 comma 4 lett. a) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): art. 1 commi 632-633 Legge 27 dicembre 2019 n. 160.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1986		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	"Il sistema di tassazione dell'uso personale dell'auto aziendale per i dipendenti può configurarsi come una spesa fiscale (sussidio indiretto). In base alla normativa nazionale (art 51 del TUIR) i fringe benefit devono entrare nella busta paga e sono assoggettati all'imposta sui redditi. Il risparmio sulle spese di acquisto e di esercizio dell'auto aziendale costituisce un fringe benefit per il dipendente, ed è soggetto a tassazione sul reddito per il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri moltiplicata per un costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme (comutate al lordo di IVA) eventualmente trattenute (o addebitate) dall'azienda al dipendente e rapportato al periodo dell'anno di utilizzo. Dato che il regime di trattamento fiscale dei fringe benefit è di tipo forfettario, se la distanza effettivamente percorsa ogni anno a titolo personale è maggiore di 4.500 km (spese di manutenzione e di esercizio), i benefici addizionali per il dipendente non sono tassati (sussidio). La Legge di Bilancio 2020 modifica la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta.		
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAD		
Motivazione:	Come evidenziato dai contributi di Harding (2014) e Zatti (2017) sul tema delle company cars, il trattamento fiscale favorevole concesso alle auto aziendali può innanzitutto indurre imprese e famiglie a possedere un numero maggiore di auto, con un effetto incentivante tanto più forte quanto maggiore è l'agevolazione fiscale rispetto a un benchmark di neutralità fiscale (trattamento fiscale in capo all'azienda e al dipendente coerente con le effettive finalità d'uso dell'auto). Può, inoltre, avere un effetto incentivante anche sull'utilizzo, qualora il dipendente benefici di un trattamento fiscale più favorevole rispetto all'uso di un'auto privata. Ciò incentiva a utilizzare di più l'auto, preferendola a forme alternative di trasporto con minori impatti ambientali (bici, servizi pubblici, <i>car sharing</i>, ecc.). L'entità dell'effetto ambientale dipende dalle caratteristiche tecniche e diverse performances ambientali dei mezzi aziendali utilizzati rispetto alle modalità alternative. Le agevolazioni fiscali sui <i>fringe benefit</i> delle <i>company cars</i> possono avere rilevanti effetti sulla composizione della flotta, qualora i benefici fiscali inducano a preferire auto di dimensioni maggiori e meno efficienti da un punto di vista energetico-ambientale. In sintesi, questa forma di sussidio è un SAD in quanto		

favorisce l'acquisto di auto aziendali con elevati consumi specifici e ad un loro uso eccessivo, con relativi impatti ambientali negativi.

Secondo lo studio effettuato da Harding (2014) sulle *company cars* dei dipendenti, in Italia il trattamento fiscale più favorevole a favore dei dipendenti comporta una spesa fiscale calcolata per l'anno 2012 che va da un minimo di 1.231 milioni di euro ad un massimo di 2.371 milioni di euro. In assenza di altri studi più recenti, anche per gli anni successivi viene considerato in maniera prudenziale il valore minimo della stima di Harding (2014).

Il tema dei *fringe benefit* sulle auto aziendali è a tutt'oggi oggetto di dibattito interministeriale. Si ritiene tuttavia la stima di Harding (2014) robusta e, sebbene migliorabile e aggiornabile, una buona approssimazione del fenomeno. Si è optato per il suo mantenimento, sempre nell'opzione conservativa e prudenziale (la minima).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1.231,0	1.231,0	1.231,0	1.231,0	1.231,0	1.231,0	1.231,0

2.3.3.3 Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico

Categoria:	Trasporti							
Nome del sussidio:	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)							
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.05]							
Norma di riferimento:	Art. 15 comma 1 lett. i-decies) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); art. 1 comma 28 Legge 27 dicembre 2017 n. 205.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2018							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Si introducono, per la prima volta, le agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”: le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro non concorrono alla formazione del reddito; inoltre, le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari indicati nell’art. 12 non concorrono a formare reddito di lavoro (esenzione di un <i>fringe benefit</i> per il dipendente dalla formazione del suo reddito imponibile). Per una stima della portata della misura, ipotizzando abbonamenti da 250€ (o superiori) che venga utilizzata da contribuenti solo del primo scaglione di reddito (fino a 15.000 € con aliquota al 23%), la misura sarebbe sfruttabile da 67.800 contribuenti.							
Tipo di sussidio:	Agevolazione fiscale – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	n. a.		n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Le due forme di agevolazione fiscale (deduzione dal reddito, la prima; esenzione di un <i>fringe benefit</i> dalla formazione del reddito, la seconda) permettono di incentivare l’uso del trasporto pubblico locale, con un effetto netto di riduzione delle emissioni rispetto al trasporto privato (Impact, 2008; Ricardo - AEA, 2014).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	d.q.	88,9	88,9	88,9	31,7

2.3.3.4 Riduzione taxa automobilistica per veicoli elettrici

Categoria:	Trasporti						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione taxa automobilistica per veicoli elettrici [TR.SI.07]						
Norma di riferimento:	Art. 17 comma 5 lett. b) Legge 27 dicembre 1997 n. 449; art. 20 DPR 5 febbraio 1953 n. 39 (Testo Unico Tasse Automobilistiche).						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1997						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	L'importo della taxa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.						
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto – esenzione (primi 5 anni), spesa fiscale (successivamente)						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			Taxa automobilistica ordinaria (competenza regionale)		25% della taxa		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	L'agevolazione tende a favorire il possesso e l'uso di veicoli azionati con motore elettrico rispetto a veicoli convenzionali a benzina e a gasolio. Nella fase di utilizzo, i veicoli elettrici rispetto a quelli convenzionali presentano indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo, esteso all'intero ciclo di vita, dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio, il lavoro di Messagie (2017) per conto di TeE ha evidenziato che -considerando il mix di fonti dell'UE- le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25% mentre all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018 per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando allo stesso tempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di ReS in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie (EEA, 2018).						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

2.3.3.5 Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano

Categoria:	Trasporti		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano [TR.SI.08]		
Norma di riferimento:	Art. 17 comma 5 lett. a) Legge 27 dicembre 1997 n. 449.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1997		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1 ottobre 1991, e successive modificazioni.		
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto – spesa fiscale		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	Tassa automobilistica ordinaria (competenza regionale)	25% della tassa	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	L'agevolazione tende a favorire il possesso e l'uso di autoveicoli omologati esclusivamente per motori alimentati a GPL o gas metano, rispetto ai veicoli convenzionali a benzina e a gasolio. Numerosi sono gli studi che hanno avuto come obiettivo il confronto emissivo fra i diversi carburanti commercialmente disponibili per i trasporti, soprattutto a partire dalla preparazione della proposta della Commissione di direttiva sui carburanti alternativi (DAFI), recepita in Italia col D.Lgs 257/2016. Particolarmente importanti sono quelli condotti dal consorzio di ricerca <i>JRC-Eucar-Concawe</i> (2008; 2014), applicando l'approccio del ciclo di vita. Nonostante la loro sistematicità, questo filone è limitato all'analisi delle emissioni di gas serra. Per carburanti come il GPL e il metano è importante considerare anche i benefici derivanti dalla riduzione degli inquinanti di rilievo sanitario (come PM, NO_x, SO₂ e composti organici volatili). Per una valutazione integrata dei diversi parametri emissivi e ambientali dei carburanti alternativi è possibile disporre dell'ultimo aggiornamento del manuale della Commissione UE sulla valutazione dei costi esterni dei trasporti (<i>European Commission – CE Delft, Handbook on the External Costs of Transport</i>, 2019). Il manuale riporta i valori di costo marginale delle specifiche categorie veicolari/carburanti dovuti alle emissioni di gas serra, di inquinanti atmosferici e ai processi di produzione e trasporto della fase “dal pozzo alla ruota” del ciclo di vita del carburante (<i>Well to Tank – WTT</i>). I dati del manuale permettono di effettuare un'analisi comparata – a parità di condizioni- per la categoria dei veicoli “small” (piccola cilindrata). I risultati del confronto in termini di costi esterni specifici (cent €/passaggero-km) evidenziano un vantaggio delle auto a GNC (gas naturale compresso, costituito prevalentemente da metano) e GPL (gas di petrolio liquefatto) rispetto alle auto a benzina e diesel, per tutti gli standard euro e i diversi tipi di strade e contesti. Più precisamente, i principali risultati del confronto di costo esterno possono essere così sintetizzati: Euro 4 (senza considerare la fase WTT): GNC presenta un vantaggio rispetto al GPL e alla benzina del 20% circa sia in ambito urbano che in autostrada rurale-; il vantaggio di costo esterno del GNC rispetto alle auto diesel è del 51% in autostrada mentre sale al 65% in ambito urbano. Euro 6 (senza considerare la fase WTT): GNC presenta un vantaggio del 12% circa rispetto al GPL e del 20% circa rispetto alla benzina –sia in ambito urbano che in autostrada rurale-; il vantaggio del GNC è del 43% rispetto alle auto diesel in autostrada e del 52% in ambito urbano. Il vantaggio delle auto a GNC rispetto al diesel è confermato, seppur più lieve, anche in termini di riduzione delle emissioni di CO₂/pkm.		

La fase T^TW comporta costi esterni relativamente contenuti (rispetto ai costi esterni marginali complessivi, dati dalla somma di T^TW, gas serra e inquinamento atmosferico) e variabili a seconda del carburante (si va dal 7% del gasolio al 23% del GNC).

Euro 6 (inclusendo la fase W^TT): i costi esterni della fase W^TT non alterano la sostanza del confronto. Infatti, GNC e GPL presentano i minori costi esterni (valori simili, sia in ambito urbano che autostradale), con un vantaggio rispetto alla benzina del 14% in autostrada e del 17% in ambito urbano, mentre il vantaggio dei due carburanti alternativi rispetto al gasolio è del 31% in autostrada e del 41% in ambito urbano. Alla luce di queste risultanze si ritiene il sussidio ambientalmente favorevole (SAF).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2.

2.3.3.6 Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali

Categoria:	Trasporti						
Nome del sussidio:	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali						
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.09]						
Norma di riferimento:	Art. 63 comma 1 Legge 21 novembre 2000 n. 342; art. 1 comma 1048 Legge 30 dicembre 2018 n. 145; art. 1 comma 666 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2000						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	Esenzione per i veicoli storici ultratrentennali dal pagamento della tassa automobilistica. L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico). Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche: costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Se un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di euro 28,40 per gli autoveicoli, euro 11,36 per i motoveicoli. La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.						
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAD						
Motivazione:	Il trattamento favorevole concesso alle auto storiche può determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici locali perché favorisce l'utilizzo di veicoli più vecchi e più inquinanti di tipo Euro 0 ed Euro 2. Dati dell'ACI rilevano che, per esempio, le emissioni di PM degli euro 0 diesel sono 36 volte quelle di un Euro 6. Allo stesso modo, le emissioni di CO di un diesel Euro 0 sono 6,32 volte quelle di un Euro 6 (3,16 per le auto a benzina).						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	19,5

2.3.3.7 Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali di rilevanza storica

Categoria:	Trasporti							
Nome del sussidio:	Riduzione del 50% della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali di rilevanza storica							
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.10]							
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 1048 Legge 30 dicembre 2018 n. 145; art. 63 comma 1 bis e 1-ter Legge 21 novembre 2000 n. 342.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2000							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all'art. 1 comma 1048 ha disposto - inserendo il comma 1 bis all'art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 - che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.							
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	Il trattamento favorevole concesso alle auto storiche può determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici locali perché favorisce l'utilizzo di veicoli più vecchi e più inquinanti di tipo Euro 0 – Euro 2. Dati dell'ACI rilevano che, per esempio, le emissioni di PM degli euro 0 diesel sono 36 volte quelle di un Euro 6. Allo stesso modo, le emissioni di CO di un diesel Euro 0 sono 6,32 volte quelle di un Euro 6 (3,16 per le auto a benzina).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

2.3.3.8 *Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica*

Categoria:	Trasporti 		
Nome del sussidio:	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.11]		
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 28 lett. e) Legge 30 dicembre 2021 n. 234; art. 16 ter Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63; artt. 119-121 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34; art. 1 commi 1039-1040 Legge 30 dicembre 2018 n. 145.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione:	2024		
Descrizione:	Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, se l'installazione è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.		
Tipo di sussidio:	Detrazione - Sussidio indiretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n. a.	n. a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	L'elettrificazione della mobilità privata presenta indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo dovrebbe comunque tener conto delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio, il lavoro di Messagie (2017) per conto di TeE ha evidenziato che -considerando il mix di fonti dell'UE- le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25% mentre all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018 per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando allo stesso tempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad		

esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, al momento i veicoli elettrici non sono in grado di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di ReS in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione e fine vita delle batterie (EEA, 2018).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	0,0	0,04	0,2	1,0

2.3.3.9 Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi

	Trasporti 	
Nome del sussidio:	Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi	
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.13]	
Norma di riferimento:	Art. 53 bis Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124; Tabella A parte II DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 4%).	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2020	
Anno di cessazione:	a regime	
Descrizione:	Applicazione dell'aliquota ridotta del 4% agli autoveicoli con motore ibrido o con motore elettrico adattati per la locomozione degli invalidi. L'agevolazione si applica ai veicoli con motore ibrido a benzina di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, ai veicoli con motore ibrido diesel di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 kW. La medesima aliquota era già prevista, dalla tabella A, parte II, n. 31), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, per gli autoveicoli adattati per la locomozione degli invalidi di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel.	
Tipo di sussidio:	Riduzione d'aliquota – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
	0,22	0,4
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio	SAF	
Motivazione:	L'agevolazione tende a favorire il possesso e l'uso di veicoli azionati con motore elettrico rispetto a veicoli convenzionali a benzina e a gasolio. Nella fase di utilizzo, i veicoli elettrici rispetto a quelli convenzionali presentano indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo, esteso all'intero ciclo di vita, dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio, il lavoro di Messagie (2017) per conto di TeE ha evidenziato che -considerando il mix di fonti dell'UE- le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25% mentre all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018 per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando allo stesso tempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria	

del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di ReS in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie (EEA, 2018).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	-	9,7*

**Dato da Rapporto spese fiscali del Mef 2021*

2.3.3.10 Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto collettivo

	Trasporti							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto collettivo [TR.SI.14]							
Norma di riferimento:	Art. 51 comma 2 lett. d) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1986							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo rese alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.							
Tipo di sussidio:	Esclusione dal reddito – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	-	-						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:								
La misura sostiene le prestazioni di servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro o viceversa. Secondo la Circolare del Mef 326/E/1997, ai fini dell'irrelevanza reddituale, è necessario che il servizio di trasporto sia rivolto alla generalità dei dipendenti o a intere categorie di dipendenti, mentre resta del tutto indifferente la circostanza che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro, attraverso l'utilizzo di mezzi di proprietà dell'azienda o da questi noleggiati, ovvero sia fornito da terzi sulla base di apposita convenzione o accordo stipulato dallo stesso datore di lavoro, purché il dipendente resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore. E' stato espressamente precisato che, tra i soggetti terzi che possono fornire la prestazione di trasporto, sono compresi anche gli esercenti servizi pubblici allo scopo evidentemente di chiarire che il datore di lavoro può stipulare apposita convenzione anche con esercenti servizi pubblici, ad esempio, con la società che gestisce il servizio pubblico urbano o extra-urbano del luogo in cui si trova l'azienda oppure con il servizio taxi, rimanendo comunque fermo il principio che la prestazione, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, deve essere resa in modo collettivo. L'uso del trasporto pubblico e collettivo determina diverse esternalità positive ambientali e sociali: ad esempio, riduce la congestione del traffico, l'inquinamento e le emissioni di CO₂ e facilita la mobilità delle famiglie a basso reddito.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q	d.q	d.q	d.q	d.q	d.q

2.3.3.11 Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico

	Trasporti							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico [TR.SI.15]							
Norma di riferimento:	Art. 51 comma 2 lett. d-bis) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) (lettera inserita dall'art. 1 comma 28 lett. b) Legge 27 dicembre 2017 n. 205)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2018							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico.							
Tipo di sussidio:	Esclusione dal reddito – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	-	-						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:								
La circolare n. 5 del 29 marzo 2018 (premi di risultato e welfare aziendale) precisando che l'esclusione dal reddito, prevista per il servizio di "trasporto collettivo" dalla lett. d) del medesimo art. 51, comma 2, del TUIR, è stata estesa anche all'ipotesi di concessione da parte del datore di lavoro di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l'acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa. Ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che l'abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti e che l'esclusione si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte L'uso del trasporto pubblico e collettivo determina diverse esternalità positive ambientali e sociali: ad esempio, riduce la congestione del traffico, l'inquinamento e le emissioni di CO₂ e facilita la mobilità delle famiglie a basso reddito.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	d.q.	9,4	7,3	4,3	4,8*
*Dati da Rapporto spese fiscali del Mef 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021								

*Dati da Rapporto spese fiscali del Mef 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021

2.3.3.12 Esenzione bonus carburante dipendenti

	Trasporti							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione bonus carburante dipendenti [TR.SI.16]							
Norma di riferimento:	Art. 2 Decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2022							
Anno di cessazione:	2023							
Descrizione:	Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023.							
Tipo di sussidio:	Esclusione dal reddito – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	-	-						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAD							
Motivazione:	La misura incentiva una fonte fossile utilizzata come carburante, con molta probabilità si tratta di una misura transitoria visto anche il carattere di urgenza del Decreto-legge che l'ha emanata. Ciononostante, considerando che si tratta di un incentivo alle fonti fossili (<i>Fossil Fuel Subsidy</i>) e che è compreso tra le spese fiscali del Mef, il sussidio è stato inserito nel monitoraggio del Catalogo per verificarne l'andamento ed eventuali e potenziali proroghe nel prossimo anno.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	-	-	9,9

2.3.4 I sussidi diretti

2.3.4.1 Fondo rottamazione carri merci

Categoria:	Trasporti				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo rottamazione carri merci [TR.SD.05]				
Norma di riferimento:	Art. 11 comma 2 lett. c) punto 4 Decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59; art. 1 comma 584 Legge 27 dicembre 2017 n. 205.				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2018				
Anno di cessazione:	a regime				
Descrizione:	Si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci ferroviari.				
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto				
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:		
	n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio:	SAF				
Motivazione:	Si tratta di un sostegno al rinnovo del materiale rotabile, volto a promuovere la sicurezza e la qualità del trasporto ferroviario e, più in generale, a favorire il trasporto delle merci su rotaia (la modalità più sostenibile per il trasporto terrestre delle merci) e l'efficienza energetica della catena logistica (Impact, 2008; Ricardo - AEA 2014).				
	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	4,0	4,0	4,0	64,0	50,0

2.3.4.2 Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica

Categoria:	Trasporti	
Nome del sussidio:	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica	
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.06]	
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 1057-1064 Legge 30 dicembre 2018 n. 145; DM Mise 20 marzo 2019 "Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3 ed elettrici o ibridi"; art. 10 bis Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34; art. 12 comma 1 Decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162; art. 44 bis comma 1 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34; art. 1 comma 691 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; art. 5 comma 15-bis Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41.	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2019	
Anno di cessazione:	2026	
Descrizione:	"In caso di acquisto nell'anno 2019, anche in locazione finanziaria, di veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1 e L3 (veicoli a due ruote con cilindrata inferiore o superiore ai 50 cc) con consegna per la rottamazione si riconosce un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2. Per veicoli di categoria L1 s'intendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h. Per veicoli di categoria L3 s'intendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h. Veicoli a due ruote a trazione elettrica: veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo. Per veicoli a due ruote a trazione ibrida s'intendono quelli L1 e L3 rientrati nelle seguenti tre categorie: 1. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido). 2. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale). 3. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale). Misura prevista dall'articolo 1, comma 1057, della Legge n. 1458 del 2018, come modificata dall'articolo 10 bis, comma 1, del Decreto-legge n. 34 del 2019 per l'acquisto nell'anno 2019 di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica,	

		con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto-legge n. 162 del 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 marzo 2019 sono definite le modalità di attuazione del credito d'imposta. L'articolo 44 bis del Decreto-legge n. 34 del 2020 ha modificato la disciplina dell'incentivo, prevedendo il riconoscimento del contributo anche per l'acquisto del veicolo nuovo, senza rottamazione dell'usato. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026. L'agevolazione è stata modificata anche dall'articolo 5, commi 15 bis e 15 ter del Decreto-legge n. 41 del 2021 che ha sostituito il comma 1061)."			
Tipo di sussidio:		Sussidio diretto			
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:	
		n. a.		n. a.	
Livello di riformabilità:		Nazionale			
Qualifica sussidio:		SAF			
Motivazione: La letteratura sulle prestazioni ambientali dei veicoli a due ruote elettrici, al confronto con quelli convenzionali a benzina, è molto più limitata rispetto alle quattro ruote (Leuenberger, Frischknecht 2010). Il confronto fra i veicoli elettrici o ibridi a due ruote e quelli convenzionali è complesso (ad es. per la diffusione dei monopattini a batteria) e dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. Per analogia, gli studi riguardanti le LCA delle auto evidenziano significativi benefici ambientali dei veicoli elettrici, con alcune limitate eccezioni relative ad impatti ambientali associati all'estrazione e produzione dei materiali delle batterie. Ad esempio, nell'analisi di Girardi e altri di RSE (2015;2017), basata su prestazioni e pesi di specifici modelli di auto, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli. Per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di ReS in corso, sono attesi notevoli innovazioni e miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie per autotrazione (EEA, 2018), che si ritiene possano riguardare anche le batterie per i veicoli a due ruote.					
		2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		10,0	d.q.	0,6	20,0

2.3.4.3 Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70 gCO₂/km

Categoria:	Trasporti 		
Nome del sussidio:	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70gCO ₂ /km ed elettrici o ibridi		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.07]		
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 809-810 Legge 30 dicembre 2021 n. 234; art. 12 comma 2 Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34; art. 44 bis comma 1 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34; art. 1 commi 652-658 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; DM Mise 20 marzo 2019 "Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO ₂ e di categoria L1 ed L3 ed elettrici o ibridi"; art. 1 commi 1057-1064 Legge 30 dicembre 2018 n. 145.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione:	2022		
Descrizione:	I veicoli di categoria M1 sono quelli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 (con almeno 4 ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto un contributo (min 1500 - max 6000 €) parametrato alla classe di emissione di CO₂ g/km di omologazione del veicolo (0-20 gCO₂/km; 21-70 gCO₂/km) e differenziato a seconda che si rottami o meno un veicolo di classe Euro 1, 2, 3 e 4. Il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in via sperimentale, ha riconosciuto a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n. a.	n. a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		

Motivazione:

Al momento rientrano nel limite dei 70 gCO₂/km i modelli veicolari elettrici e ibridi. Nella fase di utilizzo, i veicoli elettrici e ibridi rispetto a quelli a combustione interna presentano indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare.

Un confronto più complessivo dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014).

Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio, il lavoro di Messagie (2017) per conto di TeE ha evidenziato che - considerando il mix di fonti dell'UE - le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25%, all'estremo inferiore la Svezia con -85%).

Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018, per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando allo stesso tempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie.

Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza.

Considerati gli elevati investimenti di ReS in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie (EEA, 2018).

	2019*	2020*	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	60,0	70,0	140,0	2,0

**Stanziamiento confermate dal DB Mef*

2.3.4.4 Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

Categoria:	Trasporti			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane [TR.SD.09]			
Norma di riferimento:	Art. 2 Legge 12 dicembre 2019 n. 141 (Decreto Clima). Art. 229 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Rilancio).			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2019			
Anno di cessazione:	2024			
Descrizione:	Incentivi rottamazione autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un «buono mobilità» pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita “e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali <i>segway</i> , <i>hoverboard</i> , monopattini e <i>monowheel</i> per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità da quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO ₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:	
Non prevista				
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio:	SAF			
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.			
		2019*	2020*	2021*
Effetto finanziario (mln €):	5,0	140,0	70,0	55,0
*Stanziamiento				

2.3.4.5 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km

Categoria:	Trasporti		
Nome del sussidio:	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO ₂ g/km		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.11]		
Norma di riferimento:	Art. 22 comma 2 Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17; art. 3 DPCM 6 aprile 2022; art. 1 commi 652-659 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; art. 44 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Rilancio) (incremento del fondo); art. 73 quinquie Decreto-legge 25 maggio 2021 n-73 (incremento); art. 1 commi 1031-1041 e 1057-1064 Legge 30 dicembre 2018 n. 145; DM Mise 20 marzo 2019 «eco-bonus».		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione:	2022		
Descrizione:	Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Rinnovo al 2024 con articolo 3 del DPCM 6 aprile 2022 Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti. Le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, individuate in 650 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico. Gli eco incentivi auto 650 milioni di euro del 2022 sono destinati 250 alle auto elettriche, 250 alle ibride plug-in e 150 milioni alle auto termiche a basse emissioni.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Non prevista			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.		
	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	600,0	630,0	650,0

2.3.4.1 Bonus mobilità

Categoria:	Trasporti			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Buono mobilità [TR.SD.12]			
Norma di riferimento:	Art. 35 Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50; articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2020			
Anno di cessazione:	2022			
Descrizione:	Il Programma sperimentale buono mobilità prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33 bis del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
		60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500		
Livello di riformabilità:	nazionale			
Qualifica sussidio:	SAF			
Motivazione:	In considerazione degli inevitabili e rilevanti cambiamenti della mobilità delle persone nelle aree urbane e metropolitane in termini di riduzione della capacità di trasporto pubblico, determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale e della possibile minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico durante la pandemia da COVID-19 con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati, il Programma prevede il riconoscimento di incentivi in favore di forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. La micro-mobilità elettrica, la mobilità ciclistica e l'utilizzo di servizi innovativi di mobilità condivisa, anche grazie alla possibilità di fruizione individuale, sono in grado di offrire quelle caratteristiche di accessibilità, disponibilità, flessibilità e versatilità tipiche del modello d'uso individuale consentendo al contempo di ridurre in maniera sensibile le emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dalla mobilità delle persone.			
		2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		215,0	-	79,0



2.4 ALTRI SUSSIDI

2.4.1 Introduzione

I sussidi rientranti nella Categoria Altri sussidi non sono direttamente classificabili nelle altre categorie individuate (agricoltura, energia, trasporti e IVA), ma la voce non deve essere considerata residuale.

In questa sezione sono, infatti, identificate e parzialmente quantificate le voci di sussidio a rilevanza ambientale imputabili a diverse dimensioni incluse:

- il settore dell'edilizia con riferimento sia al restauro, recupero e ristrutturazione dell'esistente – costituito da immobili pubblici, o da uso residenziale – presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli immobili situati in aree rurali o in aree sismiche, sia a immobili in quanto merce, ma anche con riferimento all'abitazione in senso lato facendo riferimento quindi all'arredamento (elettrodomestici e mobilio);
- beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, con particolare riguardo alle zone del Mezzogiorno e alle piccole e medie imprese;
- il settore dei rifiuti, analizzato con riferimento al recupero e alla prevenzione dei rifiuti, al trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico, nonché disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, o misure volte a ridurre lo spreco alimentare o a favore dell'acquisto di plastiche miste provenienti da raccolta differenziata. Si tratta certamente di un settore complesso, per le sue varie sfaccettature e per le relative ripercussioni sull'ambiente. A partire dal 2019, sono stati introdotti nuovi sussidi che prevedono agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e da riuso e incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti;
- il settore idrico con riferimento sia alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici per rischio idrogeologico, sia all'applicazione di una tariffa sociale del servizio idrico integrato per gli utenti domestici in condizioni disagiate;
- il settore della finanza verde, attraverso l'esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate all'incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.

Nella sesta edizione del Catalogo sono stati aggiunti 7 nuovi sussidi per questa categoria individuati nella legge di bilancio 2022 e nel Rapporto spese fiscali del Mef per lo stesso anno.

I **sussidi all'edilizia** monitorati dal CSA sono 6, tra cui gli incentivi, sotto forma di detrazione, all'efficienza energetica degli edifici (Ecobonus). Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica sono state introdotte in Italia con l'articolo 1 commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e valide fino al 31 dicembre 2007. Sono poi state rinnovate con l'articolo 1 comma 48 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successivamente sono entrate a far parte - con l'articolo 14 decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 - delle Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Attualmente, secondo l'articolo 14, le detrazioni si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024 (AL.SI.16).

L'articolo 14 comma 2 quater prevede una maggiorazione al 70% della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli

edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (AL.SI.47).

L'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 disciplina le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (AL.SI.10).

Per le spese documentate relative all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, fermo restando le disposizioni dell'articolo 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) (Sisma bonus) – di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 (AL.SI.18).

Secondo il 16 bis del TUIR, la detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti (AL.SI.15).

Infine, con Legge di bilancio 2018 è stata introdotta una detrazione, nella misura del 36 per cento, delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per sistemazione a verde e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (AL.SI.20).

Il monitoraggio del Catalogo sugli **incentivi dedicati all'acquisto di beni strumentali** è diretto sia alle erogazioni disposte per "Industria 4.0", sia ai finanziamenti per ricerca e sviluppo (ReS). Lo strumento fiscale prevalente è il credito di imposta, ma in alcuni casi ci sono anche i finanziamenti agevolati. Nell'ultimo triennio i beni strumentali sono stati incentivati anche da misure di natura emergenziale che, in quanto temporanee, non sono state considerate dal monitoraggio annuale.

In merito alla definizione dell'oggetto di incentivo, la norma definisce "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»" tutti quelli compresi nell'Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Con la Legge di bilancio del 2022, ad esempio, è stato rinnovato il sussidio AL.SI.36 – *Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (iperammortamento e superammortamento)* – introdotto nella quarta edizione del Catalogo come favorevole viste le finalità specifiche sulla transizione ecologica.

Al contrario, il sussidio AL.SD.03 desta incertezze rispetto al potenziale impatto che la misura potrebbe arrecare all'ambiente, non definendo gli ambiti dei finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini). Parte della norma è dedicata anche a finanziamenti agevolati per l'Industria 4.0, ma le definizioni restano complessivamente generiche per la valutazione ambientale.

Un esempio di definizione univoca ben delimitata è contenuto nella norma che istituisce il Fondo per il sostegno alla transizione industriale (AL.SD.13) che si pone a priori un obiettivo di finanziamento ovvero di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Infine, nel sesto Catalogo è stato inserito il sussidio AL.SI.42 *Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali* già istituito nel 2020 e aggiornato con legge di bilancio 2022. L'incentivo include sia i beni strumentali materiali Industria 4.0 (i beni inclusi nell'allegato A Legge 232/2016), sia i beni strumentali materiali "ordinari" (non 4.0) previsti dall'art. 1 comma 1055 della Legge 178/2020.

Per quanto riguarda i sussidi all'economia circolare, con la legge di bilancio 2022 sono stati inseriti 3 nuovi sussidi che sono AL.SI.43 *Credito d'imposta per impianti di compostaggio* e AL.SD.14 *Fondo per l'apertura di centri per il riutilizzo* e AL.SD.15 *Contributi alle imprese che operano nei settori del settore turistico e alberghiero*. Le misure sostengono il recupero e il riutilizzo di materia incentivando rispettivamente il trattamento e il rimpiego dei rifiuti organici; lo smontaggio, la riparazione e il rimpiego di rifiuti idonei; la sostituzione di materiali inquinanti con materiali biodegradabili e compostabili. Nel 2021 è stato, inoltre rinnovato il SAF AL.SI.37 *Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile*, mentre risulta terminato AL.SD.07 *Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina* e AL.SD.04 *Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi*.

2.4.2 Tavola riassuntiva Altri Sussidi – sussidi 2022 e terminati 2021

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	AL.SI.10	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+	SAF	283,7	352,2	419,6	484,0	639,5
2	AL.SI.15	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	SAF	28,9	36,1	43,7	49,8	56,6
3	AL.SI.16	Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	SAF	1.634,2	1.828,9	2.008,0	2.292,1	4.513,2
4	AL.SI.17	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali	SAF	2,6	6,2	9,7	11,0	11,8
5	AL.SI.18	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	SAF	19,4	56,7	113,3	187,4	1.148,8
6	AL.SI.20	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.	SAF	0,0	4,3	8,1	12,0	17,1
7	AL.SI.24	Detrazione del 19% delle spese veterinarie	SAF	30,4	34,1	34,5	55,9	57,5

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
8	AL.SI.25	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
9	AL.SI.26	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
10	AL.SI.27	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
11	AL.SI.28	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
12	AL.SI.30	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	SAF	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	AL.SI.33	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti	SAF		1,0	1,0	1,0	10,0
14	AL.SI.34	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (sconto a certificazioni EMAS e ISO 14001)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
15	AL.SI.35	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti (sconto a certificazioni EMAS e ISO 14001)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
16	AL.SI.36	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per	SAF			d.q.	d.q.	d.q.

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
		la competitività delle imprese						
17	AL.SI.37	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	SAF			d.q.	30,0	3,0
18	AL.SI.38	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	SAF				5,0	10,0
19	AL.SI.40	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	SAF		10,0	10,0	10,0	10,0
20	AL.SI.41	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile	SAF				5,0	5,0
21	AL.SI.43	Credito d'imposta per impianti di compostaggio	SAF					d.q.
22	AL.SI.44	Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di parchi e riserve naturali	SAF					d.q.
23	AL.SI.47	Bonus condomini	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	1.086,5
Totale sussidi indiretti "SAF" in Altri sussidi				2.000,2	2.330,5	2.648,9	3.144,2	7.570,0
24	AL.SI.02	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	Incerto	674,5	1.125,6	1.266,7	1.667,6	2.144,7
25	AL.SI.06	Bonus idrico sociale	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
26	AL.SI.11	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione	Incerto	3,0	2,7	2,5	2,5	2,3

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
27	AL.SI.12	Detrazione IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	Incerto	0,1	0,1	0,2	0,3	0,7
28	AL.SI.13	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex. Super ammortamento)	Incerto	1.955,4	3.435,3	3.803,4	1.065,6	1.332,0
29	AL.SI.14	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi	Incerto	d.q.	d.q.	180,0	180,0	100,0
30	AL.SI.42	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali	Incerto			d.q.	d.q.	d.q.
31	AL.SI.45	Credito di imposta, a favore delle imprese alberghiere	Incerto					100,0
Totale sussidi indiretti "Incerto" in Altri sussidi				2.633,0	4.563,7	5.252,8	2.916,0	3.679,7
32	AL.SI.03	Riduzione/esenzione IMU	SAD	38,3	38,3	38,3	39,7	54,7
33	AL.SI.04	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
34	AL.SI.05	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
35	AL.SI.09	Riduzione base imponibile ai fini IMU (rigassificatori)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
36	AL.SI.46	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi indiretti "SAD" in Altri sussidi				38,3	38,3	38,3	39,7	54,7
37	AL.SD.07	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	SAF			20,0	20,0	terminato
38	AL.SD.08	Fondo per il risparmio di risorse idriche	SAF			d.q.	20,0	20,0
39	AL.SD.13	Fondo per il sostegno alla transizione industriale	SAF				d.q.	150,0

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
40	AL.SD.14	Fondo per l'apertura di centri per il riutilizzo	SAF					3,0
41	AL.SD.15	Contributi alle imprese che operano nei settori del settore turistico e alberghiero	SAF					1,0
Totale sussidi diretti "SAF" in Altri sussidi						20,0	40,0	174,0
42	AL.SD.02	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
43	AL.SD.03	Finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini - incluso Industria 4.0)	Incerto	79,6	153,1	362,3	1.063,9	d.q.
Totale sussidi diretti "Incerto" in Altri sussidi				79,6	153,1	362,3	1.063,9	d.q.
44	AL.SD.12	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi diretti "SAD" in Altri sussidi				d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

2.4.3 I sussidi indiretti

2.4.3.1 Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno

Categoria:	Altro 
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.02]
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 265 Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (proroga al 2023); art. 1 commi 98-101 Legge 28 dicembre 2015 n. 208; art. 7 quater Decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243; art. 1 comma 319 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; art. 1 comma 171 Legge 30 dicembre 2020 n. 178
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione:	2022
Descrizione:	Si introduce un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese (comma 98). Inoltre, viene prevista l'estensione, ai datori di lavoro privati operanti nelle suddette regioni, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 previsto dai commi 178 e 179. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Per il credito d'imposta è individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (per la copertura finanziaria cfr. comma 108). È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle "zone assistite" ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta, nel dettaglio, di: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna (con Pil pro-capite inferiore al 75% della media Ue), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire gli aiuti

		destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazione Abruzzo e Molise (con Pil pro-capite ricompreso tra il 75 e il 90% della media Ue), ammissibili alle deroghe previste dalla successiva lettera c), ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La proroga è stata prima portata al 2020 nella Legge di Bilancio 2020 e poi è stata estesa al 2022 dalla Legge di Bilancio 2021. Ne sono esclusi i settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. L'articolo 1, comma 175, della Legge n. 234 del 2021 ha adeguato il perimetro geografico di applicazione della misura a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021, con particolare riferimento alle imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise.					
Tipo di sussidio:		Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a		n. a			
Livello di riformabilità:		Nazionale					
Qualifica sussidio:		Incerto					
Motivazione:							
All'utilizzo dei beni strumentali alla produzione sono generalmente associati elevati consumi energetici, emissioni inquinanti e impatti ambientali (cfr. ad es. gli indicatori sulle emissioni atmosferiche dei settori produttivi della NAMEA-Istat). L'agevolazione in esame favorisce gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, a prescindere dalle loro prestazioni energetiche e ambientali. In molti casi, l'ammodernamento degli impianti non è condizione sufficiente per il miglioramento ambientale. Considerati gli obiettivi e le scadenze - europee e nazionali - di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti, sarebbe opportuno evitare investimenti in beni strumentali (in particolare, quelli con elevata vita tecnica utile) di cui non sia verificata l'efficienza energetica o certificati per classi basse di efficienza energetica. L'attuale formulazione del credito d'imposta costituisce pertanto un SAD. Sarebbe opportuno subordinare il credito d'imposta a criteri di efficienza energetica e/o ambientale, in maniera tale da rendere l'incentivo coerente col raggiungimento degli obiettivi ambientali del Paese e armonizzarne la fruizione con gli altri schemi di incentivazione dell'efficienza energetica a beneficio dei settori industriali (es. meccanismo dei titoli di efficienza energetica).							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	14,4	130,6	674,5	1.125,6	1.266,7	1.667,6	2144,7

2.4.3.2 Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Riduzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.03]							
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 751 Legge 27 dicembre 2019 n. 160							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2019							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.							
Tipo di sussidio:	Riduzione imposta – Sussidio indiretto							
Aliquota:				Ordinaria:			Ridotta:	
				n. a.			n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	Agevolazione a favore delle imprese costruttrici contribuisce all'utilizzo di suolo, di energia e di risorse. Promuove un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti: dato che le nuove costruzioni possono comportare un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora fosse limitata alle ristrutturazioni di edifici e fabbricati, o a interventi di ristrutturazione urbanistica (es. aree industriali dismesse).							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	39,7	54,7

2.4.3.3 Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia

Categoria:	Altro						
							
Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.04]						
Norma di riferimento:	Art. 3 comma 40 Legge 28 dicembre 1995 n. 549						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1995						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria.						
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a		n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAD						
Motivazione:							
Agevolazione dannosa, incentiva lo smaltimento di rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia con chiari risvolti negativi sull'ambiente. Tuttavia, in Italia non risultano esistere impianti di incenerimento senza recupero di energia, almeno per quanto concerne i rifiuti urbani (Ispra, 2017, p. 119).							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.4 Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua [AL.SI.05]							
Norma di riferimento:	Deliberazione Arera del 24 gennaio 2023 13/2023/R/COM; Art. 60 Legge 28 dicembre 2015 n. 221; art. 2 commi 1 e 2 DPCM. del 13 ottobre 2016 recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato»; Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 “Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”.							
Co-finanziamento dall’UE:	No							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Agevolazione in tariffa (riguardante la componente variabile del corrispettivo di acquedotto) riconosciuta a tutte le utenze domestiche residenti, limitatamente alla prima fascia di consumo calcolata in base al consumo minimo vitale per abitante. L’agevolazione è fissata dal gestore del servizio idrico con una percentuale di riduzione compresa fra il 20% e il 50% rispetto ad una tariffa base. Gli oneri dell’agevolazione per la prima fascia sono recuperati con maggiori costi a carico di (massimo) tre fasce di eccedenza con struttura progressiva rispetto alla tariffa base.							
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	L’agevolazione consiste in uno sconto sul primo scaglione riconosciuto a tutti gli utenti indipendentemente dalla loro effettiva condizione di disagio economico. Questo risponde a un ipotetico principio di accessibilità economica universale al servizio idrico (ben diverso dal principio di “accesso universale all’acqua”). Si ritiene che questo comporti una distorsione sotto il profilo ambientale, fornendo un segnale di prezzo errato ed inefficiente (seppur limitatamente al primo scaglione di consumo), inferiore rispetto alla tariffa di base che copre i costi d’investimento e operativi necessari per l’erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché i costi ambientali e di scarsità della risorsa. Si condivide invece la struttura progressiva della tariffa, a condizione che essa rifletta il grado di effettiva scarsità della risorsa nel bacino di riferimento e il livello di inefficienza della rete (fabbisogno di investimenti per la riduzione delle perdite di rete).							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.5 Bonus Idrico Sociale

Categoria:	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Bonus idrico sociale [AL.SI.06]		
Norma di riferimento:	Deliberazione Arera del 24 gennaio 2023 13/2023/R/COM; Deliberazione ARERA del 6 dicembre 2022 651/2022/R/COM Riconoscimento e liquidazione del bonus sociale idrico per gli anni di competenza 2021 e 2022: art. 60 Legge 28 dicembre 2015 n. 221; art. 1 e art. 3 commi 2 e 3 DPCM del 13 ottobre 2016 recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato». Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 – TICS (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2018		
Anno di cessazione:	a regime		
Descrizione:	Esenzione dal pagamento della prima fascia tariffaria agevolata (riguardante la componente variabile del corrispettivo di acquedotto) a beneficio dell'utenza domestica residente in documentato stato di disagio economico sociale (ISEE inferiore a valori limite che tengono conto dei componenti del nucleo familiare). Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha quantificato il bonus sociale idrico in misura pari al corrispettivo annuo che l'utenza domestica residente in documentato stato di disagio economico sociale dovrebbe pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata (Art. 3, co. 2). Il bonus sociale idrico è riconosciuto direttamente in bolletta, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato (Art. 3, co. 4). La delibera AEEGSI 897/2017/R/idr "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" definisce le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. Ai fini della copertura finanziaria del bonus sociale idrico, l'Autorità ha previsto l'istituzione di una componente tariffaria UI3 espressa in centesimi di euro e applicata alla generalità delle utenze diverse da quelle in condizione di disagio – come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto – che andrà ad alimentare un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° luglio 2018 Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).		
Tipo di sussidio:	Esenzione tariffaria – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a	n. a	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	Incerto		
Motivazione:	Il bonus sociale idrico permette alle famiglie residenti in condizioni disagiate di evitare il pagamento della componente tariffaria relativa alla prima fascia di consumo, seppur già agevolata. Il bonus, contabilizzato		

in bolletta e non successivamente al suo pagamento, impedisce la percezione del giusto prezzo dell'acqua corrispondente al costo del servizio e dei suoi costi ambientali, riducendo lo stimolo ad un uso efficiente della risorsa. Per mirare a obiettivi di tutela sociale sarebbe in teoria più opportuno ricorrere a strumenti alternativi ai bonus riconosciuti nella bolletta stessa in base ad un semplice status dell'utente (rispetto di un valore limite dell'ISEE), possibilmente tramite l'erogazione di un trasferimento complessivo alle famiglie in stato di disagio economico (es. reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019), o basato su buoni spesa a favore delle famiglie disagiate per interventi volti al risparmio idrico domestico. Tuttavia, va considerato che, se l'utente versasse in condizioni di disagio economico-sociale, difficilmente sarebbe in grado di pagare anticipatamente quanto consumato. Ciò comporterebbe per i gestori del servizio uno sfasamento temporale fra la registrazione del ricavo e l'incasso dello stesso, con il rischio di generare difficoltà finanziarie (ad es. nella realizzazione degli impegni assunti con l'approvazione del Piano di Ambito) e un peggioramento dei livelli di servizio, anche sotto il profilo ambientale e della riduzione delle perdite di rete. Inoltre, dato che il bonus è limitato alla fascia di consumo individuale essenziale, si ritiene che l'effetto di deterrenza ad un uso efficiente della risorsa sia poco significativo. Il sussidio è pertanto considerato incerto.

	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

**Componente UI3*

2.4.3.6 Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione base imponibile ai fini IMU [AL.SI.09]						
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 728 Legge 27 dicembre 2017 n. 205						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2018						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	In base al comma 728, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione IMU la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. In realtà, i riferimenti legislativi richiamati dal comma 728 non prevedono limitazioni di applicazione dell'IMU e della Tasi ai soli fabbricati per uso abitativo o per servizi civili. L'art. 1 del D.lgs. n. 504/1992 (ICI) stabilisce che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". Inoltre, l'art. 2 stabilisce che "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano". Posto che l'impianto di rigassificazione a mare debba essere iscritto al Catasto, il comma 728 va considerato come una forma di spesa fiscale in quanto introduce un'agevolazione rispetto alla norma tributaria ordinaria.						
Tipo di sussidio:	Riduzione base imponibile – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione ha l'effetto di ridurre gli oneri di gestione degli impianti di rigassificazione situati nel mare territoriale. Più in generale, viene favorita la redditività di impianti che hanno lo scopo di aumentare la sicurezza energetica del Paese e migliorare la flessibilità dell'offerta di gas. Sotto il profilo ambientale, l'agevolazione rende più conveniente l'utilizzo del gas naturale per riscaldamento rispetto ad opzioni, basate sulle fonti rinnovabili (solare termico, biogas, biomasse) o su un mix di rinnovabili e combustibili fossili (pompe di calore), con relative maggiori emissioni di gas serra e di inquinanti in atmosfera. Va, pertanto, considerato un SAD.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.7 Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'Art. 16 del D.L. n. 63/2013							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.10]							
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 37 lett. b) Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (modifica e proroga); art. 16 comma 2 Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 come modificato dalla Legge di conversione 3 agosto 2013 n. 90; art. 7 comma 2 bis Decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80; art. 1 comma 58 lett. b) n. 2) Legge 30 dicembre 2020 n. 178.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2013							
Anno di cessazione:	2024							
Descrizione:	Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013. Dall'anno 2020 la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 16.000.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a			n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:								
Le apparecchiature in esame permettono di conseguire, a parità di utilizzo, importanti risparmi energetici, riducendo quindi i costi esterni ambientali associati alla produzione di energia elettrica ed eventualmente anche di gas (cucine a induzione). Una valutazione completa richiederebbe di includere anche i costi e i benefici dello smaltimento, ed eventuale recupero e riuso dei materiali.								
Tuttavia, la norma consente di detrarre anche la spesa per mobili in modo indistinto, senza nessuna condizionalità ambientale.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	94,3	153,6	217,9	283,7	352,2	419,6	484,0	639,5

2.4.3.8 Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Deduzione dal reddito IRPEF del 20% del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.11]							
Norma di riferimento:	Art. 21 Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione:	2025							
Descrizione:	Deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, o sulle quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, che saranno successivamente concesse in locazione, per almeno otto anni, a canone agevolato. L'agevolazione fiscale, da ripartire in otto quote annuali di pari importo, è riconosciuta anche quando l'unità immobiliare acquistata è ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.							
Tipo di sussidio:	Deduzione – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n. a	n. a						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione:	L'agevolazione favorisce l'acquisto di immobili nuovi da dare in locazione. L'effetto è duplice: di favorire le locazioni e quindi il soddisfacimento della domanda abitativa; ed anche di favorire la vendita di unità immobiliari di nuova costruzione. L'inclusione nella norma di una condizionalità energetica stringente (Classi A e B) sugli immobili che beneficiano della deduzione va considerata positivamente; rimane tuttavia il problema che l'agevolazione favorisce indirettamente le nuove costruzioni e il consumo di suolo. Si tratta quindi di un sussidio incerto. Nell'eventualità di un provvedimento di rinnovo (l'agevolazione scade alla fine del 2017), occorrerebbe limitare l'agevolazione agli acquisti di immobili preesistenti e appositamente ristrutturati con la finalità di dare in locazione.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,4	2,0	2,9	3,0	2,7	2,5	2,5	2,3

2.4.3.9 Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.12]							
Norma di riferimento:	Art. 15 comma 1 lettere i sexies 1) e i sexies 2) del TUIR introdotte con l'art. 1 comma 82 Legge 28 dicembre 2015 n. 208.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	La misura rende detraibili a fini IRPEF nella misura del 19% i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione:	L'agevolazione favorisce il ricorso al <i>leasing</i> immobiliare, indipendentemente da requisiti ambientali. Esse potrebbe favorire il leasing sia per immobili di edifici esistenti, che per immobili di nuova costruzione, inducendo il consumo addizionale di suolo. In questo senso, l'effetto è incerto. Il sussidio potrebbe essere reso un SAF escludendo dall'ambito applicativo del provvedimento gli immobili di nuova costruzione in aree non soggette a ristrutturazione urbanistica.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,7

2.4.3.10 Proroga super ammortamento ed ampliamento dell'iperammortamento

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali [AL.SI.13]							
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 1051-1063 e 1065 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; art. 1, comma 44 legge 30 dicembre 2021 n. 234; art. 21 comma 1 Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50; art. 1 comma 423 Legge. 29 dicembre 2022 n. 197; art. 12 comma 1-ter, D.L. 29 dicembre 2022 n. 198.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2017							
Anno di cessazione:	2025							
Descrizione:	Proroga super ammortamento: si tratta di un credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. 'nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma "Transizione 4.0" a favore delle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L'articolo 1, comma 44, della Legge n. 234 del 2021 ha prorogato il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0" realizzati fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e ha modificato l'intensità di aiuto."							
Tipo di sussidio:	Agevolazione fiscale – Sussidio indiretto							
Aliquota:				Ordinaria:				Ridotta:
				n. a				n. a
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione:	La norma favorisce l'investimento in beni materiali strumentali nuovi senza condizionalità di tipo ambientale. Da una parte la sostituzione con beni nuovi più efficienti può favorire il risparmio energetico e ridurre le emissioni in atmosfera almeno in alcuni settori. Dall'altra ha un impatto negativo sull'ambiente poiché determina un maggiore utilizzo di materiali e materie prime.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	788,8	1.955,4	3.435,3	3.803,4	1065,6	1332,0

2.4.3.11 Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi [AL.SI.14]							
Norma di riferimento:	DM Ministero del turismo n. 5735 del 28 aprile 2022; art. 1 Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 (Decreto Recovery); art. 28 comma 1 bis Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41; art. 7 comma 5 Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73; art. 79 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104; art. 1 comma 1 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86; art. 12 bis decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50; art. 1 comma 18 Legge 27 dicembre 2017 n. 205; art. 1 comma 4 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 1 comma 320 Legge 28 dicembre 2015 n. 208.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione:	2022							
Descrizione:	Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo di imposta 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche. Le disposizioni dell'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 riconoscono la misura per i tre periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. L'agevolazione è prevista nella misura del 65% ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristiche, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta.							
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione:	La norma stabilisce le fattispecie di interventi di riqualificazione degli alberghi alle quali è riconosciuto il credito d'imposta del 30% delle spese ammissibili, comprendendo fra gli altri anche gli interventi di incremento dell'efficienza energetica così come definiti all'art. 2, co. 1, lettera c, comprensivi degli interventi strutturali, sull'involucro e sugli impianti. L'agevolazione favorisce il risparmio energetico nel settore alberghiero ed è coerente col raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti dell'Italia. Tuttavia, l'inclusione nell'incentivo degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano un aumento della cubatura complessiva può determinare una riduzione degli spazi dedicati al verde o l'incremento della copertura artificiale del suolo (consumo di suolo), effetti che dal punto di vista ambientale rendono di incerta valutazione l'effetto complessivo del sussidio.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	180,0	180,0	100,0

2.4.3.12 *Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile*

Categoria:	Altro								
Nome del sussidio:	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile								
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.15]								
Norma di riferimento:	Art. 16-bis comma 3 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi); art. 1 comma 48 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.								
Co-finanziamento dall'UE:	No								
Anno di introduzione:	2014								
Anno di cessazione:	a regime								
Descrizione:	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile								
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto								
Aliquota:				Ordinaria:			Ridotta:		
				n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale								
Qualifica sussidio:	SAF								
Motivazione:									
Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni, permettendo di evitare il consumo addizionale di suolo e, contrastare, quindi, il fenomeno di crescente urbanizzazione nell'uso dei suoli e gli impatti ambientali correlati (riduzione della biodiversità, impermeabilizzazione e regime di deflusso delle acque meteoriche, ecc.). Inoltre, la detrazione degli interventi in oggetto consente di migliorare le condizioni abitative rispetto alla situazione <i>ex ante</i> anche sotto il profilo igienico-sanitario.									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Effetto finanziario (mln €):	7,0	13,5	21,8	28,9	36,1	43,7	49,8	56,6	

2.4.3.13 *Detrazioni del 50% e del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti*

Categoria:	Altro 
Nome del sussidio:	Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.16]
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 344-349 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (norma istitutiva); art. 1 comma 48 Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (estensione); art. 14 Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 (modifica); art. 1 comma 37 lett. a) Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (proroga); art. 1 comma 88 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (estensione); art. 119 commi 1- 3 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (estensione); art. 119 comma 8 bis modificato dall'art. 1 comma 28 lett. e) Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (proroga). La Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - comma 67) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La Legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente Legge di bilancio. Tra queste (fonte Agenzia delle Entrate ed Enea, 2019): - la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro); - l'esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A; - l'introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; - la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2007
Anno di cessazione:	2024
Descrizione:	Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico). L'apparato regolamentare delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli

edifici prevede diverse forme di tutela atte a garantire l'efficienza e la qualità delle prestazioni ambientali degli impianti beneficiari. Ad esempio, dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del 50% solo se hanno un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%. Per l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l'agevolazione. Nel caso delle pompe di calore, dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è ammessa per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato. Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spetta a condizione che le già menzionate pompe di calore garantiscano un coefficiente di prestazione COP>2,6 misurato secondo la norma EN 16147. La detrazione non è ammessa per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a gas. Nel caso degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, è intervenuto il Decreto Mattm del 7 novembre 2017, n. 186 ("Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"), che ha stabilito i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, individuando le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità oggetto di certificazione. Un ulteriore rafforzamento della tutela ambientale potrebbe derivare dalla fruizione delle detrazioni solo per l'installazione di impianti di qualità elevata. Incremento al 110% dell'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica (impianti a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici), riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.			
Tipo di sussidio:		Detrazione – Sussidio indiretto	
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n. a.	n. a.
Livello di riformabilità:		Nazionale	
Qualifica sussidio:		SAF	
Motivazione:			
Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici, la promozione delle fonti rinnovabili, il miglioramento della qualità di vita di chi occupa l'edificio. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la			

detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs. il risparmio energetico).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1.429,8	1.129,8	1.375,3	1.634,2	1.828,9	2.008,0	2.292,1	4.513,2

2.4.3.14 Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali

Categoria:	Altro		
Nome del sussidio:	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.17]		
Norma di riferimento:	Art. 14 comma 2-quater Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63; art. 1 comma 3 lett. a) n. 7) Legge 27 dicembre 2017 n. 205; art. 119 commi 1-3 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34; art. 1 commi 66-67 Legge n. 178/2020; art. 14 comma 2-quater 1 Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2018		
Anno di cessazione:	2024		
Descrizione:	"a) Detrazione del 70%-75% per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali sostenuti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che interessino rispettivamente l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o che siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva entro gli standard fissati dal decreto del MISE 26 giugno 2015. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'Art. 119), D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L., n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni dal 2020 al 2022 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile; b) Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell'80% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'Art. 119, D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L., n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni dal 2020 al 2022 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile".		
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		

Motivazione:

Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	2,6	6,2	9,7	11,0	11,8

2.4.3.15 Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali) (In precedenza: Detrazione del 50% per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3)							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.18]							
Norma di riferimento:	Art. 16 commi 1-bi-1-sexies Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63; art. 1 comma 2 lettera c) Legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 46 quater Decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50; art. 1 comma 68 Legge 27 dicembre 2020 n. 178; art. 8 Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34; art. 119 comma 4 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2018							
Anno di cessazione	2024							
Descrizione:	Detrazione del 50% per interventi di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive. La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione alle aree condominiali. La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 30 giugno 2022 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni dal 2020 al 2022 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinarie:	Ridotta:						
	n. a.	n. a.						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Il recupero del patrimonio edilizio esistente permette di evitare la realizzazione di nuovi edifici, con un effetto di risparmio nel consumo di suolo. Le ristrutturazioni finalizzate a migliorare la qualità abitativa (ridurre le infiltrazioni, risolvere i problemi di umidità, migliorare i servizi igienici) hanno un effetto positivo sull'ambiente indoor e sulla salute.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	19,4	56,7	113,3	187,4	1.148,8

2.4.3.16 *Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni*

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.20]							
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 12-15 Legge 27 dicembre 2017 n. 205; art. 1 comma 76 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; art. 1 comma 38 Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (proroga).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2017							
Anno di cessazione:	2024							
:	(effetti finanziari al 2031)							
Descrizione:	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La misura è in vigore per le spese sostenute nell'anno 2021, la detrazione è ripartita su 10 anni.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:				Ordinaria:	Ridotta:			
				n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	La misura punta ad accrescere l'assorbimento della CO ₂ , mitigare l'inquinamento atmosferico e migliorare il decoro paesaggistico e arricchire il capitale naturale urbano.							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		-	0,0	0,0	4,3	8,1	12,0	17,1

2.4.3.17 Detrazione del 19% delle spese veterinarie

Categoria:	Altro									
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Detrazione del 19% delle spese veterinarie [AL.SI.24]									
Norma di riferimento:	Art. 15 comma 1 lett. c-bis) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi); art. 1 comma 361 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; art. 1 comma 33 Legge 30 dicembre 2020 n. 178.									
Co-finanziamento dall'UE:	No									
Anno di introduzione:	1986									
Anno di cessazione:	a regime									
Descrizione:	Detrazione dall'IRPEF del 19% delle spese veterinarie fino all'importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.									
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto									
Aliquota:				Ordinaria:				Ridotta:		
				n. a				n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale									
Qualifica sussidio:	SAF									
Motivazione:										
Le spese veterinarie sono finalizzate alla cura sanitaria degli animali, con riflessi positivi anche per la salute psicologica e il benessere dei loro padroni (effetti sociali positivi). Sotto il profilo più strettamente ambientale, la promozione dei servizi veterinari comporta benefici igienico-sanitari sia in ambiente esterno che in ambiente interno (<i>indoor</i>).										
Infatti, la statistica NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre sessanta branche dell'economia italiana, per la branca “VMC: pubblicità e ricerche di mercato, altre attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari” riporta un valore dell'indicatore dei gas serra di appena 5 tCO ₂ eq. per milione di euro di valore aggiunto di branca, notevolmente inferiore sia rispetto al livello medio dell'intero comparto dei Servizi (65 t/milione di euro) sia rispetto al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/milione di euro). Si tratta quindi di un SAF.										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Effetto finanziario (mln €):	21,1	25,6	26,7	30,4	34,1	34,5	55,9	57,5		

2.4.3.18 Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.25]						
Norma di riferimento:	Art. 36 Legge 28 dicembre 2015 n. 221; art. 1 comma 659 Legge 27 dicembre 2013 n. 147.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti – Integrazione dei casi in cui i Comuni possono, con regolamento, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della TARI. Ai casi già previsti dalle vigenti lettere da a) a e) (abitazioni con unico occupante o per uso stagionale; locali ed aree adibiti ad uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti risiedenti per lo più all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), si aggiunge – con l'introduzione della lettera e bis) – la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.						
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a		n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAF						
Motivazione:	Le agevolazioni di cui alla lettera e bis costituiscono un premio alle iniziative di riduzione dei rifiuti e permettono di ridurre gli elevati costi esterni ambientali associati allo smaltimento dei rifiuti (si veda Fontana e Ascari, 1998; Rabl <i>et al.</i>, 1998; Exiopol, 2009b). <i>N. B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.19 Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico [AL.SI.26]							
Norma di riferimento:	Art. 37 Legge 28 dicembre 2015 n. 221.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2016							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico – Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose – Impianti di compostaggio aerobico realizzati anche in aree agricole.							
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a			n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009b). <i>N. B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i>							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	

2.4.3.20 Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.27]							
Norma di riferimento:	Art. 38 Legge 28 dicembre 2015 n. 221; Decreto Mattm 29 dicembre 2016 n. 266.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2016							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici – Incentivare (ad es. tramite la riduzione TARI) le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione.							
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione: L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009 b). <i>N. B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i>								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.21 Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.28]							
Norma di riferimento:	Art. 17 Legge 19 agosto 2016 n. 166; art. 1 comma 652 Legge 27 dicembre 2013 n. 147.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2016							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	«Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».							
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto							
Aliquota:				Ordinaria:		Ridotta:		
				n. a		n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Combattere lo spreco di cibo è uno dei temi dell'economia circolare, oltre ad avere una forte valenza sociale. Si lascia alle autorità comunali decidere se e in che misura applicare la riduzione sulla tariffa.							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.22 *Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile*

Categoria:	Altro				
Nome del sussidio:	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.30]				
Norma di riferimento:	Art. 81 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi); art. 4 DM Mef 4 ottobre 2022 n. 209 "Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 111 bis D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385"; art. 1 comma 51 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 111 bis comma 2 D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385.				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2017				
Anno di cessazione:	a regime				
Descrizione:	Esenzione dal reddito imponibile del 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. Agevolazione riconosciuta nel rispetto dei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 (aiuti “ <i>de minimis</i> ”).				
Tipo di sussidio:	Esenzione reddito imponibile – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:		
	n. a		n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio:	SAF				
Motivazione:	Agevolazione a favore degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. In base alla normativa tali operatori conformano la propria attività a diversi principi che tengono conto anche della sostenibilità ambientale. In particolare, il punto a) dell'Art. 1 comma 51 prevede che la valutazione dei finanziamenti erogati a persone giuridiche sia fatta secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2.4.3.23 Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti

Categoria:	Altro			
Nome del sussidio:	Credito di imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.33]			
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 685 Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (rifinanziamento dal 2023); DM Mite 14 dicembre 2021; art. 1 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 commi 73-77.			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2020			
Anno di cessazione:	2023			
Descrizione:	Credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, riconosciuto a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.			
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n. a	n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio:	SAF			
Motivazione:	Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE.			
	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1,0	1,0	1,0	10,0

2.4.3.24 Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti

Categoria:	Altro				
Nome del sussidio:	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001).				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.34]				
Norma di riferimento:	Art. 33 comma 3-bis D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; DM 6 marzo 2017 n. 58 Regolamento recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 bis.				
Co-finanziamento dall'UE:	-				
Anno di introduzione:	2017				
Anno di cessazione:	a regime				
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali.				
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:		
	n. d.		n. d.		
Livello di riformabilità:					
Qualifica sussidio:	SAF				
Motivazione: Sostegno volto a ridurre il costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione. La tariffa viene ridotta in misura diversa a seconda della tipologia di installazione (Allegato I o II del D.M. n. 58/2017) e comporta le seguenti riduzioni: a) in caso di EMAS da 500 a 7.000 euro; b) in caso di ISO 14001 da 250 a 5.000 euro. In particolare: Il Sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS = <i>Eco-Management and Audit Scheme</i>) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. La certificazione EMAS è principalmente destinata a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni. La ISO 14001 è una norma del sistema di gestione riconosciuta a livello internazionale, pubblicata da ISO (<i>International Organization of Standardization</i>), che specifica i requisiti più importanti per l'identificazione, il controllo e il monitoraggio degli aspetti ambientali, e anche il modo di gestire e migliorare l'intero sistema. Lo scopo della norma ISO 14001 è quello di fornire alle aziende un quadro per la protezione dell'ambiente e rispondere alle mutevoli condizioni ambientali compatibilmente con le esigenze socioeconomiche. La norma definisce i requisiti che consentono a un'organizzazione di raggiungere i risultati attesi come stabilito dal proprio SGA (Sistema di Gestione Ambientale). L'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale è un modo sicuro per individuare e controllare gli effetti delle proprie attività e dei propri prodotti e servizi sull'ambiente.					
	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.25 Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti

Categoria:	Altro				
Nome del sussidio:	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti. (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001).				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.35]				
Norma di riferimento:	Art. 29-sexies comma 9 septies D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; DM Mattm 28 aprile 2017 recante modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 che dispone i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-sexies comma 9 septies D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.				
Co-finanziamento dall'UE:	-				
Anno di introduzione:	2017				
Anno di cessazione	a regime				
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali.				
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto				
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:	
			n. d.	n. d.	
Livello di riformabilità:					
Qualifica sussidio:	SAF				
Motivazione: Il sussidio è motivato dalla riduzione del rischio di inquinamento ambientale connesso alle attività di gestione dei rifiuti svolte dalle organizzazioni in possesso della registrazione EMAS o della certificazione ISO 14001, in quanto la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale certificato e la verifica periodica svolta da parte di un soggetto terzo indipendente rappresenta una forte garanzia in termini di controllo e di riduzione dei propri impatti ambientali. L'articolo 4 (Riduzioni e aggiornamenti), comma 1, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, stabilisce che le installazioni dotate di registrazione EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% delle garanzie finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001 una riduzione del 40%.					
	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.26 *Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese*

Categoria:	Altri sussidi		
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.36]		
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 45 Legge 30 dicembre 2021 n. 234; art. 1 commi 198-208 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; art. 1 commi 185-186 e 1064 lett. a) Legge 30 dicembre 2020 n. 178.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione:	2025		
Descrizione:	Il comma 45 della Legge di bilancio proroga l'incentivo oltre il 2022 con le seguenti tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti: • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro; • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10% e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% sempre nel limite di 4 milioni. Si introduce il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020).		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Non prevista			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	Il sussidio mira a stimolare la ricerca e l'innovazione contribuendo così al miglioramento tecnologico e alla riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti e processi produttivi, di consumo, trasporto etc..		
	2020	2021	2022

Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.
------------------------------	------	------	------

2.4.3.27 Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile

Categoria:	Altri sussidi			
Nome del sussidio:	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.37]			
Norma di riferimento:	Art. 4 comma 7 D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 196 (rinnovo); art. 1 comma 653-656 Legge 27 dicembre 2019 n. 160			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2020			
Anno di cessazione:	2022			
Descrizione:	Si riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.			
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:	
Non prevista				
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio:	SAF			
Motivazione:	Il consumo eccessivo di plastica sta causando gravi problemi all'ecosistema, basti pensare all'accumulo di plastica negli oceani. Sebbene non rappresenti la soluzione finale, tuttavia, la produzione di plastiche di origine non fossile, che si degradano più rapidamente, può contribuire alla soluzione del problema.			
		2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	30,0	3,0

2.4.3.28 Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali

Categoria:	Altri sussidi 		
Nome del sussidio: Codice CSA sussidio	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali [AL.SI.38]		
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 760-766 Legge 30 dicembre 2020 n. 178.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2021		
Anno di cessazione:	2022		
Descrizione:	La disposizione riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all'interno delle Zone Economiche Ambientali – ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. L'agevolazione si applica nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, cd. regime <i>de minimis</i>.		
Tipo di sussidio:	indiretto		
Aliquota:		Ordinaria	Ridotta:
n.a.		Na	Na
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	La misura si propone di contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti da imballaggio e favorire il riutilizzo di imballaggi già usati, contenenti liquidi a fini alimentari, nelle zone economiche ambientali. Si qualifica pertanto come misura a sostegno dell'economia circolare. Il beneficio ambientale del riutilizzo diretto sta nell'interruzione dei processi di estrazione e trasformazione di risorse naturali primarie (e/o materie prime seconde), nonché degli input necessari al processo di produzione (e/o riciclo), quali l'energia, per fabbricare i medesimi manufatti ex novo. Nella "gerarchia" delle azioni a contrasto della produzione di rifiuti, il riutilizzo è al secondo posto subito dopo il non-uso (<i>Reduce – Reuse – Recycle</i>).		
		2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		5,0	10,0

2.4.3.29 Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale

Categoria:	Altro				
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.40]				
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 156-161 Legge 30 dicembre 2018 n. 145				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2019				
Anno di cessazione:	a regime				
Descrizione:	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale. La disposizione disciplina il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Mase), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le disposizioni per l'attuazione della misura agevolativa.				
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
		n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio:	SAF				
Motivazione: Il provvedimento punta a sovvenzionare interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati ai seguenti scopi bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici; prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico; realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate; recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.					
		2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		10,0	10,0	10,0	10,0

2.4.3.30 Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

Categoria:	Altro		
			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile [AL.SI.41]		
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 1087-1089 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; art. 1 comma 713 Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (proroga al 2023).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2021		
Anno di cessazione:	2023		
Descrizione:	L'Art. 1 comma 713 della Legge 234/2021 introduce il seguente testo: Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1087, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »; b) al comma 1088, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023». Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. La disposizione istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022 con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Al fine del rispetto di tale limite di spesa, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (del 16 giugno 2021).		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	Il provvedimento punta a razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili.		
		2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		5,0	5,0

2.4.3.31 Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di beni strumentali

	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali [AL.SI.42]		
Norma di riferimento:	Articolo 1 comma 44 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234; articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178; Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione	2022		
Descrizione:	A decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione: L'incentivo sostiene sia gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'Allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232), sia in beni strumentali materiali “ordinari” previsti dal comma 1055 della Legge 178/2020. Nel primo caso la percentuale di credito rimborsato prevista è maggiore che nel secondo, al fine di favorire gli investimenti sostenibili (rimborso fino al 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro in beni inclusi in Allegato A). Nonostante sia riconosciuto un trattamento incentivante premiante, il sussidio è considerato comunque incerto per l'inclusione anche dei beni strumentali diversi da Industria 4.0			
	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.32 Credito d'imposta per impianti di compostaggio

Settore:	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per impianti di compostaggio [AL.SI.43]		
Norma di riferimento:	Articolo 1 commi 831-834 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2022		
Anno di cessazione	2022		
Descrizione:	Credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	Oltre a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del recupero dei rifiuti (cfr. AL.SI.26), la produzione di compost di qualità derivante ha l'importante valenza di rendere disponibili ammendanti utilizzabili per il ripristino e/o il mantenimento di un adeguato tenore di sostanza organica dei suoli ai fini della conservazione della fertilità e la limitazione dei fenomeni di erosione e desertificazione ⁴² .		
		2022	
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	

⁴² Ispra (2022) Il recupero di sostanza organica dai rifiuti per la produzione di ammendanti di qualità.

<https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003500/3526-manuali-2002-07.pdf>

2.4.3.33 Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di parchi e riserve naturali

	Altro							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di parchi e riserve naturali [AL.SI.44]							
Norma di riferimento:	Art. 100 comma 2 lett. n) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1986							
Anno di cessazione	a regime							
Descrizione:	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle già menzionate erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario.							
Tipo di sussidio:	Deduzione – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	-	-						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	La deducibilità delle erogazioni per le risorse naturali costituisce un sussidio favorevole per la biodiversità. L'Obiettivo 18 del Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montreal si propone di "identificare entro il 2025 ed eliminare gradualmente o riformare gli incentivi, compresi i sussidi, dannosi per la biodiversità, in modo proporzionato, giusto, equo ed efficace, riducendoli in modo sostanziale e progressivo di almeno 500 miliardi di dollari USA entro il 2030, iniziando dagli incentivi più dannosi, e aumentando gli incentivi positivi per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità". L'effetto finanziario non è facilmente quantificabile, poiché rientra all'interno di una serie di altre erogazioni deducibili con finalità sociali. Inoltre, parte dell'erogazione è destinata a gestori pubblici e in questo contesto, si considera solo la quota destinata alle attività private di tutela della natura.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.34 Credito d'imposta a favore delle imprese alberghiere

	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito di imposta a favore delle imprese alberghiere [AL.SI.45]		
Norma di riferimento:	Art. 1 Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2022		
Anno di cessazione	2024		
Descrizione:	Contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	-	-.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione: Tra le spese ammissibili oltre all'innovazione tecnologica ed energetica, è inclusa anche la realizzazione di piscine termali ex novo e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali. L'incentivo alla realizzazione di nuove piscine e strutture annesse comporta un ulteriore consumo di suolo e la generazione di criticità legate allo spreco idrico e all'inquinamento delle acque ⁴³ .			
			2022
Effetto finanziario (mln €):			100

⁴³ Daiber et al., 2016: "Progressive Increase in Disinfection Byproducts and Mutagenicity from Source to Tap to Swimming Pool and Spa Water: Impact of Human Inputs". Environ. Sci. Technol. 2016, 50, 13, 6652–6662 Publication Date: April 28, 2016, <https://doi.org/10.1021/acs.est.6b00808>

2.4.3.35 Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati [AL.SI.46]						
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 41 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 3 numero 1 Legge 17 luglio 1942 n. 907.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2017						
Anno di cessazione:	a regime						
Descrizione:	L'estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati non è più assoggettata al pagamento di un canone annuo di concessione.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n. a		n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio:	SAD						
Motivazione:	L'estrazione mineraria crea cambiamenti nell'uso del suolo ed aumenta la produzione di rifiuti associati all'estrazione. L'abolizione del canone disincentiva l'inclusione della rendita di scarsità dall'estrazione provocando un'attività di estrazione inefficiente dal punto di vista sociale.						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.36 Bonus condomini

	Altro							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Bonus condomini [AL.SI.47]							
Norma di riferimento:	Art. 14 comma 2 quater decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, inserito dall'art. 1 comma 2 lett. a della Legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 1 comma 37 lett. a Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (proroga); art. 119 commi 1-3 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (estensione); art. 119 comma 8 bis modificato dall'art. 1 comma 1 decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11 (proroga)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2016							
Anno di cessazione	2024							
Descrizione:	Detrazione, nella misura del 70% o del 75%, per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	-	-.						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	Il sussidio è in linea con la nuova Direttiva UE 2023/2413 sull'Efficienza Energetica (EED3) che definisce l'obbligo di riduzione del consumo energetico finale dell'Unione dell'11,7% entro il 2030. Tra le indicazioni previste per il raggiungimento del target vi è la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l'attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica in applicazione del principio di “<i>Energy Efficiency First principle</i>” (principio «l'efficienza energetica al primo posto»). Secondo i dati dell'Enea (2020), quasi il 40% del consumo energetico finale nazionale (e oltre il 36% delle emissioni di gas serra), deriva dagli edifici e tre edifici su quattro non sono sufficientemente efficienti. Pertanto, gli interventi di riqualificazione rappresentano potenziali investimenti utili a ridurre sia l'impatto ambientale, che la spesa energetica delle famiglie.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	1.086,5

2.4.4 I sussidi diretti

2.4.4.1 Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati [AL.SD.01]					
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 41 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 3 numero 1 Legge 17 luglio 1942 n. 907.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione:	a regime					
Descrizione:	L'estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati non è più assoggettata al pagamento di un canone annuo di concessione					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio:	SAD					
Motivazione:	L'estrazione mineraria crea cambiamenti nell'uso del suolo ed aumenta la produzione di rifiuti associati all'estrazione. L'abolizione del canone disincentiva l'inclusione della rendita di scarsità dall'estrazione provocando un'attività di estrazione inefficiente dal punto di vista sociale					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.4.2 Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato [AL.SD.02]							
Norma di riferimento:	Art. 61 Legge 28 dicembre 2015 n. 221; art. 5 DPCM 29 agosto 2016.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione	a regime							
Descrizione:	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato – L'AEEGSI (oggi ARERA) adotta direttive per il non-distacco del servizio per gli utenti morosi, garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti. L'Autorità definisce le procedure per la gestione della morosità, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:					
		n. a	n. a					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione: La garanzia agli utenti morosi del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura non è un sussidio finché non venga dichiarato lo stato di insolvenza dell'utente: gli utenti morosi rimarrebbero comunque debitori per l'acqua consumata, con l'aggiunta di interessi e oneri di gestione della morosità. In questa fase, l'incremento del debito degli utenti morosi costituisce un ulteriore fattore di stimolo al risparmio di acqua. La fruizione del quantitativo minimo vitale di risorsa idrica anche dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, con trasferimento del debito a carico degli altri utenti, costituisce un sussidio per l'utente beneficiario, che potrebbe favorire un incremento dei suoi consumi (SAD), ma nello stesso tempo costituisce un onere per gli altri utenti, con l'effetto di aumentare lo stimolo all'efficienza nell'uso della risorsa (tassa ambientale). L'effetto ambientale netto di questo sussidio/tassa (sussidio pagato dagli utenti e non dallo stato), è incerto.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.4.3 Concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini)

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Proroga di concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.03]							
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 414 Legge 29 dicembre 2022 n. 197; art. 1 comma 47 Legge 30 dicembre 2021 n. 234; art. 11 ter comma 2 Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73; Art. 1 commi 226-229 Legge 27 dicembre 2019 n. 160; art. 1 comma 200 Legge 30 dicembre 2018 n. 145; art. 1 commi 40-42 Legge 27 dicembre 2017 n. 205; art. 1 commi 52-57 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 2 commi 4- 8 Decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2013							
Anno di cessazione:	2027							
Descrizione:	Proroga fino al 2024 il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:			
			n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione:								
La misura di sostegno è volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”: <i>big data, cloud computing</i> , banda ultra-larga, <i>cybersecurity</i> , robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, <i>Radio frequency identification</i> (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti. Tuttavia, non sono precisate le condizionalità ambientali.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	12,0	31,6	46,6	79,6	153,1	362,3	1.063,9	d.q.

2.4.4.1 Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

Categoria:	Altri sussidi			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina [AL.SD.07]			
Norma di riferimento:	Art 7 Legge 12 dicembre 2019 n. 141 (Decreto Clima)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2020			
Anno di cessazione:	2021			
Descrizione:	Contributo per gli esercenti per la vendita a prodotti alimentari e detergenti sfusi o alla spina a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:	
Non prevista				
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio:	SAF			
Motivazione:	La riduzione del consumo di materiale di imballaggio per la vendita dei prodotti sfusi ha l'indubbio beneficio di contribuire alla riduzione della produzione di plastiche e altri materiali di impacchettamento dei prodotti. Questo determina un minore impatto ambientale e contribuisce agli obiettivi di economia circolare.			
	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	-	20,0	20,0	TERMINATO

2.4.4.2 Fondo per il risparmio di risorse idriche

Categoria:	Altri sussidi 		
Nome del sussidio: Codice CSA sussidio	Fondo per il risparmio di risorse idriche [AL.SD.08]		
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 61-65 Legge 30 dicembre 2020 n. 178; Decreto Mite 27 settembre 2021; Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (proroga).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione:	2022		
Descrizione:	Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, un bonus idrico pari ad euro 1.000 esente da IRPEF da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il suddetto bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria	Ridotta:
n.a.		Na	Na
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio:	SAF		
Motivazione:	La finalità dichiarata e perseguita dall'istituzione, nello stato di previsione del Mase, del "Fondo per il risparmio di risorse idriche" è appunto quella di fornire, a famiglie e imprese, risorse economiche supplementari per apportare migliorie, in termini di riduzione dello spreco di acqua, alla dotazione sanitaria degli immobili. Il risparmio delle risorse idriche è uno dei capisaldi dell'Agenda 2030 di Sviluppo Sostenibile, enucleato in special modo nel SDG n. ° 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", traguardo 12.2 "raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali". Con l'aumento delle temperature medie degli ultimi decenni a causa del surriscaldamento globale, accelerano i fenomeni di desertificazione, siccità e di stress idrico – specie nel centro-sud Italia. Secondo i dati del NOAA (<i>National Oceanic and Atmospheric Administration</i> U.S.A.) nove anni su dieci più caldi si sono registrati dal 2005 in avanti; il 2019 si è classificato come secondo anno più caldo da quando esistono misurazioni, con una temperatura superficiale media di quasi 1°C sopra la media del XX secolo. Secondo i modelli del Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC), entro fine secolo si prevedono incrementi di temperature medie comprese tra i 3 e i 6 °C. L'aumento delle temperature è un fattore di moltiplicazione di fenomeni meteorici estremi, tra cui gli anomali scostamenti, dalle medie stagionali, dei dati di piovosità e pluviometria (piove meno ma più violentemente), che, determinano, sul lungo periodo, una tropicalizzazione del clima italiano e una maggiore vulnerabilità idrogeologica. In Italia si utilizza il 30% delle riserve rinnovabili d'acqua disponibili annualmente, quando la soglia indicata dalla <i>Roadmap to a Resource Efficient Europe</i> (COM(2011) 571)⁴⁴ è il 20%. Per questo motivo l'Italia è indicata dall'OCSE come Paese soggetto a stress idrico medio-alto. Ogni misura che incentivi la diminuzione della pressione antropica sulle risorse idriche è ritenuta favorevole per l'ambiente.		
		2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		20,0	20,0

⁴⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0571>

2.4.4.3 *Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi*

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.12]							
Norma di riferimento:	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Titolo I, integrato con il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 170							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1998							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Le garanzie sul credito all'esportazione sono risorse pubbliche volte a coprire i rischi (politici, economici, commerciali, di tasso di cambio, di catastrofi) delle imprese e banche legate ad operazioni di esportazione verso i paesi terzi.							
Tipo di sussidio:	Garanzie sul credito – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	n. a		n. a					
Livello di riformabilità:	Internazionale/nazionale							
Qualifica sussidio	SAD							
Motivazione:	Il ruolo principale dei crediti all'esportazione è quello di promuovere il commercio in un ambiente competitivo, fornendo incentivi economici positivi per le imprese e gli attori privati per entrare in mercati rischiosi. I crediti all'esportazione possono quindi sostenere progetti con potenziali effetti negativi sull'ambiente, ovvero sostenere gli impianti di produzione di energia (ad esempio: impianti di estrazione di gas naturale, centrali elettriche a petrolio, piattaforme di estrazione petrolifera, centrali a carbone). Il Bilancio di Sostenibilità SACE 2020, tuttavia, delinea una serie di misure ad hoc per migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti⁴⁵.							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	

⁴⁵

https://www.sace.it/docs/default-source/bilanci-di-sostenibilit%C3%A0/sace-bilancio-di-sostenibilita-2020.pdf?sfvrsn=508c83be_5

2.4.4.4 Fondo per il sostegno alla transizione industriale

	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per il sostegno alla transizione industriale [AL.SD.13]		
Norma di riferimento:	Articolo 1 comma 478 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234; Decreto Mimit 21 ottobre 2022.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2022		
Anno di cessazione	a regime		
Descrizione:	A decorrere dall'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.		
Tipo di sussidio:	Fondo – Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione: Il Fondo concede agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Pertanto, l'incentivo si ritiene coerente col raggiungimento degli obiettivi ambientali			
			2022
Effetto finanziario (mln €):			150

2.4.4.5 Fondo per l'apertura di centri per il riutilizzo

Settore:	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per l'apertura di centri per il riutilizzo [AL.SD.14]		
Norma di riferimento:	Articolo 1 commi 499-501 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234; articoli 181 e 214 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2022		
Anno di cessazione	2023		
Descrizione:	È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Le imprese individuali e le società iscritte al registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono beneficiare di un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario.		
Tipo di sussidio:	Contributo – Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	La direttiva 2008/98/CE, stabilisce che la gestione dei rifiuti è improntata gerarchicamente e prioritariamente alla prevenzione, poi alla preparazione per il riutilizzo, quindi al riciclaggio, seguito dal recupero di altro tipo ed infine, come ultima opzione, dallo smaltimento. Gli Stati membri devono adottare misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti, e favorire “modelli di produzione e di consumo innovativi che riducano la presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, favoriscano l'estensione del ciclo di vita dei prodotti e promuovano il riutilizzo, anche attraverso la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, come quelle gestite da imprese dell'economia sociale, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna ricarica, e incentivando la ricostruzione, il rinnovo e, se del caso, la ridestinazione dei prodotti, come pure piattaforme di condivisione” ⁴⁶		
		2022	
Effetto finanziario (mln €):		3,0	

⁴⁶ Ispra (2020) Rapporto prevenzione rifiuti- Prima indagine conoscitiva sulle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani adottate dai Comuni.

2.4.4.6 Contributo alle imprese che operano nel settore turistico e alberghiero

Settore:	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Contributo alle imprese che operano nel settore turistico e alberghiero [AL.SD.15]		
Norma di riferimento:	Art. 1 commi 824-825 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234; DM 23 febbraio 2022.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2022		
Anno di cessazione	2022		
Descrizione:	Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. La concessione di contributi a fondo perduto è rivolta ai soggetti titolari di strutture turistiche ed alberghiere per l'acquisto di strumenti ed accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, ivi compresi i set di cortesia.		
Tipo di sussidio:	Contributo – Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	Il contributo è finalizzato ad incentivare scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo ai materiali biodegradabili e compostabili.		
		2022	
Effetto finanziario (mln €):		1,0	

2.5 IVA AGEVOLATA

2.5.1 Introduzione

Una parte importante dei sussidi dannosi sotto il profilo ambientale (SAD) fa riferimento all'ambito del regime di IVA agevolata al 4%, al 5% e al 10%.

L'agevolazione IVA, concessa a determinati beni e servizi per finalità generalmente non ambientali, riduce lo stimolo di prezzo a razionalizzare i consumi e utilizzare in maniera più efficiente tali beni e servizi da parte dei consumatori, introducendo un trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di consumi e di contribuenti. In tali casi, si può dire che essa rappresenti un SAD, perché raggiunge le proprie finalità sociali senza tener conto dei potenziali impatti in termini di consumo indotto. Questo effetto è tanto più dannoso sotto il profilo ambientale quanto maggiori sono gli effetti ambientali negativi associati all'uso e produzione di determinati beni e servizi.

D'altra parte, è utile ricordare che il Dipartimento delle Finanze del Mef, *“in linea con quanto stabilito dalla Commissione Marè sul monitoraggio delle tax expenditures, non considera le aliquote IVA agevolate come spese fiscali, poiché il benchmark legale adottato nel Rapporto annuale sulle spese fiscali considera tali aliquote come una scelta di natura strutturale (cfr. Rapporto annuale sulle spese fiscali 2016, p. 13). Inoltre, una disposizione che ha la natura di spesa fiscale nello spazio definito dalle norme concordate a livello europeo, può a buon diritto non essere considerata tale a livello nazionale, perché la loro rimozione non rientra nelle competenze del legislatore nazionale. La Commissione ha perciò deciso di non considerare spese fiscali le disposizioni obbligatorie secondo la normativa comunitaria. La scelta ha soprattutto rilievo, da un lato, sull'Iva (esenzioni e regimi speciali) e, dall'altro, sulle accise (esclusioni e regimi particolari, quali navigazione aerea e marittima)”* (Mef).

Si può dunque ragionevolmente affermare, allo stato della riflessione, che si tratta di SAD (sussidi ambientalmente dannosi), ma non di spese fiscali. Secondo lo studio della Commissione europea⁴⁷, l'Italia è tra i Paesi che utilizzano maggiormente l'IVA per il gettito fiscale con 3,8 miliardi di euro nel 2020, seguita dalla Francia con 1,7 miliardi di euro nel 2020. Nel riflettere sulle possibilità e opportunità di riformare o eliminare i sussidi impliciti nelle aliquote IVA differenziate, occorre tenere conto, come riportato dal Mef-DF, dell'applicazione dell'art. 105-bis della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio con riguardo all'aliquota IVA ridotta sui combustibili fossili e su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. La Direttiva prevede, in linea con gli obiettivi del Green deal europeo, che le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA sui combustibili fossili, su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, come la torba, e sulla legna da ardere cessino di applicarsi entro il 1° gennaio 2030. Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2032. Sul piano dell'ordinamento nazionale, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento a prodotti quali oli minerali greggi, oli combustibili impiegati per generare energia elettrica o da usare come combustibili è prevista al punto n. 104) della Tabella A, Parte III, allegata al d. P.R. n. 633 del 1972.

Il Catalogo monitora anche le agevolazioni IVA *business-to-business* quali, ad esempio, *IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere*. In tal caso non sussiste un effettivo recupero di gettito per la possibilità di detrarre l'imposta sugli acquisti, considerando questa come un

⁴⁷ Commissione europea 2022: Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union – Final report 2022 edition. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/34a55767-55a1-11ed-92ed-01aa75ed71a1>

mero acconto dell'imposta dovuta sul valore finale del bene. L'eventuale innalzamento dell'aliquota non produrrebbe un effetto di recupero del gettito. Ciononostante, si è deciso di tenere tali misure per offrire alla comunità scientifica e politica una misura dell'importanza che tali sussidi giocano nel tessuto produttivo delle imprese e, di conseguenza, anche sull'ambiente. Inoltre, l'IVA agevolata può lanciare segnali di prezzo nominali favorevoli per alcuni prodotti rispetto ad altri, rientrando comunque, al margine, sulle potenziali scelte di investimento del produttore.

I sussidi inclusi nella categoria IVA agevolata sono tutti a regime e in gran parte introdotti nel 1972 con il D.P.R. n. 633, per cui la quinta edizione riconferma il numero delle misure registrate per gli anni precedenti. Al pari delle precedenti edizioni del Catalogo, l'elenco delle agevolazioni IVA esaminate costituisce un sottoinsieme selezionato delle agevolazioni vigenti, volto a individuare quelle meritevoli di valutazione sotto il profilo ambientale. In questa edizione, abbiamo aggiornato gli effetti finanziari attraverso le informazioni e i dati forniti dal Dipartimento delle Finanze del Mef (Mef-DF).

Il sussidio IVA.01, *IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione*, classificato come SAD, registra per il 2022 un effetto finanziario di circa 200 milioni di euro in più rispetto al 2021. Anche IVA.13, *IVA agevolata per case di abitazione non di lusso*, è aumentata rispetto al 2021 con circa 500 milioni in più di effetti finanziari, ma gli incrementi più evidenti si sono registrati su IVA 20, *IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private*, e IVA.07, *IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico*, con circa 1300 milioni di euro di aumento rispetto al 2021. Infine, si riporta il dato del sussidio IVA.17, *IVA agevolata per smaltimento in discarica*, che riconferma il trend in aumento di circa 200 milioni di euro l'anno in più dal 2020 al 2022.

2.5.2 Tavola riassuntiva IVA agevolata – sussidi 2022

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	IVA.03.b	IVA agevolata per organismi utili per la lotta biologica	SAF	11,9	12,9	13,9	17,4	15,4
2	IVA.04	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	SAF	6,9	8,6	6,3	7,5	11,3

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
3	IVA.05	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	SAF	23,4	18,9	14,4	17,5	20,6
4	IVA.14.b	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi [...] alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
5	IVA.21	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
6	IVA.22	Riduzione di aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile	SAF			d.q.	16,3	12,5
Totale sussidi indiretti "SAF" in Iva				42,2	40,4	34,6	58,7	59,9
7	IVA.20	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	Incerto	4.502,8	4.446,3	5.353,3	5.932,1	7.262,8
Totale sussidi indiretti "Incerto" in Iva				4.502,8	4.446,3	5.353,3	5.932,1	7.262,8
8	IVA.01	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima casa per acquirente	SAD	2.169,7	2.354,7	2.012,9	2.601,2	2.827,6
9	IVA.02	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
		costruzione dei fabbricati						
10	IVA.03.a	IVA agevolata per fertilizzanti in senso generale	SAD	84,0	83,3	87,6	118,7	118,7
11	IVA.06	IVA agevolata per acqua e acque minerali	SAD	366,5	354,4	360,5	369,7	369,7
12	IVA.07	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	SAD	1.765,1	1.780,0	1.944,1	1.829,0	3.105,0
13	IVA.08	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
14	IVA.09	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
15	IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	SAD	180,0	180,0	180,0	180,0	330,8
16	IVA.11	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda e IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui	SAD	135,5	136,6	205,0	210,4	153,4
17	IVA.13	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	SAD	2.282,3	2.398,5	1.842,6	2.313,2	2.801,2

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario M€				
				2018	2019	2020	2021	2022
18	IVA.14.a	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
19	IVA.15	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	SAD	83,5	81,0	81,0	92,5	92,5
20	IVA.16	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
21	IVA.17	IVA agevolata per smaltimento in discarica	SAD	566,2	582,8	504,5	703,9	889,3
22	IVA.18	IVA agevolata per le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi	SAD	12,4	15,4	15,4	11,5	11,5
Totale sussidi indiretti "SAD" in Iva				7.645,3	7.966,9	7.233,6	8.429,9	10.699,6

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

2.5.3 IVA agevolata al 4%

2.5.3.1 *IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente*

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.01]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte II D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 4%).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	21) Cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, prima casa per acquirente.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
Aliquota IVA	22°		4°					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione da parte delle imprese costruttrici, a patto che sia una prima abitazione per l'acquirente. Il vincolo posto sull'acquirente non è sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo vincolo prima casa).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	2.323,0	2.184,9	2.175,5	2.169,7	2.354,7	2.012,9	2.601,2	2.827,6
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.3.2 IVA agevolata per prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.02]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte II D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 4%).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
:								
Descrizione:	39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'Art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21 bis).							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
Aliquota IVA	22%		4%					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	Anche l'agevolazione per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati trova la stessa motivazione del punto precedente, in quanto pone un vincolo sull'acquirente, ma non sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo il vincolo prima casa).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

2.5.3.3 *IVA su fertilizzanti, sia in senso generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura*

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	Fertilizzanti, sia in senso generale sia come organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.03]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte II D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 4%)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
:								
Descrizione:	19) Fertilizzanti di cui alla Legge 19 ottobre 1984, n. 748; Applicabili sia ai fertilizzanti in generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
Aliquota IVA	22%	4%						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	a) SAD per i fertilizzanti generici; b) SAF per gli organismi utili per la lotta biologica.							
Motivazione: L'agevolazione IVA del 4% riguarda tutti i fertilizzanti della Legge citata, indipendentemente dagli effetti ambientali derivanti dal loro uso. Le attività di inventario delle emissioni, condotte a livello nazionale dall'Ispira e a livello regionale dalle ARPA, hanno evidenziato negli anni rilevanti emissioni di sostanze azotate nel settore agricolo (soprattutto ammoniaca, ma anche protossido di azoto e ossidi di azoto), dovute in particolare all'uso di fertilizzanti azotati, agli allevamenti animali e alle pratiche di spandimento dei liquami per la fertilizzazione dei campi (ARPA Lombardia, 2008; CRPA, 2011). Gli studi sugli effetti ambientali dell'ammoniaca (NH ₄) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario (ovvero il PM che non si produce direttamente con la combustione, ma a partire da sostanze che agiscono come precursori), con riscontri significativi anche da parte delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria (cfr. ARPA Lombardia, 2008). Lo sviluppo del modello di valutazione dei costi esterni ExternE realizzato nell'ambito del progetto NEEDS ha permesso l'inclusione dei sentieri d'impatto delle emissioni di ammoniaca, evidenziando valori significativi di costo esterno in tutti gli Stati Membri (NEEDS, 2008; EXIOPOL, 2010), confermati anche dall'uso di una modellistica europea dei costi esterni parzialmente diversa (cfr. CAFE, 2005). Pertanto, l'agevolazione IVA 4% per l'uso di fertilizzanti, ivi inclusi quelli azotati, ne favorisce la loro commercializzazione e costituisce un fattore di peggioramento, invece che di miglioramento, della qualità dell'aria. Sono invece SAF i fertilizzanti utili per la lotta biologica o ammessi esclusivamente per l'agricoltura biologica (cfr. Art. 2, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 217/2006). Durante gli incontri con gli esperti, le istituzioni e i portatori di interessi (ottobre 2019), una associazione di categoria ha raccomandato la necessità di valutare in maniera più approfondita le proprietà dei diversi fertilizzanti disponibili in commercio per evitare sovrastime della portata finanziaria e ambientale del sussidio.								
c) Fertilizzanti generici;								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	91,2	91,3	91,0	84,0	83,3	87,6	118,7	118,7
d) Organismi utili per la lotta biologica:								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	8,5	9,5	10,4	11,9	12,9	13,9	17,4	15,4
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.3.4 *IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici*

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.04]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte II D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 4%)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	21 bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'Art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
Aliquota IVA	22%	4%						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Il provvedimento agevola la costruzione di abitazioni in ambiente rurale, con conseguente consumo di suolo in area rurale. Tuttavia, l'agevolazione ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle campagne, favorendo la tutela del territorio. Inoltre, la minore urbanizzazione potrebbe portare a una diminuzione della pressione ambientale.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	9,5	6,7	8,6	6,9	8,6	6,3	7,5	11,3
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.4 IVA agevolata al 5%

2.5.4.1 Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.05]							
Norma di riferimento:	Art. 1 comma 33 Legge 11 dicembre 2016 n. 232; Tabella A parte II bis 1 ter D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2017							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% nel 2017.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
Aliquota IVA	22%		5%					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:	Il provvedimento punta a incentivare il trasporto pubblico, per ridurre il ricorso al trasporto privato. Sarebbe opportuno condizionare o graduare l'incentivo alle condizionalità ambientali all'uso di biocombustibili o motori elettrici.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	16,1	23,4	18,9	14,4	17,5	20,6
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.4.2 *Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito*

Categoria:	IVA agevolata			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile [IVA.22]			
Norma di riferimento:	Art. 32 ter decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2020			
Anno di cessazione:	a regime			
Descrizione:	Riduzione dell'aliquota IVA al 5%, Tabella A, parte II bis, punto 1 quinquies), prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali			
Tipo di sussidio:	Riduzione aliquota Iva - sussidio indiretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
		22%	5%	
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio:	SAF			
Motivazione: La misura prevede la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili favorendo dunque da un lato l'utilizzo di prodotti con un impatto ambientale minore nella fase di smaltimento e dall'altro favorendo il riutilizzo e dunque un ciclo di vita lungo dei prodotti.				
		2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	16,3	12,5

2.5.5 IVA agevolata al 10%

2.5.5.1 IVA agevolata per acqua e acque minerali

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per acqua e acque minerali [IVA.06]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 11/E del 2014), l'aliquota agevolata del 10 per cento è applicabile ai soli corrispettivi dovuti per l'erogazione di acqua "potabile" e "non potabile", erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le società autorizzate all'erogazione del servizio), mediante l'allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale. Trattasi, in altre parole, del servizio generale di erogazione idrica, il cui corrispettivo - determinato applicando il regime tariffario in uso è commisurato ai consumi (misurati tramite contatori intestati ai singoli utenti). La Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006, all'articolo 98, precisa che l'aliquota ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III, tra cui, in particolare al numero 2), è espressamente richiamata la "erogazione di acqua".							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
Aliquota IVA	22%	10%						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	L'agevolazione IVA per l'acqua e le acque minerali è un sussidio dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente di una risorsa scarsa, il cui ciclo di produzione comporta sprechi della risorsa ed impatti ambientali e sanitari. L'agevolazione comporta, quindi, un grosso problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga. La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana; i dati relativi alla branca Namea "E36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua" forniscono ulteriori indicazioni, utili ai fini della coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA all'acqua e acque minerali: ad es. l'indicatore di emissioni di gas serra della branca è di 535 tCO₂eq per milione di euro di valore aggiunto: seppur inferiore al livello medio dell'industria (715 tCO₂eq/milione di euro), l'indicatore è due volte il livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/milione di euro).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	462,3	429,2	361,2	366,5	354,4	360,5	369,7	369,7
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.2 IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico [IVA.07]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	103) energia elettrica per uso domestico. L'agevolazione ha uno scopo sociale di riduzione dell'incidenza delle spese delle famiglie per l'energia elettrica.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
Aliquota IVA	22%	10%						
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione: Come richiamato dallo studio IEEP (2009) per la Commissione Europea, da un punto di vista ambientale <i>“L'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA sui prodotti energetici (elettricità, gas naturale, riscaldamento, petrolio e carbone) per uso domestico non incoraggia un uso efficiente/ridotto dell'energia, e la relativa produzione, distribuzione e uso domestico dell'energia possono avere un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni di gas serra, acidificazione, esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili ecc.”</i> Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (si veda: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (cfr. ExternE, 1995). La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas. Il settore della Namea “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” presenta un valore di 4.404 tCO ₂ eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln €). Alcuni studi (Molocchi, 2017) forniscono anche una stima dei costi esterni ambientali e sanitari complessivamente associati a tali emissioni, per euro di valore aggiunto prodotto, permettendo di apprezzare la coerenza delle agevolazioni IVA in maniera puntuale e sistematica. In conclusione, l'agevolazione IVA sull'elettricità e sul gas quando usati per scopo domestico e manifatturiero, pone un grosso problema di equità di trattamento (l'elettricità e il gas sono usati non solo nella produzione industriale di beni, ma anche nella produzione di servizi, che è tuttavia esclusa dall'agevolazione) e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dell'elettricità e del gas: si tratta quindi di un SAD.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	1.429,9	1.606,4	1.663,8	1.765,1	1.780,0	1.944,1	1.829,0	3.105,0
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.3 IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere

Categoria:	IVA agevolata								
Nome del sussidio:	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati a essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.								
[Codice CSA sussidio]	[IVA.08]								
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).								
Co-finanziamento dall'UE:	No								
Anno di introduzione:	1972								
Anno di cessazione:	a regime								
Descrizione:	103) energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'Art. 2, comma 5, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.								
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto								
Aliquota:				Ordinaria:			Ridotta:		
Aliquota IVA				22%			10%		
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.								
Qualifica sussidio:	SAD								
Motivazione:	Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (cfr. ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (ExternE, 1995). La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas. Il settore della Namea “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” presenta un valore di 4.404 tCO₂eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln €).								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	

N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura può avere effetti finanziari e ambientali non trascurabili. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

2.5.5.4 IVA agevolata per oli minerali greggi e oli combustibili

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.09]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	IVA agevolata per: - oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW; - oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; - oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; - oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; - oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95% in volume ed a 300° C di almeno il 90% in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
Aliquota IVA	22%	10%						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	L'agevolazione IVA riguarda in questo caso oli minerali greggi e gli oli combustibili quando impiegati in una serie di utilizzi e trasformazioni energetiche (produzione di energia elettrica, di calore di processo, di forza motrice, di gas da immettere nelle reti di distribuzione del gas) e incoraggia la produzione, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica da fonti eterogenee. Sono, invece, esclusi dall'agevolazione gli usi diretti per riscaldamento. È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla combustione degli oli per la produzione di energia elettrica e calore (Fonti: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche i processi di raffinazione e di trasformazione in gas comportano effetti ambientali negativi, che in molti casi non trovano analogo riscontro nei processi di trattamento del gas naturale prima della sua immissione in rete. Oltre al problema di equità ambientale, l'agevolazione pone un problema di disparità di trattamento rispetto agli usi per riscaldamento dell'olio combustibile; inoltre, essa riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente degli oli: si tratta quindi di un SAD.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.5 IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.10]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne. L'agevolazione favorisce le attività agricole e di pesca in acque interne.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria :		Ridotta:					
Aliquota IVA	22%		10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma parzialmente autorizzata (in particolare per il settore agricolo) a livello UE secondo l'Art. 98 della Direttiva 2006/112/CE, Allegato III (11), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	Il conto Namea prodotto dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA ai prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e nella pesca in acque interne (cosiddetti usi “off road”). Il settore della Namea riguardante l'agricoltura, denominato “Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi” presenta nell'ultimo anno disponibile (2013) un valore di 1.452 tCO₂eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è superiore al livello medio del comparto di appartenenza “agricoltura, silvicoltura e pesca” (1.361 tCO₂eq/mln €) e superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €). Per quanto riguarda la pesca, il valore dell'indicatore di branca (508 tCO₂eq/mln €) è notevolmente migliore rispetto a quello del comparto di appartenenza (“agricoltura, silvicoltura e pesca” 1.361 tCO₂eq/mln €), Leggermente migliore rispetto al settore dei servizi di trasporto su strada (648 tCO₂eq/mln €), ma è comunque due volte il livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €). L'agevolazione IVA in esame pone quindi un problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga. Inoltre, pone un problema di disparità di trattamento rispetto alla pesca in acque marittime e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dei prodotti petroliferi in agricoltura e nella pesca interna: si tratta quindi di un SAD.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	330,8
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.6 IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda e IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.11]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	127 bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione. La misura costituisce una riduzione dell'aliquota IVA al 10% invece che al 22% sul gas metano e sul GPL per usi domestici di cottura e per la produzione di acqua calda.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
Aliquota IVA	22%		10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	L'agevolazione incentiva i consumi gas di origine fossile. Essa fornisce un segnale di prezzo al ribasso, in controtendenza rispetto all'esigenza – comune a tutti i livelli di consumo di combustibili fossili – di promuovere un uso più razionale ed efficiente del gas. Oggi, infatti, sono disponibili tecnologie ambientalmente più sostenibili, come ad esempio il solare fotovoltaico per la cottura ad induzione di cibi e il solare termico per la produzione di acqua calda. L'agevolazione contrasta con un'equa applicazione del principio chi inquina paga. Sugli effetti ambientali delle tecnologie e combustibili per il riscaldamento, ivi incluso il gas metano, si veda il progetto ExternE-Pol (2005).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	141,5	127,4	127,9	135,5	136,6	205,0	210,4	153,4
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.7 IVA agevolata per case di abitazione non di lusso

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso [IVA.13]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	(127 undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'Art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
Aliquota IVA	22%		10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione non di lusso e di fabbricati da parte delle imprese costruttrici. In questo modo promuove un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni, invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti: dato che le nuove costruzioni possono comportare un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora fosse limitata alle ristrutturazioni di edifici e fabbricati, o a interventi di ristrutturazione urbanistica (es. aree industriali dismesse).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	2.035,3	2.167,7	2.711,1	2.282,3	2.398,5	1.842,6	2.313,2	2.801,2
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.8 *IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)*

Categoria:	IVA agevolata			
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)			
[Codice CSA sussidio]	[IVA.14]			
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1972			
Anno di cessazione:	a regime			
Descrizione:	127 quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi: a) alla costruzione di case di abitazione (di cui al numero 127 undecies) b) alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.			
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:	
Aliquota IVA	22%		10%	
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio:	a) SAD b) SAF			
Motivazione:	L'agevolazione IVA: - per la lettera a) è un SAD per le stesse ragioni esposte per il 127 undecies; - per la lettera b) è un SAF in quanto promuove il recupero degli edifici esistenti, evitando il consumo addizionale di suolo caratteristico dei nuovi progetti edilizi.			

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

2.5.5.9 IVA agevolata per prodotti fitosanitari

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per prodotti fitosanitari [IVA.15]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	110) prodotti fitosanitari							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
Aliquota IVA	22%	10%						
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:								
L'agevolazione IVA per i prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, e altri) è un sussidio gravemente dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto favorisce gli effetti ambientali e sanitari associati al loro utilizzo e riduce lo stimolo di prezzo per un loro uso il più possibile circoscritto e limitato, a discapito di pratiche agricole biologiche. Una disamina degli effetti sanitari e ambientali associati all'uso dei pesticidi, ivi incluso il calcolo dei costi esterni generati dal loro utilizzo è riportata nel rapporto di Exiopol (2009) e ripresa in forma sintetica nel cap. 6 di Exiopol (2010). Per questi prodotti, altamente nocivi per la salute umana e la biodiversità, l'IVA dovrebbe essere aumentata rispetto all'aliquota normale, invece che ridotta, o, alternativamente, potrebbe essere introdotta un'accisa. Qualora si ritenga che il settore agricoltura o i contadini meritino aiuti per garantirne la competitività e la permanenza sul territorio, da un punto di vista ambientale appaiono preferibili sussidi diretti e trasparenti di sostegno al reddito o alla transizione ecologica, piuttosto che adottare trattamenti fiscali privilegiati.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	75,6	96,3	91,1	83,5	81,0	81,0	92,5	92,5
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.10 IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.16]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte III D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
Aliquota IVA	22%		10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	Per l'utilizzo nei mangimi degli animali di prodotti e additivi di origine chimica-industriale, in concorrenza con prodotti e additivi di origine vegetale o animale, dovrebbe valere il principio di precauzione. Dato che non è chiara la ratio dell'agevolazione, che discrimina i mangimi di origine vegetale o animale, si tratta di un SAD.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.11 IVA agevolata per smaltimento in discarica

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per smaltimento in discarica [IVA.17]							
Norma di riferimento:	Tabella A parte III comma 127 sexiesdecies D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%) (come chiarito dalla risoluzione n. 14 del 17 gennaio 2006 dell’Agenzia delle Entrate)							
Co-finanziamento dall’UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	La Tabella A, parte III, comma 127 sexiesdecies, D.P.R. n. 633/1972 prevede, per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di cui all’Art., comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’Art., comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), ivi incluso lo smaltimento in discarica o l’incenerimento, una tariffa agevolata al 10%.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
Aliquota IVA	22%		10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	La previsione di IVA agevolata riguarda anche pratiche di gestione quali la voce “D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)” per i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, alla base della piramide gerarchica dei rifiuti ovvero l’opzione meno favorevole per l’ambiente, ma sembra escludere per esempio i residui da smaltire in discarica provenienti dalle operazioni di riciclo.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	552,5	512,7	612,5	566,2	582,8	504,5	703,9	889,3
N. B.: Sebbene l’agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell’ampia definizione di sussidio prevista dall’Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.12 IVA agevolata per locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la locazione di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.18]							
Norma di riferimento:	Art. 127 duodevices della Tabella A Parte III DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA agevolata 10%).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1972							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Agevolazione per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:			Ridotta:				
Aliquota IVA	22%			10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAD							
Motivazione:	L'agevolazione, che favorisce la locazione di immobili costruiti per la vendita, mira a favorire l'utilizzo effettivo degli immobili, riducendo i tempi di non utilizzo degli immobili che, sotto un profilo generale, costituiscono uno spreco ambientale. Essendo la costruzione già avvenuta, si ritiene che l'utilizzo effettivo di immobili permetta di contenere il fabbisogno di immobili di nuova costruzione. D'altra parte, la misura potrebbe influire sulla decisione di investimenti nel settore edilizio, poiché "sconta" l'eventuale mancata vendita di immobili di civile abitazione. Pertanto, potrebbe incoraggiare il consumo di suolo.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	17,2	13,1	13,5	12,4	15,4	15,4	11,5	11,5
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.13 IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.20]							
Norma di riferimento:	Art., comma 1, lett. b), Legge n. 488/99; Art. 1, comma 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; Art. 2, comma 11, Legge n. 191/09.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2008							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	IVA agevolata (10%) ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsioni della concorrenza.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
Aliquota IVA	22%		10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	Incerto							
Motivazione:	Le riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni. Inoltre, esse consentono di migliorare le condizioni abitative anche sotto il profilo igienico-sanitario. Tuttavia, la mancanza di un esplicito vincolo di condizionalità ambientale lo rende incerto nell'impatto che esso determina.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	4.984,6	4.539,2	4.488,2	4.502,8	4.446,3	5.353,3	5.932,1	7.262,8
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.5.5.14 *Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito*

Categoria:	IVA agevolata							
Nome del sussidio:	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito							
[Codice CSA sussidio]	[IVA.21]							
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 33, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II bis, 1 ter)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2017							
Anno di cessazione:	a regime							
Descrizione:	Aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito - passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% nel 2017.							
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto							
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA		22%	10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio:	SAF							
Motivazione:								
Il provvedimento punta a incentivare il trasporto pubblico, per ridurre il ricorso al trasporto privato. Sarebbe opportuno condizionare o graduare l'incentivo alle condizionalità ambientali e quindi all'uso di biocombustibili o motori elettrici.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.								

2.6 TABELLE DI SINTESI

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative e di sintesi dei sussidi esaminati nel Catalogo, ripartiti in sussidi indiretti e sussidi diretti, per classificazione del sussidio (SAF, SAD o Incerto) e per ciascuna categoria individuata.

Come più volte citato nel documento, l'analisi dei sussidi riportati nel presente Catalogo non è da ritenersi esaustiva in quanto restano aree ancora da esplorare, identificare e valutare. Il documento conferma la volontà di approfondire ed allargare sempre più il campo di indagine. Infatti, variazioni nel numero di misure e negli importi tra le varie edizioni del Catalogo possono essere dovute a: a) nuovi sussidi e relative serie storiche, b) cessazione di sussidi, c) cambiamento della qualifica del sussidio, d) nuova disponibilità degli importi, e) revisione degli importi.

La Tabella 3 offre una panoramica del numero e del valore economico (effetto finanziario) dei sussidi analizzati nella presente edizione del Catalogo, confrontando gli anni dal 2018 al 2022. Complessivamente nel 2022 sono stati analizzati 183 sussidi pari a 58 miliardi di euro. Delle 183 misure analizzate nel 2022, 55 misure sono da considerarsi SAD e 31 Incerti.

Le misure analizzate si concentrano nelle categorie “Agricoltura e Pesca” ed “Energia” (rispettivamente 54 e 46 misure nel 2022), seguita dalla categoria “Altri sussidi” (43 misure nel 2022). In termini finanziari le categorie “Energia” e “IVA agevolata” restano predominanti, rappresentando rispettivamente il 34% e il 32% dell'ammontare complessivo dei sussidi esaminati con 19 e 18 miliardi di euro nel 2022 (Tabella 4).

Nella sesta edizione sono stati aggiornati i dati di “Agricoltura e Pesca” al 2022, relativi al biennio di proroga 2021-2022 che ha preceduto l'approvazione della nuova PAC, entrata in vigore nel 2023.

La maggior parte dei SAD rientra nei sussidi indiretti (Tabella 5) ed è costituita prevalentemente da agevolazioni/riduzioni delle accise presenti in particolare nella categoria “Energia” (Tabella 6). La categoria “Agricoltura e Pesca” registra il numero più elevato di sussidi incerti (16 sussidi diretti su 31 sussidi incerti complessivi), seguita da “Altri sussidi”, dove gli incerti prevalgono tra i sussidi indiretti (8 sussidi indiretti incerti su 10 sussidi incerti complessivi) (Tabella 7).

Nel 2022 sono stati individuati 97 SAF concentrati, rispettivamente nei settori “Agricoltura e Pesca” e “Altri sussidi”. Nel primo caso, il ruolo preponderante è dei sussidi diretti (36 nel 2022), mentre nel secondo prevalgono i sussidi indiretti (23 nel 2022) (Tabella 8). Gli strumenti fiscali sono in prevalenza interventi – agevolazioni, crediti di imposta – introdotti negli ultimi anni nel settore edile che mirano al recupero, all'efficientamento e alla maggiore sostenibilità dei nuclei abitati e spiegano una simile tendenza “anomala” rispetto al trend generale registrato negli altri settori.

La Tabella 9 offre un quadro dell'ammontare dei sussidi, SAD e Incerti, per livello di riformabilità. L'elenco è finalizzato a fornire un'indicazione sintetica sull'effetto finanziario derivante da eventuali riforme domestiche, europee e/o internazionali. È possibile constatare che molti sussidi presentano una situazione “ibrida” (i.e. le categorie “Internazionale/Nazionale” e “Europea/Nazionale”), ovvero possono essere riformati solo in parte a livello nazionale, fatto che non dovrebbe scoraggiare dal prendere le necessarie iniziative europee ed internazionali in collaborazione con altri Paesi.

Infine, la Tabella 10 ripropone una tavola riassuntiva dei sussidi, evidenziando quelli alle fonti fossili (*Fossil Fuel Subsidies – FFS*), dal 2018 al 2022; il totale dell'effetto finanziario stimato dei 183 sussidi del 2022; il livello di riformabilità. Il totale dei FFS è 17 miliardi di euro (13 miliardi nel 2020 e 14,8 nel 2021).

Tabella 3 – Sintesi dei dati 2017-2022

Qualifica sussidi	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€
SAD	57	20.007,8	60	20.265,0	60	21.174,2	59	17.969,2	61	21.018,1	55	24.187,0
SAI	29	8.398,1	30	10.141,8	31	12.176,3	32	13.951,3	31	12.829,6	31	13.786,7
SAF	67	17.241,9	74	18.393,0	84	18.941,2	91	20.731,8	84	19.804,0	97	20.291,6
Totale	153	45.647,8	164	48.799,9	175	52.291,7	182	52.652,3	176	53.651,7	183	58.265,3
<i>di cui FFS</i>	45	13.973,4	46	14.714,3	46	15.334,8	45	13.013,9	45	14.833,6	39	17.081,1

Tabella 4 – Classificazione dei sussidi per categoria 2017- 2022

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€
Agricoltura e Pesca	47	6.128,2	49	7.227,8	50	7.407,1	51	7.286,8	51	7.289,5	54	7.116,0
Diretto	44	5.831,9	45	6.913,0	46	6.948,2	47	6.830,4	47	6.848,3	50	6.685,3
Indiretto	3	296,3	4	314,8	4	458,8	4	456,4	4	441,2	4	430,7
Energia	47	22.869,9	48	23.152,5	48	23.704,7	47	21.798,8	49	22.466,4	46	19.462,9
Diretto	9	13.195,6	10	13.424,4	10	13.746,1	10	13.975,6	10	13.501,3	10	10.640,7
Indiretto	38	9.674,2	38	9.728,1	38	9.958,6	37	7.823,2	39	8.965,1	36	8.822,2
Trasporti	11	1.381,8	12	1.357,0	17	1.486,6	19	2.474,6	15	2.271,3	18	2.185,8
Diretto	3	99,1	3	72,9	7	104,8	9	1.107,8	5	904,6	6	856,0
Indiretto	8	1.282,7	9	1.284,1	10	1.381,8	10	1.366,8	10	1.366,7	12	1.329,8
Altri sussidi	27	2.717,1	34	4.872,3	39	7.239,7	43	8.470,6	39	7.203,8	43	11.478,4
Diretto	3	46,6	3	79,6	3	153,1	5	382,3	6	1.103,9	7	174,0
Indiretto	24	2.670,5	31	4.792,7	36	7.086,6	38	8.088,3	33	6.099,9	36	11.304,4
IVA agevolata	21	12.550,8	21	12.190,3	21	12.453,6	22	12.621,5	22	14.420,7	22	18.022,3
Indiretto	21	12.550,8	21	12.190,3	21	12.453,6	22	12.621,5	22	14.420,7	22	18.022,3
Totale	153	45.647,8	164	48.799,9	175	52.291,7	182	52.652,3	176	53.651,7	183	58.265,3

Tabella 5 – Tavola riassuntiva dei sussidi per qualifica e classificazione 2017- 2022

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	n	M€	n	M€	n
SAD	57	20.007,8	60	20.265,0	60	21.174,2	59	17.969,2	61	21.018,1	55	24.187,0
Diretto	4	1.155,2	6	1.746,4	6	2.188,1	6	1.713,7	6	2.496,3	5	3.712,7
Indiretto	53	18.852,5	54	18.518,6	54	18.986,0	53	16.255,5	55	18.521,8	50	20.474,3
Incerto	29	8.398,1	30	10.141,8	31	12.176,3	32	13.951,3	31	12.829,6	31	13.786,7
Diretto	18	2.612,7	18	2.619,0	19	2.618,4	19	2.880,6	18	3.535,1	17	2.410,0

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	n	M€	n	M€	n
Indiretto	11	5.785,5	12	7.522,9	12	9.557,9	13	11.070,7	13	9.294,5	14	11.376,6
SAF	67	17.241,9	74	18.393,0	84	18.941,2	91	20.731,8	84	19.804,0	97	20.291,6
Diretto	37	15.405,3	37	16.124,5	41	16.145,7	46	17.701,8	44	16.326,7	51	12.233,3
Indiretto	30	1.836,6	37	2.268,5	43	2.795,5	45	3.030,0	40	3.477,3	46	8.058,3
Totale	153	45.647,8	164	48.799,9	175	52.291,7	182	52.652,3	176	53.651,7	183	58.265,3

Tabella 6 – Tavola riassuntiva dei SAD 2017-2022

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	n	M€	n	M€	n
Totale SAD	57	20.007,8	60	20.265,0	60	21.174,2	59	17.969,2	61	21.018,1	55	24.187,0
Agricoltura e Pesca			1	1,0	1	3,0	1	3,0	1	2,0		
Diretto			1	1,0	1	3,0	1	3,0	1	2,0		
Energia	33	10.670,8	34	11.308,0	34	11.894,1	33	9.435,4	35	11.284,8	29	12.161,8
Diretto	3	1.155,2	4	1.745,4	4	2.185,1	4	1.710,7	4	2.494,3	4	3.712,7
Indiretto	30	9.515,6	30	9.562,6	30	9.709,0	29	7.724,7	31	8.790,6	25	8.449,0
Trasporti	4	1.271,1	4	1.272,5	4	1.271,9	4	1.258,9	4	1.261,7	5	1.271,0
Indiretto	4	1.271,1	4	1.272,5	4	1.271,9	4	1.258,9	4	1.261,7	5	1.271,0
Altri sussidi	5	38,3	6	38,3	6	38,3	6	38,3	6	39,7	6	54,7
Diretto	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.
Indiretto	4	38,3	5	38,3	5	38,3	5	38,3	5	39,7	5	54,7
IVA agevolata	15	8.027,6	15	7.645,3	15	7.966,9	15	7.233,6	15	8.429,9	15	10.699,6
Indiretto	15	8.027,6	15	7.645,3	15	7.966,9	15	7.233,6	15	8.429,9	15	10.699,6

Tabella 7 – Tavola riassuntiva dei SAI 2017-2022

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	n	M€	n	M€	n
Totale SAI	29	8.398,1	30	10.141,8	31	12.176,3	32	13.951,3	31	12.829,6	31	13.786,7
Agricoltura e Pesca	16	2.816,7	16	2.801,8	17	2.918,7	17	2.920,0	17	2.909,6	16	2.835,7
Diretto	14	2.522,0	14	2.490,5	15	2.465,3	15	2.468,3	15	2.471,2	14	2.410,0
Indiretto	2	294,7	2	311,4	2	453,4	2	451,7	2	438,4	2	425,7
Energia	4	80,2	4	75,7	4	94,6	4	12,9	4	8,0	4	8,5
Diretto	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.
Indiretto	3	80,2	3	75,7	3	94,6	3	12,9	3	8,0	3	8,5
Trasporti	1	44,1	1	48,9	1	d.q.	1	50,0				
Diretto	1	44,1	1	48,9	1	d.q.	1	50,0				

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	n	M€	n	M€	n
Altri sussidi	7	968,9	8	2.712,6	8	4.716,8	9	5.615,1	9	3.979,9	10	3.679,7
Diretto	2	46,6	2	79,6	2	153,1	2	362,3	2	1.063,9	2	d.q.
Indiretto	5	922,3	6	2.633,0	6	4.563,7	7	5.252,8	7	2.916,0	8	3.679,7
IVA agevolata	1	4.488,2	1	4.502,8	1	4.446,3	1	5.353,3	1	5.932,1	1	7.262,8
Indiretto	1	4.488,2	1	4.502,8	1	4.446,3	1	5.353,3	1	5.932,1	1	7.262,8

Tabella 8 – Tavola riassuntiva dei SAF 2017-2022

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	n	M€	n	M€	n
Totale SAF	67	17.241,9	74	18.393,0	84	18.941,2	91	20.731,8	84	19.804,0	97	20.291,6
Agricoltura e Pesca	31	3.311,5	32	4.425,0	32	4.485,4	33	4.363,9	33	4.377,9	38	4.280,2
Diretto	30	3.309,9	30	4.421,5	30	4.479,9	31	4.359,1	31	4.375,1	36	4.275,3
Indiretto	1	1,5	2	3,5	2	5,5	2	4,8	2	2,8	2	5,0
Energia	10	12.118,8	10	11.768,9	10	11.716,1	10	12.350,5	10	11.173,6	13	7.292,6
Diretto	5	12.040,4	5	11.679,0	5	11.561,0	5	12.264,9	5	11.007,0	5	6.928,0
Indiretto	5	78,4	5	89,9	5	155,1	5	85,6	5	166,6	8	364,6
Trasporti	6	66,6	7	35,6	12	214,7	14	1.165,6	11	1.009,6	13	914,8
Diretto	2	55,0	2	24,0	6	104,8	8	1.057,8	5	904,6	6	856,0
Indiretto	4	11,6	5	11,6	6	109,9	6	107,8	6	105,0	7	58,8
Altri sussidi	15	1.709,9	20	2.121,3	25	2.484,6	28	2.817,2	24	3.184,2	27	7.744,0
Diretto							2	20,0	3	40,0	4	174,0
Indiretto	15	1.709,9	20	2.121,3	25	2.484,6	26	2.797,2	21	3.144,2	23	7.570,0
IVA agevolata	5	35,1	5	42,2	5	40,4	6	34,6	6	58,7	6	59,9
Indiretto	5	35,1	5	42,2	5	40,4	6	34,6	6	58,7	6	59,9

Tabella 9 – Tavola degli Incerti e dei SAD per categoria e livello di riformabilità (2022; M€)

Livello di riformabilità	Agricoltura e Pesca		Energia		Trasporti		Altri sussidi		IVA agevolata		Totale	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€
SAD	29	12.161,8	5	1.271,0	6	54,7	15	10.699,6			55	24.187,0
Europeo	1	3.712,7									1	3.712,7
Europeo/Nazionale	1	d.q.									1	d.q.
Internazionale/Nazionale	3	2.088,4			1	d.q.					4	2.088,4
Nazionale	24	6.360,6	5	1.271,0	5	54,7	15	10.699,6			49	18.385,9
Incerto	4	8,5			10	3.679,7	1	7.262,8	16	2.835,7	31	13.786,7

Livello di riformabilità	Agricoltura e Pesca		Energia		Trasporti		Altri sussidi		IVA agevolata		Totale	
	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€	n	M€
Europeo									14	2.410,0	14	2.410,0
Nazionale	4	8,5			10	3.679,7	1	7.262,8	2	425,7	17	11.376,6
Totale	46	19.462,9	18	2.185,8	43	11.478,4	22	18.022,3	54	7.116,0	183	58.265,3

2.6.1 Tavola riassuntiva con indicazione del livello di riformabilità e appartenenza ai FFS - sussidi 2022 e terminati 2021

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
1	AP.SI.02	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	Incerto	445,9	431,0	416,6		Nazionale
2	AP.SI.03	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	Incerto	5,8	7,4	9,1		Nazionale
3	AP.SI.04	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo	SAF	3,7	1,7	3,9		Nazionale
4	AP.SI.05	Apicoltura in aree montane	SAF	1,1	1,1	1,1		Nazionale
5	AP.SD.03	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini	Incerto	66,5	66,5	65,1		Europeo
6	AP.SD.04	Sostegno accoppiato per le superfici a soia	Incerto	9,2	9,2	9,0		Europeo
7	AP.SD.05	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.	Incerto	33,3	33,3	32,6		Europeo
8	AP.SD.06	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione	Incerto	10,6	10,6	10,3		Europeo
9	AP.SD.07	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro	Incerto	79,4	79,4	77,7		Europeo

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
10	AP.SD.08	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa	SAD	3,0	2,0	terminato		Nazionale
11	AP.SD.09	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte	Incerto	67,0	67,0	65,6		Europeo
12	AP.SD.10	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	Incerto	3,9	3,9	3,8		Europeo
13	AP.SD.11	Sostegno accoppiato per la zootecnia da latte in zone montane	SAF	26,0	26,0	25,4		Europeo
14	AP.SD.13	Misura 4 PSR 2014-2022: Investimenti in immobilizzi materiali	SAF	632,9	632,9	896,4		Europeo/Regionale
15	AP.SD.14	Misura 6 PSR 2014-2022: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	SAF	171,9	171,9	121,8		Europeo/Regionale
16	AP.SD.15	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori	SAF	266,5	266,5	252,8		Europeo
17	AP.SD.16	Regime di pagamento di base	Incerto	2.118,1	2.118,1	2.074,0		Europeo
18	AP.SD.17	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)	SAF	1.111,3	1.111,3	1.088,0		Europeo
19	AP.SD.18	Pagamento per i giovani agricoltori	SAF	74,1	74,1	71,4		Europeo
20	AP.SD.19	Sostegno accoppiato olivicoltura	Incerto	41,3	41,3	40,5		Europeo
21	AP.SD.21	Sostegno accoppiato per la zootecnia ovino-caprina	SAF	5,2	5,2	5,1		Europeo

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
22	AP.SD.22	Misura 2 PSR 2014-2022: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	SAF	1,0	1,0	2,3		Europeo/Regionale
23	AP.SD.23	Misura 3 PSR 2014-2022: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	SAF	21,1	21,1	18,8		Europeo/Regionale
24	AP.SD.24	Misura 5 PSR 2014-2022: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	SAF	33,3	33,3	34,0		Europeo/Regionale
25	AP.SD.25	Misura 8 PSR 2014-2022: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	SAF	97,0	97,0	67,9		Europeo/Regionale
26	AP.SD.26	Misura 10 PSR 2014-2022: Pagamenti agro-climatico-ambientali	SAF	555,8	555,8	358,3		Europeo/Regionale
27	AP.SD.27	Misura 11 PSR 2014-2022: Agricoltura biologica	SAF	474,0	474,0	480,7		Europeo/Regionale
28	AP.SD.28	Misura 12 PSR 2014-2022: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	SAF	5,9	5,9	2,9		Europeo/Regionale
29	AP.SD.29	Misura 13 PSR 2014-2022: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	SAF	300,4	300,4	324,6		Europeo/Regionale
30	AP.SD.30	Misura 15 PSR 2014-2022: Servizi silvo-ambientali e climatici	SAF	8,4	8,4	2,6		Europeo/Regionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
		a salvaguardia delle foreste						
31	AP.SD.31	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero	SAF	22,0	22,0	21,5		Europeo
32	AP.SD.32	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza	SAF	12,4	12,4	12,1		Europeo
33	AP.SD.33	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	SAF	12,0	12,0	11,7		Europeo
34	AP.SD.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	SAF	123,0	123,0	144,2		Europeo
35	AP.SD.35	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti	SAF	67,2	67,2	57,7		Europeo
36	AP.SD.36	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Distillazione dei sottoprodotti	SAF	16,0	16,0	19,2		Europeo
37	AP.SD.37	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose	SAF	13,3	13,3	12,9		Europeo
38	AP.SD.38	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose	SAF	11,0	11,0	10,8		Europeo
39	AP.SD.39	Aiuti nel settore apistico	SAF	7,1	7,1	7,8		Europeo
40	AP.SD.40	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre	SAF	35,0	35,0	35,0		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
		macchine agricole e forestali						
41	AP.SD.41	Produzione zootecnica estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate	SAF	10,0	10,0	10,0		Nazionale
42	AP.SD.43	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo
43	AP.SD.44	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	Incerto	3,1	d.q.	d.q.		Europeo
44	AP.SD.45	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo
45	AP.SD.48	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio	SAF	59,5	59,5	50,0		Europeo
46	AP.SD.49	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone	SAF	13,7	13,7	13,4		Europeo
47	AP.SD.50	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici	Incerto	24,4	24,4	23,9		Europeo
48	AP.SD.51	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici	Incerto	7,7	7,7	7,5		Europeo
49	AP.SD.52	Misura 14 PSR 2014-2022 - Benessere degli animali	SAF	168,4	168,4	101,4		Regionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
50	AP.SD.53	Fondo nazionale per la suinicoltura	Incerto	4,0	10,0	terminato		Nazionale
51	AP.SD.54	Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati	SAF			1,0		Nazionale
52	AP.SD.55	Contributo ai produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico	SAF			1,0		Nazionale
53	AP.SD.56	Contributo settore apistico	SAF			7,8		Nazionale
54	AP.SD.57	Fondo per lo sviluppo della produzione biologica	SAF	4,0	20,0	5,0		Nazionale
55	AP.SD.58	Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici	SAF			d.q.		Europeo
56	AP.SD.59	Sostegno all'acquacoltura	SAF			d.q.		Europeo
57	EN.SI.02	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	SAD	582,3	591,8	554,2	FFS	Nazionale
58	EN.SI.03	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica	SAD	78,8	78,8	78,8	FFS	Nazionale
59	EN.SI.04	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici	SAD	682,3	878,3	1.523,8	FFS	Internazionale/Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
60	EN.SI.05	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima	SAD	513,5	618,7	563,6	FFS	Internazionale/Nazionale
61	EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	SAD	0,5	0,5	0,5	FFS	Nazionale
62	EN.SI.08	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	SAD	0,5	0,5	0,5	FFS	Nazionale
63	EN.SI.09	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	SAD	0,5	0,5	0,5	FFS	Nazionale
64	EN.SI.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi	SAD	0,3	0,2	0,2	FFS	Nazionale
65	EN.SI.11	Accisa agevolata sui prodotti energetici usati per la produzione di energia integrata con impianti di gassificazione	SAD	0,5	0,5	0,5	FFS	Nazionale
66	EN.SI.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	SAD	8,5	11,4	12,0	FFS	Nazionale
67	EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	SAD	2,4	2,4	2,4	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
68	EN.SI.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	SAD	13,0	11,8	15,7	FFS	Nazionale
69	EN.SI.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	SAD	1,0	d.q.	1,0	FFS	Internazionale/Nazionale
70	EN.SI.17	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali	SAD	4,7	5,6	3,9	FFS	Nazionale
71	EN.SI.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	SAD	39,3	42,5	45,0	FFS	Nazionale
72	EN.SI.19	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	SAD	1.293,8	1.157,2	1.142,6	FFS	Nazionale
73	EN.SI.20	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	SAD	7,4	29,1	28,7	FFS	Nazionale
74	EN.SI.21	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	SAD	942,7	1.217,7	1.153,6	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
75	EN.SI.22 a	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GASOLIO	SAD	152,8	60,6	60,6	FFS	Nazionale
76	EN.SI.22 b	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) AGEVOLAZIONI GPL	SAF	d.q.	82,2	82,2	FFS	Nazionale
77	EN.SI.23	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica – alimentati da combustibili fossili	SAD	0,5	0,5	0,5	FFS	Nazionale
78	EN.SI.24	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell'autotrasporto.	SAD	2.610,7	3.377,6	3.157,3	FFS	Nazionale
79	EN.SI.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	SAD	5,0	5,0	5,0	FFS	Nazionale
80	EN.SI.29	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	SAD	580,0	580,0	terminato	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
81	EN.SI.30	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza	SAD	98,0	98,0	98,0	FFS	Nazionale
82	EN.SI.31	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	Incerto	2,0	2,0	2,0	FFS	Nazionale
83	EN.SI.32	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	Incerto	10,6	5,7	6,1	FFS	Nazionale
84	EN.SI.33	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	Incerto	0,3	0,3	0,4	FFS	Nazionale
85	EN.SI.34	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni	SAF	54,2	59,6	74,5		Nazionale
86	EN.SI.35	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	SAF	0,0	0,1	0,0		Nazionale
87	EN.SI.36	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con	SAF	30,9	24,2	52,6		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
		biomassa ed energia geotermica						
88	EN.SI.37	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.	SAF	0,50	0,5	0,50		Nazionale
89	EN.SI.38	Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo	SAF			3,0		Nazionale
90	EN.SI.39	Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia	SAD		0,1	0,1		Nazionale
91	EN.SI.40	Riduzione dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice	SAD		d.q.	d.q.		Nazionale
92	EN.SI.41	Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud	SAF			145,0		Nazionale
93	EN.SI.42	Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione	SAF			6,9		Nazionale
94	EN.SD.01	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	SAD	1.402,0	2.412,3	3.712,7	FFS	Europeo
95	EN.SD.02	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Europeo/Nazionale
96	EN.SD.03	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	SAD	308,7	82,0	0,0	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
97	EN.SD.04.a	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
98	EN.SD.04.b	Regime di particolare favore per [...] i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
99	EN.SD.06	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico- Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile- Incentivazione degli Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	SAF	5.775,2	4.893,0	640,0		Nazionale
100	EN.SD.07	Conto energia	SAF	6.187,0	5.750,0	5.906,0		Nazionale
101	EN.SD.08	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR)	SAF	302,7	364,0	382,0		Nazionale
102	EN.SD.09	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
103	EN.SD.12	Mercato della capacità (termoelettrico)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
104	TR.SI.03	Esenzione IVA del servizio taxi di trasporto urbano	SAD	5,5	8,3	8,5	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
105	TR.SI.04	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)	SAD	1.231,0	1.231,0	1.231,0	FFS	Nazionale
106	TR.SI.05	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)	SAF	88,9	88,9	31,7		Nazionale
107	TR.SI.07	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici	SAF	0,4	0,4	0,4		Nazionale
108	TR.SI.08	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano	SAF	11,2	11,2	11,2		Nazionale
109	TR.SI.09	Esenzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali	SAD	20,4	20,4	19,5		Nazionale
110	TR.SI.10	Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	SAD	2,1	2,1	2,1		Nazionale
111	TR.SI.11	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	SAF	0,0	0,2	1,0		Nazionale
112	TR.SI.13	Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi	SAF			9,7		Nazionale
113	TR.SI.14	Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
114	TR.SI.15	Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico	SAF	7,3	4,3	4,8		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
115	TR.SI.16	Esenzione bonus carburante dipendenti	SAD			9,9		Nazionale
116	TR.SD.05	Fondo rottamazione carri merci	SAF	4,0	64,0	50,0		Nazionale
117	TR.SD.06	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica	SAF	d.q.	0,6	20,0		Nazionale
118	TR.SD.07	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli M1 e N1 nuovi di fabbrica omologati per emissioni fino a 70g CO2/km	SAF	70,0	140,0	2,0		Nazionale
119	TR.SD.09	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane	SAF	140,0	70,0	55,0		Nazionale
120	TR.SD.11	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km	SAF	600,0	630,0	650,0		Nazionale
121	TR.SD.12	Bonus mobilità	SAF	215,0		79,0		Nazionale
122	AL.SI.02	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	Incerto	1.266,7	1.667,6	2.144,7		Nazionale
123	AL.SI.03	Riduzione/esenzione IMU	SAD	38,3	39,7	54,7		Nazionale
124	AL.SI.04	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
125	AL.SI.05	Agevolazione tariffaria per la prima	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
		fascia di consumo d'acqua						
126	AL.SI.06	Bonus idrico sociale	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
127	AL.SI.09	Riduzione base imponibile ai fini IMU (rigassificatori)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
128	AL.SI.10	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+	SAF	419,6	484,0	639,5		Nazionale
129	AL.SI.11	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione	Incerto	2,5	2,5	2,3		Nazionale
130	AL.SI.12	Detrazione IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	Incerto	0,2	0,3	0,7		Nazionale
131	AL.SI.13	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex. Super ammortamento)	Incerto	3.803,4	1.065,6	1.332,0		Nazionale
132	AL.SI.14	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi	Incerto	180,0	180,0	100,0		Nazionale
133	AL.SI.15	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	SAF	43,7	49,8	56,6		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
134	AL.SI.16	Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	SAF	2.008,0	2.292,1	4.513,2		Nazionale
135	AL.SI.17	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali	SAF	9,7	11,0	11,8		Nazionale
136	AL.SI.18	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	SAF	113,3	187,4	1.148,8		Nazionale
137	AL.SI.20	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.	SAF	8,1	12,0	17,1		Nazionale
138	AL.SI.24	Detrazione del 19% delle spese veterinarie	SAF	34,5	55,9	57,5		Nazionale
139	AL.SI.25	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
140	AL.SI.26	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
141	AL.SI.27	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
142	AL.SI.28	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
143	AL.SI.30	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	SAF	1,0	1,0	1,0		Nazionale
144	AL.SI.33	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti	SAF	1,0	1,0	10,0		Nazionale
145	AL.SI.34	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (sconto a certificazioni EMAS e ISO 14001)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
146	AL.SI.35	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti (sconto a certificazioni EMAS e ISO 14001)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
147	AL.SI.36	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
148	AL.SI.37	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	SAF	d.q.	30,0	3,0		Nazionale
149	AL.SI.38	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	SAF		5,0	10,0		Nazionale
150	AL.SI.40	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	SAF	10,0	10,0	10,0		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
151	AL.SI.41	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile	SAF		5,0	5,0		Nazionale
152	AL.SI.42	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
153	AL.SI.43	Credito d'imposta per impianti di compostaggio	SAF			d.q.		Nazionale
154	AL.SI.44	Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di parchi e riserve naturali	SAF			d.q.		Nazionale
155	AL.SI.45	Credito di imposta, a favore delle imprese alberghiere	Incerto			100,0		Nazionale
156	AL.SI.46	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
157	AL.SI.47	Bonus condomini	SAF	d.q.	d.q.	1.086,5		Nazionale
158	AL.SD.02	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
159	AL.SD.03	Finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini - incluso Industria 4.0)	Incerto	362,3	1.063,9	d.q.		Nazionale
160	AL.SD.07	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	SAF	20,0	20,0	terminato		Nazionale
161	AL.SD.08	Fondo per il risparmio di risorse idriche	SAF	d.q.	20,0	20,0		Nazionale
162	AL.SD.12	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Internazionale/Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
163	AL.SD.13	Fondo per il sostegno alla transizione industriale	SAF		d.q.	150,0		Nazionale
164	AL.SD.14	Fondo per l'apertura di centri per il riutilizzo	SAF			3,0		Nazionale
165	AL.SD.15	Contributi alle imprese che operano nei settori del settore turistico e alberghiero	SAF			1,0		Nazionale
166	IVA.01	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima casa per acquirente	SAD	2.012,9	2.601,2	2.827,6		Nazionale
167	IVA.02	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
168	IVA.03.a	IVA agevolata per fertilizzanti in senso generale	SAD	87,6	118,7	118,7		Nazionale
169	IVA.03.b	IVA agevolata per organismi utili per la lotta biologica	SAF	13,9	17,4	15,4		Nazionale
170	IVA.04	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	SAF	6,3	7,5	11,3		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
171	IVA.05	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	SAF	14,4	17,5	20,6		Nazionale
172	IVA.06	IVA agevolata per acqua e acque minerali	SAD	360,5	369,7	369,7		Nazionale
173	IVA.07	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	SAD	1.944,1	1.829,0	3.105,0	FFS	Nazionale
174	IVA.08	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
175	IVA.09	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
176	IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	SAD	180,0	180,0	330,8	FFS	Nazionale
177	IVA.11	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda e IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui	SAD	205,0	210,4	153,4	FFS	Nazionale
178	IVA.13	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	SAD	1.842,6	2.313,2	2.801,2		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
179	IVA.14.a	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
180	IVA.14.b	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi [...] alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
181	IVA.15	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	SAD	81,0	92,5	92,5		Nazionale
182	IVA.16	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
183	IVA.17	IVA agevolata per smaltimento in discarica	SAD	504,5	703,9	889,3		Nazionale
184	IVA.18	IVA agevolata per le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi	SAD	15,4	11,5	11,5		Nazionale
185	IVA.20	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	Incerto	5.353,3	5.932,1	7.262,8		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (M€)			FFS	Livello di riformabilità
				2020	2021	2022		
186	IVA.21	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
187	IVA.22	Riduzione di aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile	SAF	d.q.	16,3	12,5		Nazionale

1.1 Focus regionali: cave e torbiere

Le voci ambientali del sistema fiscale decentrato si coniugano con il requisito dell'autonomia tributaria dei governi regionali e locali, secondo quanto previsto dalla Legge 42/2009 sul federalismo fiscale. Nei bilanci regionali si possono individuare i principali strumenti tributari e strumenti ibridi con effetti sull'ambiente. Rientrano in questa categoria contributi, canoni o diritti imposti per l'utilizzo di beni ambientali e risorse naturali quali materiali di cava, suolo pubblico, risorse idriche, paesaggio.

La loro riforma può contribuire, da una parte, a disincentivare o incentivare, scelte e comportamenti che generano impatti negativi o positivi sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e, dall'altra, a generare risorse per finanziare interventi di conservazione, ripristino, prevenzione e compensazione nei territori di riferimento.

I canoni regionali relativi agli oneri di escavazione o tariffe estrattive, da corrispondere a livello regionale, sono stati monitorati negli anni dal Catalogo. In particolare, la terza edizione del Catalogo ha riportato i risultati di un'analisi approfondita sulle attività estrattive regionali, sia dal punto di vista produttivo, che tariffario. Di seguito, invece, si riportano gli esiti di una revisione delle principali norme in tema di concessioni estrattive (es. deliberazioni e Leggi regionali) propedeutica all'aggiornamento dei dati delle tariffe applicate nei rispettivi territori di competenza.

Con articolo 1 del DPR del 14 gennaio 1972 n. 2 sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere. Il trasferimento delle competenze include, tra l'altro, la sorveglianza sull'utilizzazione delle cave e delle torbiere, la sottrazione al proprietario della disponibilità della cava o torbiera e la concessione a terzi nel caso di totale o parziale inutilizzazione del giacimento; la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi volontari od obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere; la raccolta di dati statistici sulla utilizzazione anzidetta.

L'applicazione e la formulazione delle tariffe sono regolate dalle Leggi regionali che, a loro volta, possono definire l'ammontare della tariffa o possono demandare tale compito alla deliberazione della giunta regionale. La definizione degli oneri di concessione, pertanto, dipende da processi decisionali basati per lo più sugli scenari politici contingenti, che da processi di internalizzazione dei costi esterni dovuti allo sfruttamento della risorsa. La disomogeneità dei processi politici, qualora in assenza di parametri ambientali oggettivi, può determinare l'instaurarsi di un regime di concorrenzialità tra tariffe regionali e dare vita, nel tempo, a una tendenza al ribasso a discapito dei modelli virtuosi. Per la valutazione di impatto delle attività estrattive si rimanda al paragrafo 5.2.4 della terza edizione del Catalogo.

In diverse regioni, per ripristinare i danni ambientali derivati dalle attività estrattive, il ricavato delle tariffe è destinato a progetti di ripristino ecologico e al recupero delle cave dismesse. Ad esempio, la Regione Veneto prevede che le somme versate ai comuni debbano essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi connessi al ripristino e miglioramento ambientale, per la manutenzione delle infrastrutture o alla riutilizzazione delle aree interessate dall'attività di cava nonché per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. La Regione Campania, invece, addiziona agli oneri di escavazione, definiti contributi di convenzione, anche i contributi ambientali, mentre il Molise destina almeno il 70% del canone per la concessione dei suoli per il ripristino ambientale di cave dismesse e abbandonate, per opere di restauro del paesaggio naturale o costruito ovvero di restauro architettonico.

Come già descritto nella terza edizione del Catalogo, l'eterogeneità regionale è una potenziale causa delle diseconomie di settore e dei relativi settori correlati che mette in atto un meccanismo di sussidio indiretto. Al fine di monitorare l'andamento di tale attività di incentivazione indiretta, si è eseguita un'analisi di ricognizione degli atti vigenti in materia quali Delibere dalle Giunte Regionali (DGR) e delle Province Autonome (DPR) e Leggi regionali con eventuali modifiche. I risultati dell'analisi sono riportati nella Tabella 11; le norme e le deliberazioni elencate sono disponibili online e rappresentano il punto di riferimento, ad oggi più aggiornato, sui dati di tariffazione.

Tabella 10 – Elenco dei provvedimenti normativi vigenti in tema di tariffazione per cave e torbiere

Anno dell'ultimo atto disponibile	Regione/Provincia Autonoma (PA)	Atto normativo in materia di tariffa di escavazione per cave e torbiere
2023	Lombardia	DGR 4 dicembre 2023 n. XII/1494 - Oggetto: Determinazioni in materia di attività estrattiva di cava ai sensi della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (articolo 18, comma 2): definizione dell'entità delle tariffe di escavazione e approvazione delle modalità e delle tempistiche con le quali la Regione richiederà annualmente alle Province e alla Città Metropolitana di Milano le somme ad essa spettanti a titolo di quota parte della tariffa dei diritti di escavazione
2022	Puglia	DGR 27 giugno 2022 n. 911 - Oggetto: Proventi Tariffa att. estrattiva. Applicazione avanzo amministrazione, ai sensi dell'art. 42, comma 8 D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. e relativa variazione al bil. di prev. per 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico accompagnamento ed al bil. finanziario gest. 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Disposizioni.
2021	PA Trento	Art. 4 comma 1 lett. a) Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2021 n. 21-55
2021	Abruzzo	Determinazione n. DPC 025/030 del 28 gennaio 2021. Oggetto: L.R. 26/07/1983, n. 54 – art. 14 “Provvedimenti di Concessione”. Aggiornamento canoni di concessione anno 2021.
2021	Toscana	DGR 29 giugno 2020 n. 799 - Oggetto: L.R. 25 marzo 2015 n. 35, art. 27 - Definizione degli importi unitari da applicarsi nell'anno 2020 per il calcolo del contributo dovuto ai Comuni per l'estrazione dei materiali per usi industriali e per costruzioni e opere civili.
2018	Piemonte	DGR 1° giugno 2018 n. 23-6964 - Oggetto: Definizione delle modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".
2018	Veneto	Art. 19 Legge regionale 16 marzo 2018 n. 13 - Oggetto: Norme per la disciplina dell'attività di cava. Tabella delle TARIFFE CONTRIBUTI MINERALI DI MINIERA E MATERIALI DI CAVA da https://repository.regione.veneto.it/public/ae2770e63434b23bee20c37f27585a2a.php?dl=true
2016	Campania	Decreto Dirigenziale 5 aprile 2016 n. 3 - Oggetto: Determinazione dell'aggiornamento delle tariffe di convenzione e del contributo ambientale in ragione della variazione dell'indice Istat biennale anni 2016/2017 - adeguamento del deposito cauzionale.
2013	Emilia-Romagna	DGR 23 dicembre 2013 n. 2073 – Oggetto: Ridefinizione delle tariffe di cui all'art 12 della Legge regionale 18 luglio 1991 n. 17.

Anno dell'ultimo atto disponibile	Regione/Provincia Autonoma (PA)	Atto normativo in materia di tariffa di escavazione per cave e torbiere
2013	Sicilia	Art. 12 Legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 dal sito https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommarioeid=%7BDE73EDFE-E146-4C33-A4DF-E690055BE2A3%7D
2012	Calabria	DGR 26 aprile 2012 n. 183 - Oggetto: Legge Regionale del 5 novembre 2009 n. 4 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria", come modificata dalla Legge Regionale 28.12.2009 n. 53 - Canoni.
2012	Liguria	Art. 14 Legge regionale 5 aprile 2012 n. 12 - Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva
2011	Friuli Venezia-Giulia	Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna 21 gennaio 2011 n. 69/SGEO -E733/21 - Oggetto: L.R. 21/1997 - Rideterminazione del valore dell'onere di coltivazione e ricerca in materia di attività estrattiva a favore dei Comuni territorialmente interessati.
2011	Lazio	DGR 12 dicembre 2011 n. 581 - OGGETTO: L.R. n. 17/2004 - art. 15. Determinazione degli importi unitari del contributo per il recupero ambientale e criteri di prima applicazione.
2008	Valle d'Aosta	Art. 13 Legge regionale 13 marzo 2008 n. 5
2007	Umbria	Art. 26 Legge regionale 24 dicembre 2007 n. 36
2005	PA Bolzano	Art. 5 Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005 n. 24 - Oggetto: Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere
2005	Molise	Art. 11 Legge regionale 5 aprile 2005 n. 11
1997	Marche	Art. 17 Legge regionale 1° dicembre 1997 n. 71
1989	Sardegna	Art. 26 Legge Regionale 7 giugno 1989 n. 30
1979	Basilicata	Art. 28 Legge regionale 27 marzo 1979

Rispetto ai dati del 2016 utilizzati nella terza edizione del Catalogo, sono otto le regioni che hanno aggiornato le proprie tariffe e, in due casi, i dati sono rimaste invariate. Si tratta di due determinazioni dirigenziali, cinque delibere e, in un caso, di una nuova legge regionale.

Nella Tabella 12 sono riportati i valori della terza edizione del Catalogo messi a confronto con gli attuali. In generale, dal 2016 ad oggi solo 5 regioni hanno applicato un incremento dei canoni come risultato di aggiustamenti dovuti all'adeguamento ISTAT.

Tabella 11 – Confronto delle tariffe per cave e torbiere anni 2017 e 2023

Regione	sabbia e ghiaia (€/mc)		pietre ornamentali e da taglio(€/mc)		torba (€/mc)		calcare (€/mc)		argilla (€/mc)	
	dati 2016	dati 2023	dati 2016	dati 2023	dati 2016	dati 2023	dati 2016	dati 2023	dati 2016	dati 2023
ITALIA	0,67	0,76	1,79	1,71	0,38	0,38	0,52	0,60	0,45	0,49
Lombardia	0,7	0,7	5,3	5,3	1,65	1,65	0,49	0,49	0,55	0,55
Puglia	0,08	0,15	0,11	0,99	0,08	0	0,11	0,12	0,07	0,13
Trento	0,67	0,5	1,79	0,5	0,52	0,5	0,52	0,5	0,45	0,5

Regione	sabbia e ghiaia (€/mc)		pietre ornamentali e da taglio(€/mc)		torba (€/mc)		calcare (€/mc)		argilla (€/mc)	
	dati 2016	dati 2023	dati 2016	dati 2023	dati 2016	dati 2023	dati 2016	dati 2023	dati 2016	dati 2023
Abruzzo	1,33	1,4	10,3	10,5	0	0	0,8	0,81	0,66	0,665
Toscana	0,5	0,51	1,79	1,79	0,3	0,307	0,5	0,51	0,23	0,235
Piemonte	0,51	0,51	0,85	0,85	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Veneto	0,62	0,63	0,75	1,06	0,31	0,45	0,36	0,45	0,52	0,5
Campania	1,25	1,125	1,67	1,668	0	0	1,01	0,922	0,95	0,891
Emilia-Romagna	0,7	0,7	0,32	0,32	1,26	1,26	0,6	0,64	0,6	0,6
Sicilia	0,67	0,5	1,79	0,8	0,52	0,55	0,52	0,55	0,45	0,55
Calabria	0,35	0,35	1,05	0,6	0,3	0,3	0,4	0,4	0,45	0,45
Liguria*	1,3	3,304	0,16	0,49	0	0	0,24	0,812	0,3	0,812
Friuli-Venezia Giulia	0,55	0,55	0,65	0,65	0	0	0,67	0,67	0,2	0,2
Lazio	0,3	0,3	2	2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3
Valle d'Aosta	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Umbria	0,25	0,45	0,45	0,45	0	0	0,35	0,53	0,35	0,38
Bolzano	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Molise	1	d.q.	2	d.q.	0,5	d.q.	0,3	d.q.	0,5	d.q.
Marche	0,71	0,71	0,8	0,7	0	0	1	1,3	0,42	0,42
Sardegna	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Basilicata	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

* Conversione da tonnellate a metri cubi considerando un peso specifico medio dei materiali da cava di 1,4 t/m³

Le tariffazioni della Puglia e dell'Abruzzo non prevedono un onere di estrazione per le “pietre ornamentali” per cui, in entrambi i casi, è stato utilizzato il valore riportato per il “calcare da taglio”, anche detto calcare tenero, che può essere utilizzato per scopi simili. La Provincia di Trento, invece, con la recente delibera del 2021 ha previsto un unico canone di concessione di sostanze minerali solidi di 0,50 euro al metro cubo, per i materiali estratti a cielo aperto. Per la Regione Veneto il valore per le pietre ornamentali è la media tra i calcari e trachite da taglio “non lucidabili” e “lucidabili”.

Il valore del calcare per l'Abruzzo è la media tra il calcare ottenuto con impiego di sostanze esplosive (€ 0,649 al metro cubo) e quello ottenuto con impiego di mezzi meccanici (€ 0,976 al metro cubo). Per i dati della Toscana, sono stati considerati i contributi di estrazione determinati dalla Giunta regionale per tutte le cave escluse cave di prestito per opere pubbliche.

Il Piemonte nella delibera ha inserito anche una forma di agevolazione sottoforma di riduzione dell'onere del diritto di escavazione sono ridotti del 10% per:

a) per le imprese esercenti le cui cave sono registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgano attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, i cui prodotti possano essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava.

Sebbene in alcuni atti si affermi che l'importo unitario dell'onere è aggiornato con periodicità e per il tramite della deliberazione della Giunta regionale, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (es. i valori della Toscana hanno tenuto conto del tasso di inflazione rilevato da ISTAT per l'anno 2019, pari al +0,6%), non sempre tali aggiornamenti sono reperibili online o disponibili per la consultazione sui siti web. Per cui in diversi casi i riferimenti restano piuttosto datati nel tempo.

La Liguria prevede contributi di estrazione misurati in euro per tonnellata di materiale estratto anziché metro cubo e include una voce complessiva per i “materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti”. Si segnala che al fine di comparare i dati regionali, è stata operata una conversione del contributo da tonnellata a metro cubo applicando un peso specifico medio dei materiali da cava di 1,40 t/m³. Tale conversione solleva alcune incertezze rispetto al valore finale ottenuto che si presenta decisamente superiore alla media nazionale. Va tenuto conto, comunque, che i contributi di estrazione della Liguria, destinati ai Comuni, sono destinati ad interventi di riqualificazione ambientale, di riequilibrio idrogeologico e all'esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico.

Sia la Regione Molise che la Valle d'Aosta demandano alla Giunta regionale la definizione delle tariffe. Per la Regione Molise è l'articolo 11 comma 2 della Legge regionale del Molise del 5 aprile 2005 n. 11, secondo cui i criteri per la determinazione dei canoni previsti per la concessione dei suoli appartenenti al patrimonio indisponibile di comuni, province e Regione, da destinare ad attività estrattiva, sono individuati con apposito provvedimento della giunta regionale; per la Valle d'Aosta è l'articolo 13 comma 2 della Legge regionale 13 marzo 2008 n. 5, secondo cui la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le associazioni di categoria, determina l'ammontare del contributo per metro cubo di minerale estratto. Tale importo è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT. In entrambi i casi è prevista una somma da destinare al recupero ambientale che è pari ad almeno il 70% delle somme versate per il Molise e a un contributo extra per la Valle d'Aosta. La Regione Campania, invece, aggiunge agli oneri di escavazione, definiti contributi di convenzione, anche i contributi ambientali, di cui all'art. 19 della Legge regionale 30 gennaio 2008 n.1, per cui i relativi valori in tabella tengono conto di entrambe le cifre.

La Regione Sardegna rimanda modalità e termini di versamento del canone al provvedimento di concessione. In caso di assegnazione in concessione del giacimento il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone pari lire 10.000 per ogni metro cubo di pietre ornamentali e il dieci per cento del valore alla fonte del materiale asportato per i restanti materiali. Non essendo disponibili aggiornamenti in materia, i dati in tabella restano da quantificare.

Infine, secondo la normativa vigente della Regione Basilicata la coltivazione delle cave e torbiere è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente sentiti i Comuni interessati. La Giunta regionale verifica l'interesse pubblico al rilascio dell'autorizzazione, avendo riguardo tra l'altro alle esigenze di tutela ambientale, di ricettività del territorio e di tutela dagli inquinamenti. La Legge prevede un canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi d'acqua che viene fissato dall'ufficio regionale competente per materia, sulla scorta di una specifica analisi dei costi e delle condizioni di mercato e può

essere differenziato a seconda che si tratti di estrazioni temporanee o pluriennali ed in funzione dell'attività prevalente del richiedente. Il canone è soggetto a revisione periodica da parte della Giunta Regionale stessa. Non si rilevano canoni per le altre componenti litoidi.

2.7 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAPITOLO 2)

ARPA Lombardia, De Martini A. e altri (2008): *Ammoniac in atmosfera Misure e valutazioni modellistiche*. Progetto PARFIL III annualità.

Aspromonte D e Molocchi A (2013a): *Ecco il peso delle esternalità nell'economia italiana. Il contributo dell'analisi costi-benefici in chiave ambientale per migliorare il PIL*. Nuova Energia bimestrale dello sviluppo sostenibile n. 5 2013.

Aspromonte D e Molocchi A (2013b): *Il peso delle esternalità nell'economia italiana: l'industria manifatturiera*. Nuova Energia bimestrale dello sviluppo sostenibile n. 6 2013.

Aspromonte D e Molocchi A (2014): *Ambiente chiama Banca risponde?* Nuova Energia bimestrale dello sviluppo sostenibile n. 4 2014.

Ballesteros M, Chapela R, Santiago JL, Norte-Navarro M, Kesicka A, Pititto A, Abbagnano U, Scordella G (2019): Research for PECH Committee – Implementation and impact of key Maritime and European Fisheries Fund measures (EMFF) on the Common Fisheries Policy, and the post-2020 EMFF proposal. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels

Battisti C (2004): *Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Un contributo teorico e metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica*. Provincia di Roma, Assessorato alle politiche ambientali, Agricoltura e Protezione civile.

CAFE (2005a): *AEA Technology, Methodology for the Cost-Benefit analysis for CAFÉ*. Volume 2: Health Impact Assessment, Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in the Clean Air for Europe (CAFE) Programme.

CAFE (2005b): *AEA Technology-EMRC-IER, Damages per tonne emission of PM2.5, NH3, SO2, NOx and VOCs from each EU25 Member State (excluding Cyprus) and surrounding seas*. Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in the Clean Air for Europe (CAFE) Programme.

CASES, Porchia R (FEEM) e altri (2008a): *Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in EU Countries Part1: Review of Literature on National Estimates of Private and External Costs of Electricity generation in EU Countries Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES)*. Project of the 6th Framework Programme.

CASES, Porchia R (FEEM), Bigano A (FEEM) (2008b): *Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in EU countries, Part 2: Full Costs: Levelised European Estimates Results and Assessment, Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES)*. Project of the 6th Framework Programme.

CESI (2004a), CESI/STA-Università degli studi di Parma, progetto GAME-VESTER: *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.1 Individuazione delle tipologie di indicatori da considerare ai fini delle valutazioni*. Rapporto RSE A4-524149.

CESI (2004b), CESI/STA-Etalconsult, progetto GAME-VESTER *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.2 Individuazione dei metodi di quantificazione degli indicatori scelti*.

CESI (2005), Girardi, Crapanzano, Brambilla, CESI/STA-Etalconsult, progetto GAME-VESTER: *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.3, Metodi per la monetizzazione degli Impatti (metodologie per la monetizzazione dei danni esterni legati a scenari di teleriscaldamento)*. Rapporto RSE A5-022943.

Commissione Marè (2021): *Sesto rapporto annuale sulle spese fiscali 2021*. Commissione per le Spese Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Copenhagen Economics (2010): *Company car taxation* (No. 22). Directorate General Taxation and Customs Union, European Commission.

Corte dei conti europea (2017): *L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale*. Relazione speciale n. 21 della Corte dei conti europea, Sezione di audit I (pres. Phil Wynn Owen).

Dasgupta P (2021): *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review*. London: HM Treasury.

Dobson A, Ralls K, Foster M, Soulé ME, Simberloff D, Doak D, Estes JA, Mills LS, Mattson D, Dirzo R, Arita H, Ryan S, Norse EA, Noss RF e D Johns (1999): *Corridors: reconnecting fragmented landscapes*. In: Soulé ME, Terborgh J (eds) *Continental Conservation the Wildland Project* Island press, Washington DC: 129-170.

Ecofys (2014): *Subsidies and Costs of EU Energy*. Final Report for the European Commission.

EEA, Adams M, Holland M, Wagner A, Davies T, Spadaro J (2011a): *Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe*. EEA Technical Report n. 15, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2011b): *Environmental tax reform in Europe: implications for income distribution*. EEA Technical report No 16/2011, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2011c): *Environmental tax reform in Europe: opportunities for eco-innovation*. EEA Technical report No 17/2011, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA, Adams M, Holland M, Spadaro J, Misra A e Pearson M (2014a): *Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2012 – an updated assessment*. EEA Technical Report n. 20, 2014, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2014b): *Resource-efficient green economy and EU policies*. EEA Report No 2/2014, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2015a): *Air quality in Europe - 2015 report*. European Environment Agency.

EEA (2015b): *SOER 2015 - The European environment state and outlook 2015*. European Environment Agency, Copenhagen. Tratto da: <http://www.eea.europa.eu/soer>

EEA (2015c): *Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration. TERM 2015: Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe*. EEA Report - No 7/2015, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2017): *Air quality in Europe - 2017 report*. European Environment Agency.

EEA (2018): *European Union Emissions Trading System (EU ETS) data from EUTL*, European Environment Agency. Tratto da: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-union-emissions-trading-scheme-5>.

EEA. (2020): *Air quality in Europe - 2020 report*. Publication Office of the European Union.

Enea, Viridis MR e Gaeta M (2015): *Gli impatti energetici e ambientali dei combustibili nel settore residenziale*.

Enea (2020): *Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici*. <https://www.efficientaenergetica.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=403&catid=40&Itemid=101>

Entec (2002): *Quantification of Emissions from Ships associated with ship movements between port in the European Community*. Entec UK limited, EC Service contract, July 2002.

Entec (2005): *Ship emissions: assignment, abatement, and market-based instruments*. Entec UK limited, EC Service contract.

Eucar, JRC, Concawe (2007): *Well to Wheel Analysis of future automotive Fuels and Powertrains in the EU context*. Version 2c, March 2007.

EXIOPOL, Fantke P e Wagner S (2009a): *Report on Unit Values for Pesticides. Integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission*. Project Deliverable DII.2.c-2, University of Stuttgart - Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy - Department of Technology Assessment and Environment (TFU), December 2009.

EXIOPOL (2009b): *Final report on externalities associated with waste types and waste management practices and technologies used in the EU and selected non-EU countries and report on disamenity impacts in the UK*. Integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Deliverable n. D II.5-b.2, November 2009.

EXIOPOL, Müller W, Preiss P, Klotz V, Friedrich R (2010): *External Cost Values for EE SUT Framework*. Final report providing external cost values to be applied in an EE SUT framework, integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Deliverable III.1.b-2, IER University Stuttgart, March 2010.

ExternE (1995): European Commission DGXII, Externalities of Energy voll. 1-6, EUR 16520-16525, Bruxelles.

ExternE (1997a): *FEEM-IEFE-AEM, ExternE National Implementation Italy*. Final report, FEEM, October 1997.

ExternE, Friedrich R, Bickel P, Krewitt W (1997b): *External Costs of Transport in ExternE*. IER Report, Stuttgart, May 1997.

ExternE (1998a): *Externalities of Energy*. Vol 7—M. Holland et al (eds), Methodology 1998 update, European Commission DG XII, Bruxelles 1998.

ExternE (1998b): *Externalities of Energy*. Vol. 8, Global Warming Damages, European Commission DG XII, Bruxelles, 1998.

ExternE (1998c): *Externalities of Energy*. Vol. 9, Fuel Cycles for Emerging and End-Use Technologies, Transport and Waste, European Commission DG XII, Bruxelles, 1998.

ExternE, Bickel P, Friedrich R (2005r): *Externalities of Energy*. Methodology update.

ExternE-Pol (2005): *PSI-IER-VITO, Externalities of Energy, Extension of the accounting framework and policy application*. Final report on new energy technologies, 15 July 2015.

FMI (2015): *IMF Annual report: tackling challenges together*. IMF, Washington, Stati Uniti.

FMI (2016): *Who benefits from energy subsidies: an update*. Reforming Energy Subsidies. FMI, Washington D.C.

FMI-WB (2011): *Market-Based Instruments for International Aviation and Shipping as a Source of Climate Finance*. Background Paper for the Report to the G20 on Mobilizing Sources of Climate Finance. Prepared by staff of the International Monetary Fund and World Bank, November 2011.

Fontana M e Ascari S (1998): *I costi esterni di inceneritori e discariche di rifiuti solidi urbani*. Economia delle fonti di energia e dell'ambiente, n. 2.

Giuliano D, Rossi P, Luoni F, Celada C, Bogliani G (2017): Biodiversity Action Plan per le aree risicole dell'Italia Nord-occidentale. Report Tecnico, LIPU.

https://www.researchgate.net/publication/323969032_Biodiversity_Action_Plan_per_le_aree_risicole_dell'Italia_Nord-occidentale)

GSE (2018): *Rapporto delle attività 2017*. Gestore dei Servizi Energetici.

GSE. (2019): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.

- GSE. (2020): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE. (2020): *Rapporto delle Attività 2020*. Gestore dei Servizi Energetici.
- GSE (2022): *Rapporto statistico 2020*. Energia da Fonti Rinnovabili in Italia.
- Harding M (2014): *Personal Tax Treatment of Company Cars and Commuting Expenses: Estimating the Fiscal and Environmental Costs*. OECD Taxation Working Papers, No. 20, OECD Publishing, Paris.
- IEEP, Valsecchi C, ten Brink P, Bassi S, Withana S, Lewis M, Best A, Oosterhuis F, Dias Soares C, Rogers-Ganter H, Kaphengst T (2009): *Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment*. Final report for the European Commission's DG Environment.
- IIASA-Entec UK-MET.NO (2007): *Analysis of Policy Measures to Reduce Ship Emissions in the Context of the Revision of the National Emissions Ceilings Directive*. Report to the European Commission-DG Environment, International Institute for Applied Systems Analysis.
- IMO (2015): *Third IMO Greenhouse Gas Study 2014*. International Maritime Organization.
- IMPACT, Maibach M, Schreyer C, Sutter D, van Essen HP, Boon BH, Smokers R, Schroten A, Doll C, Pawlowska B, Bak M (2008): *Handbook on estimation of external costs in the transport sector*. Produced for the European Commission under the IMPACT project (Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport), Version 1.1, CE Delft.
- IEA (2021): *Global Energy Review: CO2 Emissions in 2020*. Tratto da: <https://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020>.
- IEA (2021): *World Energy Outlook 2021*. Tratto da: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021>.
- IEA (2020): *World Energy Statistics and Balances*. Tratto da: <https://www.iea.org/data-and-statistics/dataproduct/world-energy-balances>.
- IPCC (2021): *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Tratto da: <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>.
- IPCC (2022): *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Tratto da: <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>.
- IPCC (2022): *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Tratto da: <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>.
- IPCC (2022): *Sixth Assessment Report (AR6)*.
- Ispra (2016): *Italian Greenhouse Gas Inventory, 1990-2014*. National Inventory Report.
- Ispra (2017): *Rapporto Rifiuti Urbani 2017*. Rapporti Ispra n. 272/2017.
- Ispra (2018a): *Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra e altri gas nel settore elettrico*. Rapporti 280/2018.
- Ispra. (2021): *Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2019*.
- Ispra(2022): *Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico*. Rapporto Ispra (363/2022).
- Kijewska A e Bluszcz A (2016): *Analysis of greenhouse gas emissions in the European Union member states with the use of an agglomeration algorithm*, *Journal of Sustainable Mining*. Volume 15, Issue 4, 2016, Pages 133-142.
- Maffii S, Chiffi C, Molocchi A (2007): *External costs of Maritime Transport" a TRT study for the European Parliament*. Committee for Transport and Tourism and E.P. Policy Department Structural and Cohesion Policies, May 2007.

Mattm (2012): *Documenti Tecnici del Gruppo di lavoro per l'individuazione delle misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico*. Decreto 756 del 28/12/2011, Mattm - DG Valutazioni Ambientali (DVA), a cura di Ivo Allegrini e Fabio Romeo.

Mattm (2017): *Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli e dei Sussidi Ambientalmente Dannosi*. Prima Edizione.

Mattm e Mise (2017): *Verso un modello di economia circolare per l'Italia*.

Methodex (2007): *AEA Technology Environment, Methods, and data on environmental and health externalities: harmonising and sharing of operational estimates*. Publishable Executive Summary. Methodex is project for European Commission DG Research.

Mef (2011): *Rapporto Ceriani*. Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale. Relazione finale.

Molocchi A. (2017): *Chi inquina, paga? Tasse ambientali e sussidi dannosi per l'ambiente*. Ipotesi di riforma alla luce dei costi esterni delle attività economiche in Italia Documento di valutazione n. 6, UVI, 2017.

OECD (2015): *OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2015*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2016b): *Recommendation of the Council on common approaches for officially supported export credits and environmental and social due diligence*. Working Party on Export Credits and Credit Guarantees - Trade and Agriculture Directorate Trade Committee, TAD/ECG (2016)3.

OECD (2017a): *Information On Category A And Category B Projects*. Working Party on Export Credits and Credit Guarantees - Trade Committee.

OECD (2017b): *Support to fisheries: Levels and impacts*. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No.103, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/00287855-en>.

OECD (2018): *OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2018*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2020): *Building Back Better: A Sustainable, Resilient Recovery after Covid-19*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *The OECD Green Recovery Database: Examining the environmental implications of Covid-19 recovery policies*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *Effective Carbon Rates 2021*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *Tax Policy Reforms 2021: Special Edition on Tax Policy during the Covid-19 Pandemic*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2022): *Review of Fisheries in OECD Countries: Policies and Summary Statistics*. https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/review-of-fisheries-in-oecd-countries-policies-and-summary-statistics_20725280

Paul D, Mondal SK, Mandal SM (2021): *Biologia Futura: use of biocides during Covid-19-global reshuffling of the microbiota*. Biologia Futura.

Rabl A, Spadaro JV e McGavran PD (1998): *Health Risks of Air Pollution from Incinerators: a Prospective*. In Waste Management and Research, Denmark.

Rapporto Sainteny, (2012). “Les aides publiques dommageables à la biodiversité”, Rapports et documents. n. 43, Centre d'analyse stratégique, Paris.

RSE (2014): *RSEview – Riflessioni sull'Energia, “Energia Elettrica, Anatomia dei Costi*. Ricerca sul Sistema Elettrico, RSE.

Girardi P, Gargiulo A, Brambilla P (2015): A comparative LCA of an electric vehicle and an internal combustion engine vehicle using the appropriate power mix: the Italian case study. The International Journal of Life Cycle Assessment. DOI:10.1007/s11367-015-0903-x.

Skerritt et al. (2020): *A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union*. ICES Journal of Marine Science, 77(7-8), 2741-2752.

Terna. (2019a): *Mercato della capacità*. Rendiconto degli esiti - asta madre 2022.

Terna. (2019b): *Mercato della capacità*. Rendiconto degli esiti - asta madre 2023.

The South Centre, (2017): *The WTO's fisheries subsidies negotiations*. Analytical Note SC/AN/TDP/2017/5, July 2017.

UNFCCC (2021): *Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat*. Tratto da: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08_adv_1.pdf.

Van Essen, Van Wijngaarden, Schroten, Sutter, Bieler, Maffii, Beyrouy (2019): *Handbook on the external costs of transport*. Version 2019 1.1. CE Delft.

Wilcove DS, McLellan CH e Dobson AP (1986): *Habitat fragmentation in the temperate zones*. In: Soulé M.E. (ed.). Conservation Biology. Sinauer Associates Inc. Sunderland, Massachusetts: 237-256.

Wilson EO (1993): *La diversità della vita*. Rizzoli, Milano.

WRI (2008): *Plants at the pump: Reviewing biofuels' impacts and policy recommendations*. World Resource Institute – USA, WRI publishing.

WRI (2017): *Financing the Energy Transition: Whether World Bank, IFC, and ADB Energy Supply Investments Are Supporting a Low-carbon, Sustainable Future*. Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute.

Yang C e Jackson R (2013): China's Synthetic Gas Revolution, Nature Climate Change, vol. 3, October 2013.

Zatti A (2017): *Verso una riallocazione verde dei bilanci pubblici*. Pavia University Press.

Sitografia

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=dcn_contiematmrev2

<https://www.eea.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44179>

<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1>

<https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/multi-cittadini-europei-sono-ancora/morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico>

http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/indicazioni_destinazione.asp

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi/technical-support-instrument-annual-conference-2021/technical-support-instrument-2022-flagships-support-projects_en#green

<https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/multi-cittadini-europei-sono-ancora/morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico>

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2022/04/IPCC_AR6_WGIII_PressRelease_English.pdf

<https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/emissioni-gas-serra-nel-2020-stimata-riduzione-del-9-8-rispetto-al-2019>

<https://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/>

<https://www.sace.it/footer/guida-alla-valutazione-ambientale-e-sociale-di-sace>

https://www.sace.it/docs/default-source/report-ambiente/op-2017_it.pdf?sfvrsn=2

Unem (2021). Quick stats. Tratto da <https://www.unem.it/i-numeri-dellenergia/quick-stats/>

3. I SUSSIDI NEI DECRETI DI EMERGENZA

3.1 LA CRISI DEL MERCATO ENERGETICO

Gli eventi geopolitici degli ultimi anni hanno determinato una grave crisi del mercato energetico stimolando i Paesi dell'Unione a intraprendere nuove azioni strategiche per l'indipendenza energetica dell'Europa e all'adozione del Piano *RePowerEU* che prevede, tra l'altro, il graduale abbandono delle importazioni dei combustibili fossili.

Nel corso del 2022, per far fronte alla crisi del mercato energetico, la Commissione ha presentato agli Stati membri alcuni orientamenti per tutelare le imprese e le famiglie dai prezzi elevati. Ha confermato la possibilità di regolamentare i prezzi per i consumatori finali in circostanze eccezionali e ha descritto in che modo gli Stati membri possono ridistribuire ai consumatori le entrate derivanti dagli elevati profitti del settore energetico e dallo scambio di quote di emissioni e ha proposto obblighi minimi di stoccaggio del gas.

A marzo 2022, i leader dell'UE hanno invitato la Commissione a presentare proposte che rispondano al problema dei prezzi eccessivi dell'energia elettrica preservando allo stesso tempo l'integrità del mercato unico, mantenendo gli incentivi per la transizione verde, tutelando la sicurezza dell'approvvigionamento ed evitando costi di bilancio sproporzionati. 'La Comunicazione⁴⁸ della Commissione UE ha risposto con la proposta di adozione di un tetto al prezzo del gas ("*price cap*"), quale metodo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici.

Comunicazione che mette a disposizione degli Stati membri una serie di misure a breve termine. In particolare, per il mercato del gas prevede:

- la possibilità per gli Stati membri di estendere temporaneamente la regolamentazione dei prezzi al consumo finale a un'ampia gamma di utenti, comprese le famiglie e le industrie;
- "interruttori di circuito" temporanei e misure di liquidità di emergenza a sostegno dell'efficace funzionamento dei mercati delle materie prime, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato;
- ricorso alla piattaforma dell'UE per l'energia per aggregare la domanda di gas, garantire prezzi competitivi del gas mediante acquisti congiunti volontari e ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi.

Più in generale le opzioni di intervento nei mercati dell'energia elettrica per gli Stati membri riguardano:

⁴⁸ COM/2022/236 final, del 18.05.2022.

- la proroga della possibilità di riassegnare proventi infra-marginali eccezionalmente elevati (i cosiddetti proventi straordinari) a sostegno dei consumatori;
- la possibilità di usare la rendita di congestione per finanziare il sostegno ai consumatori;
- estensione temporanea dei prezzi al dettaglio regolamentati per includere tra i beneficiari le piccole e medie imprese;
- per le regioni con un'interconnessione molto limitata, possibilità di introdurre sovvenzioni per i costi dei combustibili utilizzati nella produzione di energia al fine di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, a condizione che siano concepite in modo compatibile con i trattati dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'assenza di restrizioni alle esportazioni transfrontaliere, la legislazione settoriale e le norme in materia di aiuti di Stato.

Nella relazione pubblicata ad aprile del 2022⁴⁹, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'Unione Europea (*The European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators*, ACER), infatti, rileva che esistono diversi modi per proteggere meglio i consumatori e fornire energia elettrica a prezzi accessibili, rendere il mercato più solido e resiliente agli *shock* futuri e allinearli ulteriormente agli obiettivi del Green Deal europeo.

La Commissione ha presentato pertanto una serie di opzioni da esaminare per un funzionamento ottimale del mercato in futuro, che comprendono strumenti di mercato per proteggere i consumatori dalla volatilità dei prezzi, misure per rafforzare la gestione della domanda e promuovere sistemi di autoconsumo individuali, segnali di investimento adeguati e maggiore trasparenza della vigilanza del mercato.

La Commissione si è impegnata a valutare le opzioni per ottimizzare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE e ad elaborare un piano per porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili. Obiettivo peraltro evidenziato anche dal Green Deal europeo⁵⁰ che pone l'accento sull'opportunità di individuare i giusti segnali di prezzo, che possano internalizzare le esternalità negative prodotte sull'ambiente e sulla salute umana, e i meccanismi incentivanti da programmare favorendo comportamenti sostenibili di produttori e consumatori.

3.1.1 Le misure fiscali di emergenza dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022

I governi europei hanno introdotto diverse misure di breve periodo per fronteggiare la crisi dei prezzi energetici, tra cui:

- l'aumento dell'imposizione fiscale sugli extra-profitti delle imprese energetiche;
- il taglio alle accise e componenti tariffarie nelle bollette domestiche e industriali (misure lato prezzi, che comportano un *underpricing* della risorsa naturale);

⁴⁹ "ACER's Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design". April 2022

⁵⁰ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

- P istituzione o rinforzo di trasferimenti in somma fissa (*lump-sum*) ai consumatori più vulnerabili (misure lato reddito, che non comportano un *underpricing* della risorsa naturale).

Il governo italiano ha reputato necessario intervenire con urgenza per calmierare i prezzi dei prodotti energetici, introducendo misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica, a valere su alcune componenti tariffarie e fiscali presenti nelle fatture domestiche e industriali. Nelle tabelle successive sono sintetizzati gli interventi legislativi che si sono succeduti per contenere l'aumento dei prezzi delle forniture di elettricità e gas naturale, dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022.

Tabella 12 – Interventi di legge per il contenimento dell'aumento dei prezzi del gas naturale, dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022

Misura	Periodo	Riferimento normativo	Effetto finanziario [mln €]	Descrizione
Taglio IVA	Quarto trimestre 2021	Art. 2 comma 1, Decreto-legge 27 settembre 2021 n. 130	d.q.	Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico sulle imposte su produzione e consumi), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento (5%), in deroga al regime ordinario IVA previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
	Primo trimestre 2022	Art. 1 comma 507 Legge 30 dicembre 2021 n. 234	480,0	
	Primo trimestre 2022			
	Primo trimestre 2022	Art. 15 Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4	540,0	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata per il primo trimestre dell'anno 2022.
	Primo trimestre 2022	Art. 2, comma 1 Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17	591,9	
	Secondo trimestre 2022			
	Secondo trimestre 2022	Art. 4 Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17	700,0	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica per il secondo trimestre 2022.
	Quarto trimestre 2021		863,6	
		Art. 2, comma 2 Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130	480,0	

Misura	Periodo	Riferimento normativo	Effetto finanziario [mln €]	Descrizione
Taglio agli oneri generali di sistema	Primo trimestre 2022	Art. 1 comma 506 Legge 30 dicembre 2021 n. 234	480,0	Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
	Secondo trimestre 2022	Art. 2 comma 3, Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17	250,0	

Tabella 13 – Interventi di legge per il contenimento dell'aumento dei prezzi dell'elettricità, dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022

Misura	Periodo	Riferimento normativo	Effetto finanziario [mln €]	Descrizione
Taglio agli oneri generali di sistema	Quarto trimestre 2021	Art. 1, commi 1-2, Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130	2.000,0 €	Gli oneri generali di sistema, per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati (o azzerati, dal 2022) mediante: a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro (nell'anno 2021) dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Mase b) trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Ulteriormente a quanto disposto l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Dal secondo trimestre 2022 sono annullati gli oneri di sistema anche per le utenze in media, alta e altissima tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, compresi gli utilizzi ad accesso pubblico (es. colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
	Primo trimestre 2022	Art. 1, commi 503-505, Legge 30 dicembre 2021, n. 234	1.880,0 €	
	Secondo trimestre 2022	Art. 1 Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17	3.000,0 €	

Tabella 14 – Interventi di legge a rinforzo del bonus sociale gas ed elettricità

Misura	Periodo	Riferimento normativo	Effetto finanziario [mln €]	Descrizione
Bonus sociale	Quarto trimestre 2021	Art. 3 comma 1, Decreto-legge 27 settembre 2021 n. 130	450,0	Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di gas naturale riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, sono rideterminate dall'Autorità (Arera) al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura.
	Primo trimestre 2022	Art. 1 comma 508 Legge 30 dicembre 2021 n. 234	912,0	
	Secondo trimestre 2022	Art. 3 comma 1 Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17	400,0	

A questi interventi di carattere straordinario su IVA e oneri generali di sistema, va aggiunto il rafforzamento e l'automazione (rinnovo automatico) dell'esistente meccanismo di solidarietà a contrasto delle situazioni di povertà energetica delle famiglie, vale a dire il *bonus* sociale gas ed elettricità.

Il Decreto-legge 30 giugno 2022 n. 80 “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale*” ha prorogato per tutto il terzo trimestre 2022 le misure di contrasto al caro energia già poste in atto (salvo il bonus sociale). A copertura finanziaria, è stata prorogata anche la tassazione sugli extraprofitti delle imprese energetiche, incluse quelle titolari di contratti di approvvigionamento di durata superiore ad un anno di gas naturale destinato al mercato italiano.

Il Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” ha esteso il bonus sociale (art. 1) e potenziato (o introdotto) misure a sostegno delle imprese, quali il credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2), il credito d'imposta per gli autotrasportatori (art. 3), il credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4).

Per quanto riguarda i provvedimenti di contenimento dell'aumento del prezzo internazionale del greggio a valere sull'accisa applicata ai carburanti alla pompa, il periodo di validità dei provvedimenti ministeriali sopra citati, inizialmente di 30 giorni, è stato prorogato da successivi decreti (Tabella 16).

Tabella 15 – Provvedimenti di contenimento dell'aumento del prezzo internazionale del greggio

Misura	Decorrenza	Riferimento normativo	Effetto finanziario [mln €]	Descrizione
<i>Taglio temporaneo dell'accisa su benzina</i>	22 marzo 2022	Art. 1, comma 1, Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (e ss.mm.ii)	588,3	Rideterminazione nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri.
<i>Taglio temporaneo dell'accisa su gasolio</i>	22 marzo 2022	Art. 1, comma 1, Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (e ss.mm.ii)		Rideterminazione nelle seguenti misure: b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. Azzeramento accisa su gasolio commerciale (comma 3).
<i>Taglio temporaneo dell'accisa su GPL</i>	22 marzo 2022	Art. 1, comma 1, Decreto 18 marzo 2022 (e ss.mm.ii)	-	Rideterminazione nella seguente misura: c) 182,61 euro per mille litri.

Infine, si riportano 9 misure sottoforma di credito d'imposta e 2 di riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA introdotte come misure fiscali temporanee nel corso del 2022, per far fronte all'aumento straordinario del costo dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti (Tabella 26).

Tabella 16 – Credito d'imposta e riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per elettrico, gas e carburante

N	Settore	Anno	Trim.	Norma di riferimento	Effetto finanziario mln €	Descrizione
1	Elettrico	2022	I	Art. 15, Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	540,0	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata per il primo trimestre dell'anno 2022.
2		2022	II	Art. 4, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	700,0	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata per il secondo trimestre dell'anno 2022.

N	Settore	Anno	Trim.	Norma di riferimento	Effetto finanziario mln €	Descrizione
3		2022	II	Art. 3, Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	863,6	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica per il secondo trimestre 2022
4		2021	IV	Art. 3, Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130	450,0	Riduzione, al 5 per cento, dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali.
5	Gas	2022	I	Art. 15, Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	d.q.	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per il primo trimestre dell'anno 2022.
6		2022	II	Art. 5, comma 2, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	522,2	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per il secondo trimestre 2022.
7		2022	II	Art. 4, Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	237,9	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per il secondo trimestre del 2022.
8		2022	II	Art. 2, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	2.433,7	Applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento al gas naturale usato per autotrazione, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022.
9	Carburante	2022	I	Art. 3 Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	496,9	Contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate

N	Settore	Anno	Trim.	Norma di riferimento	Effetto finanziario mln €	Descrizione
						all'articolo 24 ter, comma 2, lettera a), pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle già menzionate attività.
10		2022	II	Art. 6, comma 3, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	29,6	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività logistiche o di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nella misura del 15 per cento delle spese sostenute per l'acquisto del componente AdBlue nell'anno 2022.
11		2022	II	Art. 6, comma 5, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	25,0	Contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese esercenti attività logistiche o di trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale liquefatto (GNL) nell'anno 2022.

In conclusione, per contenere e ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dovuti all'emergenza energetica, la cifra stanziata dal quarto trimestre del 2021 al secondo trimestre del 2022 (stimata su 25 misure adottate nel periodo) è stata di circa 18 miliardi di euro di cui: 5,5 nel settore del gas naturale, 11,1 nel settore elettrico e 1,1 per i carburanti (Tabella 18).

La voce con il maggior stanziamento (6,8 miliardi di euro) sono le agevolazioni fiscali nell'elettrico, di cui 3 miliardi per l'azzeramento per il secondo trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. La seconda spesa più evidente è la rideterminazione dell'aliquota di accisa sui carburanti (benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale) con 3 miliardi di euro. Infine, nel settore del gas naturale circa 2 miliardi di euro sono stati impegnati per l'assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento degli oneri di sistema e delle imposte sulla produzione e sui consumi di gas metano per combustione, per usi civili e industriali.

Tabella 17 – Sintesi dei dati utilizzati nell'analisi delle misure fiscali di emergenza dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022

Settore incentivato	Numero sussidi analizzati	Effetto finanziario stimato (mln €)
<i>Gas naturale</i>	9	3.041,9
<i>Elettrico</i>	10	11.115,6
<i>Carburante</i>	6	3.573,5
Totale	25	17.731,0

3.1.2 Le misure fiscali di emergenza dal secondo trimestre 2022 al primo trimestre 2023

I pacchetti di emergenza fiscale sono per lo più finalizzati a limitare le ricadute economiche nei periodi di crisi per proteggere le imprese e i lavoratori dei settori colpiti. In genere, considerate le contingenze sociali ed economiche dell'immediato periodo, le misure fiscali adottate in tali frangenti sono ambientalmente dannose. Lo strumento dell'IVA è tra i più utilizzati dalla politica fiscale in situazioni di emergenza; secondo lo studio della Commissione europea⁵¹, infatti, per contrastare gli effetti della crisi energetica, 15 Paesi dell'Eurozona hanno introdotto tagli temporanei alle aliquote IVA sull'energia dall'inizio del 2022.

Con la crisi del mercato energetico, l'UE ha modificato la direttiva IVA consentendo agli Stati membri di utilizzare per la prima volta un'aliquota IVA ridotta inferiore al 5% (su una gamma limitata di forniture). In precedenza, gli Stati membri erano liberi di stabilire la propria aliquota IVA standard, purché fosse pari o superiore al 15% (tale limite era stato concepito per evitare distorsioni nel mercato unico). Agli sgravi dell'IVA, si affiancano, in genere, anche misure di sostegno alla liquidità sotto forma di dilazioni fiscali e garanzie statali o rimborsi per sostenere la ripresa.

Nel corso del 2022 e del 2023, anche l'Italia ha emanato una serie di misure fiscali di emergenza per far fronte all'aumento straordinario del costo dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti. Per il contenimento dell'aumento dei prezzi del gas naturale, alcune misure sono state emanate in deroga a quanto previsto dal DPR del 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettando all'aliquota del 5% l'IVA delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali.

Rispetto al periodo precedente, tra le misure di breve periodo non si registrano i tagli agli oneri di sistema tra le componenti tariffarie nelle bollette domestiche e industriali. Le misure sono riportate nelle tabelle successive come segnalate dal Mef-DF.

Tabella 18 – Interventi di legge per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali

Anno	Definizione	Periodo	Effetto finanziario Mln €	Norma
2023	Applicazione aliquota IVA ridotta del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali	II trimestre	539,8	Art. 2 Decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34
2023	Applicazione aliquota IVA ridotta del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali	III trimestre	d.q.	Art. 1 Decreto-legge 28 giugno 2023 n. 79 (abrogato dalla Legge 26 luglio 2023, n. 95)

⁵¹ Commissione europea 2022: Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union – Final report 2022 edition. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/34a55767-55a1-11ed-92ed-01aa75ed71a1>

Oltre all’IVA in deroga, è stato emanato un pacchetto di misure indirette temporanee per l’applicazione di crediti d’imposta dal 15% al 45%, dal terzo trimestre 2022 al secondo trimestre del 2023, per il rimborso delle spese sostenute per l’energia elettrica e del gas per usi energetici diversi dal teleriscaldamento. In relazione alla spesa per l’energia elettrica è stato concesso un credito d’imposta alle imprese:

- a **forte consumo** di energia elettrica nella misura del 25 per cento (terzo trimestre 2022), 40 per cento (quarto trimestre 2022), 45 per cento (primo trimestre 2023) e 20 per cento (secondo trimestre 2023);
- dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica nella misura del 15 per cento (terzo trimestre 2022);
- dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 4,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 30 per cento (quarto trimestre 2022), 35 per cento (primo trimestre 2023) e 10 per cento (secondo trimestre 2023)

Tabella 19 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Anno	Definizione	Periodo	Effetto finanziario Mln €	Norma
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata e dalle stesse autoconsumata	III trimestre	1.036,9	Art. 6 comma 1 Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata e dalle stesse autoconsumata	III trimestre	995,4	Art. 6 comma 3 Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e dalle stesse autoconsumata	ottobre e novembre	4.293*	Art. 1 comma 1 Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto			Art. 1 comma 3 Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144

Anno	Definizione	Periodo	Effetto finanziario Mln €	Norma
	della componente energetica effettivamente utilizzata e dalle stesse autoconsumata			
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata effettivamente utilizzata e dalle stesse autoconsumata	dicembre	1.378,2**	Art. 1 commi 1 e 2 Decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata e dalle stesse autoconsumata			Art. 1 comma 1 Decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176
2023	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata effettivamente utilizzata e dalle stesse autoconsumata	I trimestre	d.q.	Art. 1 comma 2 Legge 29 dicembre 2022, n. 197
2023	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata effettivamente utilizzata e dalle stesse autoconsumata	I trimestre	d.q.	Art. 1 comma 3 Legge 29 dicembre 2022 n. 197
2023	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata effettivamente utilizzata e dalle stesse autoconsumata	II trimestre	674,3***	Art. 4 comma 2 Decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34
2023	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica			Art. 4 comma 3 Decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34

* L'effetto finanziario è di 8.586 milioni di euro per il 2022 e per l'intero articolo 1 del Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, pertanto l'importo è stato suddiviso per semplificazione tra la componente gas (Tabella 21) ed elettrica (Tabella 20).

** L'effetto finanziario è di 2.756,5 milioni di euro per il 2022 e per l'intero articolo 1 del Decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, pertanto l'importo è stato suddiviso per semplificazione tra la componente gas (Tabella 21) ed elettrica (Tabella 20).

*** L'effetto finanziario è di 1348,6 milioni di euro per il 2022 e per l'intero articolo 4 del Decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, pertanto l'importo è stato suddiviso per semplificazione tra la componente gas (Tabella 21) ed elettrica (Tabella 20).

Per lo stesso periodo sono stati concessi i crediti d'imposta per l'acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici a favore delle imprese:

- 1) **a forte consumo** di gas naturale nella misura del 25 per cento (terzo trimestre 2022), 40 per cento (quarto trimestre 2022), 45 per cento (primo trimestre 2023) e 20 per cento (secondo trimestre 2023);
- 2) **diverse da quelle a forte consumo** di gas naturale, nella misura del 25 per cento (terzo trimestre 2022), 40 per cento (quarto trimestre 2022) e 20 per cento (secondo trimestre 2023)

Tabella 20 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas per usi energetici diversi dal teleriscaldamento

Anno	Definizione	Periodo	Effetto finanziario Mln €	Norma
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	III trimestre	1.070,4	Art. 6 comma 2 Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	III trimestre	270,6	Art. 6 comma 4 Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	ottobre e novembre	4.293*	Art. 1 comma 2 Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici			Art. 1 comma 4 Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	dicembre	1.378,2**	Art. 1 comma 1 Decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176

2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici			Art. 1 comma 1 Decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176
2023	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	I trimestre	d.q.	Art. 1 comma 4 Legge 29 dicembre 2022 n. 197
2023	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	I trimestre	d.q.	Art. 1 comma 5 Legge 29 dicembre 2022 n. 197
2023	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	II trimestre	674,3***	Art. 4 comma 4 Decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34
2023	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici			Art. 4 comma 5 Decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34

* L'effetto finanziario è di 8.586 milioni di euro per il 2022 e per l'intero articolo 1 del Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, pertanto l'importo è stato suddiviso per semplificazione tra la componente gas (Tabella 21) ed elettrica (Tabella 20).

**L'effetto finanziario è di 2.756,5 milioni di euro per il 2022 e per l'intero articolo 1 del Decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, pertanto l'importo è stato suddiviso per semplificazione tra la componente gas (Tabella 21) ed elettrica (Tabella 20).

*** L'effetto finanziario è di 1348,6 milioni di euro per il 2022 e per l'intero articolo 4 del Decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, pertanto l'importo è stato suddiviso per semplificazione tra la componente gas (Tabella 21) ed elettrica (Tabella 20).

Infine, nel corso del 2022 e primo semestre 2023, sono stati stanziati contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese nazionali nelle attività:

- di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio, nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio in veicoli, di categoria euro 5 o superiore;
- di trasporto di persone su strada, nella misura massima, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore;
- agricola e della pesca, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante.

Tabella 21 – Contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio

Anno	Definizione	Periodo	Effetto finanziario Mln €	Norma
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività	I trimestre	85	Art. 14 comma 1 lett. a) Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle già menzionate attività	II semestre	15	Art. 14 comma 1 lett. b) Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività	II trimestre	200	Art. 1 comma 503 Legge 29 dicembre 2022 n. 197
2022	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante	I trimestre	140,1	Art. 18 Decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21
2022	Estensione del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente a favore delle imprese	II trimestre	23	Art. 3 bis Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

	esercenti la pesca, per le spese sostenute per gli acquisti di carburante			
2022	Estensione del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per le spese sostenute per gli acquisti di carburante	III trimestre	194,4	Art. 7 Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115
2022	Estensione del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agro meccanica, per le spese sostenute per l'acquisto del carburante	IV trimestre	183,8	Art. 2 Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144
2023	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agro meccanica, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato	I trimestre	d.q.	Art. 1 comma 45 Legge 29 dicembre 2022 n. 197

Tabella 22 – Sintesi dei dati utilizzati nell'analisi delle misure fiscali di emergenza dal secondo trimestre 2022 al primo trimestre 2023

Settore incentivato	Numero sussidi analizzati	Effetto finanziario stimato (mln €)
<i>Gas naturale</i>	12	1.880,74
<i>Elettrico</i>	10	14.693,334
<i>Carburante</i>	8	841,28
Totale	30	17.415,354

4. GRUPPO DI LAVORO

La predisposizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” è stata curata dalla Direzione sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC), diretta dal dott. Carlo Zaghi, con il contributo tecnico e scientifico del gruppo di lavoro composto da:

DOTT. LUCA GRASSI (COORDINAMENTO), DOTT. RAFFAELE BIONDI, ARCH. MARA COSSU, DOTT. DARIO D’ANGELO per la Sogesid S.p.A. da:

DOTT.SSA ANTONIA ORIANI (REFERENTE), DOTT.SSA ROBERTA CAFAROTTI, DOTT.SSA FRANCESCA DE CRESCENZO, DOTT.SSA GRETI LUCARONI, DOTT.SSA FRANCESCA PAPINI, DOTT.SSA PATRIZIA PENNAZZA, DOTT.SSA ISABELLE RONVAUX

e per il CNR da:

DOTT.SSA CRISTINA PERETTI.

Anche la sesta edizione del Catalogo si è avvalsa dei dati, informazioni e valutazioni, condivisi da diverse istituzioni, centri di ricerca e autorità indipendenti. In particolare, vorremmo ringraziare:

- il Dipartimento delle Finanze del MEF;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell’Enea;
- la Ricerca sul sistema energetico – RSE S.P.A.

Abbiamo ricevuto contributi in seno allo stesso Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, ringraziamo:

- Dipartimento energia (DiE);
- Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI);
- Direzione generale valutazioni ambientali (VA);
- Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (GEFIM).

Il Catalogo costituisce uno strumento conoscitivo al servizio di Parlamento, Governo e comunità scientifica; esso tenta di riportare tutte le informazioni rese disponibili e le possibili e legittime diverse valutazioni di esperti e amministrazioni.

Per informazioni e suggerimenti scrivere a spc-udg@mase.gov.it.

INDICE ANALITICO

Indice	3
Indice delle Tabelle	4
Lista di abbreviazioni ed acronimi	6
1. Il Catalogo dei Sussidi: definizioni e metodologia	8
1.1 <i>Definizioni di sussidio</i>	8
1.2 <i>Valutazione ambientale</i>	11
1.3 <i>Quantificazione del sussidio</i>	12
2. Il Catalogo dei Sussidi: dati e analisi	13
2.1 <i>Agricoltura e Pesca</i>	16
2.1.1 Introduzione	16
2.1.2 Tavola riassuntiva Agricoltura e Pesca – sussidi 2022 e terminati 2021	20
2.1.3 I sussidi indiretti	26
2.1.3.1 Regime speciale IVA per i produttori agricoli	26
2.1.3.2 Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	27
2.1.3.3 Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo	28
2.1.3.4 Apicoltura in aree montane	29
2.1.4 I sussidi diretti	30
2.1.4.1 Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini	30
2.1.4.2 Sostegno accoppiato per le superfici a soia	32
2.1.4.3 Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.	33
2.1.4.4 Sostegno accoppiato per le superfici coltivata a pomodoro da trasformazione	34
2.1.4.5 Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro	35
2.1.4.6 Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa	36
2.1.4.7 Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte	37
2.1.4.8 Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	39

2.1.4.9	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane.....	40
2.1.4.10	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali.....	41
2.1.4.11	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.....	42
2.1.4.12	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli.....	44
2.1.4.13	Regime di pagamento di base.....	45
2.1.4.14	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	46
2.1.4.15	Pagamento per i giovani agricoltori	48
2.1.4.16	Sostegno accoppiato olivicoltura.....	49
2.1.4.17	Sostegno specifico per la zootecnica ovino-caprina	50
2.1.4.18	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	51
2.1.4.19	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.....	52
2.1.4.20	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.....	53
2.1.4.21	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste.....	54
2.1.4.22	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali.....	55
2.1.4.23	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica.....	56
2.1.4.24	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque	57
2.1.4.25	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o specifici	58
2.1.4.26	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste.....	59
2.1.4.27	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero	60
2.1.4.28	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza	61
2.1.4.29	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale 62	
2.1.4.30	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.....	63
2.1.4.31	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti	64
2.1.4.32	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti	65
2.1.4.33	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose.....	66

2.1.4.34	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose	67
2.1.4.35	Aiuti nel settore apistico.....	68
2.1.4.36	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali.....	69
2.1.4.37	Produzione zootecnica estensiva.....	70
2.1.4.38	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	71
2.1.4.39	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	72
2.1.4.40	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	73
2.1.4.41	Incentivi pubblici in materia di strumenti di gestione del rischio.....	74
2.1.4.42	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone.....	76
2.1.4.43	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici	77
2.1.4.44	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici.....	78
2.1.4.45	Misura 14 PSR 2014-2020: Benessere degli animali.....	79
2.1.4.46	Fondo nazionale per la suinicoltura.....	80
2.1.4.47	Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati.....	81
2.1.4.48	Contributo produttori vino biologico.....	82
2.1.4.49	Contributo settore apistico	83
2.1.4.50	Fondo per l'agricoltura biologica.....	84
2.1.4.51	Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.....	85
2.1.4.52	Sostegno all'acquacoltura	86
2.2	<i>Energia</i>	87
2.2.1	Introduzione.....	87
2.2.2	Tavola riassuntiva Energia – sussidi 2022 e terminati 2021.....	90
2.2.3	I sussidi indiretti.....	97
2.2.3.1	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	97
2.2.3.2	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica.....	98

2.2.3.3	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici.....	99
2.2.3.4	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima.....	100
2.2.3.5	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.....	102
2.2.3.6	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.....	103
2.2.3.7	Riduzione dell'accisa sui carburanti per prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	104
2.2.3.8	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	105
2.2.3.9	Accisa agevolata su prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione.....	106
2.2.3.10	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi.....	107
2.2.3.11	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	108
	'	108
2.2.3.12	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	109
2.2.3.13	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per i processi produttivi.....	110
2.2.3.14	Agevolazioni accisa su carburanti e combustibili impiegati dalle Forze armate nazionali	111
2.2.3.15	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	112
2.2.3.16	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri.....	113
2.2.3.17	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui.....	115
2.2.3.18	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	116
2.2.3.19	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)	117
2.2.3.20	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica - alimentati da combustibili fossili	119

2.2.3.21	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio	121
2.2.3.22	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	123
2.2.3.23	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	125
2.2.3.24	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza	126
2.2.3.25	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	128
2.2.3.26	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	130
2.2.3.27	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	131
2.2.3.28	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.....	132
2.2.3.29	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.....	134
2.2.3.30	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	135
2.2.3.31	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	136
2.2.3.32	Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo.....	139
2.2.3.33	Aliquote ridotte di accisa per il comune di Campione d'Italia	140
2.2.3.34	Riduzione di aliquota per i prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice.....	141
2.2.3.35	Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud.....	142
2.2.3.36	Detrazione per generatori di emergenza a gas di ultima generazione.....	143
2.2.4	I sussidi diretti.....	144
2.2.4.1	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito.....	144
2.2.4.2	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	146
2.2.4.3	Provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	147
2.2.4.4	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	149

2.2.4.5	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.....	150
2.2.4.6	Conto energia.....	154
2.2.4.7	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche.....	156
2.2.4.8	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	157
2.2.4.9	Mercato della capacità	158
2.3	<i>Trasporti</i>	160
2.3.1	Introduzione.....	160
2.3.2	Tavola riassuntiva Trasporti – sussidi 2022.....	164
2.3.3	I sussidi indiretti.....	166
2.3.3.1	Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi.....	166
2.3.3.2	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale.....	167
2.3.3.3	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico.....	169
2.3.3.4	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici.....	170
2.3.3.5	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano.....	171
2.3.3.6	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali.....	173
2.3.3.7	Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali di rilevanza storica.....	174
2.3.3.8	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	175
2.3.3.9	Riduzione di aliquota per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.....	177
2.3.3.10	Esenzione per prestazioni di servizi di trasporto collettivo.....	179
2.3.3.11	Esenzione per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico	180
2.3.3.12	Esenzione bonus carburante dipendenti.....	181
2.3.4	I sussidi diretti.....	182
2.3.4.1	Fondo rottamazione carri merci.....	182
2.3.4.2	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica.....	183
2.3.4.3	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70 gCO ₂ /km.....	185

2.3.4.4	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane	187
2.3.4.5	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO ₂ g/km	188
2.3.4.1	Bonus mobilità	189
2.4	<i>Altri Sussidi</i>	190
2.4.1	Introduzione	190
2.4.2	Tavola riassuntiva Altri Sussidi – sussidi 2022 e terminati 2021	193
2.4.3	I sussidi indiretti	198
2.4.3.1	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	198
2.4.3.2	Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	200
2.4.3.3	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	201
2.4.3.4	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua	202
2.4.3.5	Bonus Idrico Sociale	203
2.4.3.6	Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI	205
2.4.3.7	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+	206
2.4.3.8	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione	207
2.4.3.9	Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	208
2.4.3.10	Proroga super ammortamento ed ampliamento dell'iperammortamento	209
2.4.3.11	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi	210
2.4.3.12	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	211
2.4.3.13	Detrazioni del 50% e del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	212
2.4.3.14	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali	215
2.4.3.15	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	217
2.4.3.16	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni	218
2.4.3.17	Detrazione del 19% delle spese veterinarie	219

2.4.3.18	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti	220
2.4.3.19	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico	221
2.4.3.20	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici	222
2.4.3.21	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare	223
2.4.3.22	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.....	224
2.4.3.23	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti	225
2.4.3.24	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti.....	226
2.4.3.25	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti	227
2.4.3.26	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	228
2.4.3.27	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile.....	230
2.4.3.28	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	231
2.4.3.29	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	232
2.4.3.30	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile	233
2.4.3.31	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di beni strumentali	234
2.4.3.32	Credito d'imposta per impianti di compostaggio	235
2.4.3.33	Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di parchi e riserve naturali.....	236
2.4.3.34	Credito d'imposta a favore delle imprese alberghiere.....	237
2.4.3.35	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati	238
2.4.3.36	Bonus condomini.....	239
2.4.4	I sussidi diretti.....	240
2.4.4.1	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati	240
2.4.4.2	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato	241
2.4.4.3	Concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).....	242
2.4.4.1	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	243
2.4.4.2	Fondo per il risparmio di risorse idriche.....	244

2.4.4.3	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi.....	245
2.4.4.4	Fondo per il sostegno alla transizione industriale	246
2.4.4.5	Fondo per l'apertura di centri per il riutilizzo	247
2.4.4.6	Contributo alle imprese che operano nel settore turistico e alberghiero.....	248
2.5	<i>IVA agevolata</i>	249
2.5.1	Introduzione.....	249
2.5.2	Tavola riassuntiva IVA agevolata – sussidi 2022	250
2.5.3	IVA agevolata al 4%	254
2.5.3.1	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente.....	254
2.5.3.2	IVA agevolata per prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	255
2.5.3.3	IVA su fertilizzanti, sia in senso generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura	256
2.5.3.4	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici.....	258
2.5.4	IVA agevolata al 5%	259
2.5.4.1	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	259
2.5.4.2	Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.....	260
2.5.5	IVA agevolata al 10%	261
2.5.5.1	IVA agevolata per acqua e acque minerali.....	261
2.5.5.2	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	262
2.5.5.3	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	263
2.5.5.4	IVA agevolata per oli minerali greggi e oli combustibili	265
2.5.5.5	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	267

2.5.5.6	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda.....	268
2.5.5.7	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso.....	269
2.5.5.8	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457) 270	
2.5.5.9	IVA agevolata per prodotti fitosanitari.....	271
2.5.5.10	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali.....	272
2.5.5.11	IVA agevolata per smaltimento in discarica.....	273
2.5.5.12	IVA agevolata per locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.....	274
2.5.5.13	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private.....	275
2.5.5.14	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.....	276
2.6	<i>Tabelle di sintesi</i>	277
2.6.1	Tavola riassuntiva con indicazione del livello di riformabilità e appartenenza ai FFS - sussidi 2022 e terminati 2021.....	281
1.1	<i>Focus regionali: cave e torbiere</i>	303
2.7	<i>Riferimenti bibliografici e web (capitolo 2)</i>	309
3.	I sussidi nei decreti di emergenza	316
3.1	<i>La crisi del mercato energetico</i>	316
3.1.1	Le misure fiscali di emergenza dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022.....	317
3.1.2	Le misure fiscali di emergenza dal secondo trimestre 2022 al primo trimestre 2023.....	325
4.	Gruppo di lavoro	332
	Indice Analitico	334